



### Sommario

#### PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2017-2018

Sedute dall'11 al 14 settembre 2017

*Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 89 del 8.3.2018.*

TESTI APPROVATI

#### I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

##### RISOLUZIONI

##### Parlamento europeo

##### Martedì 12 settembre 2017

2018/C 337/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (la «direttiva sulla mediazione») (2016/2066(INI)) . . . . .	2
2018/C 337/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sul funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio (2016/2244(INI)) . . . . .	6
2018/C 337/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 su una strategia spaziale per l'Europa (2016/2325(INI)) . . . . .	11
2018/C 337/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia europea per l'apprendimento permanente (2016/2142(INI)) . . . . .	20
2018/C 337/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla caccia alla balena in Norvegia (2017/2712(RSP)) . . . . .	30
2018/C 337/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore (2016/2301(INI)) . . . . .	33

### **Mercoledì 13 settembre 2017**

2018/C 337/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'India (2017/2025(INI)) . . . . .	48
2018/C 337/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D051451 — 2017/2780(RSP)) . . . . .	54
2018/C 337/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione per quanto riguarda gli alimenti per animali e i prodotti alimentari soggetti a condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima ((D051561/01 — 2017/2837(RSP)) . . . . .	59
2018/C 337/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC (2017/2029(INI)) . . . . .	63
2018/C 337/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'America latina (2017/2027(INI)) . . . . .	71
2018/C 337/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (2017/2028(INI)) . . . . .	82

### **Giovedì 14 settembre 2017**

2018/C 337/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sulla Cambogia, in particolare sul caso di Kem Sokha (2017/2829(RSP)) . . . . .	99
2018/C 337/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sul Gabon: repressione dell'opposizione (2017/2830(RSP)) . . . . .	102
2018/C 337/15	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sul Laos, in particolare sui casi di Somphone Phimmason, Lod Thammavong e Soukane Chaithade (2017/2831(RSP)) . . . . .	106
2018/C 337/16	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sul Myanmar/Birmania, in particolare la situazione dei rohingya (2017/2838(RSP)) . . . . .	109
2018/C 337/17	Raccomandazione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile (2017/2057(INI)) . . . . .	113
2018/C 337/18	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE (2015/2041(INI)) . . . . .	120
2018/C 337/19	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sul futuro del programma Erasmus+ (2017/2740(RSP)) . . . . .	131
2018/C 337/20	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa (2017/2002(INI)) . . . . .	135

---

## II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

### Parlamento europeo

#### Martedì 12 settembre 2017

2018/C 337/21	Decisione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM)) . . . . .	154
---------------	--	-----

## III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

#### Martedì 12 settembre 2017

2018/C 337/22	Decisione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 che propone la nomina di Simon Busuttill al comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2017/2132(INS))	157
2018/C 337/23	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (11782/2016 — C8-0123/2017 — 2016/0252(NLE)) . . . . .	158
2018/C 337/24	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (12146/2016 — C8-0129/2017 — 2016/0293(NLE)) . . . . .	159
2018/C 337/25	P8_TA(2017)0325  Abrogazione di regolamenti obsoleti relativi ai settori della navigazione interna e del trasporto di merci su strada ***I  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 (COM(2016)0745 — C8-0501/2016 — 2016/0368(COD))  P8_TC1-COD(2016)0368  Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio . . . . .	160
2018/C 337/26	P8_TA(2017)0326  Promozione della connettività internet nelle comunità locali ***I  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016)0589 — C8-0378/2016 — 2016/0287(COD))  P8_TC1-COD(2016)0287  Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali . . . . .	161

2018/C 337/27	P8_TA(2017)0327 Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD)) P8_TC1-COD(2016)0030 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010	164
2018/C 337/28	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE))	167
<b>Mercoledì 13 settembre 2017</b>		
2018/C 337/29	Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 12 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca (C(2017)03881 — 2017/2743(DEA))	176
2018/C 337/30	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (15654/2016 — C8-0098/2017 — 2006/0036(NLE))	177
2018/C 337/31	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo l'N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil) (08858/2017 — C8-0179/2017 — 2017/0073(NLE))	178
2018/C 337/32	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia (COM(2017)0540 — C8-0199/2017 — 2017/2101(BUD))	179
2018/C 337/33	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017, che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia (11813/2017 — C8-0304/2017 — 2017/2109(BUD))	181
2018/C 337/34	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 — C8-0193/2017 — 2017/2098(BUD))	183

2018/C 337/35	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (COM(2017)0054 — C8-0028/2017 — 2017/0017(COD)) . . . . .	187
2018/C 337/36	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0479 — C8-0330/2016 — 2016/0230(COD)) . . . . .	206
2018/C 337/37	P8_TA(2017)0340  Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi ***I  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2016)0434 — C8-0247/2016 — 2016/0198(COD))  P8_TC1-COD(2016)0198  Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi . . . . .	237
2018/C 337/38	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 che aumenta le risorse di bilancio dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per proseguire la riduzione della disoccupazione giovanile nell'Unione europea e che aggiorna le tabelle dell'organico dell'agenzia decentrata ACER e dell'impresa comune SESAR2 (11812/2017 — C8-0303/2017 — 2017/2078(BUD)) . . . . .	238

**Giovedì 14 settembre 2017**

2018/C 337/39	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD)) . . . . .	240
2018/C 337/40	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (05530/2017 — C8-0144/2017 — 2016/0383(NLE)) . . .	341
2018/C 337/41	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06750/2017 — C8-0225/2017 — 2017/0042(NLE)) . . .	342

2018/C 337/42	<p>P8_TA(2017)0355</p> <p>Proroga del programma statistico europeo fino al 2020 ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (COM(2016)0557 — C8-0367/2016 — 2016/0265(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2016)0265</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020 . . . . .</p>	343
2018/C 337/43	<p>P8_TA(2017)0356</p> <p>Fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016)0461 — C8-0320/2016 — 2016/0221(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2016)0221</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale . . . . .</p>	344
2018/C 337/44	<p>Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD)) . . . . .</p>	345

*Significato dei simboli utilizzati*

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.





# PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2017-2018

Sedute dall'11 al 14 settembre 2017

*Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 89 del 8.3.2018.*

TESTI APPROVATI

Martedì 12 settembre 2017

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8\_TA(2017)0321

**Attuazione della direttiva sulla mediazione**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (la «direttiva sulla mediazione») (2016/2066(INI))**

(2018/C 337/01)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup> (la «direttiva sulla mediazione»),
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (COM(2016)0542),
- vista la raccolta di analisi approfondite della direzione generale delle Politiche interne dal titolo «The implementation of the Mediation Directive — 29 November 2016» (L'attuazione della direttiva sulla mediazione — 29 novembre 2016) <sup>(2)</sup>,
- visto lo studio della Commissione dal titolo «Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC — the “Mediation Directive”» (Studio per una valutazione e attuazione della direttiva 2008/52/CE — la «direttiva sulla mediazione») del 2014 <sup>(3)</sup>,
- visto lo studio della direzione generale delle Politiche interne dal titolo «Rebooting the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU» (Riesame della direttiva sulla mediazione: valutazione dell'impatto limitato della sua attuazione e proposta di misure per incrementare il numero di mediazioni nell'UE) <sup>(4)</sup>,
- vista la valutazione dell'attuazione europea della direttiva sulla mediazione elaborata dall'unità Valutazione d'impatto ex post dei Servizi di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) <sup>(5)</sup>,
- visto lo studio della direzione generale delle Politiche interne dal titolo «Quantifying the cost of not using mediation — a data analysis» (Quantificare i costi derivanti dal mancato ricorso alla mediazione — un'analisi dei dati) <sup>(6)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

<sup>(2)</sup> PE 571.395.

<sup>(3)</sup> <http://bookshop.europa.eu/en/study-for-an-evaluation-and-implementation-of-directive-2008-52-ec-the-mediation-directive-pbDS0114825/>

<sup>(4)</sup> PE 493.042.

<sup>(5)</sup> PE 593.789.

<sup>(6)</sup> PE 453.180.

Martedì 12 settembre 2017

- visti l'articolo 67 e l'articolo 81, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
  - visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0238/2017),
- A. considerando che la direttiva 2008/52/CE è stata un'importante pietra miliare per quanto riguarda l'introduzione e l'uso delle procedure di mediazione nell'Unione europea; che, sebbene la sua attuazione differisca notevolmente tra gli Stati membri, in funzione della previa esistenza o meno di sistemi di mediazione nazionali, e che alcuni Stati membri hanno optato per un'applicazione relativamente letterale delle sue disposizioni, altri per una revisione approfondita di modalità alternative di risoluzione delle controversie (come, ad esempio, nel caso dell'Italia, dove il ricorso alla procedura di mediazione è sei volte superiore rispetto al resto d'Europa), mentre altri ancora hanno ritenuto che le disposizioni nazionali in vigore fossero già in linea con la direttiva sulla mediazione;
- B. considerando che la maggior parte degli Stati membri ha esteso l'ambito di applicazione delle rispettive misure di recepimento nazionali anche ai casi nazionali e solo tre Stati membri hanno scelto di trasporre la direttiva unicamente per quanto riguarda i casi transfrontalieri <sup>(1)</sup>, producendo un impatto decisamente positivo sugli ordinamenti degli Stati membri e sulle categorie di controversie interessate;
- C. considerando che le difficoltà emerse nella fase di trasposizione della direttiva riflettono in larga parte le divergenze di cultura giuridica tra gli ordinamenti nazionali; che occorre pertanto dare priorità al cambiamento di mentalità giuridica attraverso lo sviluppo di una cultura della mediazione basata sulla risoluzione amichevole delle controversie — una questione che è stata ripetutamente sollevata dalle reti europee di professionisti del diritto fin dalla genesi della direttiva dell'Unione e poi nella sua trasposizione nazionale da parte degli Stati membri;
- D. considerando che l'applicazione della direttiva sulla mediazione ha apportato un valore aggiunto dell'UE sensibilizzando i legislatori nazionali in merito ai vantaggi della mediazione e determinando un certo grado di armonizzazione per quanto riguarda il diritto procedurale e le varie pratiche negli Stati membri;
- E. considerando che la mediazione, in quanto procedura extragiudiziale alternativa, volontaria e confidenziale, può essere uno strumento utile per alleviare il carico dei sistemi giudiziari in taluni casi e fatte salve le necessarie misure di salvaguardia, dal momento che consente alle persone fisiche e giuridiche di comporre le controversie rapidamente e a basso costo — tenuto conto che l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari viola la Carta dei diritti fondamentali — garantendo nel contempo un migliore accesso alla giustizia e contribuendo alla crescita economica;
- F. considerando che è evidente che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 della direttiva sulla mediazione, vale a dire promuovere il ricorso alla mediazione e in particolare garantire «un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario», non sono stati raggiunti, visto che la mediazione è utilizzata mediamente in meno dell'1 % dei casi nei tribunali della maggior parte degli Stati membri <sup>(2)</sup>;
- G. considerando che la direttiva sulla mediazione non ha creato un sistema dell'Unione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in senso stretto, ad eccezione dell'introduzione di disposizioni specifiche riguardanti i termini di prescrizione e decadenza nei procedimenti di mediazione e per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza per i mediatori e il loro personale amministrativo;

### **Conclusioni principali**

1. si compiace che, in molti Stati membri, i sistemi di mediazione siano stati recentemente sottoposti a modifiche e revisioni, mentre in altri siano previste modifiche della legislazione applicabile <sup>(3)</sup>;

<sup>(1)</sup> Si veda COM(2016)0542, pag. 5.

<sup>(2)</sup> PE 571.395, pag. 25.

<sup>(3)</sup> Croazia, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Ungheria.

**Martedì 12 settembre 2017**

2. deplora che solo tre Stati membri abbiano scelto di trasporre la direttiva solo per quanto riguarda i casi transfrontalieri e osserva che esistono alcune difficoltà in relazione al funzionamento pratico dei sistemi di mediazione nazionali, principalmente dovute alla tradizione del contraddittorio e all'assenza di una cultura della mediazione negli Stati membri, al basso livello di conoscenza della mediazione nella maggioranza degli Stati membri, nonché a un'insufficiente conoscenza di come trattare i casi transfrontalieri e del funzionamento dei meccanismi di controllo della qualità per i mediatori <sup>(1)</sup>;

3. sottolinea che tutti gli Stati membri prevedono la possibilità che gli organi giurisdizionali invitino le parti a ricorrere alla mediazione o, almeno, a partecipare a sessioni informative sulla mediazione; osserva che, in determinati Stati membri, la partecipazione a dette sessioni informative è obbligatoria, su ordine del giudice <sup>(2)</sup> o per legge per determinate controversie, come nel caso del diritto di famiglia <sup>(3)</sup>; rileva altresì che determinati Stati membri fanno obbligo agli avvocati di informare i propri clienti circa la possibilità di ricorrere alla mediazione o richiedono che nelle domande presentate all'organo giurisdizionale sia indicato se il tentativo di mediazione è stato esperito o se sussistono motivi che lo ostacolano; osserva che l'articolo 8 della direttiva sulla mediazione assicura che alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di essere ascoltate in tribunale a causa del tempo trascorso in mediazione; sottolinea che, a tale riguardo, gli Stati membri non hanno segnalato nessun problema;

4. constata altresì che molti Stati membri forniscono alle parti incentivi finanziari affinché ricorrano alla mediazione, sotto forma di riduzione dei costi o di assistenza legale, o prevedendo sanzioni per il rifiuto ingiustificato di valutare il ricorso alla mediazione; osserva che i risultati conseguiti in questi paesi dimostrano che la mediazione può garantire una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida e con un buon rapporto costi-efficacia, grazie a procedure adeguate alle necessità delle parti;

5. ritiene che l'adozione di codici di condotta costituisca un importante strumento per assicurare la qualità della mediazione; osserva a tale riguardo che il Codice europeo di condotta per mediatori è direttamente utilizzato dalle parti in causa o è fonte di ispirazione per i codici nazionali o di settore; osserva inoltre che la maggior parte degli Stati membri dispone di procedure di accreditamento obbligatorie per i mediatori e di registri di mediatori;

6. deplora la difficoltà di ottenere dati statistici globali sulla mediazione, inclusi il numero di casi mediati, la durata media e le percentuali di successo delle procedure di mediazione; osserva che, in assenza di una banca dati affidabile, è molto difficile promuovere ulteriormente la mediazione e accrescere la fiducia dei cittadini nella sua efficacia; sottolinea, d'altro canto, il ruolo sempre più importante della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale nel migliorare la raccolta dei dati nazionali sull'applicazione della direttiva sulla mediazione;

7. si compiace della particolare importanza della mediazione nell'ambito del diritto di famiglia (soprattutto in procedimenti riguardanti la custodia dei figli, i diritti di accesso e i casi di sottrazione di minore), in quanto può creare un'atmosfera costruttiva di discussione e garantire rapporti equi tra i genitori; osserva inoltre che le composizioni amichevoli tendono a essere durature e nell'interesse superiore del minore, dal momento che possono riguardare, oltre alla residenza principale del minore, le disposizioni di visita o gli accordi relativi al mantenimento del minore; sottolinea al riguardo l'importante ruolo svolto dalla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, che elabora raccomandazioni intese a incrementare l'uso della mediazione familiare in un contesto transfrontaliero, in particolare nei casi di sottrazione di minore;

8. sottolinea l'importanza di sviluppare e mantenere una sezione separata del portale europeo della giustizia elettronica dedicata alla mediazione transfrontaliera nell'ambito del diritto di famiglia, che fornisca informazioni sui sistemi di mediazione nazionali;

9. accoglie con favore, pertanto, l'impegno della Commissione di cofinanziare diversi progetti volti a promuovere la mediazione e la formazione per i giudici e altri operatori della giustizia negli Stati membri;

<sup>(1)</sup> Si veda COM(2016)0542, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Ad esempio nella Repubblica ceca.

<sup>(3)</sup> Ad esempio in Lituania, Lussemburgo, Inghilterra e Galles.

Martedì 12 settembre 2017

10. sottolinea che, ferma restando la natura volontaria della mediazione, è necessario adottare ulteriori misure per garantire l'esecutività degli accordi mediati in maniera rapida e accessibile, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto dell'Unione e nazionale; rammenta a tale riguardo che l'esecutività a livello nazionale di un accordo raggiunto dalle parti in uno Stato membro è, di norma, subordinata all'omologazione di un'autorità pubblica, il che dà origine a costi supplementari e richiede molto tempo per le parti dell'accordo, e può pertanto influire negativamente sulla circolazione di accordi di mediazione esteri, soprattutto nel caso di controversie minori;

### **Raccomandazioni**

11. invita gli Stati membri a approfondire maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, anche attraverso opportune campagne di informazione che forniscano ai cittadini e alle persone giuridiche informazioni adeguate e complete sulla validità della procedura e sui suoi vantaggi in termini di economicità dei tempi e delle spese, nonché per assicurare una migliore cooperazione tra i professionisti della giustizia a tal fine; sottolinea al riguardo la necessità di uno scambio di migliori pratiche nelle varie giurisdizioni nazionali, sostenuto da misure adeguate a livello di Unione, al fine di aumentare la consapevolezza dell'utilità della mediazione;

12. invita la Commissione a valutare la necessità di elaborare norme di qualità a livello di Unione relative alla fornitura di servizi di mediazione, segnatamente sotto forma di norme minime a garanzia della coerenza, pur tenendo conto del diritto fondamentale di accesso alla giustizia e delle differenze locali nelle culture della mediazione, così da promuovere ulteriormente il ricorso a tale istituto;

13. invita inoltre la Commissione a valutare la necessità per gli Stati membri di creare e mantenere registri nazionali dei procedimenti mediati, che potrebbero costituire una fonte di informazione per la Commissione, ma anche essere utilizzati dai mediatori nazionali per trarre vantaggio dalle migliori pratiche europee; sottolinea che qualsiasi registro deve essere creato nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) <sup>(1)</sup>;

14. chiede alla Commissione di effettuare uno studio dettagliato sugli ostacoli alla libera circolazione degli accordi di mediazione esteri nell'Unione e sulle varie opzioni esistenti per promuovere l'utilizzo della mediazione quale modalità valida, accessibile ed efficace di risoluzione delle controversie interne e transfrontaliere nell'Unione, tenendo conto dello Stato di diritto e degli attuali sviluppi internazionali in questo ambito;

15. invita la Commissione, nel contesto della riflessione sulla revisione normativa, a trovare soluzioni al fine di estendere, se possibile, l'ambito di applicazione della mediazione anche ad altre questioni civili o amministrative; sottolinea tuttavia che è necessario prestare particolare attenzione ai risvolti che la mediazione può avere su alcune tematiche sociali, ad esempio il diritto di famiglia; raccomanda al riguardo alla Commissione e agli Stati membri di applicare e mettere in atto misure di salvaguardia adeguate nei processi di mediazione al fine di limitare i rischi per le parti più deboli e proteggerle da eventuali abusi di processo o di posizione imputabili alle parti più forti, nonché di fornire dati statistici pertinenti ed esaustivi; sottolinea inoltre l'importanza di assicurare il rispetto di criteri di equità in materia di costi, con particolare riguardo alle tutele per le categorie svantaggiate; osserva tuttavia che la mediazione potrebbe perdere attrattività e valore aggiunto se dovessero essere introdotti standard troppo stringenti per le parti;

o

o o

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0322

## Funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio

### Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sul funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio (2016/2244(INI))

(2018/C 337/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate <sup>(1)</sup>, in particolare il paragrafo 29,
  - vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare <sup>(2)</sup>,
  - visto lo studio sul franchising commissionato dalla commissione IMCO, dell'aprile 2016 <sup>(3)</sup>,
  - visto lo studio commissionato dalla commissione IMCO dal titolo «Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU» (prospettiva giuridica del quadro normativo e sfide per il franchising nell'UE), del settembre 2016 <sup>(4)</sup>,
  - visto il briefing dal titolo «Future Policy Options in Franchising in the EU: Confronting Unfair Trading Practices» (future opzioni politiche nell'ambito del franchising nell'UE: come affrontare le pratiche commerciali sleali) <sup>(5)</sup>,
  - visto il workshop dal titolo «Relations between franchisors and franchisees: regulatory framework and current challenges» (relazioni tra affilianti e affiliati: quadro normativo e sfide attuali), organizzato dalla commissione IMCO il 12 luglio 2016,
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0199/2017),
- A. considerando che non esiste una definizione comune europea di franchising e che gli accordi di franchising variano da un'azienda all'altra, ma che una delle loro caratteristiche principali è il partenariato contrattuale su base volontaria tra imprenditori o persone fisiche o giuridiche finanziariamente e giuridicamente indipendenti le une dalle altre, per mezzo del quale una parte (l'affiliante) concede all'altra parte (l'affiliato) il diritto di utilizzare la sua formula di franchising, il suo nome e i suoi marchi e condivide il suo know-how, sulla base delle proprie competenze tecniche e organizzative e offrendo assistenza per il periodo di validità dell'accordo, laddove i clienti fanno affidamento sull'unità del sistema di franchising e l'intento comune di affiliante e affiliato è quello di consentire la rapida acquisizione di nuovi mercati con investimenti limitati e maggiori possibilità di successo;
- B. considerando che, nella sua risoluzione dell'11 dicembre 2013, il Parlamento ha accolto con favore il franchising in quanto modello commerciale che sostiene le nuove imprese e la proprietà delle piccole imprese, ma ha rilevato l'esistenza, in taluni casi, di clausole contrattuali abusive e ha chiesto termini contrattuali trasparenti ed equi; che, inoltre, in detta risoluzione ha richiamato in particolare l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sui problemi riscontrati dagli affiliati che intendono cedere l'attività o cambiare formula, pur continuando a operare nello stesso settore, e invitato la Commissione a esaminare il divieto di meccanismi di fissazione dei prezzi nei sistemi di franchising nonché gli effetti delle clausole di concorrenza a lungo termine, del diritto di prelazione e del divieto di multifranchising;

<sup>(1)</sup> GU C 468 del 15.12.2016, pag. 140.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0250.

<sup>(3)</sup> IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978

<sup>(4)</sup> IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317

<sup>(5)</sup> PE 587.325.

Martedì 12 settembre 2017

- C. considerando che il franchising ha tutto il potenziale per essere un modello commerciale in grado di contribuire al completamento del mercato unico nel settore del commercio al dettaglio, in quanto può rivelarsi uno strumento utile per avviare un'impresa mediante un investimento condiviso tra affiliante e affiliato; che è pertanto motivo di delusione constatare che, attualmente, nell'Unione europea i risultati sono inferiori alle potenzialità, poiché il franchising rappresenta solo l'1,89 % del PIL, contro il 5,95 % negli USA e il 10,83 % in Australia, e che l'83,5 % del volume d'affari del franchising è concentrato in appena sette Stati membri <sup>(1)</sup>, motivo per cui è importante incoraggiare una maggiore diffusione di questo modello commerciale in tutta l'UE;
- D. considerando che il franchising presenta, potenzialmente, una significativa dimensione transfrontaliera, è importante per il funzionamento del mercato interno e può dunque contribuire alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo delle PMI e dell'imprenditoria nonché all'acquisizione di nuove capacità e competenze;
- E. considerando che la legislazione vigente che disciplina il franchising come modello commerciale varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, il che crea ostacoli tecnici e potrebbe scoraggiare sia gli affilianti che gli affiliati dall'espandere la propria attività oltre confine; che ciò può a sua volta ripercuotersi sui consumatori finali limitando le loro possibilità di scelte;
- F. considerando che vi sono differenze tra formule rigide («hard») e morbide («soft») di franchising, a seconda delle condizioni contenute nell'accordo di franchising; che, inoltre, modelli commerciali alternativi come i «gruppi di dettaglianti indipendenti» presentano caratteristiche peculiari e dovrebbero essere vincolati dalle regole che governano il franchising solo nella misura in cui corrispondono alla definizione di franchising;
- G. considerando che i dati sul funzionamento del franchising nei vari settori sono scarsi, dato che le informazioni importanti non sono messe per iscritto oppure, spesso, sono reperibili solo nelle lettere di accompagnamento dell'accordo di franchising, che sono riservate e quindi non pubbliche; che a livello dell'UE non esiste un meccanismo per raccogliere informazioni sulle clausole contrattuali potenzialmente abusive o sull'esecuzione sleale dei contratti, motivo per cui è necessaria una piattaforma contenente queste importanti informazioni affinché affilianti e affiliati siano maggiormente consapevoli dei loro diritti e doveri;
- H. considerando che il commercio elettronico si sta diffondendo sempre più e viene utilizzato in misura sempre maggiore dai consumatori e che dovrebbe pertanto essere preso maggiormente in considerazione negli accordi di franchising; che nel quadro della realizzazione del mercato unico digitale è dunque opportuno prestare specificamente attenzione alle possibili tensioni fra affilianti e affiliati in relazione al commercio elettronico, ad esempio per quanto concerne il diritto di esclusività dell'affiliato per una determinata zona geografica, e alla crescente importanza che i dati sui consumatori rivestono per il successo dei modelli commerciali di franchising, in particolare in considerazione del fatto che, attualmente, gli accordi di franchising non contengono disposizioni in proposito, dando adito a incertezze e conflitti inutili;
- I. considerando che la Commissione ha definito le pratiche commerciali sleali quali «pratiche che si discostano ampiamente dalla buona condotta commerciale, sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale all'altro partner» <sup>(2)</sup>;
1. ritiene che il franchising, visto il suo attuale sottoutilizzo nell'UE rispetto ad altre economie sviluppate, possa svolgere un ruolo ancora più importante per il completamento del mercato unico nel settore del commercio al dettaglio;
  2. reputa importante che gli Stati membri applichino misure efficaci contro le pratiche commerciali sleali nel settore del franchising, ma rileva che in proposito esistono tuttora notevoli disparità e differenze tra gli Stati membri; ritiene dunque importante formulare orientamenti non legislativi omogenei, che riflettano le migliori prassi sul funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio;
  3. invita la Commissione a introdurre orientamenti in materia di contratti di franchising per definire più chiaramente il contesto normativo di tali contratti, garantendo il rispetto delle norme sul lavoro e un servizio adeguato e di qualità;

<sup>(1)</sup> Studio commissionato dalla commissione IMCO dal titolo «Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU» (prospettiva giuridica del quadro normativo e sfide per il franchising nell'UE), settembre 2016, pag. 12.

<sup>(2)</sup> «Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese», COM(2014)0472.

**Martedì 12 settembre 2017**

4. ritiene che, data la forte componente frontaliere nel franchising, sia raccomandabile un approccio uniforme per intervenire sulle pratiche commerciali sleali a livello dell'UE;
5. riconosce che, sebbene a livello nazionale siano state adottate disposizioni normative a tutela degli affiliati, l'accento è stato posto sulla fase precontrattuale, imponendo obblighi di comunicazione agli affilianti; deplora che i sistemi nazionali non abbiano previsto meccanismi di esecuzione atti a garantire efficacemente la continuità del rapporto di franchising;
6. osserva che gli affiliati rappresentano spesso la parte contraente più debole, in particolare quando si tratta di PMI, poiché solitamente la formula di franchising viene elaborata dall'affiliante e gli affiliati tendono a essere finanziariamente più deboli e potrebbero dunque essere meno informati dell'affiliante, ritrovandosi di conseguenza a dipendere dalle competenze professionali di quest'ultimo; sottolinea che i sistemi di franchising sono fortemente dipendenti dalla corretta cooperazione tra affiliante e affiliati, dal momento che si basano su una corretta attuazione ad opera di tutte le parti;
7. ricorda che il franchising è una relazione contrattuale tra due aziende giuridicamente indipendenti;
8. sottolinea che la regolamentazione dovrebbe mantenere e accrescere la fiducia del mercato nel franchising quale modello commerciale, in quanto tale modello favorisce l'imprenditorialità non solo a livello delle microimprese e delle piccole e medie imprese che diventano affilianti, ma anche dei soggetti privati che diventano affiliati;
9. osserva che gli affilianti si sono organizzati a livello sia nazionale che europeo per rappresentare i propri interessi, mentre spesso gli affiliati non dispongono di tali organizzazioni rappresentative che difendono i loro interessi collettivi e continuano a operare perlopiù su base individuale;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il dialogo tra affilianti, affiliati e responsabili decisionali, a favorire la creazione di associazioni di rappresentanza degli affiliati e a garantire che la loro voce sia ascoltata ogni qualvolta si elaborino politiche o leggi che li potrebbero riguardare, al fine di garantire una rappresentanza più equa delle parti, pur ribadendo che l'adesione a tali organizzazioni deve restare facoltativa;
11. sottolinea che vi è una persistente mancanza di informazioni sul funzionamento del franchising nel settore della vendita al dettaglio e invita gli Stati membri a designare, in cooperazione con la Commissione, punti di contatto dove ottenere informazioni, ove disponibili, sui problemi incontrati da affilianti e affiliati; invita altresì la Commissione a migliorare la raccolta di informazioni a livello dell'UE, basandosi tra l'altro sui dati forniti dai suddetti punti di contatto, garantendo al contempo la riservatezza delle informazioni così acquisite;
12. invita la Commissione ad analizzare il funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio, anche per quanto concerne l'esistenza di clausole contrattuali abusive o di altre pratiche commerciali sleali, e a chiedere a Eurostat di prestare attenzione a questo modello nel raccogliere informazioni statistiche sul settore, senza ulteriori oneri amministrativi o di altro tipo per gli imprenditori;
13. prende atto del codice deontologico europeo del franchising, elaborato dall'Associazione europea del franchising (EFF), quale strumento potenzialmente efficace per promuovere le migliori prassi nel settore del franchising mediante l'autoregolamentazione, ma osserva anche che esso è stato oggetto di severe critiche da parte degli affiliati, i quali hanno messo in rilievo, tra le altre cose, il fatto che, prima della sua revisione nel 2016, il codice formulava in termini più rigorosi gli impegni dell'affiliante; incoraggia affilianti e affiliati a garantire una rappresentanza equa ed equilibrata di entrambe le parti onde pervenire a una soluzione adeguata;
14. si rammarica, tuttavia, del fatto che il codice riguardi solo una piccola minoranza degli operatori di franchising dell'Unione europea, dal momento che la maggioranza non aderisce né all'EFF né alle associazioni nazionali che l'hanno adottato e che diversi Stati membri non hanno associazioni nazionali di franchising;
15. prende atto delle preoccupazioni esistenti in relazione alla mancanza di un meccanismo di esecuzione indipendente che accompagni il codice deontologico europeo e rileva che, in alcuni Stati membri, questa mancanza ha portato all'introduzione di norme volte a prevenire e contrastare le pratiche commerciali sleali nel settore del franchising;
16. ricorda che il codice deontologico consiste di una serie di regole accettate dagli affilianti che si aggiungono alle regole imposte dalla legge; è convinto che il codice deontologico dovrebbe continuare a rappresentare un valore aggiunto per chiunque sia disposto a rispettare tali regole;



Martedì 12 settembre 2017

17. reputa necessario valutare l'efficacia del quadro di autoregolamentazione e della *Supply Chain Initiative* (iniziativa della catena di approvvigionamento) dell'UE, in quanto l'affiliazione alle associazioni nazionali di franchising è una condizione preliminare per la partecipazione a detta iniziativa;
18. osserva che gli accordi di franchising dovrebbero rispettare pienamente i principi di un partenariato equilibrato, nell'ambito del quale affiliante e affiliato devono mantenere un comportamento reciproco ragionevole e leale e risolvere reclami, vertenze e controversie attraverso una comunicazione sincera, trasparente, ragionevole e diretta;
19. invita gli Stati membri a trasmettere alla Commissione i reclami e le altre informazioni pertinenti ricevuti tramite un punto di contatto o in altro modo; invita la Commissione a elaborare, sulla base di tali informazioni, un elenco non esaustivo di pratiche commerciali sleali, che dovrebbe essere pubblicato e reso accessibile a tutti gli interessati; invita inoltre la Commissione a istituire, se necessario, una piattaforma di esperti per acquisire ulteriori informazioni sulla prassi del franchising nel settore del commercio al dettaglio, e in particolare su qualsiasi tipo di pratica commerciale sleale;
20. segnala, in particolare, la necessità di principi specifici per garantire l'equilibrio dei diritti e obblighi contrattuali delle parti, quali informazioni precontrattuali chiare, corrette e complete, che includano informazioni sul rendimento della formula di franchising, sia in termini generali che relativamente all'ubicazione prevista dell'affiliato, chiare limitazioni circa i requisiti di riservatezza, che dovrebbero essere disponibili per iscritto e con sufficiente anticipo prima della firma dell'accordo, e l'introduzione di un periodo di riflessione di cinque giorni dopo la firma dell'accordo; richiama altresì l'attenzione sulla necessità che l'affiliante assicuri, se del caso, all'affiliato un'assistenza tecnica e commerciale continuativa durante il periodo di validità dell'accordo;
21. sottolinea che l'affiliante dovrebbe fornire agli affiliati una formazione iniziale specializzata, ove necessario, nonché orientamenti e informazioni adeguati durante il periodo di validità dell'accordo;
22. ricorda che gli affiliati hanno l'obbligo di approfondire il massimo impegno per la crescita dell'attività in franchising e per la salvaguardia dell'identità comune e della reputazione della rete di franchising, nonché di collaborare lealmente, a tale fine, con tutti i partner della rete e di rispettare i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alla formula del franchising così come il diritto di concorrenza;
23. aggiunge, tuttavia, che gli affilianti impongono a volte agli affiliati di acquistare prodotti e servizi non legati alla formula del franchising; ritiene che una siffatta richiesta non debba essere considerata parte dell'obbligo degli affiliati di salvaguardare l'identità comune e la reputazione della rete di franchising, ma che possa facilmente costituire una pratica commerciale sleale;
24. sottolinea che le clausole di non concorrenza dovrebbero essere formulate in maniera chiara, essere ragionevoli e proporzionate e non dovrebbero applicarsi per un periodo di durata superiore a quella strettamente necessaria, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza potenziale per gli affiliati di cambiare la formula del franchising nel caso in cui cambi la zona in cui operano e, di conseguenza, la domanda di prodotti o servizi;
25. prende atto delle problematiche che insorgono in relazione alle vendite online, che costituiscono una parte sempre più importante del modello commerciale del franchising, ma che non sono contemplate dagli accordi di franchising tradizionali, che non tengono conto dell'effetto che le vendite online potrebbero avere sulle disposizioni in essi contenute; propone pertanto di inserire, ove opportuno, negli accordi di franchising disposizioni relative alle vendite online, in particolare nei casi in cui vi è uno squilibrio tra il potere dell'affiliante e dell'affiliato, segnatamente quando quest'ultimo è una PMI;
26. invita la Commissione ad avviare una consultazione pubblica al fine di ottenere informazioni imparziali circa la reale situazione del franchising e a elaborare orientamenti non legislativi, che riflettano le migliori prassi, sul funzionamento del franchising nel settore del commercio al dettaglio, in particolare in relazione ai più recenti sviluppi tecnologici e di mercato, come le vendite online, e a presentare tali orientamenti al Parlamento entro gennaio 2018; invita in proposito la Commissione ad analizzare gli strumenti di autoregolamentazione esistenti nonché le prassi giuridiche degli Stati membri in materia di franchising nel settore del commercio al dettaglio e a presentare le proprie conclusioni al Parlamento, incluse raccomandazioni sulle misure da adottare per sviluppare ulteriormente il settore del franchising nell'UE;

Martedì 12 settembre 2017

27. sottolinea che il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto attivamente in tutti i lavori relativi al franchising nel settore al dettaglio, segnatamente nell'adeguamento dei regolamenti e delle direttive in materia al fine di rendere più coerente e logico il quadro normativo;

#### **Diritto della concorrenza**

28. sottolinea la necessità di un'applicazione omogenea, in tutti gli Stati membri, del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate<sup>(1)</sup>, e deplora la mancanza di informazioni circa la sua applicazione;

29. ritiene che la Commissione dovrebbe verificare se l'efficacia di tale regolamento non sia compromessa dalla mancanza di omogeneità nella sua applicazione negli Stati membri e se il regolamento sia in linea con i recenti sviluppi del mercato, in particolare per quanto concerne le clausole post-contrattuali oggetto di esenzione e le condizioni di acquisto;

30. è dell'avviso che la Commissione dovrebbe verificare in che misura sarebbe possibile migliorare l'applicazione del regolamento mediante un meccanismo di valutazione nel quadro della rete europea delle autorità garanti della concorrenza; sottolinea che l'incoerenza delle misure di follow-up della Commissione è di ostacolo alle attività transfrontaliere di vendita al dettaglio e non assicura parità di condizioni all'interno del mercato unico;

31. ritiene che una migliore applicazione del regolamento a livello nazionale potrebbe contribuire a migliorare la distribuzione e a incrementare l'accesso al mercato da parte delle imprese di altri Stati membri, e offrirebbe in definitiva maggiori vantaggi al consumatore finale;

32. ritiene che la Commissione dovrebbe anche analizzare gli effetti involontari del diritto della concorrenza nei singoli Stati membri;

33. incoraggia la Commissione ad avviare consultazioni pubbliche e a informare il Parlamento in merito all'idoneità del modello su cui si baserà il futuro regolamento di esenzione per categoria;

34. invita altresì la Commissione a garantire il recupero di eventuali aiuti di Stato illegali ottenuti sotto forma di agevolazioni fiscali nel settore del franchising e a dar prova di fermezza nella conduzione delle indagini in corso; sottolinea inoltre che l'UE deve disporre di una legislazione più chiara in materia di ruling fiscali; invita la Commissione a porre rimedio ad eventuali infrazioni nel settore del franchising al fine di garantire una concorrenza leale in tutto il mercato unico;

35. invita la Commissione a porre rimedio alle carenze del mercato e ad assicurare un efficace contrasto dell'evasione ed elusione fiscale nel settore del franchising;

36. invita la Commissione a valutare la necessità di una revisione del regolamento e, in questo contesto, a procedere a verifiche e a informare il Parlamento in merito agli aspetti seguenti: 1) l'impatto dell'approccio trasversale sul funzionamento del franchising; 2) la corrispondenza alla realtà del mercato del modello di franchising adottato nel regolamento; 3) la misura in cui le cosiddette «restrizioni verticali consentite», vale a dire le condizioni alle quali gli affiliati possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, siano proporzionate o abbiano un effetto negativo sul mercato e i consumatori; 4) le nuove sfide per affilianti e affiliati nel contesto del commercio elettronico e della digitalizzazione in generale; 5) la raccolta di informazioni di mercato sulle nuove tendenze, l'evoluzione del mercato per quanto riguarda l'organizzazione in rete e i progressi tecnologici;

37. invita la Commissione a rivedere le regole relative all'osservanza del regolamento da parte degli Stati membri, la cui applicazione dovrebbe essere opportunamente adeguata ai fini del raggiungimento della finalità perseguita;

o

o o

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1.

Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0323

## Una strategia spaziale per l'Europa

**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 su una strategia spaziale per l'Europa (2016/2325(INI))**

(2018/C 337/03)

*Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 4 e l'articolo 189 del titolo XIX del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la comunicazione della Commissione del 26 ottobre 2016 dal titolo «Strategia spaziale per l'Europa» (COM(2016)0705),
- vista la comunicazione della Commissione del 28 febbraio 2013 dal titolo «Politica industriale dell'UE in materia di spazio» (COM(2013)0108),
- vista la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 dal titolo «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini» (COM(2011)0152),
- visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (COM(2016)0587) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0300),
- visti la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione» (COM(2016)0588) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2016)0306),
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016 (COM(2016)0590),
- vista la comunicazione della Commissione del 14 giugno 2010 dal titolo «Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS)» (COM(2010)0308),
- visti l'accordo di Parigi e la decisione 1/CP.21 nonché la 21<sup>a</sup> conferenza delle parti (COP21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'11<sup>a</sup> conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,
- visto il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 <sup>(1)</sup>,
- visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,
- vista la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento <sup>(3)</sup>,
- visto il regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo <sup>(4)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44.

<sup>(2)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227.

<sup>(4)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 72.

**Martedì 12 settembre 2017**

- viste le pertinenti conclusioni del Consiglio e la dichiarazione ministeriale di Amsterdam del 14 aprile 2016 sulla cooperazione nel campo della guida connessa e automatizzata,
  - visto il manifesto dell'Aia sulla politica spaziale del giugno 2016,
  - vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea e dell'Agenzia spaziale europea su una visione e obiettivi condivisi per il futuro dell'Europa nello spazio, firmata dalla Commissione e dall'Agenzia il 26 ottobre 2016,
  - vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sulle capacità nel settore spaziale per la sicurezza e la difesa europea <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2016 sullo sviluppo del mercato spaziale <sup>(2)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla politica industriale dell'UE in materia di spazio — Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale <sup>(3)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2012 su una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini <sup>(4)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 7 giugno 2011 sui sistemi globali di navigazione via satellite applicati ai trasporti — politica dell'UE a breve e medio termine <sup>(5)</sup>,
  - visto lo studio pubblicato nel gennaio 2016 sullo sviluppo del mercato spaziale in Europa <sup>(6)</sup>,
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la pesca (A8-0250/2017),
- A. considerando che i benefici dello spazio per la società sono molteplici e possono portare a un'economia più competitiva per l'Europa, tramite lo sviluppo di numerosi nuovi prodotti e servizi e il sostegno all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca e ai trasporti marittimi; che la tecnologia satellitare può avere come risultato un migliore accesso alle tecnologie della comunicazione, sistemi di osservazione della Terra ad alta risoluzione che consentono lo scambio di informazioni in tempo reale, una risposta rapida alle catastrofi naturali e controlli di frontiera e di sicurezza più efficaci;
- B. considerando che le tecnologie, i dati e i servizi spaziali possono sostenere svariate politiche pubbliche e priorità strategiche essenziali dell'UE, come ad esempio il rafforzamento del mercato unico digitale, l'incentivazione dell'economia europea e la lotta contro i cambiamenti climatici;
- C. considerando che lo spazio non rappresenta un costo per i cittadini europei bensì un investimento, e che un'ambiziosa strategia spaziale può assicurare l'autonomia dell'UE e il suo posizionamento nel settore strategico dello spazio, stimolando altresì la crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro nell'industria spaziale, in particolare nel campo della produzione, delle operazioni e dei servizi a valle;
- D. considerando che le decisioni politiche adottate nel 2007 dal Parlamento europeo e dal Consiglio hanno portato all'assegnazione di uno stanziamento a favore dei programmi europei di navigazione satellitare — il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e Galileo — e a un accordo sulla struttura di governance di tali programmi;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0267.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0268.

<sup>(3)</sup> GU C 468 del 15.12.2016, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU C 227 E del 6.8.2013, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Space Market Uptake in Europe (Sviluppo del mercato spaziale in Europa), Studio per la commissione ITRE, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.

Martedì 12 settembre 2017

1. si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia spaziale per l'Europa» e sostiene il deciso impegno della Commissione a massimizzare i benefici dello spazio per la società e l'economia, ampliare l'uso delle tecnologie e delle applicazioni spaziali a sostegno delle politiche pubbliche, promuovere un settore spaziale europeo innovativo e competitivo a livello globale, rafforzare l'autonomia dell'Europa nello spazio e consolidare il ruolo dell'Europa in quanto attore globale come pure la cooperazione internazionale nello spazio;
2. ricorda alla Commissione che è fondamentale assicurare la continuità dei programmi spaziali dell'UE e riflettere sulla futura evoluzione di Galileo e Copernico, in particolare allo scopo di creare un clima positivo e prevedibile per gli investimenti nel settore a valle; ritiene che ciò sia possibile soltanto garantendo a lungo termine il finanziamento pubblico dei programmi spaziali di punta e un'infrastruttura di dati a valle, riconoscendo altresì la necessità di una significativa partecipazione del settore privato;
3. pone in evidenza i risultati conseguiti nello spazio dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea (ESA) e dall'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) grazie all'impiego di nuove tecnologie, missioni esplorative e capacità nel campo della geo-osservazione e della meteorologia;
4. ritiene che sia necessario valutare i programmi Galileo e Copernicus prima che la Commissione presenti le sue nuove proposte legislative nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); è del parere che tale valutazione dovrebbe vertere, tra l'altro: sul futuro ruolo dell'Agenzia del GNSS europeo (GSA) nell'ambito del programma Galileo e sul suo potenziale ruolo nell'ambito del programma Copernicus; sul modo per semplificare le relazioni fra la GSA e l'ESA; sull'attuale divisione tra compiti fondamentali e compiti delegati dell'Agenzia; esorta la Commissione, in tale contesto, a garantire che la GSA disponga delle capacità per assumere nuovi incarichi prima che essi vengano assegnati;
5. sottolinea che il risultato della valutazione dovrebbe altresì essere preso in considerazione nelle future discussioni sulle relazioni fra l'Unione europea e l'ESA, in base alla dichiarazione congiunta UE-ESA firmata il 26 ottobre 2016; chiede alla Commissione di esaminare, in collaborazione con l'ESA, diverse opzioni che consentano di semplificare il complicato panorama istituzionale della governance spaziale europea, migliorando la ripartizione delle responsabilità ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza sotto il profilo dei costi;
6. sottolinea che la GSA dovrebbe disporre di personale adeguato per salvaguardare il corretto funzionamento e sfruttamento dei programmi europei GNSS; chiede alla Commissione di verificare l'adeguatezza delle risorse destinate alla GSA, prendendo in considerazione le sue mansioni attuali e future; ritiene che la politica e la procedura di selezione del personale debbano essere adattate in funzione dei nuovi compiti conferiti alla GSA, in conformità dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013;
7. evidenzia che, per rispondere alle sfide attuali e future, il prossimo bilancio dell'UE dovrebbe includere una dotazione per il settore spaziale più consistente rispetto a quella attuale onde sostenere l'intera catena del valore (segmento spaziale e terrestre, osservazione della Terra, navigazione e comunicazioni) e che tale dotazione deve essere assicurata nel corso del prossimo riesame del QFP; ribadisce che l'efficace sviluppo dei mercati a valle dipende in particolare dalla tempestiva attuazione e dalla continua evoluzione dei programmi Galileo e Copernicus, il cui adeguato finanziamento dovrebbe rappresentare una priorità; sottolinea che nell'ambito delle decisioni di bilancio del prossimo QFP sarà necessario salvaguardare e sviluppare il valore aggiunto europeo e il contributo unico dei programmi spaziali dell'UE;
8. invita la Commissione a valutare la possibilità di sfruttare le sinergie tra i programmi spaziali dell'Unione al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza sotto il profilo dei costi; ritiene inoltre importante intensificare lo scambio di informazioni tra le agenzie dell'Unione coinvolte nella politica spaziale dell'UE, allo scopo di conseguire ulteriori sinergie; richiama l'attenzione sulla crescente convergenza dei diversi settori di attività; invita la Commissione a pubblicare una relazione annuale sulla natura e la portata della cooperazione fra le agenzie dell'Unione;
9. sottolinea l'importanza di individuare e affrontare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti e dei servizi basati sulle tecnologie spaziali;

Martedì 12 settembre 2017

**Massimizzare i benefici dello spazio per la società e l'economia dell'UE**

10. evidenzia che i programmi spaziali e i relativi servizi costituiscono risorse fondamentali in ambiti politici e settori economici quali l'energia, il clima, l'ambiente, la sicurezza e la difesa, la salute, l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, i trasporti, il turismo, il mercato digitale e le comunicazioni mobili, la politica regionale e la pianificazione locale; ritiene che esistano enormi potenzialità nel far fronte alle sfide poste, ad esempio, dalla migrazione, dalla gestione delle frontiere e dallo sviluppo sostenibile; evidenzia inoltre l'importanza di una strategia spaziale europea per una politica marittima globale dell'UE, prende altresì atto dei notevoli vantaggi per la società apportati dallo sfruttamento economico dei satelliti o dei sistemi di telerilevamento;

11. invita la Commissione ad accelerare il pieno sfruttamento economico dei programmi Galileo, EGNOS e Copernicus attraverso la definizione di obiettivi adeguati per l'immissione sul mercato, il miglioramento dell'accesso ai dati di Copernicus e del loro trattamento, onde consentire alle imprese, in particolare alle PMI e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate su dati spaziali; la garanzia di una migliore integrazione con altri servizi digitali, quali i sistemi di trasporto intelligente, il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, i servizi d'informazione fluviale, SafeSeaNet come pure i sistemi di navigazione convenzionali, e l'ampliamento del potenziale delle soluzioni spaziali; evidenzia i benefici che i cittadini e le imprese possono trarre dai dati e servizi di navigazione satellitare e di osservazione della Terra;

12. plaude alle azioni intraprese dalla Commissione ai fini dell'approvvigionamento di piattaforme cloud destinate ai dati di osservazione della Terra, per permettere all'Europa di trarre il massimo vantaggio economico dai propri programmi spaziali di punta e assicurare la sostenibilità dell'accesso per gli utenti e lo sviluppo delle competenze; esorta la Commissione ad accelerare le proprie attività in questo ambito affinché le prime piattaforme di dati possano essere operative nel 2018; ritiene che tutte le gare di appalto relative a tali piattaforme debbano essere aperte ad attori privati;

13. chiede alla Commissione di valutare il funzionamento degli enti incaricati del programma Copernicus, in particolare nell'ottica di semplificare e snellire le rispettive procedure d'appalto onde facilitare la partecipazione delle PMI;

14. evidenzia la necessità di una legislazione «a prova di spazio» e ribadisce la propria richiesta alla Commissione, avanzata nella suddetta risoluzione sullo sviluppo del mercato spaziale, affinché effettui una «verifica spaziale» prima di presentare nuove proposte legislative e non legislative; invita la Commissione a rimuovere gli ostacoli all'utilizzo delle tecnologie spaziali da parte del settore pubblico, ad es. per il monitoraggio della conformità alle normative europee attuali e di nuova emanazione; ritiene che la politica pubblica possa essere notevolmente migliorata attraverso il ricorso alle tecnologie spaziali, sulla base di esempi quali e-Call e il tachigrafo digitale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di stimolare la diffusione delle tecnologie spaziali da parte delle autorità europee, nazionali, regionali e locali, ad esempio acquistando dati o servizi europei di osservazione della Terra per conseguire gli obiettivi politici;

15. fa riferimento al progetto pilota relativo a uno spazio più pulito mediante il ritiro dall'orbita e materiali innovativi per le apparecchiature spaziali, che è concepito per testare la fattibilità e l'efficacia della futura iniziativa tecnologica congiunta applicata al settore spaziale; riconosce che la presenza di risorse adeguate, sia pubbliche che private, è essenziale per garantire la sostenibilità e la competitività del settore spaziale europeo e rafforzare il ruolo dell'UE in quanto attore globale nello spazio;

16. ritiene che si dovrebbe ampliare ulteriormente il contributo apportato da Copernicus alla lotta contro i cambiamenti climatici; invita la Commissione a creare quanto prima le capacità basate sul programma Copernicus per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, comprese le emissioni di CO<sub>2</sub>, che sono attualmente in fase di sviluppo nell'ambito di Orizzonte 2020<sup>(1)</sup>, allo scopo di far fronte alle necessità stabilite nell'accordo COP21 e di consentire l'efficiente attuazione di quest'ultimo; sostiene lo sviluppo dei futuri satelliti dedicati al monitoraggio di CO<sub>2</sub> e metano;

17. accoglie con favore la dichiarazione dell'inizio dei servizi di Galileo del 15 dicembre 2016; sottolinea che l'utilizzo diffuso del segnale del sistema Galileo è un presupposto indispensabile per lo sviluppo di un forte mercato a valle per le applicazioni e i servizi spaziali ed evidenzia che si dovrebbero adottare misure adeguate, se del caso anche di tipo regolamentare, al fine di garantire che la piena compatibilità con i programmi Galileo ed EGNOS costituisca la norma per i dispositivi venduti nell'UE e di incoraggiare la diffusione di dispositivi compatibili con Galileo ed EGNOS sul mercato globale; invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione misure volte a rafforzare la competitività dell'industria europea delle applicazioni GNSS a valle;

<sup>(1)</sup> [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016\\_2017/main/h2020-wp1617-leit-space\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf), pag. 48.

Martedì 12 settembre 2017

18. invita la Commissione a garantire che gli orologi GNSS nell'ambito delle infrastrutture critiche siano compatibili con Galileo ed EGNOS, il che è di grande importanza ai fini della sicurezza;

19. pone l'accento sul fatto che i satelliti sono in grado di fornire una connettività ininterrotta ad altissima capacità, in particolare nelle zone isolate e nelle regioni ultraperiferiche, il che risulterà essenziale per superare il divario digitale, per lo sviluppo delle reti ad alta velocità e per l'espansione dell'Internet delle cose, consentendo servizi come la guida autonoma, la gestione intelligente della flotta e del carico e le applicazioni e-governance, e-learning ed e-health; pone l'accento sulla complementarità delle tecnologie terrestri e spaziali ai fini della realizzazione delle reti ad altissima capacità; insiste affinché la Commissione riconosca tale aspetto e tenga debitamente conto del contributo dei satelliti in questo ambito; sottolinea inoltre la necessità di riservare bande di frequenza adeguate per la gestione di tali servizi via satellite; chiede che la questione sia affrontata nel quadro degli attuali lavori legislativi sulle reti di telecomunicazione e che siano effettuati investimenti adeguati nella ricerca e nello sviluppo; ritiene inoltre che la strategia spaziale per l'Europa debba essere attuata in coordinamento con le strategie digitali della Commissione, con il sostegno degli Stati membri e dell'industria, in modo da promuovere un uso delle comunicazioni via satellite efficace e basato sulla domanda allo scopo di favorire la connettività universale in tutta Europa;

20. sottolinea l'importante ruolo dei Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE) quale stimolo per i mercati spaziali a valle, soprattutto mediante appalti pubblici, anche nei paesi che non dispongono ancora di un ampio settore spaziale, ed evidenzia la necessità di affrontare la questione nell'ambito delle discussioni in corso sul futuro della politica di coesione; appoggia l'introduzione di misure mirate di potenziamento delle capacità per fornire assistenza agli Stati membri e alle regioni in relazione alle capacità emergenti nel settore spaziale; evidenzia che la dimensione regionale è essenziale per trasferire i vantaggi dello spazio ai cittadini e che la partecipazione delle autorità locali e regionali può generare sinergie con le strategie di specializzazione intelligente e con l'agenda urbana per l'UE; sostiene pertanto una maggiore partecipazione delle autorità regionali e locali, comprese le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, ai fini della riuscita della politica spaziale dell'UE; sottolinea che il Comitato delle regioni dovrebbe essere membro del forum degli utenti di Copernicus, al fine di evidenziare l'importanza degli attori regionali e locali in quanto utenti dei dati di Copernicus;

21. sottolinea che utenti come le PMI e le autorità locali e regionali non hanno ancora acquisito sufficiente consapevolezza delle opportunità di finanziamento, comprese quelle messe a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti, a favore dei progetti collegati ai programmi Galileo o Copernicus ed evidenzia che la diffusione mirata delle informazioni concernenti tali opportunità dovrebbe essere migliorata senza indugio;

22. riconosce il ruolo svolto dalle tecnologie spaziali e dai due programmi spaziali di punta dell'UE nel rendere i trasporti terrestri, marittimi, aerei e spaziali più intelligenti, sicuri, protetti e sostenibili, nonché integrati in settori strategici del futuro quali i veicoli autonomi e connessi o i velivoli senza pilota; ritiene che la strategia spaziale possa contribuire a soddisfare nuove esigenze in materia di trasporto relativamente a una connettività sicura e senza soluzione di continuità, a una localizzazione più solida, all'intermodalità e all'interoperabilità; incoraggia la Commissione a coinvolgere le parti interessate del settore dei trasporti nel dialogo con il settore spaziale al fine di assicurare la trasparenza, e a facilitare la diffusione di tecnologie spaziali europee nel mercato dei trasporti onde rafforzare la competitività dei servizi di trasporto dell'UE sul mercato europeo e mondiale; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare attenzione allo sviluppo del turismo spaziale;

23. invita la Commissione a sostenere l'attuazione delle procedure di atterraggio basate su EGNOS negli aeroporti più piccoli, ma anche in quelli più grandi; ribadisce i vantaggi finanziari e la maggiore accuratezza, precisione, resilienza e sicurezza che EGNOS potrebbe fornire nell'utilizzo di applicazioni critiche in termini di sicurezza, come gli atterraggi degli aeromobili, e insiste sull'importanza di estendere la copertura di EGNOS all'Europa sudorientale e orientale in via prioritaria, e in seguito ad Africa e Medio Oriente; ritiene inoltre che Galileo potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel controllo del traffico aereo, in quanto pietra miliare nella transizione dalla sorveglianza basata sul radar a quella satellitare;

24. sottolinea altresì l'importanza di aeromobili dotati della tecnologia ADS-B (automatic dependent surveillance-broadcast) spaziale e di obbligare gli operatori a installare sugli aeromobili la tecnologia ADS-B al fine di garantire la precisione e l'affidabilità della localizzazione in tempo reale degli aeromobili, nonché risparmi di carburante;

**Martedì 12 settembre 2017**

25. evidenzia l'importanza dei programmi spaziali dell'UE per le questioni marine e marittime, le attività di pesca e l'economia blu in generale, ad esempio al fine di: contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; rilevare e valutare le condizioni e la salute degli oceani e degli stock ittici; sostenere la produttività delle aziende piscicole; facilitare la ricerca marittima; fornire servizi di ricerca e salvataggio nonché connessioni satellitari per le attrezzature mediche a bordo; segnala, a tale proposito, la necessità di capacità spaziali di sorveglianza degli oceani e di un buon coordinamento tra i servizi Galileo, EGNOS e Copernicus;

***Promuovere un settore spaziale europeo competitivo e innovativo a livello mondiale***

26. sottolinea che il successo e la competitività del settore spaziale, come pure lo sviluppo di tecnologie innovative, dipendono in larga misura dalla ricerca e dall'innovazione; chiede di potenziare e ampliare la linea di bilancio dedicata allo spazio nell'ambito del nono programma quadro; evidenzia l'importanza della piena cooperazione tra l'UE, l'ESA e gli Stati membri per assicurare l'efficienza ed evitare le duplicazioni, in particolare in ambiti in cui più attori forniscono i finanziamenti per la ricerca; ritiene che la ricerca e l'innovazione dovrebbero essere stimolate e finanziate affinché ne tragga vantaggio un ampio ventaglio di tecnologie spaziali; esorta la Commissione ad ampliare l'uso dello strumento per le PMI volto a incrementare le opportunità commerciali nel settore dei prodotti e dei servizi basati sulle tecnologie spaziali, sia nell'ambito di Orizzonte 2020 che dei futuri programmi quadro;

27. invita la Commissione, nel quadro degli appalti pubblici, a garantire un equo trattamento delle imprese dell'Unione rispetto alle imprese dei paesi terzi, segnatamente tenendo conto dei prezzi che le aziende impongono ad altri clienti a livello mondiale, allo scopo di far rispettare le regole e garantire che gli operatori di mercato seguano pratiche eque, in un'ottica di concorrenza leale; sottolinea che l'industria spaziale europea è confrontata a una concorrenza internazionale sempre più spietata; accoglie con favore la proposta della Commissione di utilizzare maggiormente sistemi di appalto innovativi;

28. evidenzia l'importanza di rafforzare la base industriale europea e garantire l'autonomia strategica dell'UE diversificando le fonti di approvvigionamento e facendo il miglior uso possibile dei molteplici fornitori UE; osserva che pertanto è necessario promuovere in modo equilibrato la partecipazione dell'industria a tutti i livelli e invita la Commissione a sostenere il settore spaziale europeo lungo tutta la catena del valore; ritiene che i poli spaziali possano svolgere un ruolo utile nell'ambito di una strategia per l'industria spaziale;

29. chiede alla Commissione di sostenere lo sviluppo a livello europeo di nuovi modelli commerciali nel settore dello spazio e di tecnologie capaci di rivoluzionare il settore e ridurre i costi (ad esempio le tecnologie europee che consentono di inviare piccoli satelliti nello spazio, quali i palloni o i lanciatori riutilizzabili);

30. chiede alla Commissione, al fine di creare condizioni di parità per le imprese del settore spaziale, di tenere conto della situazione e delle esigenze delle PMI all'atto di determinare la durata degli appalti nel settore delle infrastrutture e dei servizi spaziali;

31. pone in evidenza la necessità di investire in modo più incisivo nell'istruzione e nella formazione dei cittadini europei in campo spaziale, in modo da riuscire a sfruttare appieno le opportunità offerte dallo spazio nel passaggio verso una società digitale; evidenzia l'importanza dei risultati conseguiti nell'ambito della politica spaziale al fine di ispirare le future generazioni e promuovere un senso di identità europea; sottolinea pertanto la necessità di continuare a sviluppare un approccio coordinato per un'istruzione europea in materia spaziale in grado di invogliare i giovani a perseguire una carriera nel settore della scienza e della tecnologia dello spazio;

32. sottolinea che la partecipazione ai programmi facoltativi dell'ESA, nell'ambito dei quali le imprese e le università o gli istituti di ricerca europei possono partecipare alla realizzazione di tecnologie all'avanguardia destinate alle missioni e ai sistemi spaziali, costituisce lo strumento fondamentale e più importante per lo sviluppo delle capacità dell'industria spaziale europea; osserva che la partecipazione a tali programmi crea le premesse per l'imprenditorialità in tale settore e per l'accesso a progetti scientifici ambiziosi dal punto di vista tecnologico e delle conoscenze, che possono avere effetti positivi anche sul settore dei trasporti;



Martedì 12 settembre 2017

**Rafforzare l'autonomia dell'Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di quest'ultimo in un contesto sicuro**

33. ricorda che i programmi spaziali dell'UE sono di natura civile e ribadisce il proprio impegno verso la non-militarizzazione dello spazio; riconosce tuttavia la dimensione strategica del settore spaziale per l'Europa e la necessità di migliorare le sinergie fra l'aspetto civile e gli aspetti di sicurezza e di difesa, nonché la necessità di fare uso delle capacità spaziali per rispondere alle esigenze di sicurezza, tenendo altresì conto del contesto geopolitico e della politica di sicurezza e di difesa comune; ritiene che la Commissione dovrebbe analizzare le sinergie tra i programmi spaziali europei e il piano d'azione europeo in materia di difesa proposto nel novembre 2016, al fine di garantire la coerenza complessiva in questo settore strategico;
34. invita la Commissione ad aggregare la domanda dei clienti istituzionali dell'Unione europea e degli Stati membri al fine di garantire un accesso allo spazio indipendente, efficace sotto il profilo dei costi e affidabile attraverso l'uso dei lanciatori europei Ariane, Vega e loro future evoluzioni; ritiene che ciò rivesta la massima importanza strategica per le funzioni di gestione delle crisi e delle emergenze nonché per una politica di sicurezza e di difesa europea resiliente;
35. sostiene l'obiettivo della Commissione di valutare diverse modalità per sostenere le infrastrutture di lancio europee laddove necessario per realizzare gli obiettivi strategici o soddisfare le esigenze dell'UE, in termini di autonomia, sicurezza e competitività; sottolinea, di conseguenza, l'importanza strategica del cosmodromo europeo situato a Kourou (Guyana francese) e la necessità di prestare particolare attenzione ai vantaggi economici e sociali per il territorio in cui si trova;
36. ricorda che la nozione di accesso indipendente allo spazio non può essere dissociata dalla capacità autonoma dell'Europa di concepire, sviluppare, lanciare, gestire e sfruttare sistemi spaziali;
37. rileva un'assenza di visibilità sia per quanto riguarda il proseguimento del programma in materia di lanciatori europei oltre i 3-4 anni (Ariane 6 e Vega C) che per la situazione finanziaria del programma; manifesta preoccupazione per la mancanza di un programma di lancio a medio e lungo termine; esorta la Commissione a presentare un programma di lavoro relativo ai lanciatori europei per i prossimi vent'anni;
38. invita la Commissione a incoraggiare lo sviluppo di tecnologie di lancio alternative e l'inclusione dei principi della progettazione ecocompatibile in tutti i lanciatori e dispositivi spaziali;
39. ritiene che nelle prossime generazioni di sistemi satellitari sarebbe opportuno sviluppare ulteriormente la sicurezza dell'infrastruttura di Galileo, incluso il segmento terrestre, come pure la capacità a duplice uso di Galileo e Copernicus, oltre a migliorare la precisione e la crittografia; ricorda che il servizio pubblico regolamentato (PRS) di Galileo, riservato agli utenti autorizzati dai governi, potrebbe svolgere in futuro un ruolo importante nel rispondere alle minacce in evoluzione, segnatamente in caso di crisi;
40. richiama l'attenzione sulla vulnerabilità delle infrastrutture spaziali a interferenze o attacchi da parte di attori statali e non statali nonché a una serie di altri rischi, compresa la collisione con detriti spaziali o altri satelliti; ribadisce che è importante garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei mezzi di comunicazione critici nonché sviluppare tecnologie resilienti; riconosce la crescente importanza dello spazio e delle tecnologie spaziali a duplice uso, in particolare nel settore delle comunicazioni, dell'intelligence, della sorveglianza e della ricognizione, della risposta alle catastrofi e del controllo delle armi, e sottolinea l'importanza fondamentale delle capacità spaziali nella lotta al terrorismo; incoraggia a compiere ulteriori investimenti al fine di accelerare lo sviluppo di nuove capacità e tecnologie spaziali; reputa necessario migliorare le capacità onde far fronte alle minacce che stanno emergendo nello spazio, il che rafforzerebbe a sua volta la capacità di reazione del settore spaziale europeo dinanzi all'evoluzione dei mercati, degli attori e delle tecnologie;
41. invita la Commissione ad attenuare i rischi posti dai detriti spaziali potenziando gli attuali servizi di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST), con l'obiettivo di istituire un programma relativo a un sistema indipendente in grado di riconoscere le minacce per le infrastrutture spaziali europee derivanti dai detriti spaziali, sostenendo misure volte a evitare le collisioni e, sul lungo periodo, eliminando i detriti; condivide i piani per estendere il campo di applicazione dei servizi SST dell'UE onde consentire le previsioni meteorologiche spaziali, e propone di rivolgere una particolare attenzione agli oggetti vicini alla Terra al fine di contrastare il rischio potenzialmente catastrofico che uno di questi oggetti entri in collisione con la Terra; sottolinea che le capacità e le competenze in materia, comprese quelle disponibili presso l'ESA, dovrebbero essere sviluppate e ampliate; ribadisce la necessità di mettere a disposizione la maggior quantità possibile di dati aperti al fine di favorire la ricerca e l'innovazione;

**Martedì 12 settembre 2017**

42. ricorda la crescente importanza della sicurezza informatica per i programmi spaziali e osserva che tale problema è particolarmente grave in considerazione del fatto che una parte considerevole della nostra economia fa affidamento su servizi spaziali; invita la Commissione ad attenuare i rischi per le risorse spaziali dell'UE adottando misure adeguate tra cui, se del caso, il ricorso alla crittografia, per proteggere le infrastrutture spaziali dalle minacce informatiche; chiede inoltre alla Commissione di garantire che tutte le agenzie pertinenti dispongano di piani di emergenza per eventuali attacchi informatici;

43. ritiene che la prevista iniziativa Govsatcom sia una misura promettente volta a garantire l'accesso degli attori istituzionali europei a servizi sicuri, efficienti ed efficaci sotto il profilo dei costi, rispondendo alle esigenze degli utenti in svariati ambiti e stimolando al contempo la crescita, la competitività e l'innovazione nell'intero settore europeo delle telecomunicazioni satellitari; invita la Commissione, se la valutazione d'impatto è sufficientemente positiva, a progettare la prevista iniziativa Govsatcom in modo efficace sotto il profilo dei costi, includendo eventualmente la messa in comune e la condivisione delle capacità o l'acquisto di servizi dai satelliti commerciali certificati per le comunicazioni, e a garantire che l'iniziativa crei un valore aggiunto significativo ed eviti la duplicazione delle strutture esistenti;

44. sottolinea l'importanza di una politica spaziale europea completa, volta a contribuire in modo efficace all'ottimizzazione della politica estera e di sicurezza comune, mettendo a disposizione delle pertinenti istituzioni servizi di intelligence indipendenti, come la conoscenza situazionale in tempo reale;

#### ***Rafforzare il ruolo di attore globale dell'Europa e promuovere la cooperazione internazionale***

45. invita la Commissione a promuovere le attività spaziali dell'UE e la capacità industriale nel settore spaziale in tutti gli ambiti pertinenti delle sue relazioni esterne;

46. ritiene che l'obiettivo di garantire un ambiente spaziale pacifico e sicuro richieda un impegno con i partner internazionali al fine di promuovere norme di sostenibilità e di comportamento responsabile, soprattutto nell'ambito dell'esplorazione spaziale, e invita la Commissione a collaborare strettamente con il SEAE e gli Stati membri a tale riguardo;

47. sottolinea la necessità di un coordinamento internazionale in materia di gestione del traffico spaziale e dei detriti, che sono destinati ad aumentare in ragione della prevista installazione delle cosiddette «mega-costellazioni» e della congestione delle orbite vicine alla Terra quale possibile conseguenza della continua riduzione dei costi per il lancio dei satelliti;

48. chiede alla Commissione di monitorare gli oggetti esistenti del settore privato in settori quali l'attività mineraria nello spazio e a esaminare i possibili effetti sull'attuale quadro giuridico e, in particolare, sul trattato sullo spazio extra-atmosferico; ritiene che i principi di base del trattato dovrebbero essere rispettati e che sia necessario evitare una corsa alle risorse esauribili nello spazio; esorta gli Stati membri ad adoperarsi per la definizione di un approccio europeo coordinato e invita la Commissione ad assumere la guida nella negoziazione di un consenso; riconoscere che lo spazio è patrimonio comune dell'umanità;

49. accoglie con grande favore l'intenzione della Commissione di ricorrere alla diplomazia economica per dischiudere nuove opportunità commerciali all'industria spaziale europea; sottolinea la necessità che gli attori europei nei mercati dei paesi terzi ricevano il sostegno della Commissione e, se del caso, delle autorità degli Stati membri, a titolo individuale o attraverso l'ESA, e di organismi quali l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA); raccomanda di formulare anticipatamente i piani per tale sostegno coordinato;

#### ***Garantire un'attuazione efficace***

50. pone l'accento sul fatto che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo attivo nell'elaborazione della politica spaziale dell'UE e dovrebbe essere coinvolto in tutti gli scambi avviati dalla Commissione, dal Consiglio, dal SEAE e dall'ESA in materia di spazio;

51. ritiene che per investire nello spazio sia importante ottenere il sostegno democratico; invita la Commissione a presentare una strategia di comunicazione completa e ben congegnata che illustri i vantaggi delle tecnologie spaziali per i cittadini e per le imprese; esorta la Commissione, nell'attuare tale strategia, a fondarla sui seguenti tre pilastri, ognuno rivolto a un importante gruppo di destinatari: a) sensibilizzare il pubblico sulla necessità degli investimenti nello spazio; b)

---

**Martedì 12 settembre 2017**

informare le PMI e gli imprenditori in merito alle opportunità offerte dai programmi spaziali di punta; c) includere lo spazio nell'istruzione per colmare la carenza delle competenze; chiede alla Commissione di presentare quanto prima al Parlamento una tabella di marcia per la creazione di tale strategia di comunicazione;

52. invita la Commissione a definire un calendario per l'attuazione delle misure proposte nella strategia, a riferire periodicamente in merito a tale attuazione, a proporre misure legislative, ove necessario, e a mettere a punto ulteriori azioni concrete e tangibili, utili al tempestivo conseguimento degli obiettivi delineati nella strategia;

o

o o

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Agenzia spaziale europea.

---

Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0324

## **Formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia europea per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla formazione accademica continua e a distanza quale parte della strategia europea per l'apprendimento permanente (2016/2142(INI))**

(2018/C 337/04)

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 8, 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
- vista la dichiarazione di Copenaghen, del 30 novembre 2002, su una cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) <sup>(1)</sup>,
- vista la relazione congiunta 2012 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione («ET 2020») — «Istruzione e formazione in un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva» <sup>(2)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, su un'efficace formazione degli insegnanti,
- vista la relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») — «Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione» <sup>(3)</sup>,
- vista la risoluzione del Consiglio, del 20 dicembre 2011, su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti <sup>(4)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione, del 20 novembre 2012, intitolata «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» (COM(2012)0669),
- viste le conclusioni del Consiglio, del 17 febbraio 2014, su Investire nell'istruzione e nella formazione — una risposta a «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» e Analisi annuale della crescita per il 2013 <sup>(5)</sup>,
- vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente <sup>(6)</sup>,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE nel 2010,
- vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente <sup>(7)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2010, sull'educazione allo sviluppo sostenibile <sup>(8)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 70 dell'8.3.2012, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU C 417 del 15.12.2015, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 64 del 5.3.2013, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

<sup>(7)</sup> GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU C 327 del 4.12.2010, pag. 11.

Martedì 12 settembre 2017

- vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale <sup>(1)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente <sup>(2)</sup> (EQF-LLL),
  - viste le conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla garanzia della qualità a sostegno dell'istruzione e della formazione <sup>(3)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP — Un approccio di apprendimento permanente <sup>(4)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 23 giugno 2016 sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) <sup>(5)</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni — Aprire l'istruzione, del 31 gennaio 2014 <sup>(6)</sup>,
  - vista la ricerca della Commissione su «Education and Training 2020: Improving Policy and Provision for Adult Learning in Europe» (Istruzione e formazione 2020: migliorare la politica e l'offerta di apprendimento degli adulti in Europa) <sup>(7)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi <sup>(8)</sup>,
  - viste le conclusioni del Consiglio sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) <sup>(9)</sup>,
  - visto il progetto di conclusioni del Consiglio su «Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro dell'UE» del 20 febbraio 2017 <sup>(10)</sup>,
  - vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 novembre 2011, su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti,
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - viste la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0252/2017),
- A. considerando che i sistemi di istruzione si trovano a dover affrontare sfide significative risultanti dalla trasformazione digitale che influenzano i processi di insegnamento e di apprendimento, e l'esigenza di rafforzare la capacità di inclusione sociale e partecipazione civica così come lo sviluppo personale, nonché di potenziare i valori democratici europei e la tolleranza, al fine di favorire l'apertura mentale e di prevenire qualsiasi genere di intolleranza; che la responsabilizzazione digitale e la fiducia in se stessi sono una condizione preliminare essenziale per costruire società forti e contribuire ai processi di unificazione e integrazione all'interno dell'UE;
- B. considerando che la strategia europea per l'apprendimento permanente andrebbe rafforzata; che ogni persona, in ogni fase della sua vita, dovrebbe avere delle opportunità di apprendimento permanente per acquisire le conoscenze e le competenze che le sono necessarie sia per la sua crescita personale che per i suoi progressi in ambito professionale; che l'apprendimento permanente — in contesti formali, non formali e informali — che promuove la cittadinanza attiva e l'occupabilità rappresenta un aspetto chiave dell'istruzione interessata da tali cambiamenti;

<sup>(1)</sup> GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 183 del 14.6.2014, pag. 30.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0107.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0291.

<sup>(6)</sup> GU C 126 del 26.4.2014, pag. 20.

<sup>(7)</sup> [http://ec.europa.eu/dgs/education\\_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf)

<sup>(8)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0321.

<sup>(9)</sup> [https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf](https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf)

<sup>(10)</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/it/pdf>

**Martedì 12 settembre 2017**

- C. considerando che occorrono ulteriori sforzi per rafforzare le sinergie tra istruzione e occupazione, sia facilitando l'ingresso nel mondo del lavoro che consentendo agli individui di aggiornare costantemente le loro competenze o di acquisirne di nuove nell'arco dell'intera carriera; che gli Stati membri devono trovare modi per proteggere o promuovere investimenti a lungo termine nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione;
- D. considerando che la formazione accademica continua e a distanza apporta un contributo significativo allo sviluppo personale dell'individuo e alla formazione del capitale umano, e che essa dovrebbe diventare parte integrante della strategia europea per l'apprendimento permanente;
- E. considerando che la formazione accademica continua e a distanza svolge un ruolo sempre più importante nell'agevolare l'adattamento dei lavoratori al cambiamento economico e tecnologico durante tutta la loro vita professionale; considerando che, entro il 2025, il 49 % di tutte le offerte di lavoro nell'UE (che si tratti di nuovi posti o della sostituzione di altri lavoratori) richiederà qualifiche di alto livello, il 40 % qualifiche di medio livello e solo l'11 % qualifiche di basso livello o nessuna qualifica;
- F. considerando che la formazione accademica continua e la formazione accademica a distanza sono strumenti importanti per fornire a tutti, senza discriminazioni<sup>(1)</sup>, opportunità per un'istruzione flessibile e personalizzata; che a tale proposito va sottolineata l'importanza di garantire strategie in grado di ampliare l'accesso;
- G. considerando che la formazione accademica continua e a distanza, così come l'uso delle nuove tecnologie possono contribuire a sensibilizzare le ragazze e le donne rispetto a nuove possibilità di carriera, in particolare nei settori in cui esse sono sottorappresentate; che, sebbene vi siano più donne che uomini ad aver conseguito diplomi di formazione secondaria e universitaria avanzata, è necessario intensificare la presenza delle donne a livello sia dell'istruzione professionale che dei settori STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica);
- H. considerando che la formazione a distanza rappresenta un possibile approccio nel contesto della formazione accademica continua, che, per via della sua flessibilità, può contribuire in modo particolare a garantire un equilibrio tra studio, vita professionale e vita privata;
- I. considerando che la formazione a distanza<sup>(2)</sup> fa riferimento a un metodo di insegnamento e di organizzazione delle lezioni che offre grande flessibilità grazie all'utilizzo di tecnologie didattiche digitali e che, senza sostituire l'istruzione in presenza, offre un'alternativa a quanti non possono frequentare i corsi tradizionali;
- J. considerando che la formazione a distanza fa riferimento a un metodo di insegnamento che offre flessibilità nell'apprendimento grazie all'utilizzo delle tecnologie emergenti, senza sostituire l'istruzione in presenza e offrendo un'alternativa a quanti non possono frequentare i corsi tradizionali e ai lavoratori che vogliono conciliare lavoro e formazione; che, pertanto, la digitalizzazione potrebbe essere utilizzata come strumento per fornire nuovi modi di accesso all'istruzione superiore;
- K. considerando che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'UE sancito dai trattati nonché uno degli obiettivi e delle responsabilità dell'Unione; che la parità nell'istruzione offre alle donne maggiori opportunità e contribuisce allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società; che l'istruzione rappresenta uno strumento fondamentale nella lotta agli stereotipi di genere;
- L. considerando che il tasso di occupazione medio delle donne è direttamente legato al loro livello di istruzione, cosicché fra le donne di età compresa tra i 25 e i 49 anni che hanno completato un'istruzione terziaria si registrano tassi di occupazione del 20 % superiori a quelli delle donne che hanno un'istruzione prescolastica, primaria o secondaria inferiore;
- M. considerando che la formazione a distanza può avere un effetto positivo sulle competenze informatiche delle donne; che l'ingresso di un maggior numero di donne nel settore delle TIC farebbe crescere un mercato in cui si prevede una carenza di manodopera e in cui la partecipazione paritaria delle donne si tradurrebbe in un aumento annuo del PIL dell'UE dell'ordine di circa 9 miliardi di EUR; che le donne continuano a essere fortemente sottorappresentate a livello dei programmi di laurea nel campo delle TIC, dove costituiscono appena il 20 % circa dei laureati, e che solo il 3 % del totale delle donne laureate lo è in questo settore;

<sup>(1)</sup> Come stabilito all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>(2)</sup> Nei paesi di lingua tedesca, ad esempio, per quanto riguarda la formazione a distanza, si opera una distinzione tra l'ambito accademico e quello non accademico.

Martedì 12 settembre 2017

- N. considerando che un numero significativo di donne segue programmi a distanza in quelle società in cui per le donne mancano pari opportunità di partecipazione a forme convenzionali di istruzione e formazione, dal momento che le donne continuano a dedicare più tempo degli uomini al lavoro domestico non retribuito e all'assistenza alla famiglia; che tali corsi offrono loro la flessibilità necessaria per conciliare vita professionale e vita privata; che la formazione a distanza è rivolta principalmente alla categoria degli studenti non tradizionali;
- O. considerando che la formazione accademica continua rientra fra i compiti di servizio pubblico dell'istruzione superiore e fa riferimento a corsi impartiti nel quadro di un istituto universitario che possono essere seguiti parallelamente a un impiego a tempo pieno, basandosi, in genere, sull'esperienza professionale e presupponendo di norma il possesso di un diploma di laurea;
- P. considerando che l'adattamento a un cambiamento economico e tecnologico sempre più rapido rappresenta una sfida importante per una forza lavoro che invecchia, e che rispondere a tale sfida sarà uno degli elementi chiave per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'UE;
- Q. considerando che le politiche in materia di apprendimento permanente e di sviluppo della carriera potrebbero essere rafforzate mediante il riconoscimento delle competenze precedentemente acquisite;
- R. considerando che concedere alle persone del tempo libero per il loro sviluppo personale e formativo nel contesto dell'apprendimento permanente favorisce il loro benessere come anche il loro contributo alla società, dotandole di competenze personali e professionali maggiormente definite; che la formazione accademica a distanza fornisce formati di studio flessibili che aiutano le persone a conciliare meglio vita professionale e vita privata; che, pertanto, l'apprendimento universitario permanente (ULLL) dovrebbe essere parte della strategia europea per la digitalizzazione;
- S. considerando che la digitalizzazione consente la flessibilità e l'interattività del processo formativo ed è un fattore essenziale per l'ulteriore sviluppo della formazione accademica continua e a distanza;
- T. considerando che il cambiamento tecnologico esige connessioni più solide e costanti tra formazione e lavoro;
- U. considerando che la tendenza alla staticità propria degli istituti universitari rende difficile la riforma dei piani di studio, degli ordinamenti didattici e di esame, e delle condizioni di ammissione;
- V. considerando che la formazione accademica continua e quella a distanza sono settori in rapida espansione, con notevoli potenzialità in termini di crescita economica e creazione di posti di lavoro;
- W. considerando che alle offerte di formazione accademica e a distanza tuttora si frappongono numerosi ostacoli <sup>(1)</sup>;

#### ***Formazione continua e a distanza a sostegno del cambiamento sociale ed economico***

1. riconosce che l'istruzione online e aperta sta cambiando il modo di finanziare, fornire e ricevere la formazione; sottolinea, a tale proposito, l'importanza delle risorse didattiche aperte (RDA), che garantiscono a tutti l'accesso alla formazione e migliorano l'occupabilità sostenendo il processo di apprendimento permanente;
2. osserva che numerosi istituti di istruzione e formazione hanno difficoltà a rispondere in modo adeguato ai profondi e complessi cambiamenti che le nostre società e le nostre economie stanno attraversando, e devono intraprendere riforme in termini di governance, strutture organizzative e modalità operative; sottolinea che determinate nuove forme flessibili e accessibili di apprendimento permanente, adatte a individui di tutte le età, possono rispondere con successo ad alcune di queste sfide, ad esempio l'esclusione sociale, l'abbandono scolastico e lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze;

---

<sup>(1)</sup> «A distance learning curriculum on pervasive computing» (Un programma di apprendimento a distanza sull'informatica pervasiva); [https://www.researchgate.net/publication/312312226\\_A\\_distance\\_learning\\_curriculum\\_on\\_pervasive\\_computing](https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_on_pervasive_computing)

**Martedì 12 settembre 2017**

3. riconosce che la digitalizzazione e la creazione di piattaforme per la formazione ai fini della cooperazione e dello scambio di buone pratiche sono fondamentali per raccogliere tali sfide;
4. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per colmare il divario tecnologico esistente tra gli istituti di istruzione che sono ben attrezzati e quelli che non lo sono, nell'ambito delle strategie nazionali per le competenze digitali;
5. sottolinea che le misure di apprendimento permanente sono fondamentali per dotare le donne delle competenze che possono consentire loro di reintegrare il mondo del lavoro o di migliorare la loro occupazione, il loro reddito e le loro condizioni lavorative; sottolinea altresì che è necessario compiere ulteriori progressi relativamente all'accesso delle donne ai più alti livelli del mondo accademico e alla loro presenza in esso;
6. evidenzia l'importanza della formazione nella lotta contro gli stereotipi di genere; invita pertanto la Commissione a promuovere iniziative che sostengano la messa in atto di programmi di formazione professionale a distanza per le donne, compresa l'istruzione superiore nei settori della scienza, della tecnologia e dell'informatica, che sviluppino programmi di formazione sull'uguaglianza di genere destinati agli operatori del settore dell'istruzione, e che siano intese ad evitare che gli stereotipi siano trasmessi attraverso i piani di studio e il materiale didattico;
7. sottolinea che gli istituti universitari devono preparare i cittadini a società basate sulla conoscenza e a economie in continua evoluzione, fornire loro il know-how per un apprendimento autonomo e attitudini imprenditoriali e trasversali, come la capacità di risolvere i problemi e l'adattabilità, affinché possano trovare la loro strada e sviluppare appieno le loro potenzialità;
8. sottolinea che gli istituti universitari hanno un ruolo importante da svolgere nel potenziamento di una cittadinanza attiva e devono fornire agli studenti competenze trasversali come le competenze civiche e sociali e di cittadinanza;
9. riconosce che un approccio di formazione incentrato sugli studenti riduce i tassi di abbandono e consente agli studenti di sviluppare appieno le loro potenzialità<sup>(1)</sup>; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di un orientamento professionale permanente per tutti;
10. riconosce il potenziale della condivisione della conoscenza per migliorare la partecipazione attiva e la comprensione internazionale dei cittadini in società che sono in costante mutamento;
11. prende atto della necessità di intensificare la cooperazione tra istituti di istruzione e di formazione, comunità locali ed economia; mette in evidenza la necessità di migliori sinergie tra gli operatori del settore dell'istruzione formale, non formale e informale, per offrire più opportunità di apprendimento permanente per tutti;
12. è del parere che, in ogni fase della vita, ciascuno debba avere diritto a opportunità di apprendimento e formazione per acquisire competenze trasversali come l'alfabetizzazione matematica, digitale e mediatica, il pensiero critico, le abilità sociali e altre pertinenti capacità per la vita che consentano di adattarsi meglio al futuro;
13. sottolinea la necessità di attuare un sostegno su misura per coloro che si formano sul posto di lavoro, per gli apprendisti e i dipendenti, al fine di garantire l'inclusione di tutti gli individui nel mercato del lavoro; è del parere che sia essenziale integrare le nuove tecnologie nel processo di insegnamento e di apprendimento, al fine di dotare le persone delle giuste abilità, competenze e conoscenze, che consentano loro di utilizzare le tecnologie digitali in modo innovativo e creativo;
14. chiede una maggiore inclusione e permanenza delle persone nel mercato del lavoro, grazie al miglioramento delle loro competenze mediante la formazione accademica continua e a distanza, e l'istruzione e la formazione professionale (IFP); sottolinea la necessità di aumentare l'attrattiva delle possibilità di IFP, facendo in modo che i giovani e le loro famiglie abbiano accesso a informazioni al riguardo; ricorda, a questo proposito, che l'obiettivo della mobilità per l'apprendimento nel settore IFP del programma Erasmus+ è lungi dall'essere stato raggiunto e che sarebbe necessario prestare ad esso ulteriore attenzione;
15. mette in evidenza l'importanza di Erasmus+ e Orizzonte 2020 ai fini del miglioramento dell'apprendimento permanente; invita pertanto gli Stati membri a valutare a fondo le potenzialità di tali programmi; sottolinea che sarebbero auspicabili programmi mirati di formazione accademica continua orientata alla realtà professionale;

---

<sup>(1)</sup> Economics of Education Editors: Dominic J. Brewer, Patrick J. McEwan «Equity and Quality in Education Supporting disadvantaged students and schools» (Equità e qualità nell'istruzione Sostenere gli studenti svantaggiati e le scuole) <https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf>



Martedì 12 settembre 2017

16. riconosce che l'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità riveste un'importanza fondamentale e che è quindi necessario sostenere l'apprendimento aperto e a distanza per soddisfare le esigenze specifiche di coloro che non possono essere raggiunti con sistemi educativi tradizionali, soprattutto i gruppi svantaggiati; invita gli Stati membri a convogliare gli investimenti in questa direzione;

### ***Importanza della qualità e della flessibilità dell'istruzione***

17. ritiene che il costante miglioramento della qualità dell'istruzione, formale e non formale, sia cruciale per gli sforzi dell'UE volti ad assicurare la coesione sociale, la competitività e una crescita sostenuta;

18. sottolinea che, per mantenere la competitività e offrire ai lavoratori sia scarsamente che altamente qualificati le migliori opportunità di successo, le imprese, insieme agli istituti di istruzione e formazione, devono proporre una formazione e un'istruzione incentrata sulla carriera durante l'intera vita lavorativa delle persone;

19. mette in luce l'importanza particolare che i metodi di qualità rivestono nella trasmissione di conoscenze e competenze in vista dei risultati dell'istruzione; evidenzia la necessità di investire e di sostenere lo sviluppo professionale del personale insegnante e il continuo miglioramento del suo livello di competenza; sottolinea, in questo contesto, l'esigenza di garantire standard elevati nella formazione a distanza e l'importanza di sviluppare nuovi modelli di insegnamento e di apprendimento come parte del processo di innovazione e della graduale digitalizzazione dell'istruzione; riconosce, al riguardo, che infrastrutture e risorse idonee sono elementi essenziali per migliorare la qualità dell'insegnamento;

20. osserva che, a tale scopo, è necessario prendere in considerazione e valorizzare gli insegnanti, offrendo una remunerazione e condizioni di lavoro attraenti e un accesso migliore alla formazione continua durante l'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda la didattica digitale;

21. chiede che le università investano in una formazione a distanza sempre più vasta e che la estendano affinché copra anche corsi professionali gratuiti e di breve durata;

22. sottolinea che è opportuno assicurare agli studenti che usufruiscono di una formazione a distanza la possibilità di comunicare con i professori e di essere da questi valutati, così da garantire che ricevano il dovuto sostegno, orientamento e incoraggiamento nel corso dei loro studi;

23. riconosce che formati di apprendimento flessibili come l'apprendimento misto e a distanza consentono alle persone con un impiego di conciliare meglio la loro vita professionale e/o la formazione con la loro vita privata e familiare;

24. riconosce il ruolo centrale che la formazione a distanza riveste per le persone le cui condizioni fisiche impediscono loro di frequentare i corsi tradizionali;

25. promuove l'idea dell'apprendimento su misura e di corsi integrativi studiati per quanti desiderano accedere all'istruzione universitaria e che necessitano di ulteriori qualifiche per soddisfare i requisiti di ammissione;

26. sottolinea la necessità di impegnarsi in vista di un approccio più flessibile e personalizzato riguardo allo sviluppo delle carriere e all'istruzione e alla formazione permanenti durante l'intero percorso lavorativo personale; riconosce il ruolo che i soggetti interessati, principalmente pubblici ma anche privati, possono svolgere al riguardo, riconoscendo anche, nel contempo, che gli orientamenti e le consulenze che rispondono ad esigenze e preferenze individuali e che si concentrano sulla valutazione e sull'ampliamento delle competenze personali devono essere un elemento centrale delle politiche in materia di istruzione e di competenze sin dalle prime fasi;

27. sottolinea che l'interattività è importante per migliorare la qualità della formazione a distanza, attraverso l'uso di metodi di comunicazione moderni che consentano di svolgere esercizi pratici, di far partecipare i discenti al processo didattico e di sviluppare le competenze comunicative;

28. promuove l'idea di assicurare l'accesso all'apprendimento permanente, in particolare per agevolare il reinserimento lavorativo, anche delle donne e dei prestatori di assistenza;

29. sottolinea la necessità di monitorare costantemente la formazione a distanza come parte dell'aggiornamento continuo dei metodi e degli strumenti didattici;

30. sottolinea la necessità di stimolare l'autodidattica tra i giovani (inclusi l'organizzazione del proprio lavoro, l'elaborazione delle informazioni, il pensiero critico e la motivazione), cosicché, in futuro, essi possano fare un uso efficace delle moderne tecnologie per sviluppare le loro competenze tramite la formazione a distanza;

Martedì 12 settembre 2017

### ***Formazione continua e a distanza quale strumento di sviluppo per le università***

31. riconosce che la formazione accademica continua e a distanza crea opportunità di sviluppo per gli istituti di istruzione superiore, perché amplino le loro sfere di competenza e varino i programmi che propongono per raggiungere un nuovo pubblico e diversificare le loro entrate, tenendo presente che i costi della formazione a distanza sono inferiori a quelli dei corsi tradizionali;
32. riconosce che la formazione a distanza promuove lo sviluppo delle materie interdisciplinari e gli studi internazionali;
33. invita le università ad ampliare la loro offerta di formazione a distanza;
34. riconosce la funzione della strategia di specializzazione intelligente (RIS3) nello sviluppo di potenzialità regionali chiave sulla base delle esigenze del mercato del lavoro;

### ***Sfide tecnologiche***

35. riconosce la necessità di stare al passo con i rapidi cambiamenti tecnologici, in particolare nel caso della formazione a distanza, e che l'importanza delle TIC e la dipendenza da esse non possono essere sottovalutate; è del parere che le TIC siano un veicolo mediante il quale è possibile rispondere in modo ottimale ed efficace sotto il profilo dei costi alle importanti sfide di formazione e sviluppo; ritiene che gli sforzi dovrebbero essere altresì sostenuti da ingenti investimenti nel settore dell'istruzione, anche mediante il ricorso al Fondo sociale europeo, al fine di sviluppare le competenze digitali e l'alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli;
36. constata con rammarico che la mancanza di alfabetizzazione nell'ambito delle TIC è oggi un problema importante sia tra gli educatori che tra gli studenti; ribadisce che la competenza tecnologica è importante per poter sfruttare il potenziale dell'apprendimento a distanza e agevolare l'attuazione di nuovi metodi di insegnamento e di apprendimento;
37. sottolinea la necessità di affrontare il divario digitale e di garantire a tutti pari opportunità nell'accesso alle tecnologie digitali, oltre che le competenze, gli atteggiamenti e la motivazione necessari per una partecipazione digitale a pieno titolo;
38. evidenzia il fatto che soltanto un quarto degli alunni in Europa ha insegnanti in possesso di un'adeguata familiarità con gli strumenti digitali e che ciò rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo di nuove metodologie di insegnamento; invita pertanto gli Stati membri a fornire un sostegno maggiore alle scuole e opportunità di miglioramento del livello di competenza, anche tramite la formazione nell'ambito dell'alfabetizzazione informatica e mediatica, nonché opportunità di carriera permanenti per gli educatori;
39. sottolinea la necessità di investire e sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti in tutti i settori dell'istruzione e di istituire servizi di orientamento professionale permanente;
40. riconosce l'importanza delle nuove piattaforme digitali per l'istruzione, evidenziando al contempo anche le problematiche relative alla sicurezza e alla riservatezza cui sono confrontati sia gli istituti universitari che gli studenti;
41. sottolinea l'importanza delle competenze STEM e si rammarica ancora una volta dello squilibrio di genere in quest'ambito;

### ***Sfide finanziarie***

42. prende atto della necessità di un finanziamento adeguato da destinare a un'istruzione di qualità e a un apprendimento personalizzato; evidenzia che la formazione a distanza può fornire un'istruzione di alta qualità incentrata sui discenti a un costo inferiore; sottolinea l'importanza di una partecipazione finanziaria e pratica maggiore alla formazione professionale da parte dell'industria e delle imprese;
43. sottolinea la necessità di far sì che la spesa nel settore dell'istruzione sia riconosciuta come un investimento a lungo termine che porta benefici duraturi;
44. ritiene che i costi non debbano costituire un ostacolo all'iscrizione e alla partecipazione all'istruzione, prendendo atto nel contempo dei problemi soggiacenti che portano a costi elevati e all'impossibilità per i cittadini di alcuni Stati membri di pagare le tasse di iscrizione; incoraggia quindi la Commissione e gli Stati membri a sostenere e a promuovere meglio l'apprendimento a distanza quale opzione formativa di qualità, sostenibile sotto il profilo dei costi, flessibile e personalizzata;

Martedì 12 settembre 2017

**Sfide riguardanti il quadro normativo**

45. prende atto delle differenze a livello dei quadri normativi della formazione professionale tradizionale e della formazione accademica continua e a distanza; sottolinea che la formazione a distanza dovrebbe essere accreditata sulla base delle stesse regole applicate alla formazione in presenza, con indicatori pertinenti e criteri adattati di conseguenza;
46. riconosce l'importanza di una governance attiva e del coinvolgimento delle parti interessate;
47. riconosce l'importanza della garanzia della qualità per l'apprendimento a distanza e l'accREDITAMENTO dei suoi risultati;
48. ricorda che molti degli strumenti di trasparenza europei esistenti, come il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET), sono stati sviluppati isolatamente; ritiene che, per consentire agli individui di misurare meglio i loro progressi e le loro opportunità, e capitalizzare i risultati dell'apprendimento raggiunti in contesti diversi, sia necessario coordinare e sostenere meglio tali iniziative attraverso sistemi di garanzia della qualità e integrarle in un quadro di qualifiche nazionali, al fine di rafforzare la fiducia dei vari settori e attori, compresi i datori di lavoro;
49. ribadisce l'importanza continua sia dell'apprendimento misto che di quello online, in particolare nel contesto dell'IFP; sottolinea che la combinazione di tecnologie digitali di alta qualità e opportunità di apprendimento in presenza porta a migliori risultati da parte degli studenti, e incoraggia pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere maggiormente e a promuovere l'apprendimento misto;
50. invita la Commissione a rafforzare la strategia europea per l'apprendimento permanente e a fare della formazione accademica continua e a distanza un elemento integrante di tale strategia, al fine di promuovere l'adattamento al cambiamento economico e tecnologico di una forza lavoro che invecchia; invita altresì la Commissione a valutare la possibilità di aumentare i finanziamenti destinati alla formazione accademica continua e a distanza attraverso i programmi esistenti e futuri;
51. riconosce l'esigenza di un approccio globale multisetoriale e multidisciplinare in materia di istruzione e formazione, compreso l'apprendimento permanente, e l'esigenza della cooperazione transettoriale nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione;

**Raccomandazioni a livello europeo**

52. sottolinea l'esigenza di promuovere la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra i sistemi di istruzione; incoraggia inoltre la condivisione delle buone pratiche da parte delle agenzie nazionali di garanzia della qualità (QA) ai fini dello sviluppo di criteri sul riconoscimento di nuove modi di insegnamento e di apprendimento;
53. chiede una revisione del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per promuovere la comparabilità delle qualifiche tra i paesi interessati da detto Quadro e altri paesi, in particolare i paesi vicini e quelli con quadri delle qualifiche consolidati, al fine di comprendere meglio le qualifiche acquisite all'estero e inserire le persone provenienti da un contesto migratorio e i rifugiati nell'apprendimento permanente e nell'occupazione;
54. invita la Commissione a rafforzare significativamente il sostegno alla formazione accademica continua e a distanza tramite Erasmus+ promuovendo lo sviluppo di reti europee e agevolando lo scambio di buone pratiche, l'istituzione di progetti che coinvolgano istituzioni che hanno sede in vari Stati membri e una maggiore accessibilità per gli studenti di altri paesi europei e di paesi terzi;
55. è favorevole alla creazione di una piattaforma online di facile utilizzo quale sportello unico grazie al quale i professionisti dell'istruzione e gli studenti possono promuovere lo scambio delle migliori pratiche;
56. invita la Commissione a sviluppare una piattaforma di apprendimento integrata e sicura progettata per gli istituti di istruzione europei e offerta loro gratuitamente, promuovendo in tal modo l'apprendimento elettronico in tutta l'UE;
57. riconosce la necessità di sviluppare ulteriormente le piattaforme eTwinning e School Education Gateway a sostegno di scambi costruttivi tra insegnanti e altri operatori;

**Martedì 12 settembre 2017**

58. incoraggia la creazione di legami più stretti tra la formazione accademica continua (non unicamente orientata alla ricerca) e la formazione scolastica e professionale per l'acquisizione di competenze, nonché azioni volte ad assicurare che entrambe possano essere perseguite e richieste in ogni momento;
59. raccomanda di confermare gli sforzi compiuti in materia di apprendimento permanente con una strategia europea per la digitalizzazione e di predisporre una valutazione dell'impatto di genere delle misure proposte;
60. accoglie con favore il piano ambizioso che consiste nel fornire l'Internet ultraveloce nelle scuole primarie e secondarie e nelle biblioteche entro il 2025, dato che una connettività migliore e più rapida aumenta considerevolmente le opportunità di migliorare i metodi di insegnamento, di promuovere la ricerca e di sviluppare servizi formativi di alta qualità online; sottolinea che l'introduzione di queste tecnologie crea migliori opportunità di apprendimento a distanza, soprattutto nelle zone rurali e nelle regioni ultraperiferiche; evidenzia il fatto che dette opportunità accresceranno le competenze digitali e l'alfabetizzazione mediatica di bambini e studenti;
61. sottolinea che l'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione è fondamentale per soddisfare nell'UE la crescente domanda di professionisti qualificati in ambito digitale; sottolinea altresì che, al fine di conseguire un autentico mercato unico digitale in Europa, sono necessari ulteriori sforzi per migliorare l'alfabetizzazione mediatica tra i cittadini, in particolare i minori;
62. mette in evidenza l'importanza di intensificare gli sforzi europei volti a trasformare la strategia per l'apprendimento permanente in una realtà accessibile a tutti; unitamente all'obiettivo di offrire altresì una serie di opportunità di apprendimento che possano contribuire allo sviluppo e alla realizzazione personale; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere e a investire nell'apprendimento permanente, in particolare nei paesi dove il tasso di partecipazione è inferiore alla soglia di riferimento del 15 %;
63. invita gli Stati membri a favorire la cooperazione e a rafforzare le sinergie tra gli operatori del settore dell'istruzione formale, non formale e informale con l'obiettivo di raggiungere un gruppo più ampio di persone, al fine di tenere maggiormente conto delle loro esigenze specifiche;
64. raccomanda che gli insegnanti che danno corsi a distanza possiedano una formazione specifica certificata;

**Raccomandazioni a livello di Stati membri**

65. invita gli Stati membri ad adottare un approccio globale all'istruzione e a fornire agli studenti pari opportunità di apprendimento, autentiche e diversificate, che gli consentano di realizzare le loro aspirazioni, e le competenze necessarie per avere successo sia in un'economia globale in continua evoluzione che in una società democratica;
66. incoraggia gli Stati membri a basarsi sulle modalità di convalida esistenti per valutare e certificare le competenze acquisite mediante percorsi di miglioramento delle competenze e per garantirne il riconoscimento in vista del conseguimento di qualifiche, conformemente ai quadri e ai sistemi nazionali delle qualifiche;
67. sottolinea che un'ulteriore spiegamento dell'infrastruttura digitale, soprattutto nelle aree meno densamente popolate, promuove l'integrazione sociale e culturale, processi educativi e di informazione moderni e un'economia culturale regionale;
68. invita gli Stati membri a mettere a disposizione opportunità di formazione nel campo delle TIC e di sviluppo delle competenze digitali e dell'alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli di istruzione;
69. ribadisce che è importante che gli istituti universitari e di formazione rispondano rapidamente ai cambiamenti della società e al mercato del lavoro, che adattino e modernizzino il loro modo di operare, e che consentano agli studenti di formarsi di conseguenza; sottolinea, tuttavia, che l'istruzione è un processo di emancipazione permanente, che dovrebbe aiutare i cittadini a realizzare la propria crescita personale, la creatività e il benessere;
70. esorta gli istituti universitari a prevedere i cambiamenti a livello della società e del mercato del lavoro e ad adattare di conseguenza il loro modo di operare; osserva che lo sviluppo di settori orientati al futuro — in particolare l'economia verde e circolare — svolge un ruolo determinante quanto al tipo di competenze necessarie;
71. invita gli istituti universitari a prevedere percorsi di studio multilingue, adeguati alle competenze dei migranti, consentendo un accesso più agevole ai programmi di istruzione;

Martedì 12 settembre 2017

72. sottolinea la necessità di disporre di sistemi di istruzione più flessibili negli Stati membri, onde consentire un ricorso più efficace a metodi di insegnamento online aperti;
73. esorta gli Stati membri a migliorare la disponibilità dei dati sull'occupazione e sulla situazione sociale dei laureati («monitoraggio dei laureati»), inclusi i dati relativi al settore dell'istruzione e della formazione professionale;
74. invita l'UE e gli Stati membri a sviluppare e implementare «corridoi educativi» attraverso la promozione di accordi con le università europee, come l'Unione delle università del Mediterraneo (UNIMED) e le reti di università telematiche per ospitare studenti rifugiati provenienti da zone di conflitto, anche attraverso programmi di formazione accademica a distanza;
75. sottolinea l'importanza di una formazione specializzata per gli insegnanti delle scuole e delle università impegnati nella formazione accademica continua e a distanza, affinché possano soddisfare le esigenze dei loro studenti;
76. ribadisce la necessità di riconoscere le competenze e le abilità acquisite al di fuori del sistema di istruzione formale attraverso la garanzia della qualità e l'accreditamento, in particolare in vista dell'emancipazione delle persone in condizioni vulnerabili o svantaggiate, ad esempio gli adulti o i rifugiati scarsamente qualificati; insiste sull'importanza di convalidare l'apprendimento non formale e informale per coinvolgere e responsabilizzare i discenti;

o

o o

77. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0328

## Caccia alla balena in Norvegia

### Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla caccia alla balena in Norvegia (2017/2712(RSP))

(2018/C 337/05)

Il Parlamento europeo,

- visto l'accordo della Commissione baleniera internazionale (International Whaling Commission — IWC) che stabilisce una quota di cattura pari a zero per la caccia alla balena a fini commerciali, entrato in vigore nel 1986 (la «moratoria»),
  - vista la risoluzione 2016-3 dell'IWC sui cetacei e il loro contributo al funzionamento dell'ecosistema,
  - vista la risoluzione 2014-2 dell'IWC sui cetacei altamente migratori,
  - visti gli obiettivi di Aichi per la biodiversità concordati nel quadro della Convenzione internazionale sulla diversità biologica,
  - vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(1)</sup>,
  - visti il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006 <sup>(2)</sup>, e il regolamento (UE) n. 791/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012 <sup>(3)</sup>,
  - visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione <sup>(4)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sugli obiettivi strategici dell'UE per la 17<sup>a</sup> riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) <sup>(5)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'azione comunitaria riguardante la caccia alle balene <sup>(6)</sup>,
  - visto il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche del 2016,
  - vista l'interrogazione alla Commissione sulla caccia alla balena in Norvegia (O-000058/2017 — B8-0324/2017),
  - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che nel 1982 la Commissione baleniera internazionale (IWC) ha introdotto una moratoria, in vigore dal 1986, di ogni tipo di caccia alla balena per fini commerciali, allo scopo di proteggere le specie e le popolazioni dall'estinzione e permettere loro di ricostituirsi;
- B. considerando che, nonostante tale divieto internazionale, la Norvegia ha continuato le attività di caccia alla balena e nel 1993 ha ripreso integralmente la caccia a fini commerciali, sfruttando un'obiezione formale alla moratoria e formulando e mantenendo riserve sulle catalogazioni della CITES;

<sup>(1)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 242 del 7.9.2012, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0356.

<sup>(6)</sup> GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 46.

Martedì 12 settembre 2017

- C. considerando che la Norvegia ha aderito alla CITES il 19 dicembre 1979, divenendo così uno dei primi paesi ad accettare di essere vincolati dalla convenzione;
- D. considerando che, secondo alcuni mezzi d'informazione, il 90 % circa delle balene uccise dalla Norvegia sono femmine, di cui gran parte incinte, poiché hanno tempi di reazione più lunghi;
- E. considerando che, dall'entrata in vigore della moratoria nel 1986, la Norvegia ha ucciso oltre 13 000 balene <sup>(1)</sup>;
- F. considerando che la caccia alle balene causa gravi sofferenze ai singoli animali, minacciando le complesse strutture sociali di questi mammiferi intelligenti così come lo stato di conservazione delle popolazioni di balene nel suo complesso;
- G. considerando che tutte le specie di grandi balene figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, a riprova del fatto che esse sono a rischio di estinzione e che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza; che l'articolo 8, paragrafo 1, del suddetto regolamento vieta l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A;
- H. considerando che, secondo dati scientifici sempre più numerosi, le balene migliorerebbero la produttività dell'ecosistema e potrebbero svolgere un ruolo importante nella regolazione dei livelli di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera;
- I. considerando che la Norvegia stabilisce unilateralmente i propri limiti di cattura; che per la stagione 2017 della caccia alle balene, la Norvegia ha incrementato la sua quota relativa alla balenottera rostrata a 999 (rispetto alle 880 del 2016);
- J. considerando che negli ultimi anni le esportazioni di carne di balena dalla Norvegia hanno registrato un netto aumento; che parte di tali esportazioni transita nei porti dell'UE;
- K. considerando che è stato accertato che, nel solo ottobre 2016, 2 948 kg di prodotti balenieri norvegesi sono stati esportati in Giappone, passando per almeno tre porti dell'UE <sup>(2)</sup>;
- L. considerando che il transito di carne di balena nei porti dell'UE è consentito purché le spedizioni siano accompagnate da una documentazione CITES valida a norma del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
- M. considerando che l'obiettivo primario della CITES è la protezione della biodiversità, in particolare la conservazione delle specie; che la direttiva UE sugli habitat, che definisce la posizione della Comunità riguardo alle balene (e ai delfini), non consente la ripresa della caccia a fini commerciali di nessuno stock di balene nelle acque dell'UE;
- N. considerando che la Norvegia, in quanto membro dello Spazio economico europeo, è strettamente associata all'Unione e alle sue politiche; che ciò ha permesso ai popoli e ai governi della Norvegia e dell'UE di mantenere forti legami culturali, rapporti commerciali sani e l'impegno a favore della conservazione;
1. invita la Norvegia a cessare tutte le sue attività di caccia alla balena a fini commerciali e a rispettare la moratoria dell'IWC;
  2. invita la Norvegia a ritirare le sue riserve in merito agli elenchi di specie di grandi balene di cui all'appendice I della CITES e a porre fine al commercio di carne di balena e dei prodotti balenieri;
  3. si rammarica del fatto che la Norvegia sovvenzioni l'industria baleniera e promuova il consumo e l'uso di prodotti della caccia alla balena; esorta la Norvegia a interrompere tali sovvenzioni;

<sup>(1)</sup> [https://iwc.int/table\\_objection](https://iwc.int/table_objection)

<sup>(2)</sup> <http://www.maritime-executive.com/article/norways-whaling-comes-under-fire>

**Martedì 12 settembre 2017**

4. appoggia fermamente il mantenimento della moratoria globale della caccia alle balene a fini commerciali e un divieto del commercio internazionale di prodotti ricavati dalle balene;
  5. osserva che gli Stati membri hanno sottoscritto il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche; ricorda l'azione 9 del suddetto piano, che invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare strategie intese a migliorare la conformità all'attuale legislazione UE sulle specie selvatiche a livello nazionale;
  6. si rammarica del fatto che, in occasione della discussione tenutasi in Aula il 6 luglio 2017, la Commissione non è stata in grado di fornire al Parlamento dati sulle spedizioni di carne di balena trasportate attraverso i porti dell'UE o non ha voluto farlo; esorta la Commissione a raccogliere e fornire i dati necessari;
  7. invita la Commissione a studiare tutte le possibili modalità per garantire che la carne di balena non sia più giuridicamente autorizzata a transitare nei porti dell'UE, in particolare raccomandando un divieto di transito a titolo eccezionale;
  8. deplora il fatto che la Norvegia non sia finora ritornata sulla propria decisione, nonostante le reazioni diplomatiche passate e attuali e le diffuse proteste internazionali; invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il Consiglio a ricorrere a canali bilaterali e multilaterali per sollecitare la Norvegia a cessare ogni tipo di caccia alla balena per fini commerciali;
  9. esorta il Consiglio e la Commissione, in occasione delle prossime riunioni della 67<sup>a</sup> sessione dell'IWC, ad adottare un approccio comune alla caccia alla balena che sia almeno altrettanto precauzionale quanto la posizione comune attuale, nonché a cooperare con i paesi terzi al fine di ottenere un sostegno maggioritario all'istituzione di riserve per le balene;
  10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Norvegia.
-



Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0330

**Impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'UE sulle catene globali del valore****Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore (2016/2301(INI))**

(2018/C 337/06)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 16 maggio 2017 sulla valutazione degli aspetti esterni del funzionamento e dell'organizzazione delle dogane come strumento per facilitare gli scambi e combattere il commercio illecito <sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali <sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 27 aprile 2017 sull'iniziativa faro dell'UE nel settore dell'abbigliamento <sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste pluviali <sup>(7)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) <sup>(8)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) <sup>(9)</sup>,
- vista la risoluzione del 14 giugno 2017 sullo stato di attuazione del Patto di sostenibilità in Bangladesh <sup>(10)</sup>,

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0299.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0298.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0208.

<sup>(4)</sup> GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0405.

<sup>(6)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0196.

<sup>(7)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0098.

<sup>(8)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0041.

<sup>(9)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0252.

<sup>(10)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0265.

**Martedì 12 settembre 2017**

- visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio <sup>(1)</sup> (regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto),
- visto il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (COM(2003)0251) e gli accordi volontari di partenariato FLEGT,
- visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati <sup>(2)</sup> (regolamento sul legname),
- visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate <sup>(3)</sup> (regolamento SPG),
- visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(4)</sup> (regolamento Bruxelles I),
- vista la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni <sup>(5)</sup> (direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario),
- vista la strategia congiunta del 2007 dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di aiuto al commercio: rafforzare il sostegno dell'UE alle esigenze in materia commerciale nei paesi in via di sviluppo,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 aprile 2017 dal titolo «Sustainable garment value chains through EU development action» (Sostenibilità delle catene del valore del settore tessile mediante l'azione dell'UE per lo sviluppo) (SWD(2017)0147),
- vista la dichiarazione di principi tripartita dell'OIL concernente le imprese multinazionali e la politica sociale,
- vista la IV relazione della 105a Conferenza dell'OIL per un lavoro dignitoso nelle catene di fornitura a livello mondiale,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030,
- viste le convenzioni fondamentali dell'OIL sul lavoro minorile, sul lavoro forzato, sulla discriminazione e sulla libertà di associazione e di contrattazione collettiva,
- viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sull'UE e le catene globali del valore responsabili,
- vista la comunicazione della Commissione su una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese (COM(2011)0681),
- visto il «Modern Slavery Act» (legge sulle moderne forme di schiavitù) del Regno Unito del 2015 e la legge francese sul dovere di diligenza per le società multinazionali,
- visti i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani e il Patto globale delle Nazioni Unite,
- vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,
- visto il nuovo protocollo dell'OIL sul lavoro forzato,

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.

Martedì 12 settembre 2017

- vista la risoluzione n. 26/9 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (CDU), del 26 giugno 2014, con cui il CDU ha deciso di istituire un gruppo di lavoro intergovernativo aperto, incaricato di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per regolamentare le attività delle società transnazionali e di altre imprese in materia di diritti umani,
  - visti gli orientamenti OCSE per le imprese multinazionali e diversi orientamenti OCSE specifici per settore (settore finanziario, agricolo, minerario, dell'abbigliamento e delle calzature),
  - viste le relazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) del 2013 e del 2016,
  - visto il quadro per la politica d'investimento dell'UNCTAD a favore dello sviluppo sostenibile del 2015,
  - visto l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio (TBT dell'OMC),
  - visto l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) dell'Organizzazione mondiale del commercio,
  - viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e l'iniziativa sui diritti dei minori e i principi delle imprese elaborata dall'UNICEF, dal Patto globale delle Nazioni Unite e dall'organizzazione Save the Children <sup>(1)</sup>,
  - visti i partenariati specifici per paese volontari come il patto di sostenibilità con il Bangladesh e l'iniziativa sui diritti del lavoro in Myanmar,
  - viste le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2016 sul lavoro minorile,
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale, i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0269/2017),
- A. considerando che, ai sensi dell'articolo 207 TFUE europea, la politica commerciale comune deve basarsi sui principi e gli obiettivi della politica estera dell'UE; che l'articolo 208 del TFUE stabilisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e pone l'eliminazione della povertà come obiettivo principale; considerando che la comunicazione della Commissione «Commercio per tutti» fonda la politica commerciale dell'Unione su tre principi fondamentali, ossia l'efficacia, la trasparenza e i valori; considerando che tale comunicazione comprende una sezione specifica relativa alla risposta alla crescita delle catene del valore globali e alla gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, oltre a ricordare la sua complessità e la necessità di ragionare in prospettiva, di coinvolgere una varietà di soggetti privati, pubblici e della società civile e di avvalersi di una combinazione di strumenti non vincolanti e innovativi e di modifiche legislative;
- B. considerando che di recente il libero scambio è diventato oggetto di una crescente attenzione da parte dell'opinione pubblica e che le preoccupazioni riguardo alla distribuzione iniqua dei benefici e degli oneri del commercio hanno fatto emergere l'opinione ampiamente condivisa secondo cui la politica commerciale debba essere incentrata sui valori sociali e ambientali nonché sulla trasparenza e la responsabilità;
- C. considerando che le catene globali del valore (CGV) sono una realtà complessa, orientata alla tecnologica e in rapido mutamento e che sono diventate un elemento imprescindibile dell'economia globale odierna e che possono aiutare i paesi in via di sviluppo ad integrarsi meglio nell'economia globale, a ridurre la povertà e a creare posti di lavoro, aumentando nel contempo la capacità di produzione; che, da una parte, le CGV offrono nuove prospettive di crescita economica, sviluppo sostenibile, partecipazione della società civile, dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali, nonché di creazione di posti di lavoro per le imprese all'interno della catena di produzione, le quali possono concentrarsi su compiti specifici ed aumentare nel contempo la loro interdipendenza; che, d'altra parte, la loro natura estremamente complessa, la scarsa trasparenza e la dispersione delle responsabilità possono portare ad un livello di rischio più elevato e a violazioni dei diritti umani e del lavoro, all'impunità di fatto per i reati ambientali e all'elusione e alla frode fiscali su vasta scala;

---

<sup>(1)</sup> <http://childrenandbusiness.org>

**Martedì 12 settembre 2017**

- D. considerando che la politica commerciale deve contribuire ad assicurare un processo produttivo trasparente lungo tutta la catena del valore e garantire il rispetto delle norme ambientali, sociali e di sicurezza fondamentali;
- E. considerando che la politica commerciale e di investimento dell'UE deve mantenere il sistema multilaterale come suo cardine e rafforzare la posizione dell'Europa nelle catene di fornitura eque a livello mondiale, ma deve anche fornire strumenti idonei a stabilire regole e responsabilità chiare per i governi e per le imprese, al fine di garantire la conformità con gli obiettivi internazionali quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS); che la sostenibilità e la trasparenza non riguardano solo i valori, ma dovrebbero anche essere considerate i veri fattori dell'incremento del valore aggiunto negli scambi e negli investimenti globali nel quadro delle catene globali del valore;
- F. considerando che le PMI <sup>(1)</sup> costituiscono un elemento importante delle CGV e svolgono un ruolo importante nella promozione della crescita economica, dello sviluppo sostenibile e dei posti di lavoro di qualità e nel frenare l'esodo delle popolazioni locali dalle loro regioni;
- G. considerando che la partecipazione alle CGV va a vantaggio delle PMI in termini di crescita e di internazionalizzazione; che, secondo l'inchiesta di Eurobarometro del 2015 dal titolo «L'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese», solo il 31 % delle PMI dell'UE ha partecipato ad attività al di fuori del mercato interno negli ultimi tre anni; che molte PMI hanno difficoltà ad avere accesso alle CGV internazionali e dell'UE; che la politica commerciale e gli accordi commerciali possono contribuire a superare gli ostacoli e le sfide che le PMI affrontano nell'accesso alle CGV;
- H. considerando che sistemi volontari in materia di dovere di diligenza e trasparenza delle CGV sono utilizzati e promossi a livello mondiale dalle parti economiche e sociali e dalle ONG, con risultati positivi importanti;
- I. considerando che, nelle conclusioni di maggio 2016, il Consiglio ha sottolineato «la necessità di continuare a sostenere, anche nei paesi che non sono membri dell'OCSE, l'adozione di principi, linee guida e iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese/comportamento responsabile delle imprese concordati a livello internazionale, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, l'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, la dichiarazione tripartita dell'OIL dei principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, contribuendo inoltre alla lotta contro la corruzione mediante la creazione di contesti imprenditoriali più aperti e trasparenti»;
- J. considerando che la gestione globale responsabile delle CGV è essenziale per allineare la politica commerciale ai valori europei sanciti dai trattati; che sia la Commissione sia gli Stati membri sono in prima linea in tali dibattiti a livello mondiale;
- K. considerando che varie convenzioni, linee guida e norme internazionali sono volte a prevenire le violazioni dei diritti umani; che i paesi produttori in particolare hanno l'obbligo di applicarle e di creare adeguate condizioni giuridiche ed economiche per il funzionamento delle imprese e per la loro partecipazione alle catene di approvvigionamento globali; che i paesi produttori devono essere anche in grado di applicare standard e norme internazionali, tra cui l'elaborazione, il recepimento e l'attuazione di una legislazione adeguata, soprattutto in termini di creazione di uno Stato di diritto e di lotta alla corruzione;
- L. considerando che l'UE deve rispondere in modo ancora più efficace al dumping sociale e ambientale e alle pratiche commerciali e alla concorrenza sleali e assicurare parità di condizioni;
- M. considerando che l'UE è il più grande esportatore e importatore mondiale di beni e di servizi intesi collettivamente, il più grande investitore diretto estero e la più importante destinazione degli investimenti diretti all'estero (IDE); che l'UE dovrebbe sfruttare questa forza a vantaggio dei cittadini sia dell'UE sia di altre parti del mondo, in particolare nei paesi più poveri del mondo;
- N. considerando che l'UE ha sviluppato norme vincolanti in materia di dovere di diligenza in settori specifici in cui i rischi di abusi dei diritti umani sono elevati, come quello del legname e dei minerali provenienti da zone di conflitto; che anche alcuni Stati membri hanno elaborato normative, come il Modern Slavery Act (legge sulle moderne forme di schiavitù) del Regno Unito, la legge francese sul dovere di diligenza per le società multinazionali che si applica solo alle grandi società francesi con più di 5 000 lavoratori e il progetto di legge olandese sul dovere di diligenza in materia di

<sup>(1)</sup> cfr. la definizione di PMI: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN>

Martedì 12 settembre 2017

lavoro minorile; che l'UE ha sviluppato iniziative intese a promuovere il dovere di diligenza e diverse risoluzioni del Parlamento europeo hanno invitato l'UE a sviluppare norme vincolanti sulla questione;

- O. considerando che l'UE ha già compiuto passi importanti verso una gestione più responsabile delle CGV a livello mondiale, sviluppando partenariati specifici, come il patto di sostenibilità con il Bangladesh e l'iniziativa sui diritti del lavoro con il Myanmar, e su questioni specifiche, come l'iniziativa sui minerali provenienti da zone di conflitto, la regolamentazione relativa ai disboscamenti illegali, i criteri di sostenibilità per i biocombustibili, la rendicontazione aziendale sulle problematiche delle catene di fornitura e la trasparenza aziendale sui pagamenti effettuati ai governi dalle industrie estrattive e di disboscamento, come sottolineato nella comunicazione «Commercio per tutti»;
- P. considerando che nella comunicazione «Commercio per tutti» si afferma che la Commissione promuoverà capitoli ambiziosi dedicati al commercio e allo sviluppo sostenibile in tutti gli accordi commerciali e di investimento; che gli accordi commerciali e di investimento conclusi di recente dall'UE contengono capitoli dedicati al commercio e allo sviluppo sostenibile, che chiedono alle parti dell'accordo di assumere impegni in materia di protezione dei diritti umani e delle norme sociali e ambientali e di responsabilità sociale delle imprese; che tali capitoli, negli accordi commerciali dell'UE che si sono susseguiti, hanno presentato livelli variabili di ambizione; che le norme lavorative e ambientali non sono circoscritte ai capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, ma devono valere in tutti gli ambiti degli accordi commerciali; che un approccio incentrato sul dialogo non ha impedito gravi violazioni della libertà di associazione in alcuni accordi di libero scambio;
- Q. considerando che la situazione particolare delle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) è tale che alcuni paesi sono esenti dal rispetto delle leggi locali sul lavoro e vietano o limitano le attività sindacali e i lavoratori non hanno accesso alla giustizia, il che costituisce una chiara violazione delle norme dell'OIL;
- R. considerando che la mancanza di etica negli affari è anche una delle conseguenze della mancanza di buon governo, dell'indebolimento o dell'assenza di un potere pubblico imparziale al servizio degli interessi generali dei cittadini; che la corruzione, la mancanza di trasparenza delle CGV e le deroghe alle leggi e alle tasse sul lavoro nelle zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE) potrebbero avere un impatto negativo sui diritti umani, in particolare indebolendo il lavoro dignitoso e i sindacati;
- S. considerando che, secondo l'OIL, 21 milioni di persone nel mondo sono vittime del lavoro forzato e che molte di esse sono sfruttate nell'ambito delle CGV; che il lavoro forzato nell'economia privata genera 150 miliardi di dollari di profitti illeciti ogni anno;
- T. considerando che, in ragione del suo mandato globale e delle sue competenze ed esperienze, l'OIL, in collaborazione con i suoi membri, si trova nella posizione ideale per guidare l'azione globale per un lavoro dignitoso nelle catene di fornitura globali; che la commissione dell'OIL per un lavoro dignitoso nelle catene di fornitura globali ha chiesto una valutazione delle mancanze che portano alla carenza di posti di lavoro dignitosi nelle catene di fornitura globali e una riflessione sulle iniziative e le norme necessarie a promuovere il lavoro dignitoso e a facilitare la riduzione delle carenze di posti di lavoro dignitosi nelle catene di fornitura globali;
- U. considerando che nell'ambito del commercio globale e in particolare delle CGV è necessario un approccio olistico multilaterale e globale alla responsabilità delle imprese per gli abusi dei diritti umani e la sostenibilità ambientale; e che è pertanto importante che l'UE continui a guidare tali dibattiti a livello mondiale; che l'UE si è imposta come battistrada nella riforma del meccanismo di risoluzione delle controversie tra gli investitori e lo Stato, in particolare attraverso lo sviluppo di un sistema giudiziario multilaterale; che si attendono uguali progressi in altri ambiti critici, come l'applicazione degli obblighi degli investitori in materia di diritti umani;
- V. considerando che nelle CGV la produzione ha luogo in giurisdizioni diverse, con gradi diversi di tutela dei diritti umani e di applicazione delle leggi in materia sociale, del lavoro e dell'ambiente; che le vittime di violazioni dei diritti umani che coinvolgono imprese transnazionali possono incontrare molteplici ostacoli nell'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionale;

**Martedì 12 settembre 2017**

- W. considerando che l'articolo 8 del TFUE stabilisce fermamente la parità di genere in tutte le politiche dell'UE; che gli accordi commerciali e di investimento tendono ad avere conseguenze diverse sugli uomini e sulle donne a causa delle disparità strutturali tra i generi; che la prospettiva della parità di genere è spesso trascurata nell'analisi delle CGV; che, secondo l'OIL, nel 2012 le vittime del lavoro forzato a livello globale sono state 21 milioni (di cui il 55 % donne e bambine) e che il 90 % di esse erano sfruttate nell'ambito dell'economia privata, per mano di individui o imprese;
- X. considerando che le donne costituiscono la maggioranza della forza lavoro in determinati segmenti delle catene di fornitura globali nei settori dell'abbigliamento, dell'orticoltura, della telefonia mobile e del turismo, ma rispetto agli uomini tendono a concentrarsi maggiormente in forme di impiego scarsamente retribuite o meno riconosciute, il che dà origine a una segregazione di genere nelle tipologie di occupazioni e attività, a divari di genere a livello di retribuzioni e condizioni di lavoro nonché a vincoli specifici di genere nell'accesso alle risorse produttive, alle infrastrutture e ai servizi;
- Y. considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, l'Unione tutela i diritti del fanciullo; che tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
- Z. considerando che i servizi stanno svolgendo un ruolo più importante nelle CGV, in particolare per la produzione nel comparto manifatturiero; che la maggiore integrazione dei servizi nelle CGV richiederà accordi a sostegno dell'economia digitale, anche per il libero flusso dei dati;
- AA. considerando che lo sviluppo di catene globali del valore contribuisce anche all'integrazione dei servizi nella produzione dei beni; che una parte significativa del valore dei beni importati è stata aggiunta attraverso i servizi dei paesi importatori;
- AB. considerando che gli Stati membri dell'UE sono i più grandi esportatori di servizi finanziari e che il settore riveste un'importanza strategica nella politica commerciale dell'UE; che l'inserimento di disposizioni concernenti i servizi finanziari negli accordi esterni dell'UE, inclusi gli accordi di libero scambio, ha sollevato alcune riserve legittime rispetto ai loro eventuali effetti negativi in termini di riciclaggio di denaro e di evasione ed elusione fiscale e sottolinea altresì l'importanza di valutare la possibilità di utilizzare strumenti per affrontarli; che gli accordi commerciali e di investimento offrono una buona opportunità per rafforzare la cooperazione nella lotta contro la corruzione, il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e l'evasione ed elusione fiscale;
- AC. considerando che l'etichettatura trasparente e informativa può essere uno strumento utile per consentire ai consumatori dell'UE di operare scelte più informate e adeguate; che, oltre al prezzo e all'origine di un prodotto, anche i criteri sociali e ambientali dovrebbero essere messi a disposizione dei consumatori dell'UE; che detti criteri possono essere sviluppati da un punto di vista tecnico in linea con l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) dell'Organizzazione mondiale del commercio, che stabilisce le condizioni applicabili al processo produttivo per consentire la vendita di un prodotto;
- AD. considerando che la piena osservanza dei diritti umani nella catena produttiva e il pieno rispetto delle norme di sicurezza alimentare dei beni destinati alla libera circolazione nel mercato europeo dovrebbero essere adottati sia dagli Stati sia dalle imprese; che l'onere della responsabilità non dovrebbe ricadere solo sui consumatori, la cui scelta è limitata sia dalle risorse individuali (economia, tempo, conoscenza) sia dagli elementi esterni (informazioni, offerta);
- AE. considerando che le norme in materia di origine sono diventate sempre più importanti nel contesto delle CGV, in cui la produzione tende a coinvolgere vari paesi; che norme in materia di origine poco rigorose possono creare ostacoli aggiuntivi per il consolidamento della piena trasparenza e responsabilità nell'intera catena di fornitura;
- AF. considerando che procedure doganali migliori, armonizzate e più efficienti, in Europa e al suo esterno, aiutano a facilitare gli scambi commerciali nonché a garantire il rispetto dei pertinenti requisiti in materia di agevolazione del commercio, e contribuiscono altresì a evitare che le falsificazioni e i beni illegali, oggetto di dumping e contraffatti siano immessi nel mercato unico compromettendo la crescita economica dell'UE e pregiudicando gravemente i consumatori dell'Unione; che rendere i dati doganali sulle importazioni che entrano nell'UE maggiormente accessibili aumenterebbe la trasparenza e la responsabilità delle CGV;

Martedì 12 settembre 2017

- AG. considerando che in un mondo di reti di produzione frammentate, la distinzione tra esportazioni e importazioni è poco netta, dal momento che i fattori produttivi importati rappresentano una quota significativa delle esportazioni e che le tariffe si accumulano ogni volta che i prodotti intermedi sono scambiati da una frontiera all'altra; che in tale contesto è particolarmente importante disporre di procedure frontaliere e doganali efficienti;
- AH. considerando che gli incentivi commerciali dell'SPG e dell'SPG+ offrono ai paesi in via di sviluppo un migliore accesso al mercato in cambio del rispetto di norme sociali, ambientali e in materia di lavoro;
- AI. considerando che il sistema SPG+ è uno strumento essenziale per la politica commerciale dell'UE, che fornisce un migliore accesso al mercato ed è accompagnato da un meccanismo di monitoraggio rigoroso per promuovere i diritti umani e del lavoro, la protezione ambientale e il buon governo nei paesi in via di sviluppo vulnerabili;
- AJ. considerando che la tutela e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe favorire un'ulteriore integrazione efficace nelle CGV;

### **Posizione dell'UE nell'ambito delle CGV**

1. evidenzia che la politica commerciale e di investimento dovrebbe esercitare un effetto leva, creare condizioni di parità per le imprese europee, promuovere la competitività europea e agevolare una convergenza verso l'alto delle norme; invita la Commissione a garantire la coerenza tra le politiche ambientali, sanitarie, commerciali, di investimento e industriali dell'UE e a promuovere la strategia di reindustrializzazione europea e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
2. ritiene che l'ulteriore integrazione dell'Unione nelle catene globali di valore passi attraverso la salvaguardia del modello sociale e normativo europeo e la promozione di una crescita sostenibile;
3. invita la Commissione a sostenere la consapevolezza e l'adozione dei regimi di commercio equo e solidale esistenti, come menzionato nella strategia dell'UE «Commercio per tutti», sia nel quadro del piano dell'UE per la sostenibilità sia nell'ambito del consenso europeo in materia di sviluppo;
4. ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri affinché adottino strumenti rafforzati di difesa commerciale per contrastare le pratiche commerciali sleali, tenendo conto del dumping sociale e ambientale;
5. chiede alla Commissione di valutare le conseguenze dell'uso di strumenti di difesa commerciale da parte dell'UE e di paesi terzi sull'effettiva integrazione delle imprese dell'UE nelle CGV;
6. sottolinea l'esigenza di norme armonizzate e di un rafforzamento del coordinamento e della vigilanza dell'UE in merito all'applicazione dei dazi sulle importazioni da parte degli Stati membri (inclusi i dazi convenzionali, anti-dumping e compensativi) su tutti i tipi di merci e beni, in particolare per quanto riguarda le false dichiarazioni di origine (sia in regimi preferenziali sia non preferenziali) nonché la sottovalutazione e l'errata descrizione delle merci;

### **CGV e multilateralismo**

7. invita la Commissione a lavorare attivamente in seno all'OMC al fine di aumentare la trasparenza e definire e promuovere norme multilaterali per il commercio, inclusa la gestione sostenibile delle CGV, che dovrebbero comprendere in particolare:
  - l'obbligo di diligenza nella catena di approvvigionamento e requisiti di trasparenza, basandosi sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
  - norme minime in materia di salute e sicurezza, riconoscendo in particolare il diritto dei lavoratori di istituire comitati per la sicurezza;
  - una base minima di protezione sociale e il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro dell'OIL;
  - il diritto alla contrattazione collettiva;

**Martedì 12 settembre 2017**

8. chiede alla Commissione e agli Stati membri di continuare a impegnarsi attivamente in tutti i consessi multilaterali relativi al commercio, alle CGV, ai diritti umani e del lavoro, alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile, promuovendo nel contempo i valori europei sanciti dai trattati e tenendo in considerazione l'esigenza fondamentale di tutelare le caratteristiche specifiche delle PMI;
9. accoglie con favore i negoziati in corso per l'elaborazione di un trattato vincolante delle Nazioni Unite per le società transnazionali e i diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri ad impegnarsi in maniera costruttiva in tali negoziati e a svolgere un ruolo attivo e a contribuire allo sviluppo di proposte concrete, compreso l'accesso ai mezzi di ricorso, investendo tutti i loro sforzi nel raggiungimento di un esito positivo e incoraggiando i partner commerciali ad impegnarsi in egual misura; chiede alla Commissione, in tale contesto, di prendere in considerazione la possibilità di un ampio obbligo di diligenza, anche a livello globale;
10. invita gli Stati membri ad accelerare l'applicazione e aumentare l'efficacia dei piani d'azione nazionali che attuano i principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; sottolinea che 8 dei 13 piani d'azione nazionali che sono già stati approvati provengono dagli Stati membri dell'UE e accoglie con favore il fatto che altri 11 piani d'azione nazionali dell'UE siano in fase di elaborazione; chiede alla Commissione di appoggiare e promuovere l'attuazione di tali principi guida delle Nazioni Unite;
11. accoglie con favore la convergenza delle norme internazionali su imprese e diritti umani, in particolare tra i principi guida delle Nazioni Unite e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;
12. accoglie con favore l'inclusione integrale del lavoro dignitoso e dei quattro pilastri dell'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare tali norme in modo efficace e di lavorare nell'ambito dell'OIL ai fini dell'adozione di nuove norme internazionali sul lavoro dignitoso nell'ambito delle CGV, richiedendo in particolare a tutte le imprese di avviare una gestione del rischio in corso, legato all'impatto delle loro attività sui diritti umani dei lavoratori e delle comunità, e di adottare misure idonee a prevenire e mitigare tali attività e fornire rimedi a coloro che ne sono colpiti;
13. sostiene tutte le iniziative mondiali di lotta contro la corruzione, tra cui l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), il processo di Kimberley, la conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi (ICGLR), i principi enunciati nell'iniziativa «Global compact» delle Nazioni Unite per le imprese, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti dalle zone di conflitto e ad alto rischio; ricorda in particolare l'obbligo per i paesi produttori di attuare e applicare una legislazione adeguata, anche in termini di creazione di uno Stato di diritto e di lotta alla corruzione;
14. evidenzia che in questo ambito, oltre all'importazione e all'esportazione di minerali e metalli, la trasparenza dei diritti di sfruttamento e dei diritti doganali ottenuti è importante per lo sviluppo delle zone di conflitto o ad alto rischio; sottolinea pertanto la necessità di elaborare una sintesi delle azioni già esistenti adottate da imprese europee in materia di responsabilità sociale delle imprese, e di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori prassi al fine di poter identificare al meglio le buone pratiche e contribuire alla creazione di un quadro d'azione comune a livello europeo; invita la Commissione a rafforzare le iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese e di dovuta diligenza in tutta la catena di approvvigionamento;
15. ricorda che un accesso affidabile alle materie prime è importante per la competitività mondiale;
16. sottolinea l'importanza di attuare, applicare e recepire la legislazione esistente in materia di catene globali del valore a livello regionale, nazionale e internazionale;

### **Responsabilità delle imprese**

17. sottolinea che il commercio e i diritti umani si rafforzano reciprocamente e che la comunità imprenditoriale svolge un ruolo importante nell'offrire incentivi positivi in termini di promozione dei diritti umani, della democrazia e della responsabilità sociale;



Martedì 12 settembre 2017

18. accoglie con favore le tante iniziative promettenti intraprese dal settore privato, quali i codici di condotta, l'etichettatura, l'autovalutazione e gli audit sociali, che hanno contribuito in modo significativo al recente miglioramento degli standard delle catene globali di approvvigionamento in termini di rispetto dei diritti umani e dei lavoratori;

19. esprime profonda preoccupazione per i casi di violazioni dei diritti umani e di minacce alla sostenibilità ambientale verificatisi a seguito di talune decisioni gestionali delle imprese;

20. riconosce l'importanza dell'esistenza di norme internazionali chiare sulla responsabilità sociale delle imprese, le CGV e il dovere di diligenza; plaude alla combinazione intelligente tra iniziative normative e volontarie, che ha prodotto alcuni risultati positivi nel corso degli ultimi anni ed ha consentito alle imprese di definire proprie misure dinamiche e innovative; sottolinea che il coordinamento, la condivisione di informazioni e lo scambio delle buone pratiche possono contribuire ad aumentare l'efficienza delle iniziative, pubbliche e private, legate alla catena del valore, oltre a conseguire risultati positivi; ricorda tuttavia che la responsabilità sociale volontaria delle imprese crea una competizione sleale per i fornitori che hanno scelto di rispettare le norme internazionali in materia di lavoro e di ambiente e si è dimostrata insufficiente a garantire il pieno rispetto delle norme e degli obblighi internazionali; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di realizzare un'indagine delle azioni già esistenti adottate da imprese europee in materia di responsabilità sociale delle imprese, al fine di poter identificare al meglio le buone pratiche e contribuire alla creazione di un quadro d'azione comune a livello europeo; è fermamente convinto che l'UE dovrebbe rapidamente cercare modi per sviluppare strategie e norme in materia di trasparenza per le CGV, compresa l'eventuale presa in considerazione di un'azione immediata per lo sviluppo di norme vincolanti e applicabili, mezzi di ricorso e meccanismi di monitoraggio indipendenti correlati con la partecipazione delle istituzioni dell'UE, degli Stati membri e della società civile; sottolinea che tali obblighi dovrebbero seguire le tappe previste dai principi guida delle Nazioni Unite e le linee guida dell'OCSE riguardanti l'individuazione proattiva dei rischi per i diritti umani, l'elaborazione di piani d'azione rigorosi e verificabili volti a prevenire o a mitigare tali rischi, la risposta adeguata alle violazioni note e la trasparenza;

21. invita la Commissione a dare maggiore risalto a dette disposizioni e a promuovere l'adozione delle linee guida settoriali dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; sottolinea l'esigenza di coinvolgere la società civile in modo formale nel processo di attuazione, mediante le strutture create nel quadro dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a sostenere il lavoro degli organismi internazionali di standardizzazione come l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO 26000 incluso) e la Global Reporting Initiative, per incoraggiare le imprese a riferire in merito alla sostenibilità e alla creazione di valore nell'intera catena di fornitura;

22. invita la Commissione a garantire il rispetto, da parte delle imprese europee e internazionali, delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e delle linee guida dell'OCSE specifiche per settore, come la guida sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto; raccomanda di rafforzare il ruolo dei punti di contatto nazionali dell'OCSE e la loro cooperazione con le istituzioni nazionali e regionali indipendenti per i diritti umani al fine di migliorare la governance delle CGV;

23. invita la Commissione ad aggiornare la sua strategia in materia di responsabilità sociale delle imprese, al fine di rafforzare le norme sociali e ambientali e con il particolare obiettivo di sottolineare l'integrazione della responsabilità sociale delle imprese negli accordi in materia di commercio e investimenti negoziati dall'Unione;

24. sottolinea che il coordinamento e lo scambio di informazioni e di buone pratiche possono contribuire ad aumentare l'efficienza delle iniziative private e pubbliche relative alle catene globali del valore;

25. ricorda che nel 2010 il Parlamento ha richiesto che le società pubblicassero i propri bilanci di responsabilità sociale, l'introduzione di requisiti in materia di dovere di diligenza per tutte le imprese e il consolidamento del concetto di responsabilità sociale delle imprese, sulla base di una definizione armonizzata tra le società capogruppo al fine di stabilire la responsabilità giuridica di ciascuna; nota pertanto con soddisfazione che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità sarà prescritta alle grandi imprese a partire dal 2017, in virtù della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario; osserva tuttavia che la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle grandi imprese non è ancora stata estesa a tutti gli attori nell'ambito delle CGV;

**Martedì 12 settembre 2017**

26. prende nota dell'iniziativa del «cartellino verde» inaugurata da alcuni parlamenti nazionali a seguito dell'adozione del progetto di legge francese sul dovere di diligenza per le società multinazionali; chiede alla Commissione di valutare proposte sul dovere di diligenza per le imprese operanti sia all'interno sia all'esterno dell'UE, tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale francese sul diritto francese, in particolare sulla proporzionalità delle sanzioni;

27. ricorda che le politiche in materia di responsabilità sociale delle imprese devono tenere conto delle caratteristiche specifiche delle PMI ed essere sufficientemente flessibili, onde da garantire che non siano soggette a oneri sproporzionati; invita pertanto la Commissione a istituire un apposito helpdesk per le PMI, prestando particolare attenzione alle piccole imprese e alle microimprese, e ad assisterle con programmi mirati per lo sviluppo delle capacità;

28. sottolinea che le CGV non finiscono quando il prodotto raggiunge il consumatore, ma includono anche i rifiuti e le loro modalità di smaltimento; esorta a tenere in considerazione l'intero ciclo di vita dei prodotti e ad ampliare la prospettiva relativa alle CGV, includendo disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti senza arrecare danni alle persone o all'ambiente; invita l'UE a promuovere la cooperazione internazionale e la coerenza legislativa riguardo ai prodotti e ai materiali al termine del ciclo di vita e ad aiutare i paesi partner a sviluppare regolamentazioni e capacità di applicazione a livello nazionale più solide; invita l'UE a garantire che la tracciabilità si applichi a tale aspetto della durata di vita del prodotto;

29. esorta la Commissione ad agire rapidamente, dando seguito alle dettagliate proposte contenute nella risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi;

#### ***Creazione di un ruolo di maggiore rilievo per le iniziative del settore privato***

30. sottolinea i risultati della partecipazione del settore privato; osserva che le imprese del settore privato devono adottare strategie di sostenibilità, non solo per evitare danni alla reputazione, ma anche perché ciò offre loro nuove opportunità e ne riduce la dipendenza da risorse scarse;

31. sottolinea il ruolo essenziale dei consumatori (e gli effetti della cattiva pubblicità); ricorda che nessun consumatore vuole continuare ad acquistare prodotti realizzati da bambini o da uomini e donne sfruttati né prodotti che provocano gravi danni ambientali;

32. invita la Commissione a trovare nuovi modi per sostenere gli sforzi del settore privato finalizzati a rendere le catene globali del valore più sostenibili e per sviluppare modelli aziendali inclusivi e i relativi partenariati multilaterali nel settore privato;

33. sottolinea che occorre una combinazione intelligente tra finanziamenti privati e pubblici per promuovere catene globali del valore sostenibili; ritiene che ciò dovrebbe basarsi sulle strutture e i programmi esistenti che hanno avuto successo nel promuovere un comportamento responsabile da parte delle imprese;

34. accoglie con favore le tante iniziative promettenti intraprese dal settore privato, quali i codici di condotta, l'etichettatura, l'autovalutazione e gli audit sociali, e riconosce che il «Global compact» delle Nazioni Unite, la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sono strumenti in grado di indurre le imprese a gestire le proprie attività in modo più responsabile; invita le imprese, europee e non europee, a esercitare la dovuta diligenza in materia di diritti umani e a integrare i loro risultati nelle politiche e procedure interne, attribuendo di conseguenza risorse e competenze e assicurandone la debita attuazione; sottolinea che ciò richiede uno stanziamento sufficiente di risorse; sottolinea che la trasparenza e la comunicazione circa le misure adottate per evitare le violazioni dei diritti umani nei paesi terzi sono fondamentali per permettere un adeguato controllo democratico e consentire ai consumatori di effettuare scelte basate sui fatti;

#### ***Accordi di libero scambio (ALS) dell'UE e CGV***

35. accoglie con favore la nuova strategia commerciale e di investimento dell'Unione europea «Commercio per tutti»; chiede alla Commissione di affrontare, nella sua politica commerciale e di investimento e negli accordi di libero scambio, i problemi inerenti all'aumento delle CGV prendendo in considerazione le seguenti misure:

Martedì 12 settembre 2017

- a) rafforzamento delle valutazioni di impatto sulla sostenibilità commerciale (TSIA) ex ante, con l'aggiunta di requisiti di valutazione sui diritti umani e sul genere, nonché rendendo le TSIA ex post realizzate con l'apporto della società civile obbligatorie e mettendole a disposizione del pubblico;
- b) completa attuazione delle raccomandazioni del Parlamento del 2010 e del 2016 in relazione ai capitoli dedicati al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuti negli accordi di libero scambio, che dovrebbero includere capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile esaustivi, attuabili ed ambiziosi, tenendo in considerazione i seguenti aspetti:
- i) un impegno di ciascuna delle parti a ratificare ed attuare le otto convenzioni principali e le quattro convenzioni prioritarie dell'OIL nonché gli accordi multilaterali internazionali in materia di ambiente;
  - ii) la copertura delle clausole sui diritti umani e dei capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile da parte dei meccanismi di risoluzione delle controversie, su un piano di parità con le altre parti dell'accordo;
  - iii) la possibilità di andare in appello e presentare ricorso per mezzo di una procedura di denuncia per le parti sociali e la società civile;
  - iv) misure dissuasive efficaci: anche sotto forma di misure correttive pecuniarie, in caso di violazioni gravi e accertate delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile;
- c) inclusione di disposizioni applicabili contro la corruzione e in materia di protezione degli informatori, nell'ambito di competenza dell'UE in tutti gli accordi di libero scambio e di investimento futuri; sottolinea, a tale riguardo, che le parti firmatarie degli accordi commerciali e di investimento dovrebbero adottare misure intese a promuovere la partecipazione attiva del settore privato, delle organizzazioni della società civile e dei gruppi consultivi nazionali nell'attuazione di programmi e clausole anticorruzione negli accordi internazionali in materia di commercio e di investimenti;
- d) inclusione di clausole di standstill che stabiliscano un livello minimo di standard sociali, ambientali e di sicurezza, anche in materia di salute e benessere degli animali, in tutti gli accordi di libero scambio dell'UE, al fine di evitare che le parti abbassino le proprie norme sociali, ambientali e di sicurezza per promuovere le esportazioni e attrarre gli investimenti;
- e) inclusione di disposizioni sulla trasparenza fiscale (inclusi gli standard principali di trasparenza dell'OCSE) e disposizioni intese a rafforzare la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e l'evasione e l'elusione fiscali negli accordi di libero scambio, che si riflettano adeguatamente nei requisiti di apertura del mercato dei servizi finanziari;
- f) integrazione di tutte le disposizioni di cui sopra con misure di sostegno per i paesi in via di sviluppo e monitoraggio rigoroso della loro attuazione, anche attraverso l'apporto dei parlamenti nazionali e dei soggetti interessati, inclusa la società civile;
- g) rafforzamento del legame tra le priorità concordate a livello bilaterale per l'attuazione dei capitoli sugli scambi e lo sviluppo sostenibile, presenti negli accordi di libero scambio, e il sostegno finanziario da parte dei programmi di cooperazione allo sviluppo dell'UE;

36. ricorda, da un lato, il ruolo fondamentale che le PMI possono svolgere nelle CGV e, dall'altro, i vantaggi di una maggiore integrazione delle PMI nelle CGV; invita la Commissione a includere capitoli sulle PMI in tutti gli accordi commerciali futuri; invita altresì la Commissione, in tale contesto, a valutare le strutture di sostegno esistenti a disposizione delle PMI che desiderano accedere alle CGV, per rivedere e, all'occorrenza, aggiornare la strategia «Piccole imprese, grande mondo» del 2011, allo scopo di facilitare ulteriormente la partecipazione delle PMI alle CGV;

37. sottolinea che spesso le CGV includono la produzione e i servizi in zone di trasformazione per l'esportazione (ZTE), dove le norme in materia di lavoro e ambientali sono diverse rispetto al resto del paese interessato e spesso limitate; invita la Commissione a garantire che le norme sociali e ambientali sottoscritte negli accordi di libero scambio si applichino nell'intero territorio dei partner commerciali, ZTE incluse;

Martedì 12 settembre 2017

### ***Etichettatura, tracciabilità e dati doganali***

38. chiede all'UE di lavorare verso soluzioni adeguate ed efficienti ai fini dell'introduzione di un sistema obbligatorio trasparente e funzionante di etichettatura per la «tracciabilità sociale e ambientale» lungo tutta la catena di produzione, in conformità dell'accordo TBT dell'OMC, promuovendo nel contempo un'azione simile a livello internazionale;

39. invita la Commissione a valutare l'introduzione di una normativa in materia di etichettatura dell'origine dei prodotti che entrano nel mercato dell'UE oppure a proporre norme che garantiscano l'effettiva tracciabilità;

40. invita la Commissione e incoraggia gli Stati membri a cercare modi per consentire alle parti aventi un interesse pubblico di accedere, previa adeguata giustificazione e sulla base di una domanda presentata per motivi di interesse pubblico, ai dati doganali raccolti dalle parti che commerciano beni o prodotti importati nell'UE;

### ***Giurisdizione e vie di ricorso***

41. ribadisce l'urgente necessità di affrontare in modo efficace gli abusi dei diritti umani da parte delle società transnazionali nel momento in cui emergono e di rispondere ai problemi giuridici derivanti dalla dimensione extraterritoriale delle imprese, in particolare attraverso la definizione di responsabilità giuridiche solidali lungo l'intera catena del valore; invita gli Stati membri ad adottare misure idonee per trovare una soluzione agli ostacoli finanziari e procedurali che le vittime affrontano durante le cause civili;

42. ribadisce il suo appello alla Commissione a riflettere sull'estensione delle norme sulla competenza giurisdizionale a norma del regolamento Bruxelles I ai convenuti di paesi terzi, coinvolti in cause nei confronti di società che hanno un chiaro legame con uno Stato membro o di società per le quali l'UE rappresenta un mercato di sbocco essenziale, e chiede alla Commissione di presentare senza indugio, se del caso, una proposta al Parlamento e al Consiglio;

43. ricorda che le imprese commerciali dovrebbero istituire meccanismi di reclamo a livello operativo per i lavoratori su cui si ripercuotono le loro attività, incluse le ZTE; rinnova il suo invito all'UE e agli Stati membri ad adottare misure adeguate per contrastare gli ostacoli giuridici, procedurali e istituzionali all'accesso a mezzi di ricorso efficaci;

### ***Parità di genere e diritti dei minori***

44. ricorda che la parità di genere è saldamente sancita da tutte le politiche dell'UE, come previsto all'articolo 8 TFUE; deplora che il genere non sia menzionato nella strategia «Commercio per tutti» e invita la Commissione a tenere conto del genere e dell'emancipazione delle donne nel corso della revisione intermedia della strategia; chiede alla Commissione di garantire che la prospettiva di genere sia inclusa e integrata nella politica commerciale e di investimento, nella strategia di aiuti al commercio, e in tutte le valutazioni di impatto e gli accordi di libero scambio futuri; invita la Commissione a continuare a discutere e negoziare nell'ambito dell'OMC affinché si tenga conto del genere nella politica commerciale e di investimento dell'OMC; chiede alla Commissione di raccogliere dati disaggregati per genere per le CGV, in particolare nel settore agricolo, tenendo conto dell'emancipazione delle donne, al di là delle questioni concernenti l'accesso al salario, dei fattori che portano alla violenza contro le donne e di fattori sociali come i congedi parentali e la salute, al fine di elaborare forme giuridiche in grado di superare gli effetti collaterali negativi delle CGV; accoglie con favore il fatto che la questione della parità tra donne e uomini sia parte integrante dei negoziati per la modernizzazione dell'accordo UE-Cile e faccia parte del futuro accordo rivisto;

45. invita a eseguire un'analisi esaustiva delle differenze e delle disuguaglianze nel quadro delle CGV, in merito a quanto segue: i) differenze di genere nell'impiego del tempo, derivanti soprattutto dalla responsabilità primaria delle donne in ambito riproduttivo; ii) differenze di genere nell'accesso ai fattori di produzione e alle risorse, in particolare la terra, il credito, la formazione e le reti; e iii) differenze di genere derivanti da carenze e discriminazioni a livello del mercato e delle istituzioni;

46. sottolinea che tendenzialmente le più colpite sono le donne e che molto spesso, nel loro caso, la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della manodopera va di pari passo con la tratta a fini sessuali e il femminicidio;

Martedì 12 settembre 2017

47. propone che, a livello di commercio internazionale e politiche commerciali dell'UE in materia di catene globali del valore, venga sviluppata una strategia specifica per tutelare ufficialmente gli individui che denunciano pratiche quali femminicidio, tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della manodopera e tratta a fini sessuali nonché per difendere le vittime di tali casi; sottolinea che gli autori delle denunce dovrebbero essere riconosciuti e tutelati come si richiede avvenga nel caso di chi segnala irregolarità, nell'ambito del commercio internazionale e dell'UE;

48. ricorda che le donne partecipano in misura crescente all'attività lavorativa, ma sono tuttora sovrarappresentate in lavori poco qualificati e scarsamente retribuiti, non hanno accesso alle misure di protezione sociale, tra cui la tutela della maternità, e sono troppo spesso vittime di discriminazione e di molestie sessuali;

49. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere appalti pubblici sostenibili, applicando requisiti specifici in materia di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la promozione dell'uguaglianza di genere e le norme europee in materia di concorrenza, e di trasparenza per i fornitori e le rispettive catene di approvvigionamento internazionali;

50. sottolinea l'importanza della ratifica delle convenzioni dell'OIL n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile e n. 138 sull'età minima di ammissione al lavoro da parte dei paesi che non l'abbiano ancora fatto; ricorda che l'UE si è assunta l'impegno di eliminare le forme peggiori di lavoro minorile a livello mondiale, in linea con i suoi valori, che includono il divieto del lavoro minorile nella sua azione esterna, come sancito all'articolo 21 del TUE; ribadisce l'invito ad armonizzare e rafforzare i controlli delle importazioni e della catena di approvvigionamento al fine di garantire l'ingresso nel mercato dell'UE ai soli prodotti non derivanti da lavoro forzato e da lavoro minorile o da altre forme di schiavitù moderna; sottolinea il suo appoggio a iniziative intese a sostenere le PMI e le organizzazioni dei piccoli agricoltori, al fine di consentire loro di acquisire una quota maggiore di valore nelle CGV, come avviene nel commercio equo e solidale; sottolinea l'importanza di includere la lotta contro il lavoro forzato e il lavoro minorile in tutti gli accordi di libero scambio dell'UE, attraverso capitoli sullo sviluppo sostenibile, in modo che tale obiettivo sia condiviso dai partner commerciali; invita la Commissione e gli Stati membri a difendere con vigore tale proposta in tutte le sedi internazionali inclusi OIL, OCSE, ONU e OMC, al fine di progredire nella lotta contro il lavoro forzato e il lavoro minorile; sottolinea in tale contesto che l'obiettivo di prodotti non derivanti da lavoro minorile può essere raggiunto solo se procede di pari passo con la definizione di salari minimi per i famigliari dei minori;

### ***Paesi in via di sviluppo***

51. sottolinea che le CGV rappresentano un'opportunità importante per le aziende dei paesi in via di sviluppo, in particolare per le PMI, onde creare un legame con l'economia globale; sottolinea che le politiche specifiche e le misure di accompagnamento sono fondamentali per la realizzazione di questo obiettivo e per estendere i possibili vantaggi a tutti i lavoratori, in particolare le politiche volte a rendere le procedure amministrative più efficienti, o ad aiutare le imprese interessate ad accrescere il valore aggiunto e ad ampliare la loro partecipazione alle catene globali del valore, migliorando nel contempo le loro norme sociali e ambientali; sottolinea che la revisione dell'SPG e dell'SPG+ dovrebbe includere norme vincolanti in materia di diritti umani e del lavoro e di protezione ambientale; osserva che molti paesi in via di sviluppo dispongono di capacità e risorse limitate per realizzare efficacemente la conformità alle norme e alle regolamentazioni sociali e ambientali; invita l'UE a rafforzare lo sviluppo delle capacità e a fornire assistenza tecnica ai governi dei paesi partner in via di sviluppo, ove possibile e necessario;

52. ricorda l'Agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile e la relativa strategia in materia di produzione sostenibile, consumo sostenibile e lavoro dignitoso e invita la Commissione a comunicare in maniera trasparente il riferimento a ciascun obiettivo di sviluppo sostenibile interessato da tale rendicontazione; rinnova alla Commissione e agli Stati membri l'invito a ricorrere al commercio per promuovere lo sviluppo sostenibile e la buona governance, secondo i principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo; sottolinea che gli accordi commerciali e di investimento conclusi con i paesi in via di sviluppo dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile; ribadisce il diritto dei paesi in via di sviluppo di regolamentare gli investimenti in modo da garantire obblighi e doveri per tutti gli investitori, compresi quelli stranieri, con l'obiettivo di proteggere i diritti umani e le norme in materia di lavoro e di ambiente;

53. accoglie con favore l'entrata in vigore dell'accordo sulla facilitazione degli scambi che, se correttamente attuato, semplificherà e modernizzerà le procedure doganali, agevolando per i paesi in via di sviluppo, che di norma hanno barriere commerciali più vaste, l'integrazione nel sistema di scambi globale;

**Martedì 12 settembre 2017**

54. invita la Commissione a sostenere l'effettiva partecipazione delle PMI alle CGV, mediante il sostegno all'incontro e a partenariati tra le PMI e i gruppi di piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo, finalizzati a garantire una quota maggiore di valore ai produttori, assicurando nel contempo un livello elevato di tutela dei diritti sociali, ambientali e umani, come avviene nel caso del commercio equo e solidale;

55. invita la Commissione a garantire che le condizioni in materia di diritti umani collegate alle preferenze commerciali unilaterali concesse nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG) siano applicate e monitorate in modo efficace e che le procedure previste per i casi di eventuale non conformità con tali condizioni siano attuate, nel pieno rispetto del regolamento sul sistema di preferenze generalizzate;

56. si attende che la revisione intermedia dell'SPG chiarisca le definizioni e offra una valutazione approfondita del sistema attuale; ritiene che la politica commerciale debba essere un modo per incoraggiare i partner commerciali dell'UE ad adottare norme sociali, del lavoro e ambientali più rigorose, obiettivo che potrebbe essere conseguito mediante incentivi quali ulteriori preferenze tariffarie per i prodotti ottenuti in modo sostenibile; ritiene che tale obiettivo richieda una revisione del regolamento SPG, e suggerisce a tale proposito l'inserimento nel suo campo di applicazione di condizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese, così da garantire il rispetto, da parte delle società transnazionali, degli obblighi giuridici nazionali e internazionali nei settori dei diritti umani e delle norme sul lavoro e ambientali; chiede di prestare un'attenzione particolare alla situazione dei diritti del lavoro e dei diritti sindacali nelle ZTE e invita la Commissione ad affrontare tale questione, in stretta cooperazione con l'OIL, nel quadro della revisione dell'SPG;

57. invita la Commissione a garantire che i progetti di sviluppo finanziati dall'UE, compresi i progetti di fusione, non siano solo pienamente in linea con i principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale, ma rispettino anche appieno il principio del consenso libero, preventivo e informato stabilito dalla convenzione n. 169 dell'OIL;

#### ***Norme in materia di origine***

58. osserva che norme semplificate, efficaci e preferenziali in materia di origine sono fondamentali nell'ambito delle CGV; riconosce che la mancanza di flessibilità e la complessità delle norme di origine possono ostacolare l'efficienza dei modelli commerciali;

59. invita la Commissione ad avvalersi, nella massima misura possibile, delle norme di origine multilaterali come norme di origine preferenziali negli accordi di libero scambio; invita la Commissione, all'atto della definizione di norme di origine preferenziali specifiche negli accordi di libero scambio, a ridurre i requisiti del valore aggiunto e a consentire la modifica della sottovoce tariffaria e la «trasformazione singola» quale norma di origine;

60. chiede alla Commissione, in particolare nel caso dei negoziati sugli accordi di libero scambio con paesi che attualmente beneficiano di preferenze SPG ed EBA, di garantire che la definizione delle norme di origine non provochi una deviazione dei processi economici;

61. ritiene che l'aumento del cumulo negli accordi di libero scambio non dovrebbe essere considerato uno strumento di liberalizzazione dissimulata, quanto un mezzo per consentire ai paesi di specializzarsi in determinate attività economiche, secondo la logica del vantaggio comparativo;

#### ***Diritti di proprietà intellettuale e flussi di dati***

62. accoglie con favore l'impegno della Commissione a favore della tutela dell'intero spettro dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, i marchi, il diritto d'autore, i disegni, le indicazioni geografiche, le indicazioni di origine e i prodotti farmaceutici, garantendo allo stesso tempo l'accesso a medicinali a prezzi abbordabili, sia a livello di OMC sia mediante gli accordi di libero scambio; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure in merito alla possibile estensione della tutela dell'indicazione geografica ai prodotti non agricoli, come già avviene in vari paesi terzi attraverso diversi sistemi giuridici; chiede un processo aperto e inclusivo per il miglioramento della cooperazione con i partner terzi al fine di combattere le frodi e i prodotti contraffatti che approfittano della fiducia di cui godono i marchi e le denominazioni;

63. riconosce che l'innovazione digitale e i flussi di dati sono fattori di stimolo fondamentali per l'economia dei servizi e costituiscono un elemento essenziale della CGV delle imprese di produzione tradizionali; chiede pertanto che i requisiti relativi alla localizzazione forzata siano limitati nella massima misura possibile all'interno e all'esterno dell'Europa, stabilendo nel contempo le esenzioni necessarie sulla base di finalità pubbliche legittime come la tutela dei consumatori e la

---

**Martedì 12 settembre 2017**

protezione dei diritti fondamentali; ricorda che la protezione dei flussi di dati e il diritto alla vita privata non sono ostacoli agli scambi, ma diritti fondamentali sanciti dall'articolo 39 TUE e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dall'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

o

o o

64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, all'Organizzazione mondiale del commercio nonché all'UNCTAD.

---

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0334

## Relazioni politiche dell'UE con l'India

### Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'India (2017/2025(INI))

(2018/C 337/07)

Il Parlamento europeo,

- visti il partenariato strategico UE-India istituito nel 2004 e il piano d'azione congiunto del 7 settembre 2005 per un partenariato strategico India-Unione europea,
- viste l'«Agenda per l'azione 2020 UE-India» adottata durante il tredicesimo vertice UE-India e la dichiarazione congiunta dello stesso vertice,
- vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016,
- vista la comunicazione della Commissione del 4 settembre 2001 dal titolo «Un quadro strategico per rafforzare le relazioni di partenariato Europa-Asia» (COM(2001)0469),
- visto il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi <sup>(1)</sup>,
- vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 28 ottobre 2004, sulle relazioni UE-India <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulle relazioni UE-India: una partnership strategica <sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 24 settembre 2008 sulla preparazione del vertice Unione europea-India del 29 settembre 2008 a Marsiglia <sup>(4)</sup>,
- viste le sue precedenti risoluzioni sull'India, comprese quelle sui casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,
- vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla politica estera dell'UE nei confronti dei paesi BRICS e di altre potenze emergenti: obiettivi e strategie <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso <sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sulla pirateria marittima <sup>(7)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione <sup>(8)</sup>,
- vista la missione della sua commissione per gli affari esteri in India del 21 e 22 febbraio 2017,
- visti l'undicesimo vertice Asia-Europa (ASEM), tenutosi a Ulan-Bator il 15 e 16 luglio 2016, e la nona riunione del partenariato parlamentare Asia-Europa (ASEP), tenutasi a Ulan-Bator il 21 e 22 aprile 2016 e le rispettive dichiarazioni adottate in occasione di tali incontri,

<sup>(1)</sup> GU L 077 del 15.3.2014, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 179.

<sup>(3)</sup> GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 589.

<sup>(4)</sup> GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 69.

<sup>(5)</sup> GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0120.

<sup>(7)</sup> GU C 261 E del 10.9.2013, pag. 34.

<sup>(8)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0424.



Mercoledì 13 settembre 2017

- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0242/2017),
- A. considerando che l'UE e l'India sono le due democrazie più grandi del mondo, entrambe imperniata su una profonda storia culturale e congiuntamente impegnate a favore della promozione della pace, della stabilità, della sicurezza, della prosperità, dello sviluppo sostenibile e della giustizia sociale, nonché del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e della buona governance;
- B. considerando che negli ultimi due decenni l'UE e l'India, partner naturali e fattori di stabilità nell'odierno mondo multipolare, hanno costruito un partenariato strategico fondato su valori e interessi comuni; che tale partenariato strategico dovrebbe essere approfondito, poiché ha forti possibilità di far approdare a una nuova dinamica a livello internazionale, anche in seno alle Nazioni Unite, e di affrontare questioni quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile o i contatti interpersonali;
- C. considerando che durante il tredicesimo vertice UE-India, svoltosi il 30 marzo 2016 dopo uno iato di quattro anni, è stata adottata una nuova tabella di marcia del partenariato strategico per i successivi cinque anni;
- D. considerando che durante il tredicesimo vertice UE-India sono state adottate diverse dichiarazioni congiunte: su un'agenda comune in materia di migrazione e mobilità, su un partenariato per l'acqua India-UE, su un partenariato per l'energia pulita e il clima e sulla lotta contro il terrorismo;
- E. considerando che l'UE e l'India, in quanto importanti partner economici, commerciali e di investimento e poiché l'UE è il primo partner commerciale dell'India, sono impegnate dal 2007 in negoziati finalizzati alla conclusione di un ambizioso accordo di libero scambio e di investimento, che dovrebbe essere concluso il prima possibile; che l'Agenda per l'azione 2020 UE-India ribadisce l'impegno di entrambe le parti a instaurare un clima economico stabile, che sia favorevole allo sviluppo della cooperazione commerciale ed economica;
- F. considerando che un maggiore coordinamento tra l'UE e gli Stati membri riguardo al loro rapporto con l'India consentirebbe di rafforzare ulteriormente il partenariato strategico;
- G. considerando che l'India è una democrazia vitale nonché una società aperta con una stampa libera e una società civile attiva; che l'UE e l'India provvedono regolarmente allo scambio di migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia, anche su questioni riguardanti la libertà di espressione e di associazione e lo Stato di diritto, come pure il trattamento dei migranti, il rispetto delle minoranze e la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini, in linea con gli impegni dell'UE;

### ***Le solide fondamenta di un proficuo partenariato***

1. è pienamente a favore di un partenariato rafforzato e approfondito tra l'UE e l'India, basato sui loro forti legami politici, economici, sociali e culturali e fondato sui valori condivisi della democrazia, del rispetto dei diritti umani e del pluralismo, nonché sul rispetto reciproco e gli interessi comuni;
2. ritiene che relazioni politiche più solide tra i due partner potrebbero contribuire positivamente alla promozione della cooperazione regionale e internazionale in un mondo che affronta molteplici sfide globali, come le tensioni in materia di sicurezza, l'inosservanza del diritto internazionale, il terrorismo, l'estremismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione, la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani, gli effetti dei cambiamenti climatici, la povertà, la disuguaglianza e la violazione dei diritti umani, nonché un crescente populismo;
3. evidenzia che l'UE e l'India, essendo le due democrazie più grandi del mondo, hanno la responsabilità comune di promuovere la causa della pace, dello Stato di diritto e dei diritti umani nel mondo, anche attraverso una loro cooperazione potenziata a livello delle Nazioni Unite;
4. reputa che dalla dichiarazione politica congiunta del 1993 il rapporto tra UE e India sia cresciuto sensibilmente in termini di qualità e portata; sottolinea l'importanza del partenariato strategico UE-India istituito nel 2004 e finalizzato a suggellare i loro stretti legami e a portare le relazioni tra i due partner a un livello più elevato e intenso;

**Mercoledì 13 settembre 2017**

5. evidenzia che il partenariato tra l'UE e l'India non ha ancora realizzato il suo pieno potenziale; ritiene che entrambe le parti dovrebbero approfondire un maggiore impegno politico per rendere il rapporto più dinamico e proficuo in considerazione delle sfide che i due partner affrontano a livello regionale e internazionale; invita a incrementare gli investimenti volti a rafforzare i legami tra l'UE-27 e l'India; sottolinea l'importanza di una valutazione completa del funzionamento del partenariato strategico per far emergere idee su come farlo progredire;

#### ***Un partenariato rafforzato a reciproco vantaggio dell'UE e dell'India***

6. si compiace dello svolgimento del tredicesimo vertice UE-India tenutosi a Bruxelles il 30 marzo 2016; esorta l'UE e l'India a mantenere l'impegno di rendere i vertici un appuntamento annuale, considerato che queste riunioni di alto livello contribuiscono positivamente ad aumentare la cooperazione, la mutua comprensione e la visibilità reciproca;

7. accoglie favorevolmente l'approvazione dell'Agenda per l'azione 2020 UE-India, che rappresenta una tabella di marcia per intensificare il partenariato strategico nel prossimo quinquennio; prende atto con soddisfazione dei numerosi settori di cooperazione rilanciati nel 2016, come la sicurezza, la lotta al terrorismo, la migrazione e la mobilità, il commercio, il trasferimento di tecnologie e cultura, i cambiamenti climatici, l'energia e l'acqua; chiede un'efficace attuazione dell'Agenda, con tappe e scadenze chiare;

8. ribadisce il proprio sostegno alla definizione di un accordo di libero scambio (ALS) completo e ambizioso tra l'UE e l'India, che dovrebbe essere economicamente, socialmente e politicamente proficuo per entrambe le parti; ricorda che l'UE è il maggiore blocco commerciale del mondo e che l'India vanta un tasso di crescita del PIL fra i più elevati a livello mondiale; ricorda altresì che l'UE è il principale partner dell'India sul piano del commercio e degli investimenti e che i flussi delle importazioni e delle esportazioni tra i due sono relativamente bilanciati;

9. rileva con soddisfazione che l'UE e l'India stanno riprendendo il dialogo sul modo di proseguire i negoziati per un ALS, noto anche come accordo di ampia portata sul commercio e gli investimenti; esorta entrambe le parti, al fine di concludere l'accordo di libero scambio non appena possibile, a proseguire i negoziati in uno spirito di reciprocità e mutuo beneficio, tenendo in considerazione le norme internazionali che entrambe le Parti si sono impegnate a rispettare, comprese quelle stabilite nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nonché il principio della responsabilità sociale delle imprese; riconosce che tale accordo, tenendo conto in modo equilibrato delle preoccupazioni di entrambe le parti, può assicurare che le misure vadano a vantaggio sia dei cittadini europei che indiani, anche tramite la lotta alla povertà e la promozione del rispetto dei diritti umani;

10. raccomanda l'adozione a livello dell'UE di una strategia coerente per le sue relazioni con l'India, con chiare priorità; richiama l'attenzione sull'importanza che sia le istituzioni dell'UE sia gli Stati membri attuino tale strategia in modo coerente e coordinato; ritiene che le priorità dell'UE per l'India possano essere definite anche in una strategia aggiornata per le relazioni UE-Asia;

11. accoglie con favore l'impegno della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favorire in India gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture essenziali per lo sviluppo economico, sociale ed ecosostenibile; invita la BEI a dare seguito a tale impegno e a potenziare il suo sostegno agli investimenti sostenibili in India;

12. evidenzia l'importanza di un dialogo interparlamentare strutturato per il funzionamento del partenariato strategico; incoraggia il presidente del parlamento indiano a formare un Gruppo per l'amicizia India-Europa composto da parlamentari del Lok Sabha e del Rajya Sabha, che funga da omologo della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Repubblica dell'India;

#### ***Un ampio programma di cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza***

13. ribadisce che nell'odierno contesto internazionale sia l'UE che l'India devono far fronte a sfide pressanti per la sicurezza, le quali impongono una risposta diplomatica unita a strumenti rafforzati di dissuasione, il rispetto del diritto internazionale e la cooperazione tra gli Stati democratici;

Mercoledì 13 settembre 2017

14. pone l'accento sulle significative possibilità di aumentare le sinergie tra l'UE e l'India sul fronte della politica estera e di sicurezza; è convinto che un dialogo regolare e coerente possa spianare la strada a una comprensione reciproca e, di conseguenza, a un maggiore coordinamento tra i programmi in materia di affari esteri dell'UE e dell'India a livello regionale e internazionale, anche su temi che in passato sono stati affrontati con approcci divergenti;

15. accoglie con favore l'impegno assunto nell'Agenda per l'azione 2020 UE-India di creare consessi per le consultazioni sulla politica estera e sulla sicurezza; sottolinea il valore aggiunto che si può ottenere aumentando la frequenza e la portata degli scambi di alto livello nel settore degli affari esteri e della sicurezza;

16. invita l'UE, unitamente agli Stati membri, e l'India a proseguire e intensificare gli sforzi per promuovere a livello globale un multilateralismo effettivo e regolamentato; esorta il vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il Consiglio a sostenere la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché la richiesta dell'India di divenire membro permanente; incoraggia l'UE e l'India a coordinare il più possibile le loro posizioni e iniziative a livello delle Nazioni Unite su questioni in cui la loro cooperazione potrebbe fare la differenza e a fare altrettanto in altre sedi internazionali, come l'OMC;

17. prende atto dei proficui e intensificati scambi sulle problematiche mondiali nel quadro dell'Asia-Europe Meeting, un forum per la cooperazione multilaterale a cui partecipano sia l'UE che l'India; sostiene i processi di integrazione regionale in Asia, sia a livello politico che economico, in quanto possono dare un contributo positivo alla riduzione del numero di conflitti e alla prosperità della regione;

18. pone l'accento sull'importante valore aggiunto della cooperazione tra l'UE e l'India a sostegno dei processi democratici in Asia; sottolinea altresì l'importanza che l'UE e l'India coordinino le loro politiche in materia di aiuti umanitari e sviluppo, considerate le intense attività di sviluppo intraprese da entrambe le parti in Asia, in modo da contribuire positivamente ai processi politici, economici e sociali nei paesi interessati, anche per gli apolidi e le minoranze, come i rohingya; invita a intensificare il dialogo in tal senso;

19. prende atto della dichiarazione congiunta India-UE sulla lotta contro il terrorismo, del 30 marzo 2016, volta a rafforzare la cooperazione per prevenire e contrastare la radicalizzazione, l'estremismo violento e il terrorismo; sottolinea l'importanza di proseguire la cooperazione tra i servizi di sicurezza e contrasto dell'UE e dell'India secondo le modalità esistenti nell'ambito di Europol; raccomanda di facilitare lo scambio di migliori pratiche e di informazioni tra l'India e l'UE, ivi compreso con i suoi Stati membri; incoraggia entrambe le parti a perorare insieme l'adozione a livello delle Nazioni Unite della Convenzione generale sul terrorismo internazionale come pure una maggiore efficacia delle designazioni dell'ONU relative ai terroristi;

20. sottolinea l'importanza di una cooperazione approfondita tra l'UE e l'India a favore dell'Afghanistan, segnatamente al fine di contribuire a un processo di pace e riconciliazione a guida e titolarità afgane, alla costruzione di istituzioni stabili e di uno Stato funzionante nonché alla nascita di un contesto politico ed economico che permetta il consolidamento della pace e della sicurezza; incoraggia, in particolare, un coordinamento politico rafforzato sulla sicurezza e le questioni militari, sul sostegno allo sviluppo e sulle misure necessarie per far fronte al contesto regionale; evidenzia che il processo «Heart of Asia» rappresenta una sede importante per il rafforzamento della fiducia e la cooperazione politica a livello regionale;

21. chiede il rinnovo degli sforzi di ravvicinamento e il ripristino di buone relazioni di vicinato tra l'India e il Pakistan attraverso un dialogo globale ed eventualmente in maniera graduale, iniziando con un dibattito su questioni tecniche e misure volte a rafforzare la fiducia e pervenendo infine a riunioni politiche di alto livello; sottolinea l'importanza della dimensione bilaterale negli sforzi volti all'instaurazione di una pace e di una cooperazione durature tra India e Pakistan, che contribuirebbero positivamente allo sviluppo economico e alla sicurezza della regione; sottolinea, inoltre, la responsabilità di entrambi gli Stati, in quanto potenze nucleari, di garantire la pace; invita l'UE a incoraggiare e sostenere il processo di riconciliazione tra l'India e il Pakistan; sottolinea la fondamentale importanza di combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, compreso il terrorismo sostenuto dallo Stato;

22. raccomanda di approfondire la cooperazione sul disarmo universale, sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e sulla sicurezza nucleare, obiettivi che sia l'UE sia l'India sono impegnate a perseguire; invita a tale proposito tutti gli Stati membri a sostenere la richiesta dell'India di accedere ai regimi di controllo sulle esportazioni, come il gruppo dei fornitori nucleari, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, l'intesa di Wassenaar e il gruppo Australia; accoglie con favore la ratifica da parte dell'India del protocollo aggiuntivo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA);

**Mercoledì 13 settembre 2017**

23. accoglie con favore la ferma posizione assunta sia dall'India sia dall'UE in merito ai programmi illegali nucleari e balistici della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), che costituiscono una minaccia per la pace regionale e internazionale, ed incoraggia una maggiore cooperazione per garantire una diffusa applicazione delle sanzioni ONU nei confronti della RPDC;

24. prende atto delle preoccupazioni dell'India riguardo alla Cina, tenuto conto, in particolare, della politica assertiva di quest'ultima nel Mar cinese meridionale, della sua notevole modernizzazione militare, del suo rapporto strategico con il Pakistan e delle questioni di confine irrisolte; ritiene che solo un dialogo autentico, basato sui principi del diritto internazionale, possa contribuire a superare dette divergenze e a costruire la fiducia;

25. rileva con soddisfazione il sostegno espresso da entrambe le parti, durante il tredicesimo vertice UE-India, a un'attuazione piena e unanime dell'accordo di Minsk per quanto riguarda il conflitto nell'Ucraina orientale; ricorda che l'UE ha fortemente condannato le azioni aggressive della Russia e applica una politica di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli; auspica che, attraverso il dialogo, l'UE e l'India possano allineare ulteriormente le loro posizioni;

26. incoraggia l'UE e l'India ad approfondire lo scambio di opinioni, sia durante i vertici che durante le periodiche consultazioni sugli affari esteri e la sicurezza, in merito alla situazione nel Medio Oriente e ai settori di possibile cooperazione che potrebbero migliorare la stabilizzazione della regione, anche attraverso misure di livello internazionale; richiama l'attenzione, in particolare, sull'importanza della cooperazione per garantire una soluzione politica duratura in Siria all'interno del quadro convenuto nell'ambito delle Nazioni Unite in linea con il comunicato di Ginevra del 30 giugno 2012 e per sostenere la ricostruzione e la riconciliazione una volta raggiunto un accordo e avviata una transizione politica credibile a guida e titolarità siriane;

27. sottolinea che l'UE e l'India potrebbero rafforzare la loro cooperazione e lo scambio di buone pratiche in merito ai paesi africani onde garantire la complementarità dei loro sforzi per lo sviluppo;

28. sottolinea i significativi vantaggi reciproci che l'UE e l'India potrebbero trarre da un rafforzamento della cooperazione in settori come la sicurezza marittima, la cibersicurezza e la protezione dei dati, la migrazione e la mobilità;

29. sottolinea che l'UE e l'India condividono interessi vitali e sottolinea che dovrebbero aumentare la cooperazione nel settore della sicurezza marittima, segnatamente per quanto riguarda l'azione antipirateria, ma anche per quanto riguarda il mantenimento della pace e della stabilità e la messa in sicurezza della via di comunicazione marittima nel Mar cinese meridionale e nell'Oceano indiano; raccomanda pertanto l'elaborazione di procedure operative standard comuni nel settore della sicurezza marittima e della lotta alla pirateria, nonché di un'interpretazione comune della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che tenga conto della libertà di navigazione, risolve tutte le questioni in sospeso e individui le misure congiunte più appropriate per cooperare nel quadro della convenzione;

30. si compiace dell'adozione di una dichiarazione congiunta UE-India su un partenariato per l'energia pulita e il clima in occasione del tredicesimo vertice UE-India del marzo 2016; sottolinea l'impatto positivo dell'India e dell'UE sui negoziati verso l'accordo di Parigi sul clima e il ruolo guida a livello mondiale di entrambi i partner; esorta entrambi i partner a moltiplicare gli sforzi per fare in modo che tutti i firmatari attuino l'accordo; chiede, a tale proposito, che si intensifichi la cooperazione UE-India in campo energetico e segnatamente nel settore delle energie rinnovabili;

31. rileva con interesse l'adozione di una dichiarazione congiunta UE-India su un partenariato per l'acqua in occasione del tredicesimo vertice UE-India del marzo 2016; chiede, pertanto, all'Unione di rafforzare la cooperazione con l'India e di intensificare il suo sostegno ai progetti indiani di gestione sostenibile dell'acqua, come il «Clean Ganga»;

32. prende atto con soddisfazione della dichiarazione congiunta relativa a un'agenda comune su migrazione e mobilità che mira a predisporre un quadro per la cooperazione volto a promuovere la migrazione regolare, prevenire la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani e massimizzare l'impatto della mobilità sullo sviluppo;

Mercoledì 13 settembre 2017

33. ritiene che gli scambi interpersonali debbano essere una delle dimensioni principali del partenariato strategico tra l'UE e l'India; sottolinea, in particolare, l'importanza di migliorare gli scambi nel campo dell'istruzione, della cultura e della ricerca scientifica, anche in ambito informatico, e accoglie pertanto con favore l'aumento del numero di scambi studenteschi nel quadro del programma Erasmus +, che dovrebbe essere ulteriormente ampliato; si compiace altresì delle prospettive di cooperazione in relazione allo sviluppo delle competenze e nel quadro dell'iniziativa «Make in India», come dichiarato nell'agenda per l'azione 2020 e ne sottolinea l'importanza ai fini dell'intensificazione delle relazioni commerciali e sociali; chiede la pari inclusione di studentesse, scienziate, ricercatrici e professioniste in questi programmi;

***Uno scambio rafforzato sulla dimensione del partenariato relativa ai diritti umani***

34. plaude all'impegno riconfermato di intensificare gli scambi sulla dimensione dei diritti umani del partenariato strategico UE-India, poiché i cittadini di entrambe le parti possono trarre vantaggio da una cooperazione rafforzata su numerose questioni relative ai diritti umani; sottolinea in particolare la necessità di rafforzare gli scambi e il coordinamento tra i due partner nel quadro delle Nazioni Unite, anche per quanto concerne l'attuazione delle raccomandazioni formulate nell'ambito della revisione periodica universale in materia di diritti umani; sottolinea altresì l'importanza dei dialoghi sui diritti umani; osserva che tali scambi non avvengono dal 2013 ed esorta a tenere un dialogo quanto prima;

35. ricorda la sua opposizione di lunga data alla pena capitale in ogni caso e in qualsiasi circostanza; ribadisce la sua richiesta di una moratoria immediata sulle esecuzioni in India;

36. ricorda che la libertà di espressione e di associazione è parte integrante di una società democratica vitale; comprende l'esigenza di adottare misure dirette ad accrescere la trasparenza delle attività finanziate da soggetti esteri che potrebbero rappresentare un rischio per la pace e la stabilità o per la sicurezza interna, e di introdurre limitazioni alle medesime attività; esprime preoccupazione, tuttavia, in merito agli effetti sulla libertà di espressione e di associazione della vigente legge indiana sulla partecipazione estera al finanziamento delle ONG (il Foreign Contribution Regulation Act, la legge in materia di regolamentazione dei contributi esteri);

37. riconosce i significativi sforzi compiuti dalle autorità indiane per combattere ogni forma di discriminazione, compresa la discriminazione sulla base delle caste; osserva con preoccupazione, tuttavia, che la discriminazione di casta continua a essere fonte di abusi e incoraggia le autorità indiane, pertanto, a intensificare gli sforzi per eliminare questa forma di violazione dei diritti umani; incoraggia l'India, inoltre, a garantire la piena protezione delle minoranze, in particolare quelle religiose ed etniche, e sottolinea l'importanza di promuovere la tolleranza nei confronti della diversità al fine di impedire le violenze tra comunità; si compiace che la corte suprema indiana abbia ordinato di indagare nuovamente sui processi per le violenze contro i cristiani del 2008 e di risarcire adeguatamente le vittime;

38. esorta l'India a ratificare la Convenzione contro la tortura e il relativo protocollo facoltativo e la Convenzione per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

39. ritiene che, nel quadro dell'impegno riconfermato dell'UE e dell'India a favore del rafforzamento della cooperazione in materia di diritti umani, i diritti della donna dovrebbero essere inclusi nel programma del dialogo sui diritti umani tra i due partner; plaude all'impegno del governo indiano a favore del miglioramento dei diritti della donna e dell'introduzione dell'uguaglianza tra donne e uomini nella programmazione delle politiche e incoraggia le autorità indiane ad adottare ulteriori misure per indagare e prevenire la violenza basata sul genere e promuovere la parità di genere; si compiace, inoltre, del fatto che l'UE finanzia progetti in India finalizzati ad affrontare la violenza contro le donne e i bambini e raccomanda di mantenere tali finanziamenti; chiede un miglioramento dei diritti delle persone LGBTIQ e l'abrogazione della sezione 377 del codice penale indiano;

o

o o

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione e al governo e al parlamento dell'India.

---

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0341

## Soia geneticamente modificata DAS-68416-4

**Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D051451 — 2017/2780(RSP))**

(2018/C 337/08)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D051451),
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2 <sup>(1)</sup>,
- visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 12 giugno 2017 senza esprimere parere,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione <sup>(2)</sup>,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 26 gennaio 2017 e pubblicato il 16 marzo 2017 <sup>(3)</sup>;
- vista la proposta, presentata il 14 febbraio 2017, di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>(3)</sup> <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719>

Mercoledì 13 settembre 2017

- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>,
  
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
  
  
- visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A. considerando che il 25 gennaio 2011 la Dow AgroSciences Europe ha presentato una domanda di immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4 all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di soia geneticamente modificata DAS-68416-4 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale soia e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione;

- 
- <sup>(1)</sup> — Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (*Zea mays* L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).
- Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (Testi approvati, P8\_TA(2015)0456).
  - Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0040).
  - Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0039).
  - Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (Testi approvati, MST-FGØ72-2) (P8\_TA(2016)0038).
  - Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (Testi approvati, P8\_TA(2016)0271).
  - Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (*Dianthus caryophyllus* L., linea shd-27531-4). (Testi approvati, P8\_TA(2016)0272)
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0388).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0389).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (esti approvati, P8\_TA(2016)0386).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (esti approvati, P8\_TA(2016)0387).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0390).
  - Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21 (Testi approvati, P8\_TA(2017)0123).
  - Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 (Testi approvati, P8\_TA(2017)0215).
  - Risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) (Testi approvati, P8\_TA(2017)0214).

**Mercoledì 13 settembre 2017**

- B. considerando che il 26 gennaio 2017, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in seguito pubblicato il 16 marzo 2017 <sup>(1)</sup>;
- C. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione;
- D. considerando che durante il periodo di consultazione di tre mesi gli Stati membri hanno presentato numerose osservazioni critiche <sup>(2)</sup>; che dalle valutazioni più preoccupanti risulta, ad esempio, che la domanda attuale e i dati presentati relativamente alla valutazione del rischio non forniscono informazioni sufficienti per escludere in maniera inequivocabile effetti nocivi sulla salute animale e umana, che i dati forniti sinora dal richiedente non sono sufficienti a completare la valutazione della domanda e che studi limitati rendono difficile effettuare una valutazione completa del rischio;
- E. considerando che gli Stati membri hanno criticato tra l'altro: la mancanza di studi sull'effetto della soia geneticamente modificata sulla salute umana e animale, il che impedisce di completare la valutazione del rischio ambientale; la scelta e l'ubicazione dei siti per la valutazione comparativa; il fatto che la valutazione del rischio tossicologico non possa essere portata a termine perché non vi era nessun test di tossicità appropriato con materiali vegetali provenienti dalla soia DAS-68416-4; l'assenza di informazioni sugli erbicidi complementari che possono essere utilizzati per le colture geneticamente modificate e i loro metaboliti; il fatto che la valutazione nutrizionale è sostenuta da uno studio del settore da cui non si possono trarre conclusioni scientifiche; e il fatto che la proposta del richiedente relativa a un piano di monitoraggio ambientale non soddisfi gli obiettivi definiti nell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati <sup>(3)</sup>;
- F. considerando che la soia DAS-68416-4 esprime la proteina arilossialcanoato diossigenasi-12 (AAD-12), che conferisce tolleranza all'acido 2,4-diclorofenossiacetico (2,4-D) e ad altri erbicidi fenossici correlati; che essa esprime inoltre la proteina fosfotricina acetiltransferasi (PAT), che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato d'ammonio;
- G. considerando che ricerche indipendenti sollevano preoccupazioni per i rischi dell'ingrediente attivo del 2,4-D riguardanti lo sviluppo dell'embrione, i difetti congeniti e l'interferenza endocrina <sup>(4)</sup>; che, sebbene l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D sia stata rinnovata nel 2015, il richiedente non ha ancora fornito informazioni in merito alle potenziali proprietà endocrine <sup>(5)</sup>;
- H. considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi nei criteri di esclusione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari <sup>(6)</sup>; che l'approvazione del glufosinato scade il 31 luglio 2018 <sup>(7)</sup>;
- I. considerando che diversi esperti hanno espresso preoccupazioni circa un prodotto di degradazione del 2,4-D, il 2,4-diclorofenolo, che potrebbe essere presente nella soia DAS-68416-4 importata; che il 2,4-diclorofenolo è un interferente endocrino noto con tossicità per la riproduzione;

<sup>(1)</sup> <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719>

<sup>(2)</sup> Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052>.

<sup>(3)</sup> GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

<sup>(4)</sup> <http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf>

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione, del 13 novembre 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 8).

<sup>(6)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(7)</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=IT>



Mercoledì 13 settembre 2017

- J. considerando che è prevedibile che, essendo altamente solubile in grassi e oli, il 2,4-diclorofenolo si accumuli nell'olio di soia durante la lavorazione della soia; che il principale prodotto a base di soia per uso umano è l'olio di soia, che è incorporato in alcune formule per lattanti <sup>(1)</sup>, oltre che in molti altri prodotti;
- K. considerando che la quantità di 2,4-diclorofenolo presente in un prodotto può essere superiore alla quantità di residuo di 2,4-D; che non esiste un limite massimo di residui (LMR) stabilito dall'Unione per il 2,4-diclorofenolo;
- L. considerando che una recente relazione delle Nazioni Unite mostra che i pesticidi sono responsabili di un numero stimato di morti per intossicazione acuta pari a 200 000 all'anno, il 99 % delle quali si verificano nei paesi in via di sviluppo; che l'Unione ha sottoscritto gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), che comprendono l'impegno a ridurre in misura sostanziale il numero di morti e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo entro il 2030 (SDG 3, obiettivo 3.9), per il quale uno degli indicatori è il tasso di mortalità attribuito all'avvelenamento accidentale <sup>(2)</sup>; che è stato mostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un utilizzo maggiore di tali erbicidi rispetto alle loro alternative convenzionali <sup>(3)</sup>;
- M. considerando che l'Unione è impegnata a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che mira a ridurre al minimo le contraddizioni e a creare sinergie tra le diverse politiche dell'Unione, compresi i settori del commercio, dell'ambiente e dell'agricoltura <sup>(4)</sup>, al fine di favorire i paesi in via di sviluppo e di aumentare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo <sup>(5)</sup>;
- N. considerando che l'autorizzazione all'importazione di soia DAS-68416-4 nell'Unione comporterà indubbiamente un aumento della sua coltivazione nei paesi terzi, compresi i paesi in via di sviluppo, e un corrispondente aumento dell'uso del 2,4-D e degli erbicidi a base di glufosinato;
- O. considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate;
- P. considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 12 giugno 2017 senza esprimere parere; che 15 Stati membri hanno votato a sfavore, mentre solo 11 Stati membri, che rappresentano appena il 36,57 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e 2 si sono astenuti;
- Q. considerando che in numerose occasioni la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica <sup>(6)</sup>;
- R. considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 <sup>(7)</sup> che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha chiesto alla Commissione di ritirarla e di presentarne una nuova;

<sup>(1)</sup> Documento di consultazione degli Stati membri, pagg. 31-32. <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052>

<sup>(2)</sup> <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3>

<sup>(3)</sup> <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7>

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione del 12 aprile 2005 dal titolo «Coerenza delle politiche per lo sviluppo — Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» (COM(2005)0134).

<sup>(5)</sup> [https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development\\_en](https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en)

<sup>(6)</sup> Si vedano, ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), e il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

<sup>(7)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0379.

**Mercoledì 13 settembre 2017**

- S. considerando che, ai sensi del considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1829/2003;
  2. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002<sup>(1)</sup>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, assicurando nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
  3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
  4. invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da affrontare le carenze dell'attuale procedura che si è rivelata inadeguata;
  5. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi (HT GMP) senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;
  6. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resa resistente a una combinazione di erbicidi, come nel caso della soia DAS-68416-4, senza una valutazione completa degli effetti cumulativi specifici dei residui di irrorazione della combinazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;
  7. invita la Commissione a richiedere prove molto più dettagliate dei rischi per la salute legati a eventi combinati quali DAS-68416-4;
  8. invita la Commissione a elaborare strategie per la valutazione del rischio per la salute e della tossicologia, nonché per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio, che siano mirate all'intera catena alimentare e dei mangimi e alle loro miscele presenti nella catena alimentare e dei mangimi in condizioni reali;
  9. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'applicazione degli erbicidi complementari e dei loro residui nella valutazione del rischio delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata sia destinata alla coltivazione nell'Unione o all'importazione per alimenti e mangimi;
  10. invita la Commissione a ottemperare all'obbligo di coerenza delle politiche per lo sviluppo derivante dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0342

**Importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione per quanto riguarda gli alimenti per animali e i prodotti alimentari soggetti a condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima ((D051561/01 — 2017/2837(RSP))**

(2018/C 337/09)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione per quanto riguarda gli alimenti per animali e i prodotti alimentari soggetti a condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (D051561/01,
- visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione <sup>(2)</sup>,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

**Osservazioni generali**

- A. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/6 prevede attualmente che le partite di vari prodotti alimentari, compresi funghi, pesce e prodotti della pesca, riso e semi di soia, originari del Giappone o da esso provenienti siano accompagnate da una dichiarazione valida delle autorità giapponesi attestante che i prodotti sono conformi ai limiti massimi di contaminazione in vigore in Giappone (articolo 5, paragrafi 1 e 2); che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione (il progetto di proposta) adesso prevede soltanto che un elenco limitato di prodotti alimentari e di alimenti per animali provenienti dalle 12 prefetture riportate all'allegato II debba essere accompagnato da tale dichiarazione; che il progetto di proposta inoltre sopprime dall'allegato II un certo numero di categorie di prodotti alimentari e di alimenti per animali;
- B. considerando che, analogamente, l'articolo 10 del progetto di proposta prevede che i controlli ufficiali, in particolare i controlli documentali su tutte le partite e i controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137, siano adesso obbligatori soltanto per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali elencati all'allegato II; che il progetto mantiene bassa la frequenza dei controlli all'importazione (considerando 12);
- C. considerando che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, una volta modificato come proposto dalla Commissione, abrogherà l'obbligo per gli Stati membri di informare ogni tre mesi la Commissione di tutti i risultati delle analisi mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi;

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

**Mercoledì 13 settembre 2017**

- D. considerando che il progetto lascia invariato l'attuale allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che fissa i livelli massimi consentiti stabiliti dalla legislazione giapponese per varie categorie di prodotti alimentari e di alimenti per animali <sup>(1)</sup>; che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e il progetto di proposta che lo modifica non prevedono la verifica del rispetto dei limiti massimi per le categorie di prodotti alimentari e di alimenti per animali di cui all'allegato I, né sotto forma di documentazione fornita dalle autorità giapponesi né di controlli o campionamenti alle frontiere dell'UE; che conseguentemente non vi è alcuna garanzia che tali prodotti alimentari e alimenti per animali rispettino i livelli massimi di contaminazione radioattiva;
- E. considerando che il progetto di proposta si basa sui dati di occorrenza forniti dalle autorità giapponesi per il 2014, il 2015 e il 2016 (più di 132 000 dati sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e più di 527 000 dati sulla radioattività nella carne bovina); che, sebbene le modifiche del progetto siano basate su un'analisi dettagliata dei dati summenzionati, il testo non riporta tale analisi né fornisce un link ai dati grezzi;
- F. considerando che è pertanto molto difficile verificare se le misure proposte sono sufficienti a tutelare la salute dei cittadini dell'Unione;
- G. considerando tuttavia che, anche senza l'analisi sulla quale la Commissione ha basato la sua proposta, ci sono motivi sufficienti per ritenere che tale proposta potrebbe provocare un aumento dell'esposizione a prodotti alimentari contaminati e radioattivi, il che si ripercuoterebbe sulla salute umana;
- H. considerando che il presidente della società per l'energia elettrica di Tokyo (TEPCO) ha ufficialmente richiesto l'autorizzazione del governo giapponese a scaricare nell'Oceano Pacifico quasi un milione di tonnellate di acqua altamente radioattiva che è stata usata per raffreddare i reattori danneggiati della centrale nucleare; che tale intervento, se autorizzato, potrebbe avere un enorme impatto negativo sui livelli della sicurezza alimentare dei prodotti della pesca allevati lungo le coste del Giappone;

**Osservazioni specifiche relative all'allegato II**

- I. considerando che le prefetture giapponesi attualmente rientranti nell'allegato II (Fukushima, Miyagi, Akita, Yamagata, Nagano, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba, Iwate, Yamanashi, Shizuoka e Niigata) sono tutte esposte alla ricaduta radioattiva del disastro nucleare avvenuto alla centrale nucleare di Fukushima nel 2011;
- J. considerando che il progetto di proposta sopprime, senza motivazione, dall'allegato II il riso e i prodotti derivati provenienti dalla prefettura di Fukushima; che conseguentemente non vigerà più alcun requisito di procedere al campionamento e all'analisi di tali prodotti in entrata nell'Unione né obbligo a carico delle autorità giapponesi di dimostrare il rispetto dei livelli massimi accettati di contaminazione radioattiva; che uno dei prodotti derivati dal riso eliminati dall'allegato II è il riso usato negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia <sup>(2)</sup>; che per tali gruppi di popolazione, data la loro particolare vulnerabilità all'esposizione alle radiazioni, qualsiasi livello di contaminazione sarebbe inaccettabile; che, a norma dell'accordo di libero scambio UE-Giappone, le esportazioni di riso dal Giappone potrebbero aumentare; che la coltivazione del riso nelle risaie contaminate sarà probabilmente ripresa dato che le ordinanze di evacuazione sono state recentemente revocate;
- K. considerando che, sebbene il progetto di proposta, al considerando 7, indichi che soltanto il riso e i prodotti da esso derivati originari dalla prefettura di Fukushima saranno soppressi dall'allegato II, tale allegato è modificato anche in modo tale da consentire adesso, senza controlli, campionamenti o analisi, l'importazione nell'Unione di sette specie di pesce (tra cui il tonno rosso dell'Atlantico e del Pacifico e lo sgombero) e di crostacei e molluschi pescati o allevati nelle acque di Fukushima;

<sup>(1)</sup> «Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia», «Latte e bevande a base di latte», «Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate» e «Altri prodotti alimentari», nonché alimenti destinati a bovini, equini, suini, pollame e pesci.

<sup>(2)</sup> Rientranti nel codice NC 1901.

Mercoledì 13 settembre 2017

- L. considerando che, a norma della proposta, sette specie di pesci (tra cui il tonno rosso dell'Atlantico e del Pacifico e lo sgombro), crostacei (tra cui aragoste e gamberi) e molluschi (tra cui vongole e cozze) saranno soppressi dall'allegato II per altre sei prefetture, nello specifico Miyagi, Iwate, Gunma, Ibaraki, Chiba e Tochigi; che non sono fornite motivazioni o spiegazioni per una tale riduzione dei controlli né viene spiegato perché, ad esempio, le specie in questione sono adesso ritenute sufficientemente sicure da essere importate nell'Unione senza controlli mentre altre specie non lo sono;
- M. considerando che, a norma della proposta, l'allegato II non conterrà più alcun prodotto originario della prefettura di Akita (attualmente contiene cinque prodotti originari da tale prefettura: funghi, Aralia, germogli di bambù, felce florida giapponese e koshiabura (una pianta selvatica commestibile) e tutti i prodotti da essi derivati); che non sono fornite motivazioni o spiegazioni per una tale riduzione dei controlli;
- N. considerando che l'allegato II non conterrà più l'Aralia, i germogli di bambù e la felce florida giapponese provenienti da Yamagata; che non sono fornite motivazioni o spiegazioni per una tale riduzione dei controlli;
- O. considerando che l'allegato II non conterrà più la felce florida giapponese, la felce maggiore e la felce penna di struzzo provenienti da altre cinque prefetture, ossia Iwate, Gunma, Ibaraki, Chiba e Tochigi; che non sono fornite motivazioni o spiegazioni per una tale riduzione dei controlli;
- P. considerando che la sola aggiunta all'allegato II sono «pesci e prodotti della pesca» provenienti dalla prefettura di Nagano; che non viene fornita una motivazione per tale rafforzamento dei controlli; che i controlli sistematici per la prefettura in questione sono stati revocati nel dicembre 2011; che a marzo 2014 talune piante selvatiche commestibili sono state reinserite nell'allegato II;

#### ***Osservazioni specifiche relative all'allegato I***

- Q. considerando che il progetto di proposta lascia invariato l'attuale allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che fissa i livelli massimi consentiti stabiliti dalla legislazione giapponese; che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e il progetto di proposta che lo modifica non prevedono la verifica del rispetto di limiti massimi per le categorie di prodotti alimentari e di alimenti per animali di cui all'allegato I, né sotto forma di documentazione fornita dalle autorità giapponesi né di controlli o campionamenti alle frontiere dell'UE; che conseguentemente non vi è alcuna garanzia che tali prodotti alimentari e alimenti per animali non superino i livelli massimi di contaminazione radioattiva;
- R. considerando che dal 1° aprile 2012 i limiti massimi in vigore in Giappone, e conseguentemente quelli riportati all'allegato I, non sono mai stati rivisti al ribasso; che tali limiti dovrebbero essere ridotti, in particolare per i prodotti alimentari destinati a gruppi vulnerabili, come il latte e i prodotti alimentari per lattanti e bambini nella prima infanzia;
- S. considerando che a sei anni dal disastro, è fortemente discutibile che l'Unione debba autorizzare (anche solo a livello teorico, dato che non vige alcun obbligo legale sui controlli alle frontiere dell'Unione) l'ingresso nella sua catena alimentare di prodotti con i seguenti livelli massimi di cesio-134 e cesio-137: 50 Bq/kg per i prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (come le formule per lattanti, le formule di proseguimento e gli alimenti per la prima infanzia) e per il latte e le bevande a base di latte, 10 Bq/kg per l'acqua minerale e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate, e 100 Bq/kg per tutti gli altri prodotti alimentari;
1. ritiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 178/2002;
  2. sostiene che il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione non è conforme al diritto dell'Unione, non essendo compatibile con la finalità e i principi generali sanciti nel regolamento (CE) n. 178/2002 di fornire la base per garantire un elevato livello di protezione della vita e della salute umane, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori;
  3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento di esecuzione e di presentare al comitato un nuovo progetto entro la fine del 2017 al più tardi;

**Mercoledì 13 settembre 2017**

4. chiede alla Commissione, nell'elaborazione della sua nuova proposta, tra l'altro, di:
    - garantire che tutti i prodotti alimentari e gli alimenti per gli animali importati dal Giappone nell'Unione, comprese le categoria di cui all'allegato I, siano sottoposti a controlli e verifiche;
    - rivedere al ribasso i limiti massimi di cui all'allegato I; nonché
    - tenere conto della recente revoca delle ordinanze di evacuazione nelle prefetture interessate e garantire che non ne derivi un impatto negativo sui livelli di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali importati nell'Unione;
  5. chiede alla Commissione, in attesa dell'elaborazione della sua nuova proposta, di porre in essere delle misure di emergenza, quali previste all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, per garantire i massimi livelli possibili di tutela della salute umana;
  6. invita la Commissione a mettere immediatamente a disposizione, anche sul sistema dell'Unione di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, l'analisi sui cui ha basato il progetto di proposta, accompagnata da informazioni dettagliate sul sistema di controllo vigente presso le autorità giapponesi, motivandone la pertinenza e l'efficacia;
  7. invita la Commissione a fornire un quadro aggiornato della situazione radiologica in Giappone dal 2011 nonché riepiloghi generali annuali per il periodo 2011-2017 del materiale radioattivo rilasciato sia nell'atmosfera che nell'Oceano Pacifico dalla centrale nucleare di Fukushima, affinché possa essere eseguita un'analisi esauriente relativa alla sicurezza alimentare;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0344

**Esportazioni di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC****Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC (2017/2029(INI))**

(2018/C 337/10)

*Il Parlamento europeo,*

- visti i principi sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare la promozione della democrazia e dello Stato di diritto, la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale,
- vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari <sup>(1)</sup> (in appresso «la posizione comune»),
- viste la 17<sup>a</sup> <sup>(2)</sup> e la 18<sup>a</sup> <sup>(3)</sup> relazione annuale dell'UE, redatte in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune,
- viste la decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi <sup>(4)</sup> e la decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi <sup>(5)</sup>,
- visto l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 6 marzo 2017 <sup>(6)</sup>,
- visto il manuale per l'uso della posizione comune, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari,
- visti il quadro strategico e piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia del 25 giugno 2012 e il suo punto 11, lettera e), nonché il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (2015-2019) del 20 luglio 2015 e il suo punto 21, lettera d),
- visto il trattato sul commercio delle armi (ATT), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 <sup>(7)</sup> ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014,
- vista la decisione (PESC) 2013/768 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza <sup>(8)</sup>,
- vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa <sup>(9)</sup>,
- visti il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso <sup>(10)</sup>, quale modificato dal regolamento (UE) n. 599/2014 del 16 aprile 2014, e l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui al suo allegato I (in appresso «regolamento sui prodotti a duplice uso»),

<sup>(1)</sup> GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

<sup>(2)</sup> GU C 163 del 4.5.2016, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 153 del 16.5.2016, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 56.

<sup>(5)</sup> GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38.

<sup>(6)</sup> GU C 97 del 28.3.2017, pag. 1.

<sup>(7)</sup> Trattato sul commercio delle armi, Nazioni Unite, 13-27217.

<sup>(8)</sup> GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56.

<sup>(9)</sup> GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

**Mercoledì 13 settembre 2017**

- visto il regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti <sup>(1)</sup>,
  - viste le sue precedenti risoluzioni in materia, in particolare quella del 17 dicembre 2015 <sup>(2)</sup> sull'attuazione della posizione comune, quella del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen <sup>(3)</sup>, quella del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia <sup>(4)</sup> e quella del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati <sup>(5)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle imprese di sicurezza private <sup>(6)</sup>,
  - visti l'articolo 52 e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0264/2017),
- A. considerando che il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva è sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;
- B. considerando che gli ultimi dati <sup>(7)</sup> mostrano che, nel periodo tra il 2012 e il 2016, i trasferimenti internazionali delle principali armi hanno raggiunto il volume più elevato rispetto a ogni altro quinquennio dalla fine della guerra fredda, superando dell'8,4 % il dato relativo al periodo 2007-2011;
- C. considerando che le esportazioni e i trasferimenti di armi hanno un impatto sulla sicurezza umana, sui diritti umani, sulla democrazia, sul buon governo e sullo sviluppo socioeconomico; che, oltretutto, le esportazioni di armi contribuiscono a creare circostanze che costringono le persone a fuggire dai propri paesi; che ciò rende necessario un sistema di controllo delle armi rigoroso, trasparente, efficace e comunemente accettato e definito;
- D. considerando che gli ultimi dati <sup>(8)</sup> mostrano che le esportazioni dall'UE a 28 nel periodo 2012-2016 ammontavano al 26 % del totale mondiale, e che l'UE a 28 nel suo complesso è pertanto il secondo maggiore fornitore di armi del mondo dopo gli Stati Uniti (33 %) e prima della Russia (23 %); che, stando all'ultima relazione del Gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM), nel 2014 agli Stati membri dell'UE sono state concesse licenze di esportazione di armi per un valore complessivo di 94,40 miliardi di EUR;
- E. considerando che gli ultimi dati <sup>(9)</sup> mostrano che le esportazioni di armi verso il Medio Oriente sono aumentate dell'86 % e rappresentano il 29 % delle esportazioni mondiali nel periodo tra il 2012 e il 2016;
- F. considerando che gli ultimi dati ufficiali dell'Unione indicano che, nel 2015, il Medio Oriente era per l'UE a 28 la regione più importante in termini di esportazioni di armi, con un totale di 78,8 miliardi EUR in licenze di esportazione di armi autorizzate;
- G. considerando che alcuni trasferimenti di armi dagli Stati membri dell'UE verso regioni e paesi instabili e a rischio di crisi sono stati utilizzati in conflitti armati o per la repressione interna; che alcuni di tali trasferimenti sarebbero stati sviati verso gruppi terroristici, ad esempio in Siria e in Iraq; che in alcuni casi le armi esportate verso taluni paesi, ad esempio l'Arabia Saudita, sono state utilizzate per conflitti come quello in Yemen; che tali esportazioni violano palesemente la posizione comune, ponendo in evidenza la necessità di un miglior controllo e di una maggiore trasparenza;

<sup>(1)</sup> GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0472.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0066.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0502.

<sup>(5)</sup> GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.

<sup>(6)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0289.

<sup>(7)</sup> «Trends in International Arms Transfers» (Tendenze nei trasferimenti internazionali di armi), 2016, scheda informativa del SIPRI, febbraio 2017.

<sup>(8)</sup> Ibidem.

<sup>(9)</sup> Ibidem.



Mercoledì 13 settembre 2017

- H. considerando che non esiste un sistema standardizzato di verifica e di rendicontazione che consenta di stabilire se e in quale misura le esportazioni dei singoli Stati membri violino gli otto criteri, né esistono meccanismi sanzionatori se uno Stato membro procede a esportazioni in palese violazione degli otto criteri;
- I. considerando che le indagini realizzate dal BICC (Bonn International Conversion Centre) hanno per esempio rivelato che, nel 2015, nella sola Germania sono state rilasciate 4 256 licenze di esportazione di armi per esportazioni verso 83 paesi classificati come problematici alla luce della posizione comune <sup>(1)</sup>;
- J. considerando che il contesto della sicurezza mondiale e regionale è cambiato drasticamente, in particolare per quanto concerne il vicinato meridionale e orientale dell'Unione, mettendo in luce l'urgente necessità di migliorare e rendere più sicure le modalità di produzione delle informazioni per le valutazioni dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione;
- K. considerando che alcuni Stati membri hanno recentemente sottoscritto accordi strategici sulla cooperazione militare che includono trasferimenti di grandi quantità di tecnologie di alta qualità con paesi non democratici nella regione del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale;
- L. considerando che, come sancito dal trattato di Lisbona, l'eliminazione della povertà è l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'UE, nonché una delle priorità della sua azione esterna finalizzata alla ricerca di un mondo più stabile e prospero; che la fornitura di armi a paesi in conflitto, oltre a rendere possibile il dilagare della violenza, incide negativamente sulle possibilità di sviluppo di tali paesi;
- M. considerando che il panorama industriale della difesa in Europa rappresenta un settore di primaria importanza, ed è al contempo caratterizzato da sovraccapacità, duplicazioni e frammentazione, il che ostacola la competitività dell'industria della difesa e ha portato a un'espansione delle politiche in materia di esportazioni;
- N. considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen, ha invitato il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'UE di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita;
- O. considerando che la situazione nello Yemen, da allora, si è ulteriormente deteriorata anche a causa delle azioni militari portate avanti dalla coalizione guidata dai sauditi; che alcuni Stati membri hanno interrotto la fornitura di armi all'Arabia Saudita in ragione delle azioni da essa perpetrate nello Yemen, mentre altri hanno continuato a fornire tecnologie militari in violazione dei criteri 2, 4, 6, 7 e 8;
- P. considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 dicembre 2016 sulla relazione annuale 2015 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, ha sottolineato che i diritti umani dovrebbero essere una priorità e ha invitato gli Stati membri a trovare un accordo per una politica di esportazione più moderna, flessibile e basata sui diritti umani, soprattutto in relazione a paesi con comprovate attività di repressione interna violenta e violazioni dei diritti umani;
- Q. considerando che la strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza dovrebbe servire a migliorare la coerenza delle politiche sul controllo delle esportazioni di armi;
1. osserva che gli Stati hanno il diritto legittimo di acquisire tecnologia militare a fini di autodifesa; sottolinea che il mantenimento di un'industria della difesa rientra nella necessità di autodifesa degli Stati membri; ricorda che una delle motivazioni alla base dell'elaborazione della posizione comune era quella di evitare che gli armamenti europei venissero utilizzati contro le forze armate degli Stati membri e di prevenire violazioni dei diritti umani e il prolungamento di conflitti armati; ribadisce che la posizione comune costituisce un quadro giuridicamente vincolante che stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono applicare nell'ambito del controllo delle esportazioni di armi e che prevede l'obbligo di valutare una domanda di licenza di esportazione tenendo conto di tutti gli otto criteri ivi elencati;
2. constata che lo sviluppo di equipaggiamenti destinati alla difesa rappresenta uno strumento importante per il settore della difesa e che una base industriale e tecnologica di difesa europea competitiva e innovativa, ancora da sviluppare, dovrebbe fungere da strumento a garanzia della sicurezza e della difesa degli Stati membri, dei cittadini dell'Unione e contribuire all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), e in particolare della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); invita gli Stati membri a superare l'attuale inefficienza della spesa per la difesa dovuta alle

<sup>(1)</sup> Relazione sulle esportazioni di armi 2016, a cura della Conferenza comune Chiesa e sviluppo (Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung — GKKE), pag. 54.

**Mercoledì 13 settembre 2017**

duplicazioni, alla frammentazione e all'assenza di interoperabilità, nonché a puntare a fare dell'UE un fornitore di sicurezza anche attraverso un maggiore controllo delle esportazioni di armi; ribadisce che, ai sensi dell'articolo 10 della posizione comune, la considerazione degli interessi economici, sociali, commerciali e industriali degli Stati membri non deve pregiudicare l'applicazione degli otto criteri che regolamentano le esportazioni di armi;

3. osserva, tuttavia, che la tecnologia militare raggiunge talvolta destinazioni e utilizzatori finali che non soddisfano i criteri della posizione comune; esprime preoccupazione per il fatto che la proliferazione di sistemi d'arma in tempi di guerra e in situazioni di forte tensione politica potrebbe avere conseguenze negative sproporzionate sui civili; esprime inquietudine per quanto riguarda la corsa agli armamenti a livello globale e gli approcci militari nella risoluzione dei conflitti e dei disordini politici; sottolinea che i conflitti dovrebbero essere risolti in via prioritaria con mezzi diplomatici;

4. esorta gli Stati membri e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a migliorare significativamente la coerenza dell'attuazione della posizione comune, allo scopo di rafforzare la sicurezza dei civili che soffrono a causa di conflitti e violazioni dei diritti umani nei paesi terzi come anche la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini, nonché a creare condizioni di parità per le imprese dell'UE; sottolinea in tal senso che un'applicazione coerente della posizione comune è essenziale per la credibilità dell'UE quale attore globale ispirato a un sistema di valori;

5. incoraggia i paesi che stanno per ottenere lo status di paese candidato o i paesi che desiderino comunque avvicinarsi al percorso di adesione all'UE di applicare le disposizioni della posizione comune; si compiace del fatto che l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Canada, la Georgia, l'Islanda, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Norvegia si siano allineati ai criteri e ai principi della posizione comune e che, così facendo, stiano altresì perseguendo un ulteriore allineamento alla PESC e alla PSDC; invita gli Stati membri a collaborare da vicino con i paesi terzi che hanno ufficialmente aderito ai criteri della posizione comune segnatamente al fine di migliorare lo scambio di informazioni e la trasparenza nella concessione di licenze; invita inoltre il SEAE a incoraggiare particolarmente i paesi europei ad allinearsi alla posizione comune onde garantire uno spazio europeo più vasto e più sicuro;

6. invita gli Stati membri e il SEAE a collaborare da vicino alla prevenzione dei rischi derivanti dagli sviamenti e dall'immagazzinamento di armi, per esempio il traffico illecito di armi e il contrabbando; sottolinea il rischio di reintroduzione nell'UE delle armi esportate verso paesi terzi, attraverso il contrabbando e il traffico di armi;

7. constata l'elevato livello di responsabilità dell'Unione in termini di rischio per la sicurezza dovuto all'assenza di un sostegno e di un impegno maggiori da parte dell'UE sul fronte della disattivazione di molte scorte di armi ancora esistenti in Bosnia-Erzegovina, Albania e Ucraina;

8. ritiene che la modalità di valutazione dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione dovrebbe contemplare un principio di precauzione e che gli Stati membri oltre a valutare se una specifica tecnologia militare possa essere utilizzata o meno a fini di repressione interna o per altri scopi indesiderati (approccio funzionale) dovrebbero anche valutare i rischi sulla base della situazione generale nel paese di destinazione (approccio di principio);

9. rileva che, nel contesto della Brexit, sarebbe importante che il Regno Unito continuasse ad essere vincolato dalla posizione comune e ad applicarne le disposizioni operative come altri paesi terzi europei;

10. invita gli Stati membri e il SEAE a sviluppare una strategia specifica per tutelare formalmente gli individui che denunciano pratiche di enti e imprese del settore degli armamenti che risultino contrarie ai criteri e ai principi della posizione comune;

11. sottolinea l'importanza di garantire la coerenza tra tutti i regimi di controllo delle esportazioni dell'Unione, specialmente per quanto riguarda l'interpretazione dei criteri di controllo; ribadisce altresì l'importanza della coerenza tra gli strumenti di controllo delle esportazioni e gli altri strumenti di politica estera nonché gli strumenti commerciali, per esempio il sistema delle preferenze generalizzate e il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto;

12. ribadisce l'effetto dannoso che l'esportazione incontrollata di tecnologie di sorveglianza informatica da parte delle imprese dell'UE può avere sulla sicurezza dell'infrastruttura digitale dell'Unione e sui diritti umani; sottolinea, al riguardo, l'importanza di un aggiornamento rapido, efficace e globale del regolamento UE relativo ai beni a duplice uso e invita il Consiglio ad adottare un calendario ambizioso in merito;

Mercoledì 13 settembre 2017

13. evidenzia l'importanza di limitare efficacemente le esportazioni di armi alle imprese di sicurezza private quali utilizzatori finali e di provvedere a che tali licenze siano concesse solo quando, previ controlli approfonditi di dovuta diligenza, si stabilisca che l'impresa di sicurezza privata in questione non si sia resa colpevole di violazioni dei diritti umani; sottolinea la necessità di introdurre meccanismi di responsabilità e trasparenza al fine di garantire l'utilizzo responsabile delle armi da parte delle imprese di sicurezza private;

#### ***Applicazione dei criteri della posizione comune***

14. osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 1 è stato invocato 81 volte nel 2014 e 109 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze;

15. ribadisce il suo invito al VP/AR ad avviare un'iniziativa dell'UE volta a imporre un embargo sulle armi nei confronti dei paesi che sono accusati di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento agli attacchi deliberati contro le infrastrutture civili; sottolinea nuovamente che la costante concessione di licenze per la vendita di armi a tali paesi costituisce una violazione della posizione comune;

16. osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 2 è stato invocato 72 volte nel 2014 e 89 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; deplora che dai dati emerga la mancanza di un approccio comune alla situazione della Siria, dell'Iraq e dello Yemen in particolare; incoraggia gli Stati membri e il SEAE ad avviare una discussione sull'estensione del criterio 2 al fine di includere indicatori della governance democratica, in quanto tali criteri di valutazione potrebbero aiutare a definire ulteriori salvaguardie contro le involontarie conseguenze negative delle esportazioni; ritiene inoltre che un approccio più di principio alla valutazione dei rischi permetterebbe di concentrarsi sul rispetto generale del diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani da parte del destinatario;

17. ritiene che le esportazioni all'Arabia Saudita violino almeno il criterio 2 visto il coinvolgimento del paese nelle gravi violazioni del diritto umanitario accertato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite; ribadisce il suo invito del 26 febbraio 2016 relativo alla necessità urgente di imporre un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita;

18. osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 3 è stato invocato 99 volte nel 2014 e 139 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; sottolinea la necessità di valutare, nell'ambito del criterio 3, i recenti trasferimenti di armi da parte degli Stati membri verso soggetti non statali, compresa la prestazione di assistenza tecnica e di addestramento, alla luce dell'azione comune 2002/589/PESC sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere;

19. osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 4 è stato invocato 57 volte nel 2014 e 85 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; deplora che la tecnologia militare esportata dagli Stati membri venga utilizzata nel conflitto nello Yemen; esorta gli Stati membri a conformarsi alla posizione comune in maniera coerente sulla base di un'approfondita valutazione dei rischi a lungo termine;

20. osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 5 è stato invocato 7 volte nel 2014 e 16 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; ricorda che tale criterio fa riferimento agli interessi in materia sicurezza degli Stati membri e dei paesi alleati, pur riconoscendo che tali interessi non possono incidere sull'osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti umani e alla pace, sicurezza e stabilità regionali;

21. osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 6 è stato invocato 6 volte nel 2014 per rifiutare il rilascio di licenze, mentre non è stato notificato alcun rifiuto per il 2015; manifesta la propria preoccupazione per le notizie di sviamento di esportazioni di armi dagli Stati membri verso soggetti non statali, compresi gruppi terroristici, e avverte che tali armi potrebbero essere utilizzate contro civili, all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione; ribadisce l'importanza di controlli più serrati su queste esportazioni di armi per l'adempimento degli impegni internazionali relativi alla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;

22. esprime preoccupazione per i possibili sviamenti delle esportazioni di armi all'Arabia Saudita e al Qatar verso attori armati non statali in Siria, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, ed esorta il COARM ad affrontare la questione con urgenza; riconosce che la maggior parte delle armi nelle mani dei ribelli e dei gruppi terroristici proviene da fonti non europee;

23. osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 7 è stato invocato 117 volte nel 2014 e 149 volte nel 2015 per rifiutare il rilascio di licenze; manifesta la propria preoccupazione, tra l'altro, per i presunti sviamenti di esportazioni di armi portatili e di armi leggere dagli Stati europei verso alcune destinazioni da cui tali esportazioni sono state poi sviate per approvvigionare attori non statali e altri utilizzatori finali che violano la posizione comune in paesi quali la Siria, l'Iraq, lo Yemen e il Sud Sudan; mette in risalto l'urgente necessità di basare le valutazioni del rischio di sviamento su

**Mercoledì 13 settembre 2017**

elementi che vadano oltre la semplice assunzione di impegni da parte di uno Stato destinatario in un certificato di destinazione finale; sottolinea l'esigenza di mettere a punto efficaci meccanismi di controllo post-spedizione che assicurino che le armi non vengano riesportate verso utilizzatori finali non autorizzati; evidenzia il potenziale ruolo che il SEAE potrebbe svolgere nel sostenere gli sforzi degli Stati membri in tale ambito;

24. osserva che, in base a quanto riportato nelle relazioni annuali, il criterio 8 è stato invocato una volta nel 2014 per rifiutare il rilascio di licenze, mentre non è stato notificato alcun rifiuto per il 2015; riconosce che una migliore applicazione del criterio 8 potrebbe contribuire in modo determinante alla coerenza delle politiche dell'UE in materia di obiettivi di sviluppo e obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 16.4; invita gli Stati membri e il SEAE ad aggiornare il manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio al riguardo e a concentrarsi sul potenziale danno allo sviluppo arrecato dall'uso di armi;

25. chiede agli Stati membri e al SEAE di introdurre un nuovo criterio nella posizione comune al fine di garantire che, al momento della concessione delle licenze, si tenga debitamente conto del rischio di corruzione in relazione alle esportazioni;

#### ***Incremento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri***

26. invita gli Stati membri e il SEAE ad aumentare la coerenza dell'attuazione della posizione comune e a rafforzare i meccanismi di scambio di informazioni, rendendo disponibili informazioni migliori dal punto di vista qualitativo e quantitativo per le valutazioni dei rischi correlati al rilascio di licenze di esportazione, mediante un'ampia digitalizzazione garantita del sistema attuale, come segue:

- a) fornendo maggiori informazioni sulle licenze di esportazione e sulle esportazioni effettive, condivise in maniera sistematica e tempestiva, anche in relazione a utilizzatori finali che destano preoccupazione, a casi di sviamento, a certificati di destinazione finale contraffatti o problematici per altre ragioni, nonché a intermediari o a imprese di trasporto sospetti, in conformità delle leggi nazionali;
- b) tenendo una lista di entità e individui condannati per violazione della normativa in materia di esportazione di armi, di casi identificati di sviamento e di persone di cui è sospetto o noto il coinvolgimento nel commercio illegale di armi o in attività che minacciano la sicurezza internazionale e nazionale;
- c) condividendo le migliori pratiche adottate per l'applicazione degli otto criteri;
- d) trasformando il manuale per l'uso in una risorsa interattiva online,
- e) trasformando, entro la fine del 2018, la relazione annuale dell'UE in una banca dati online consultabile, il cui nuovo formato si applicherà ai dati relativi al 2016;
- f) incentivando chiare e ben consolidate procedure di collaborazione tra le forze dell'ordine e le autorità di frontiera basate sullo scambio di informazioni al fine di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e sradicare il traffico illegale di armi, il quale costituisce un elemento di rischio per la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini.

27. si compiace dell'intenzione del COARM di coinvolgere il SEAE in maniera più sistematica nella preparazione delle discussioni sulla situazione nei paesi di destinazione e sui potenziali utilizzatori finali; ribadisce l'importanza di consultare periodicamente il gruppo «Diritti umani» (COHOM) durante tale processo;

28. constata che, ai fini di uno scambio di informazioni e di una cooperazione efficaci, sono altresì necessarie riunioni con il personale preposto alla definizione delle politiche, al rilascio delle licenze e all'applicazione della normativa, e incoraggia la messa a disposizione di risorse sufficienti a tal fine; ritiene che l'espansione delle pertinenti capacità degli Stati membri rappresenti un fattore cruciale per rafforzare l'attuazione della posizione comune; invita gli Stati membri e il SEAE a incrementare il personale che si occupa delle questioni relative alle esportazioni sia a livello nazionale che dell'UE; incoraggia l'istituzione di fondi dell'UE da utilizzare per il rafforzamento delle capacità per i funzionari deputati all'emissione delle licenze e all'applicazione della normativa negli Stati membri;

29. sottolinea la necessità di sviluppare un approccio per le situazioni in cui gli Stati membri danno un'interpretazione diversa degli 8 criteri della posizione comune per le esportazioni di prodotti essenzialmente simili verso destinazioni e utilizzatori finali analoghi, così da mantenere condizioni di parità e tutelare la credibilità dell'UE all'estero; ritiene che sia anche giunto il momento di valutare un ruolo più incisivo delle istituzioni dell'UE rispetto al processo di concessione delle

Mercoledì 13 settembre 2017

licenze a livello degli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda tali situazioni; invita gli Stati membri a sostenere la creazione di un'autorità per il controllo delle armi sotto l'egida del VP/AR; ritiene che dovrebbe essere emesso un parere per gli Stati membri che intendano concedere una licenza negata da un altro o altri Stati membri;

30. sottolinea la necessità urgente di rafforzare il ruolo delle delegazioni dell'UE nel fornire assistenza agli Stati membri e al SEAE per la valutazione dei rischi connessi alla concessione di licenze per l'esportazione e per la realizzazione dei controlli degli utilizzatori finali, dei controlli post-spedizione e delle ispezioni in loco;

31. esorta gli Stati membri a introdurre una disposizione nella posizione comune per garantire che un embargo dell'UE nei confronti di un paese terzo comporti una revoca automatica delle licenze già concesse per le merci incluse nell'embargo;

32. invita tutti gli Stati membri a continuare a sostenere i paesi che non fanno parte dell'Unione europea nell'elaborazione, nell'aggiornamento e nell'applicazione, se del caso, delle misure legislative e amministrative destinate a garantire un sistema di controlli delle esportazioni di armi e tecnologie militari;

### ***Rafforzamento dell'adempimento degli obblighi di informazione***

33. deplora il considerevole ritardo nella pubblicazione della 17<sup>a</sup> relazione annuale dell'UE, avvenuta almeno 17 mesi dopo il rilascio delle licenze o l'effettuazione delle esportazioni; si rammarica, inoltre, che la 18<sup>a</sup> relazione annuale dell'UE sia stata resa pubblica solo nel marzo 2017;

34. critica le violazioni degli otto criteri da parte degli Stati membri; ritiene che occorra promuovere un'applicazione omogenea e coerente degli otto criteri; constata l'assenza di disposizioni relative alle sanzioni per gli Stati membri che violano gli otto criteri al momento della concessione delle licenze e consiglia agli Stati membri di prevedere modalità per eseguire verifiche indipendenti; ritiene che sia giunto il momento di avviare un processo che porti a un meccanismo di sanzioni per gli Stati membri che non rispettano la posizione comune;

35. ricorda che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della posizione comune, tutti gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni in merito alle loro esportazioni di armi e li invita ad adempiere ai loro obblighi; deplora che gli Stati membri che hanno fornito contributi completi alla 17<sup>a</sup> relazione annuale dell'UE attraverso dati disaggregati sulle licenze e sulle effettive esportazioni siano stati 21, e solo 20 per la 18<sup>a</sup> relazione; invita tutti gli Stati membri, inclusi la Francia, la Germania e il Regno Unito, ossia i tre Stati membri principali per quanto concerne l'esportazione di armi che non hanno fornito contributi completi, a presentare dati esaurienti riguardo alle loro precedenti esportazioni in vista della prossima relazione annuale;

36. chiede che sia garantita una procedura di informazione e presentazione dei contributi più standardizzata e tempestiva, stabilendo un calendario rigoroso per la comunicazione dei dati che non vada oltre il gennaio successivo all'anno in cui sono avvenute le esportazioni e introducendo una data fissa di pubblicazione che non vada oltre il marzo successivo all'anno in cui sono avvenute le esportazioni;

37. ritiene che la posizione comune dovrebbe essere completata da un elenco continuamente aggiornato e accessibile al pubblico, corredato di una motivazione esaustiva, che chiarisca in che misura le esportazioni verso determinati paesi destinatari siano o meno conformi agli otto criteri;

38. ritiene necessario introdurre un sistema di verifica e di rendicontazione standardizzato che stabilisca se e in che misura le esportazioni dei singoli Stati membri dell'Unione europea violino gli otto criteri;

39. esorta tutti gli Stati membri a rispettare pienamente i rispettivi obblighi di comunicazione sanciti dalla posizione comune; sottolinea che dati di qualità elevata sulle effettive consegne sono essenziali per comprendere come vengono applicati gli otto criteri; invita gli Stati membri e il SEAE a esaminare le modalità con cui utilizzare i dati forniti dalle autorità doganali, anche attraverso la creazione di codici doganali specifici per i prodotti militari;

40. riconosce che tutti gli Stati membri dell'UE sono firmatari dell'ATT; chiede l'universalizzazione dell'ATT e una maggiore attenzione ai paesi non firmatari, incluse Russia e Cina; plaude inoltre alle iniziative di sensibilizzazione riguardanti l'ATT e sostiene l'efficace attuazione dello stesso;

### ***Ammodernamento degli strumenti pertinenti***

41. sollecita una revisione dell'elenco comune delle attrezzature militari e degli elenchi allegati al regolamento sui prodotti a duplice uso affinché sia garantita la piena copertura di tutti i pertinenti sistemi senza equipaggio; rammenta la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati, e in particolare il paragrafo 2, lettera c), in cui si chiede l'inclusione dei droni armati nei pertinenti regimi di controllo delle armi;

Mercoledì 13 settembre 2017

42. incoraggia gli Stati membri a effettuare un esame più dettagliato della produzione su licenza da parte dei paesi terzi e a garantire il rafforzamento delle salvaguardie contro gli usi indesiderati; chiede l'applicazione rigorosa della posizione comune per quanto riguarda la produzione su licenza in paesi terzi; incoraggia gli Stati membri ad esaminare la posizione assunta dal paese terzo e il suo status in relazione all'ATT al momento di decidere in merito a trasferimenti che rafforzerebbero la capacità di tale paese in termini di produzione e/o esportazione di attrezzature militari;

43. ritiene che l'attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa dovrebbe essere coerente con l'attuazione della posizione comune, anche per quanto riguarda i componenti e le parti di ricambio; constata che la posizione comune non prevede alcuna limitazione al suo campo di applicazione e che, di conseguenza, gli otto criteri si applicano anche alle esportazioni all'interno dell'UE;

44. esprime preoccupazione per le sfide in materia di cibersicurezza, in particolare i progressi compiuti nei metodi di hacking utilizzati per accedere alle informazioni e ai dati delle autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze; chiede agli Stati membri e alla Commissione di investire fondi sufficienti in tecnologie e risorse umane per formare le persone sui programmi e i metodi specifici di sicurezza informatica onde prevenire e affrontare queste sfide in materia di cibersicurezza;

#### ***Il ruolo dei parlamenti e dell'opinione pubblica***

45. osserva che non tutti i parlamenti nazionali dell'Unione esercitano un controllo sulle decisioni del governo in merito al rilascio di licenze elaborando, tra le altre cose, relazioni annuali sulle esportazioni di armi, e, a tale riguardo, chiede un rafforzamento generale della vigilanza parlamentare e pubblica; fa riferimento al regolamento del Parlamento europeo che prevede la possibilità di fornire risposte periodiche alle relazioni annuali dell'UE sull'esportazione di armi;

46. accoglie con favore le consultazioni periodiche con i parlamenti nazionali, le autorità di controllo delle esportazioni di armi, le associazioni di settore e la società civile quali fattori essenziali per una trasparenza significativa; invita il COARM, tutti gli Stati membri e il SEAE a intensificare il dialogo con la società civile e le consultazioni con i parlamenti nazionali e le autorità di controllo delle esportazioni di armi; incoraggia i parlamenti nazionali, la società civile e il mondo accademico a esercitare un controllo indipendente sul commercio delle armi e invita gli Stati membri e il SEAE a sostenere tali attività, anche tramite mezzi finanziari;

o

o o

47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0345

**Relazioni politiche dell'UE con l'America latina****Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'America latina (2017/2027(INI))**

(2018/C 337/11)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V sull'azione esterna dell'Unione,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare la parte quinta, titoli I-III e V (politica commerciale comune, cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari, accordi internazionali),
- viste le conclusioni del Consiglio, del 17 ottobre 2016, sulla strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza,
- vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2009 dal titolo «L'Unione europea e l'America latina: attori globali in partenariato» (COM(2009)0495),
- visti i forti legami culturali, linguistici, politici e storici dovuti anche a decenni di intensa migrazione tra gli Stati membri dell'UE e i paesi dell'America latina e dei Caraibi (ALC),
- vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2015 (questioni nazionali e regionali),
- viste le dichiarazioni rese in occasione dei vertici dei capi di Stato e di governo dell'America latina e dei Caraibi e dell'Unione europea svoltisi fino ad oggi e, in particolare, la dichiarazione del secondo vertice UE-Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC), tenutosi a Bruxelles il 10 e 11 giugno 2015 sul tema «Modellare il nostro futuro comune: impegnarsi a favore di società prospere, coese e sostenibili per i nostri cittadini», che ha adottato la dichiarazione politica dal titolo «Un partenariato per la prossima generazione»,
- vista la dichiarazione del forum della società civile UE-CELAC, dell'11 maggio 2015, dal titolo «Equality, rights and democratic participation for the peoples of Europe and Latin America and the Caribbean» (Uguaglianza, diritti e partecipazione democratica per i popoli dell'Europa, dell'America latina e dei Caraibi),
- visto il comunicato congiunto della prima riunione ministeriale nell'ambito del vertice UE-CELAC, tenutasi a Santo Domingo (Repubblica dominicana) il 25 e 26 ottobre 2016,
- vista la dichiarazione adottata al 25° vertice ibero-americano dei capi di Stato e di governo, tenutosi a Cartagena de Indias (Colombia) il 28 e 29 ottobre 2016, dal titolo «Youth, Entrepreneurship and Education» (Giovani, imprenditoria e istruzione),
- vista la dichiarazione politica del 5° vertice dei capi di Stato e di governo della CELAC, tenutosi a Punta Cana (Repubblica dominicana) il 25 gennaio 2017,
- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2016 sul sostegno al processo di pace in Colombia<sup>(1)</sup>,
- viste le sue risoluzioni sul Venezuela, in particolare quelle dell'8 giugno 2016<sup>(2)</sup> e del 27 aprile 2017<sup>(3)</sup> sulla situazione in Venezuela,

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0016.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0269.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0200.

**Mercoledì 13 settembre 2017**

- vista la sua risoluzione non legislativa del 5 luglio 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2014 sulla scomparsa di 43 studenti in Messico <sup>(2)</sup>,
- viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat), in particolare quelle del 22 settembre 2016 sugli aspetti commerciali dei vari negoziati UE-ALC attualmente in corso <sup>(3)</sup>, sulla lotta contro la povertà nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile <sup>(4)</sup>, sul finanziamento dei partiti politici nell'Unione europea e in America latina <sup>(5)</sup>, sulle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica popolare cinese dal punto di vista del partenariato birezionale strategico UE-ALC <sup>(6)</sup>, e del 29 marzo 2014 sul femminicidio nell'Unione europea e in America latina <sup>(7)</sup>,
- viste le raccomandazioni EuroLat del 22 settembre 2016 su migrazione, sviluppo e crisi economica <sup>(8)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla strategia dell'UE per le relazioni con l'America latina <sup>(9)</sup>,
- vista la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020,
- visto il regolamento (UE) n. 233/2014, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020,
- vista la convenzione n. 169 dell'OIL sui popoli indigeni e tribali, in particolare l'articolo 14 sui diritti di proprietà e di possesso dei popoli in questione sulle terre che essi occupano tradizionalmente,
- vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sul ruolo dell'UE nella promozione di un partenariato transatlantico più ampio <sup>(10)</sup>,
- viste le raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti europea dal titolo «L'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'UE»,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0268/2017),

A. considerando che la regione dell'America latina e dei Caraibi (ALC) costituisce un partner essenziale dell'UE nell'affrontare congiuntamente le attuali sfide globali, quali l'eliminazione della povertà, l'accesso all'acqua potabile, il rispetto universale dei diritti umani, la pace e sicurezza, lo sviluppo socioeconomico, la mancanza di buon governo, la sostenibilità, la lotta contro i cambiamenti climatici, la trasformazione digitale e la gestione della migrazione;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0297.

<sup>(2)</sup> GU C 274 del 27.7.2016, pag. 28.

<sup>(3)</sup> [http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary\\_sessions/montevideo\\_2016/adopted\\_docs/trade\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/trade_en.pdf)

<sup>(4)</sup> [http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary\\_sessions/montevideo\\_2016/adopted\\_docs/poverty\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/poverty_en.pdf)

<sup>(5)</sup> [http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary\\_sessions/montevideo\\_2016/adopted\\_docs/pparties\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/pparties_en.pdf)

<sup>(6)</sup> [http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary\\_sessions/montevideo\\_2016/adopted\\_docs/china\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/china_en.pdf)

<sup>(7)</sup> [http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary\\_sessions/athens2014/adopted\\_docs/femicide/1026102en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/athens2014/adopted_docs/femicide/1026102en.pdf)

<sup>(8)</sup> [http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary\\_sessions/montevideo\\_2016/adopted\\_docs/migration\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/migration_en.pdf)

<sup>(9)</sup> GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 54.

<sup>(10)</sup> GU C 65 del 19.2.2016, pag. 120.



Mercoledì 13 settembre 2017

- B. considerando che il partenariato tra l'UE e i paesi ALC si fonda su stretti legami storici e culturali, ampi scambi interpersonali, flussi commerciali e di investimento solidi e in crescita e valori condivisi quali democrazia, diritti umani e Stato di diritto;
- C. considerando che i 33 paesi dell'America latina e dei Caraibi hanno realtà politiche, economiche e culturali molteplici che richiedono approcci diversi nell'ambito di un quadro coerente e uniforme nel contesto dell'azione esterna dell'UE, senza mai perdere di vista la difesa dei valori dell'UE della democrazia e dei diritti umani;
- D. considerando che il duraturo partenariato tra l'UE e i paesi ALC si fonda su legami storici, culturali, umani ed economici che non devono essere dati per scontato e dovrebbero essere principi e valori comuni orientati maggiormente in senso orizzontale, tra cui il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la pace e la sicurezza internazionali e un sostegno condiviso a un sistema multilaterale di governance globale basato su norme comuni e dialogo;
- E. considerando che l'UE e i paesi ALC costituiscono nel complesso un terzo della popolazione totale dei membri delle Nazioni Unite e rappresentano circa il 25 % del PIL mondiale;
- F. considerando che tra le priorità dell'azione esterna dell'UE con i paesi ALC figurano l'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione in materia di migrazione, cambiamenti climatici, energia e lotta contro la criminalità organizzata nonché gli investimenti nel rafforzamento dei legami socioeconomici attraverso l'agevolazione dei visti, gli scambi tra studenti e la cooperazione nell'ambito della ricerca;
- G. considerando che il partenariato strategico biregionale tra l'Unione europea e l'America latina e i Caraibi, avviato nel giugno 1999 per rafforzare le relazioni fra le due regioni, non può ancora essere considerato un successo consolidato;
- H. considerando che la regione ALC ha vissuto notevoli cambiamenti nell'ultimo decennio, quali il passaggio di una gran parte della popolazione al ceto medio mediante riforme economiche e politiche sociali, una maggiore redistribuzione della ricchezza generata nei paesi della regione, che ha permesso di migliorare l'accesso all'istruzione, alla salute e ad alloggi dignitosi, nonché un generale consolidamento della democrazia, ma anche la fine del «superciclo delle materie prime», a causa del quale milioni di persone hanno rischiato di ricadere in povertà;
- I. considerando che, dopo un decennio di crescita economica notevole, la fine del ciclo dei prezzi alti delle materie prime, da cui dipendono la maggioranza dei paesi ALC, congiuntamente al rallentamento dell'economia cinese, che oggi è il loro secondo partner commerciale dopo gli Stati Uniti, ha portato alla stagnazione economica e persino alla recessione economica in diversi paesi di tale regione, compromettendo molti dei progressi raggiunti e lasciando milioni di persone a rischio di ricadere in povertà;
- J. considerando che in taluni paesi dell'America latina si riscontra una forte richiesta, da parte dell'opinione pubblica, di maggiori livelli di democrazia e di partecipazione, nonché di politiche economiche sostenibili;
- K. considerando che lo Stato di diritto riflesso in un quadro giuridico stabile in grado di garantire la certezza del diritto è un elemento fondamentale per attrarre gli investimenti necessari a promuovere la ripresa economica;
- L. considerando che il rispetto dello Stato di diritto e di un quadro giuridico e politico stabile consente a entrambe le regioni di esercitare la libera impresa e creare un contesto favorevole agli investimenti che comprenda salvaguardie al principio della certezza giuridica;
- M. considerando che gli elevati livelli di inflazione ostacolano la crescita e devono essere pertanto immediatamente affrontati; che tassi di cambio affidabili sono elementi essenziali dello sviluppo economico di un paese; che è indispensabile attuare una politica industriale che aumenti la produttività, diversifichi l'economia e attragga investimenti;

**Mercoledì 13 settembre 2017**

- N. considerando che gli accordi di associazione tra l'Unione europea e i paesi ALC contribuiscono a migliorare il dialogo politico e commerciale e il contesto per gli investimenti, con la conseguente apertura del settore dei servizi e dei mercati degli appalti pubblici che consente l'attuazione di progetti infrastrutturali;
- O. considerando che è estremamente importante che l'America latina e l'UE mettano a punto un'agenda condivisa;
- P. considerando che negli ultimi anni nell'UE si sono verificati importanti cambiamenti, segnatamente la crisi economica, le sfide connesse a Brexit e la crisi dei rifugiati;
- Q. considerando che, alla luce dei principali cambiamenti geopolitici attualmente in corso nei paesi ALC, caratterizzati, tra l'altro, dalla crescente presenza di Stati asiatici alla ricerca di partenariati economici nella regione, l'UE deve rafforzare la sua posizione di leale alleato dei partner della regione ALC non solo in termini di scambi economici, ma anche di progresso sociale e difesa di valori comuni;
- R. considerando che l'accordo globale UE-Messico, l'accordo di associazione UE-Cile e l'accordo quadro interregionale di cooperazione UE-Mercosur vigenti sono entrati in vigore rispettivamente nel 1997, nel 2003 e nel 1999; che, vista l'importanza che essi rivestono per l'UE e per i paesi ALC, i negoziati in corso sull'aggiornamento di tali accordi devono essere ambiziosi al fine di conseguire risultati più moderni e progressisti;
- S. considerando che l'UE è la principale fonte di assistenza allo sviluppo, come dimostrato dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) 2014-2020, nonché il principale investitore e uno dei maggiori partner commerciali della regione ALC, e che la cooperazione europea è solida in virtù della cooperazione finanziaria e triangolare;
- T. considerando che la Commissione è in fase di formulazione di una nuova agenda di sviluppo nel quadro dell'agenda 2030 e che il concetto di sviluppo sostenibile deve applicarsi e includere tutti i paesi dell'America latina (ivi compresi i paesi a medio reddito) e che questo nuovo approccio deve prendere in considerazione altri criteri oltre al reddito pro capite;
- U. considerando che i paesi dell'America latina e dei Caraibi sono stati sistematicamente relegati a un ruolo di secondo piano nella definizione delle principali priorità della politica estera dell'UE, nonostante i ben noti legami culturali e linguistici che storicamente la uniscono ai paesi ALC e la necessità di trovare nuovi alleati a fronte della sua crescente perdita d'influenza geopolitica nel mondo;
- V. considerando che la regione atlantica nel suo insieme, che comprende l'Unione europea, l'America settentrionale, l'America centrale, l'America meridionale e i paesi lungo la costa atlantica dell'Africa, è molto importante e che è necessaria la cooperazione tra le regioni e i paesi atlantici al fine di consentire a tutti loro di affrontare le sfide condivise che colpiscono questa ampia area;
- W. considerando che la prossima conferenza ministeriale dell'OMC si terrà a Buenos Aires nel dicembre 2017 e che in tale occasione si incontreranno anche le delegazioni parlamentari dei paesi membri;
- X. considerando che l'attuazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile garantisce l'accesso universale alle informazioni e la tutela della libertà di espressione;
- Y. considerando che i 10 paesi con i migliori risultati in termini di governance energetica e il 20 % delle riserve di petrolio mondiali si trovano in America latina;
- Z. considerando che due paesi dell'America latina, Messico e Brasile, sono risultati essere partner strategici dell'Unione europea;
1. sottolinea che il partenariato biregionale UE-ALC si basa su principi, valori e interessi comuni, quali la democrazia, i diritti umani, la pace e la solidarietà, lo Stato di diritto e un sistema giudiziario indipendente, come pure l'impegno a difenderli in una relazione orizzontale, ed è diventato essenziale per la promozione degli scambi e della cooperazione biregionali; evidenzia che, a seguito della crisi economica, i paesi dell'UE e ALC devono affrontare sfide comuni in materia di crescita economica sostenibile e lotta alla disoccupazione, trasformazione digitale, inclusione sociale e uguaglianza di genere, e condividono nel contempo valori comuni;

Mercoledì 13 settembre 2017

2. sottolinea che il nuovo scenario geopolitico rafforza la regione ALC quale priorità e opportunità strategica della politica estera dell'UE, poiché entrambe le regioni hanno una visione comune del mondo basata sul multilateralismo, sul dialogo, sulla sostenibilità, sullo Stato di diritto, sul rispetto dei diritti umani e su società aperte e inclusive; riconosce la ricca e positiva diversità di attori nelle relazioni tra i paesi UE e ALC, ivi compresi gli Stati, le città, gli enti locali e le università, la società civile, le imprese e il Comitato economico e sociale europeo; chiede di rafforzare il coordinamento degli accordi, delle azioni di cooperazione e dei contatti politici ad alto livello;

3. ritiene essenziali, in quanto azioni complementari, l'ampliamento della cooperazione politica ed economica e la creazione di partenariati più forti con i paesi ALC a livello biregionale, subregionale e bilaterale; sottolinea la necessità che tale cooperazione contribuisca efficacemente al consolidamento della crescita economica tramite politiche di sviluppo socioeconomico sostenibile, garantendo nel contempo inclusione sociale, libertà civili, diritti umani e riduzione della povertà; ritiene che il partenariato UE-ALC e gli accordi di associazione debbano tenere conto delle differenze economiche tra le regioni e prestare attenzione a non peggiorare le asimmetrie esistenti; osserva che la presenza di imprese europee è molto importante per le economie nazionali dei paesi dell'America latina e sottolinea che le loro attività devono essere soggette alle vigenti norme e procedure di monitoraggio;

4. sottolinea l'importanza dei vertici UE-CELAC quale strumento del partenariato biregionale strategico e nuovo quadro per il dialogo politico; chiede all'UE e alla CELAC di rafforzare detto partenariato e il dialogo politico nell'ambito dei loro dialoghi tematici e iniziative principali, quali l'iniziativa congiunta per la ricerca e l'innovazione, il dialogo strutturato sulle migrazioni e il meccanismo di coordinamento e cooperazione in materia di droghe, nonché lavorando alla definizione di interessi comuni ben definiti, al fine di affrontare insieme le principali sfide globali nell'ambito del buon governo, della crescita economica, della coesione sociale, della cultura, dell'innovazione e dell'ambiente in seno ai consessi multilaterali quali le Nazioni Unite, il G-20 e l'OMC;

5. ribadisce l'impegno dell'UE e dei paesi ALC a rafforzare la cooperazione sull'agenda globale e sostiene un approccio multilaterale all'interno dell'OMC quale base di un sistema commerciale aperto, fondato su norme prevedibili e più inclusive che siano efficaci per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della povertà e di promozione dello sviluppo sostenibile, come pure che siano trasparenti e democratiche e prevedano una dimensione parlamentare rafforzata;

6. ribadisce il sostegno all'integrazione regionale nella regione ALC e sottolinea la necessità di un maggiore coordinamento fra i diversi programmi d'integrazione regionale della regione, nel rispetto dei diversi ritmi d'integrazione; raccomanda di rafforzare il dialogo, la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche con la CELAC, il Mercosur, la Comunità andina di nazioni (CAN), il Sistema di integrazione centroamericano (SICA) e l'Alleanza del Pacifico, onde aumentare il dialogo in settori di interesse comune e renderne più solido il quadro istituzionale; raccomanda di rafforzare le iniziative regionali sul dialogo politico, la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche, quali l'Unione delle nazioni sudamericane (UNASUR), l'Organizzazione degli Stati americani (OSA) e la Comunità dei Caraibi (CARICOM), ai fini della promozione della democrazia nell'America del Sud; sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione interparlamentare fra l'UE e i paesi ALC, in particolare fra il Parlamento europeo e i vari parlamenti regionali, condividendo le esperienze e le conoscenze politico-istituzionali; accoglie con favore il dialogo avviato di recente fra il Mercosur e l'Alleanza del Pacifico nell'ottica di una convergenza graduale e di un potenziamento della consultazione sulle sfide regionali e globali del futuro;

7. sottolinea che la stabilità politica, le regole di carattere economico e la solidità istituzionale, che garantiscono il rispetto dello Stato di diritto e della trasparenza, sono fondamenti di un contesto in grado di attrarre investimenti a lungo termine attraverso la certezza giuridica; evidenzia che un simile quadro giuridico richiede solide istituzioni democratiche e una pianificazione economica responsabile, nonché uno sforzo teso al rafforzamento del dialogo politico e dei partenariati economici nella regione e con i partner esterni; rammenta, in questo contesto, che il partenariato con l'Unione europea svolge un ruolo centrale;

8. sottolinea il dinamismo dell'Alleanza del Pacifico, che raggruppa Cile, Colombia, Messico e Perù, e chiede al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) di prendere in esame l'opportunità che l'UE partecipi a detta Alleanza in veste di osservatore, come già fanno numerosi Stati membri dell'Unione;

**Mercoledì 13 settembre 2017**

9. sottolinea che le sfide globali attuali, tra cui i diritti umani, la pace, la sicurezza, la lotta alla corruzione e all'impunità, la mancanza di buon governo, lo sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà, la trasformazione digitale, la migrazione di massa, l'uguaglianza di genere, la sicurezza informatica, la criminalità organizzata e il terrorismo, il traffico di stupefacenti, i cambiamenti climatici, i mutamenti geopolitici, le disuguaglianze tra paesi e all'interno di essi, il lavoro informale e la crescente disoccupazione offrono nuove opportunità e nuovi canali di cooperazione affinché il partenariato UE-ALC operi in modo strategico e sia caratterizzato da una visione comune e da un'agenda condivisa;

10. evidenzia che, sebbene la regione abbia registrato uno sviluppo economico considerevole, con il conseguente abbassamento dei livelli di povertà e disuguaglianza, le disparità restano un grande ostacolo allo sviluppo della regione ALC, dove 175 milioni di persone continuano a vivere in condizioni di povertà ed esclusione, in particolare le donne e i bambini; sottolinea che la crescita economica, lo sviluppo sociale inclusivo, l'equa distribuzione della ricchezza e la prestazione universale dei servizi pubblici essenziali sono aspetti fondamentali per superare tale ostacolo;

11. ricorda che l'obiettivo di eliminare la povertà e ridurre le disuguaglianze deve essere perseguito mediante politiche economiche, di coesione sociale e di inclusione, maggiori opportunità di lavoro e accesso all'istruzione, e sottolinea la necessità di tutelare i cittadini e ampliare il ceto medio a prescindere dagli effetti dei cicli economici, consolidare i progressi nell'ambito del miglioramento delle condizioni di vita, anche attraverso l'istituzione di sistemi di protezione sociale di base, e rispettare i valori democratici e i diritti umani;

12. evidenzia la necessità di integrare le economie nelle catene del valore globali, sulla base di un modello di economia circolare, e di riconoscere l'importanza di istituire accordi commerciali bilaterali e multilaterali, quale strumento efficace che può contribuire ad affrontare le sfide globali comuni, promuovendo tra l'altro, nel contempo, il lavoro dignitoso e il dialogo sociale quali motori dello sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza di creare condizioni che permettano la diversificazione delle economie di entrambe le regioni, in modo da renderle meno dipendenti e vulnerabili nei confronti delle variazioni cicliche globali; rimarca l'importanza di promuovere il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche, di migliorare il capitale umano e di diversificare l'occupazione, per cui è indispensabile un aumento degli investimenti in istruzione, formazione e acquisizione di qualifiche;

13. accoglie con favore il protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo di libero scambio dell'UE con la Colombia e il Perù, firmato dall'UE, dai suoi Stati membri, dall'Ecuador, dalla Colombia e dal Perù l'11 novembre 2016; ricorda che l'accordo elimina le elevate tariffe doganali e gli ostacoli tecnici al commercio, liberalizza i mercati dei servizi, apre i mercati degli appalti pubblici e prevede obblighi riguardo a meccanismi di risoluzione delle controversie rapidi ed efficaci;

14. osserva che l'UE è il maggiore investitore estero nella regione ALC nonché il suo secondo principale partner commerciale, il che determina una relazione economica bidirezionale basata sui valori della qualità, della responsabilità sociale, della creazione di posti di lavoro, del trasferimento di tecnologia e della ricerca e innovazione;

15. incoraggia ulteriori partenariati pubblici e privati per promuovere lo sviluppo economico, l'imprenditorialità, la crescita e gli investimenti esteri; sottolinea la necessità di contrastare l'economia informale e il sottosviluppo e la scarsa competitività delle PMI; chiede di facilitare e migliorare la mobilità tra le regioni, garantendo nel contempo la coerenza reciproca in termini di diritti dei lavoratori e rafforzando il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

16. sottolinea la necessità di creare sistemi fiscali sostenibili ed efficaci in entrambe le regioni, unitamente a un'appropriata cultura fiscale, anche con l'istituzione di uffici di contabilità generale efficaci che possano promuovere la crescita economica e lo sviluppo di uno stato sociale in grado di fornire e garantire beni e servizi pubblici, quali l'accesso all'istruzione pubblica, alla sanità, alle infrastrutture di protezione sociale e alla sicurezza a tutti i cittadini, e ribadisce che i paradisi fiscali e l'evasione fiscale pregiudicano lo sviluppo economico e sociale, il progresso e la prosperità nonché l'opportuno funzionamento delle politiche di redistribuzione economica e sociale;

17. sottolinea che la crescita economica e il commercio sono fondamentali per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, ma non sono sufficienti a ridurre la povertà, le disuguaglianze e l'esclusione; chiede politiche efficaci che contribuiscano a ridurre tali problemi mediante una crescita diversificata, sostenibile e inclusiva, caratterizzata da un netto orientamento verso i temi sociali, il sostegno istituzionale e il rispetto dei diritti umani;

Mercoledì 13 settembre 2017

18. ritiene che il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile debba rappresentare l'obiettivo principale della cooperazione tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea; esorta l'Unione a rafforzare i programmi di sostegno al bilancio;

19. appoggia la nuova agenda di sviluppo della Commissione nel quadro dell'agenda 2030; ribadisce che l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbero essere gli strumenti principali della cooperazione UE-ALC, comprese tutte le dimensioni dello sviluppo economico, sociale e sostenibile e non soltanto l'eliminazione della povertà; sottolinea che l'UE deve continuare a fornire aiuti pubblici allo sviluppo a tutti i paesi ALC, anche a quelli a medio e a più alto reddito che, in base al principio di differenziazione, non sono più ammissibili alla cooperazione bilaterale allo sviluppo, prevedendo un nuovo approccio che non si basi solo sul reddito pro capite; insiste affinché la Commissione continui, in via eccezionale e in linea con il regolamento DCI, a fornire cooperazione bilaterale ai paesi a medio e a più alto reddito per tutta la durata dello strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 e oltre, al fine di continuare a sostenere gli sforzi di tali paesi nel contesto delle sfide attuali;

20. chiede un migliore coordinamento tra le politiche e i programmi di sostegno ai paesi ALC, alle regioni ultraperiferiche e ai paesi e territori d'oltremare; chiede che siano rispettati gli impegni politici assunti in occasione dei vertici regionali UE-ALC e che, contestualmente, siano stanziati le risorse finanziarie necessarie;

21. invita la Commissione a indicare gli strumenti disponibili e assegnare loro risorse sufficienti, adottando opportune misure per allineare tali strumenti ai principi di efficacia, possibilità di stanziamento, armonizzazione, responsabilità reciproca, rendicontabilità e conformità alle strategie di sviluppo dei paesi ALC, allo scopo di aiutarli ad affrontare le sfide e ad adattarsi a una possibile riduzione futura dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS); chiede che tali strumenti includano il trasferimento di know-how e la formazione e contribuiscano alle riforme fiscali e di gestione delle finanze pubbliche che permettono di promuovere la crescita e la prestazione di servizi pubblici di alta qualità;

22. invita la Commissione ad applicare ai propri programmi di finanziamento combinato criteri imponibili sui principi di efficacia dello sviluppo, in particolare in termini di titolarità, allineamento con i paesi partner, sviluppo e addizionalità finanziaria, trasparenza e responsabilità;

23. sottolinea che, in ragione delle sue caratteristiche geografiche e geologiche, la regione ALC è molto vulnerabile alle catastrofi naturali e che tale situazione è aggravata dai cambiamenti climatici, che devono essere affrontati a livello mondiale secondo il principio della responsabilità comune ma differenziata; chiede alla Commissione e ai paesi ALC di affrontare le cause profonde, attuare misure di resilienza ai cambiamenti climatici e adottare una strategia e protocolli di prevenzione dei rischi ai fini di una mobilitazione rapida dell'assistenza umanitaria in caso di emergenza;

24. esorta a provvedere realmente alla realizzazione dell'uguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e a politiche a favore dell'inclusione delle donne in tutti gli ambiti della vita politica, economica e sociale, al fine di rafforzarne la partecipazione attiva nella società, lottando tenacemente contro i femminicidi, garantendo alle donne la sicurezza fisica e psicologica, agevolando l'accesso in condizioni di parità al mercato del lavoro, alla titolarità della terra e all'occupazione nonché assicurando il rispetto della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; sottolinea l'importanza di migliorare la vita di bambine, ragazze e donne; mette in evidenza che l'accesso all'istruzione è pertanto indispensabile e potrebbe portare alla trasformazione sociale ed economica; si compiace della convenzione interamericana del 1994 sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne («convenzione di Belém do Pará») e chiede di conferire al segretario del suo meccanismo di monitoraggio, il MESECVI, un ruolo di maggior rilievo; accoglie con favore l'entrata in vigore, nel 2016, della convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa e invita i paesi di entrambe le regioni che non lo abbiano ancora fatto ad aderirvi;

25. ritiene fondamentali sia le politiche pubbliche, in particolare in materia di sanità, istruzione e formazione, sia le iniziative private, che offrono opportunità ai quasi 30 milioni di giovani che non studiano né lavorano né seguono corsi di formazione; sottolinea che i programmi di sviluppo devono affrontare livelli elevati di conflitto, violenza, criminalità organizzata e omicidi, che interessano in particolare i giovani e gli adolescenti e costituiscono una delle principali sfide per i paesi ALC;

26. ribadisce l'importanza che i giovani possano beneficiare di un'occupazione di qualità e di opportunità di istruzione, dal momento che essi rappresentano un fattore determinante e una fonte di speranza per la stabilità politica a lungo termine del continente; invita a promuovere ulteriormente la cooperazione con i fondi economici sotto forma di partecipazione bilaterale in ambito universitario, scambio di conoscenze e mobilità internazionale tra gli studenti dei paesi dell'UE e ALC, in particolare tramite il rafforzamento del programma Erasmus+ nel quadro del partenariato con la CELAC in materia di

**Mercoledì 13 settembre 2017**

istruzione superiore, avviato nel 2015; osserva con soddisfazione che nel 2015 è stato avviato con successo il programma Erasmus+ che ha offerto 6 200 opportunità di mobilità e 3 500 borse di studio principalmente a studenti dei paesi CELAC fino al 2020; rileva la necessità di portare avanti il pieno e reciproco riconoscimento dei titoli universitari e di rafforzare la cooperazione biregionale nell'ambito del sistema di qualità e accreditamento;

27. sottolinea il ruolo chiave della cooperazione UE-CELAC nel settore della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, come pure l'importanza della creazione dello spazio comune di ricerca UE-CELAC per rafforzare la cooperazione sulla mobilità dei ricercatori e dei professori;

28. sottolinea l'importanza fondamentale dei diritti dei bambini e la necessità di garantire il rigoroso rispetto, da parte di tutti i paesi UE e ALC, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

29. invita a promuovere la collaborazione in tale ambito al fine di incoraggiare lo sviluppo tecnologico e migliorare l'accesso della popolazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo da adattare le società alla trasformazione digitale;

30. sottolinea la tendenza generale e le sfide comuni dell'ultimo decennio riguardo alla promozione delle libertà e dei diritti sociali, come pure gli enormi sforzi compiuti per mettere a punto politiche pubbliche inclusive intese a proteggere i gruppi vulnerabili e a distribuire equamente la ricchezza e la crescita economica, contribuendo così in maniera decisiva a sottrarre alla povertà quasi 60 milioni di latinoamericani negli ultimi quindici anni; chiede alle autorità di rispettare e garantire i principi democratici, i diritti fondamentali, le libertà e la sicurezza di tutti i cittadini, comprese le minoranze religiose, le popolazioni indigene, gli attivisti ambientali, la comunità LGBTI, i cittadini con disabilità, le persone sfollate con la forza e gli apolidi, nonché le popolazioni delle zone rurali; pone l'accento sull'importanza di assicurare la libertà di riunione, di associazione e di espressione sia online che offline;

31. sottolinea la necessità di garantire i diritti e la sicurezza delle minoranze religiose e della comunità LGBTI; esorta i governi dei paesi ALC ad approvare leggi e prendere provvedimenti in grado di tutelare i difensori dei diritti umani e i giornalisti da persecuzioni, minacce, campagne di diffamazione, detenzione arbitraria, tortura, sparizioni forzate e omicidi di cui sono frequentemente vittime; chiede che i diritti e gli interessi dei popoli indigeni e delle popolazioni delle zone rurali siano tutelati di fronte a progetti di sviluppo di grande impatto ambientale e operazioni delle industrie estrattive, in primo luogo attivando meccanismi di consultazione e consenso preliminari;

32. deplora gli attacchi contro i leader dell'opposizione eletti democraticamente, i giornalisti e i difensori dei diritti umani, in particolare quelli che si occupano di questioni ambientali e i loro legali; invita le autorità ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la loro integrità fisica e psicologica nonché indagini immediate, accurate e imparziali, al fine di assicurare i responsabili alla giustizia in conformità delle norme internazionali;

33. ribadisce che è opportuno garantire la partecipazione attiva e la consultazione della società civile e delle ONG durante il processo negoziale e di attuazione degli accordi commerciali e di associazione;

34. sottolinea la necessità di fare riferimento, in detti accordi, al diritto alla libertà di espressione e riunione nei paesi ALC;

35. incoraggia gli Stati membri dell'UE a considerare l'adozione di norme che prevedano la possibilità del congelamento dei beni e restrizioni sui visti nei confronti dei soggetti coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani;

36. ribadisce che le politiche e le prassi sulla migrazione devono garantire il rispetto dei diritti umani, prestando particolare attenzione alle donne e ai gruppi vulnerabili come minori, anziani e disabili, tenendo conto nel contempo delle sfide legate alla protezione delle frontiere e alla non criminalizzazione dei migranti; sottolinea la necessità di un approccio globale che riconosca il contributo economico e sociale dei lavoratori migranti ai paesi ospitanti e l'importanza dei paesi di transito e della definizione di vie legali per la cittadinanza nei paesi ospitanti, prestando particolare attenzione agli sfollati bisognosi di asilo; chiede misure volte a facilitare e migliorare la mobilità tra i paesi, garantendo nel contempo la coerenza in termini di diritti dei lavoratori e rafforzando il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

Mercoledì 13 settembre 2017

37. esorta i paesi ALC ad assicurare il pieno rispetto dei diritti sociali, ambientali e lavorativi; chiede la piena ed effettiva attuazione delle convenzioni dell'OIL e il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro, che, tra l'altro, prevedono la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; sottolinea, inoltre, l'esigenza di garantire l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio;
38. pone l'accento sulle sfide che entrambe le regioni affrontano in termini di difesa e sicurezza, compresi il terrorismo e la lotta contro il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, e incoraggia a proseguire gli sforzi per rafforzare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza mediante il coordinamento delle forze di polizia e militari, prestando particolare attenzione alla condivisione delle informazioni; esorta i paesi dell'America latina a partecipare alle missioni dell'UE di gestione delle crisi e di mantenimento della pace, come già avviene in Colombia e Cile; invita a promuovere ulteriormente la cooperazione militare per creare corpi speciali per gli aiuti d'urgenza contro le catastrofi naturali e umanitarie; invita a rafforzare maggiormente la cooperazione in materia di sicurezza marittima, disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti;
39. chiede il rispetto inequivocabile del principio dell'integrità territoriale degli Stati;
40. deplora i tagli apportati agli aiuti umanitari e critica il fatto che tali tagli continuino a interessare le regioni che più hanno bisogno di aiuti (triangolo del nord dell'America centrale, Haiti, Colombia) e zone particolarmente colpite dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalle catastrofi naturali;
41. condanna il comportamento dei governi di alcuni paesi che si sono rifiutati di accettare gli aiuti umanitari internazionali e hanno così impedito che si facesse fronte alle necessità basilari degli stessi; chiede al vicepresidente/alto rappresentante di esortare le autorità competenti a consentire l'ingresso di tali aiuti e presentare un programma di assistenza per ogni paese;
42. chiede all'UE di impegnarsi nel sostenere i paesi ALC che soffrono di un problema di violenza endemica, con un numero inaccettabile di omicidi, esecuzioni extragiudiziali e sparizioni forzate, dato che senza sicurezza non si possono realizzare vera prosperità, dignità e felicità; esorta i paesi ALC a prendere misure per risolvere il sovraffollamento delle carceri e migliorare le condizioni di detenzione, garantire la salvaguardia dell'integrità fisica e psicologica dei detenuti, condurre indagini e punire la tortura e i maltrattamenti, nonché promuovere un trattamento più umano dei detenuti, in modo da evitare le sommosse che si verificano regolarmente nelle carceri con conseguente perdita di vite;
43. sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra tutti i paesi del bacino atlantico nella lotta contro il traffico di stupefacenti, coinvolgendo anche i paesi interessati dell'Africa occidentale, che costituiscono un'importante via di collegamento per i flussi di stupefacenti tra l'America latina e l'Europa;
44. chiede all'UE di sostenere i paesi dell'America centrale vittime della criminalità organizzata che minaccia le loro strutture sociali e politiche;
45. sottolinea la necessità che l'Unione europea continui a sostenere la strategia per la sicurezza dell'America centrale (ESCA) e la strategia di sicurezza dei Caraibi;
46. mette in evidenza la necessità urgente di intensificare gli sforzi per combattere la corruzione, la frode fiscale e l'impunità, che rappresentano alcuni dei principali ostacoli allo sviluppo, garantire il rispetto dello stato di diritto, lo svolgimento di elezioni libere e trasparenti, la separazione dei poteri e la parità di accesso a un sistema giudiziario indipendente, imparziale e professionale, sostenere la buona governance, affrontare le carenze istituzionali e potenziare l'amministrazione; riconosce il lavoro svolto da EUROSOCIAL in questo ambito;
47. invita i paesi dell'UE e ALC ad affrontare e contrastare il problema della corruzione mediante misure che vanno dalla prevenzione alle azioni di contrasto e ai procedimenti penali, all'attuazione efficace delle convenzioni multilaterali e internazionali in materia di lotta alla corruzione, e osserva che l'esistenza della corruzione compromette non solo il benessere economico e sociale e l'uguaglianza sociale, ma anche la legittimità politica e il buon governo; sottolinea che l'assenza di un'amministrazione pubblica e di una giustizia indipendente causa sfiducia nelle istituzioni pubbliche, compromettendo lo Stato di diritto e alimentando la violenza; insiste sulla necessità di trasparenza, libertà dei media e partecipazione civica per rafforzare la lotta alla corruzione; tiene conto della necessità di introdurre nuove disposizioni internazionali per sollecitare la fine dei paradisi fiscali, quali lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale e l'abolizione del segreto bancario;

**Mercoledì 13 settembre 2017**

48. invita a rafforzare la cooperazione sulle questioni ambientali, che sono di grande interesse reciproco, ponendo una particolare enfasi sul processo di transizione energetica e di decarbonizzazione, che avrà un impatto sulle economie di entrambe le regioni; sottolinea la necessità di favorire la ricerca sulle energie rinnovabili e la loro diffusione, la protezione della natura, la gestione delle foreste e politiche volte ad affrontare le cause e le conseguenze del cambiamento climatico in una regione che risente fortemente dei suoi effetti, tenendo conto dei diritti delle comunità locali e indigene nelle zone di estrazione delle risorse naturali; pone l'accento sulla necessità di sostenere ulteriormente iniziative quali EUROCLIMA o RIOCC, in linea con l'Agenda di Lima in materia di sviluppo sostenibile, ambiente, cambiamento climatico ed energia; riconosce l'esigenza comune di attuare una transizione energetica al fine di rispettare con successo gli accordi di Parigi; sottolinea altresì la necessità di ulteriori investimenti e cooperazione tra le istituzioni e le aziende dell'UE e dei paesi ALC per affrontare congiuntamente la transizione energetica, la decarbonizzazione e il miglioramento delle infrastrutture di base; ribadisce l'importanza di migliorare le procedure di governance e giudiziarie al fine di proteggere le foreste ed estendere le pratiche agricole ecologiche;

49. ritiene fondamentale accelerare i negoziati UE-Mercosur per giungere a un accordo di associazione completo, equilibrato e reciprocamente vantaggioso, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 9 marzo 2017, in modo tale da poter completare la rete di accordi esistenti tra l'UE e l'America latina; sottolinea la necessità di concludere i negoziati e raggiungere un accordo definitivo che sia ratificato dal Parlamento europeo prima della fine dell'attuale mandato, dal momento che ciò contribuirà positivamente alla crescita economica e alla creazione di occupazione in entrambe le economie e rafforzerà i rapporti storici, culturali, politici e di cooperazione e la fiducia tra i popoli;

50. sottolinea l'importanza di accelerare i negoziati in corso per l'aggiornamento dell'accordo globale UE-Messico e chiede che tale accordo sia concluso entro la fine del 2017; evidenzia altresì l'importanza di concludere l'accordo di associazione UE-Cile prima del primo trimestre del 2018; invita i parlamenti degli Stati membri, che non vi abbiano ancora provveduto, a ratificare l'accordo di associazione UE-America centrale;

51. sottolinea l'importanza della recente adesione dell'Ecuador all'accordo multisetoriale con la Colombia e il Perù e rammenta che l'accordo è aperto anche alla Bolivia, qualora decidesse di partecipare; accoglie con favore l'applicazione dell'esenzione dal visto Schengen per soggiorni di breve durata per il Perù e la Colombia; chiede, a tale proposito, che la stessa esenzione sia concessa all'Ecuador; sottolinea che tali azioni contribuiscono a migliorare i legami economici e culturali tra l'UE e detti paesi;

52. insiste sull'importanza vitale dell'inclusione sistematica di regole sulla responsabilità d'impresa e di clausole di salvaguardia dei diritti umani e dei diritti sociali negli accordi di associazione, commerciali e d'investimento fra l'UE e i paesi ALC;

53. sottolinea che il Messico e il Brasile sono stati dichiarati partner strategici dell'UE e chiede di concedere tale status anche all'Argentina, quale attore rilevante della regione nonché membro del MERCOSUR e del G20; chiede altresì che il quadro delle relazioni internazionali sia rinnovato;

54. riconosce l'importanza dei vertici ibero-americani, i cui meccanismi operativi sono stati rafforzati negli ultimi anni e sottolinea al contempo il ruolo svolto dal segretariato generale ibero-americano (SEGIB) a sostegno alla presidenza di turno; evidenzia il valore aggiunto che esso apporta alla collaborazione generale tra le due regioni in qualità di forum per il dialogo, il coordinamento e la cooperazione; chiede, in tal senso, di istituire un meccanismo di cooperazione — che potrebbe assumere la forma di un protocollo d'intesa o di un accordo quadro di cooperazione tra la Commissione e/o il SEAE e il SEGIB — che possa ottimizzare la relazione e portarla a un livello più strutturato, ordinato e sistematico per entrambe le istituzioni; accoglie con favore il fatto che, in occasione dell'ultimo vertice, si sia prestata particolare attenzione ad ambiti rilevanti quali i giovani, l'istruzione e l'imprenditorialità;

55. ribadisce che l'Assemblea EuroLat e le delegazioni parlamentari sono consessi di grande successo ed efficacia per la dimensione parlamentare del partenariato strategico e per il dialogo politico tra l'UE e i paesi ALC, compresa la società civile, il cui ruolo dovrebbe essere rafforzato, e sono anche essenziali per trasmettere le istanze dei cittadini ai vertici UE-CELAC; sottolinea l'importanza di garantire la visibilità e la divulgazione delle loro discussioni e conclusioni, sia mediante l'interazione con i vertici UE-CELAC sia attraverso i canali istituzionali nazionali e regionali;

56. evidenzia il ruolo della Fondazione Europa-America Latina e Caraibi in quanto organizzazione internazionale e chiede che l'accordo che la istituisce sia tempestivamente ratificato da tutti i suoi 62 membri, il che sarebbe essenziale per sostenere il partenariato biregionale; chiede altresì che siano istituiti canali permanenti di cooperazione tra la Fondazione e l'Assemblea EuroLat;



Mercoledì 13 settembre 2017

57. è favorevole a un aumento del mandato di finanziamento esterno della Banca europea per gli investimenti per l'America latina al fine di mantenere e sviluppare operazioni atte a rispondere alle esigenze di finanziamento di settori prioritari quali la mitigazione del cambiamento climatico, lo sviluppo delle infrastrutture sociali, economiche e ambientali e il sostegno alle PMI;

58. chiede un migliore coordinamento multilaterale degli Stati membri dell'UE nell'ambito della Banca interamericana di sviluppo (BID) e della Banca di sviluppo dell'America latina (CAF), allo scopo di ottimizzarne l'impatto economico nei programmi di sviluppo per i paesi ALC;

59. ribadisce il proprio sostegno al processo di pace in Colombia, che è decisivo per il futuro dei colombiani e per la stabilizzazione della regione di cui il paese fa parte, e si impegna a sostenere il governo colombiano nell'attuazione del processo stesso; sottolinea, in proposito, l'importanza di coinvolgere l'intera società colombiana, in particolare le vittime e le organizzazioni della società civile, nonché le persone sfollate con la forza e i leader del governo, garantendo la sicurezza e la protezione degli attivisti per i diritti umani e dei rappresentanti delle comunità; esorta l'UE e gli Stati membri a portare avanti il loro sostegno politico e finanziario, anche attraverso il regolamento DCI (in particolare l'articolo 5, paragrafo 2) e il fondo fiduciario dell'UE per la Colombia, e sostiene il ruolo dell'inviato speciale del VP/AR per la Colombia; esprime l'auspicio che l'esercito di liberazione nazionale si impegni anche a favore del processo di pace in corso; accoglie con favore il fatto che, sotto la supervisione delle Nazioni Unite, le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) abbiano completato la cessione delle armi individuali; sostiene la nuova missione istituita dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al fine di contribuire al reinserimento degli appartenenti alle FARC nella società; plaude all'accordo bilaterale di cessate il fuoco concluso tra l'Esercito di liberazione nazionale e il governo della Colombia;

60. esprime profonda preoccupazione per il grave deterioramento della situazione della democrazia, dei diritti umani e del quadro socioeconomico del Venezuela, in cui si registra un clima di crescente instabilità politica e sociale; invita il governo venezuelano a salvaguardare la separazione e l'indipendenza dei poteri e a ripristinare la piena autorità costituzionale dell'Assemblea nazionale; chiede inoltre al governo venezuelano di assicurare il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici e di presentare quanto prima un calendario elettorale che consenta lo svolgimento di elezioni libere e trasparenti; invita la comunità internazionale, gli attori regionali e il VP/AR a promuovere e sostenere un ampio accordo nazionale, quale unica soluzione possibile; invita il VP/AR a esaminare attivamente altre misure volte a promuovere in modo costruttivo la stabilizzazione politica del paese; respinge in tal senso qualsiasi tentativo di sottrazione dei poteri costituzionalmente riconosciuti trasferendoli ad altri organismi; condanna fermamente le elezioni dell'Assemblea costituente del 30 luglio 2017, poiché costituiscono una violazione del principio della separazione dei poteri e del rispetto dei diritti dei cittadini di esprimere liberamente le loro opinioni politiche attraverso istituzioni democraticamente elette e legittime; ricorda che il Parlamento europeo, unitamente a molti altri attori internazionali, non riconosce tali elezioni né le azioni e le decisioni adottate dall'Assemblea recentemente istituita, in quanto priva di legittimità, e deplora le violenze che hanno provocato numerosi morti e feriti; esprime profonda preoccupazione per le azioni giudiziarie e la repressione illegali nei confronti di membri democraticamente eletti dell'Assemblea nazionale; respinge il licenziamento del procuratore generale Luisa Ortega Diaz e la persecuzione politica a suo danno, come pure di tutti i membri della Corte suprema nominati dalla legittima Assemblea nazionale del Venezuela; sostiene pienamente le indagini condotte dalla Corte penale internazionale sui diffusi crimini e atti di repressione commessi dal regime venezuelano e invita l'UE a svolgere un ruolo attivo al riguardo; chiede al VP/AR e al Consiglio europeo di prendere in esame la possibilità di congelare i beni e porre restrizioni all'accesso nel territorio dell'UE di tutti i soggetti coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani in Venezuela, compresi i membri dell'Assemblea costituente non riconosciuta;

61. accoglie con favore la firma, nel dicembre 2016, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'UE e Cuba; sottolinea l'importanza di accelerarne l'attuazione, che può incidere positivamente sull'intero partenariato UE-CELAC; evidenzia che l'accordo di dialogo politico e di cooperazione dovrebbe contribuire a migliorare le condizioni di vita e i diritti sociali dei cittadini cubani, il progresso verso la democrazia, il rispetto e la promozione delle libertà fondamentali; sottolinea che la sua validità dipende dall'effettiva attuazione da parte del governo cubano delle disposizioni in materia di diritti umani stabilite nell'accordo e sulla base delle risoluzioni del Parlamento europeo;

62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi CELAC.

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0346

## Corruzione e diritti umani nei paesi terzi

### Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (2017/2028(INI))

(2018/C 337/12)

Il Parlamento europeo,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), entrata in vigore il 14 dicembre 2005 <sup>(1)</sup>,
- viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti, economici, sociali e culturali,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la raccomandazione del Consiglio per la lotta alla corruzione del 2009, nonché la raccomandazione sulla deducibilità delle tangenti a pubblici ufficiali stranieri e di altri strumenti correlati del 2009 <sup>(2)</sup>,
- visti il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia adottato nel 2012, e il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio «Affari esteri» il 20 luglio 2015,
- visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, quali adottati in occasione della 2914a sessione del Consiglio «Affari generali» dell'8 dicembre 2008 <sup>(3)</sup>,
- vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo «Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile», adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 <sup>(4)</sup>,
- vista la relazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) dal titolo «Politica di prevenzione e di dissuasione di pratiche vietate nelle attività della Banca europea per gli investimenti» («Politica antifrode della BEI»), adottata l'8 novembre 2013 <sup>(5)</sup>,
- visti i Principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e rimediare» <sup>(6)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio su imprese e diritti umani del 20 giugno 2016 <sup>(7)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi <sup>(8)</sup>,

<sup>(1)</sup> <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>

<sup>(2)</sup> [http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery\\_ENG.pdf](http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf)

<sup>(3)</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3A133601>

<sup>(4)</sup> [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E)

<sup>(5)</sup> [http://www.eib.org/attachments/strategies/anti\\_fraud\\_policy\\_20130917\\_it.pdf](http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_it.pdf)

<sup>(6)</sup> [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

<sup>(7)</sup> <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions/>

<sup>(8)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0405.

Mercoledì 13 settembre 2017

- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla lotta contro la corruzione e il seguito dato alla risoluzione della commissione CRIM <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del mercoledì 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto <sup>(2)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto <sup>(3)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo <sup>(4)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2015 sulle recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere <sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi <sup>(7)</sup>,
- vista la convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, la convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e il 1° maggio 1999, istitutive del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),
- vista la dichiarazione di Giacarta sui principi per le agenzie anti-corruzione, adottata il 26-27 novembre 2012 <sup>(8)</sup>,
- vista la Dichiarazione di Panama sulla settima conferenza annuale e sull'assemblea generale dell'Associazione internazionale delle autorità anti-corruzione (IAACA), adottata il 22-24 novembre 2013,
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, adottata il 17 dicembre 2015, e la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, adottata il 29 settembre 2016 <sup>(9)</sup>,
- vista la relazione finale del comitato di consulenza del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla questione dell'impatto negativo della corruzione sul godimento dei diritti umani del 5 gennaio 2015 <sup>(10)</sup>,
- vista la convenzione dell'Unione africana sulla prevenzione e sulla lotta contro la corruzione (AUCPCC) <sup>(11)</sup>,
- vista l'iniziativa del Global Compact delle Nazioni Unite sull'armonizzazione delle strategie e delle misure con i principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione <sup>(12)</sup>,
- visto l'indice annuale di percezione della corruzione di Transparency International,
- visto l'articolo 52 del regolamento,

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0403.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0310.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0408.

<sup>(4)</sup> GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 59.

<sup>(5)</sup> GU C 407 del 4.11.2016, pag. 81.

<sup>(6)</sup> GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.

<sup>(7)</sup> GU C 181 del 19.5.2016, pag. 2.

<sup>(8)</sup> [https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art\\_6\\_Preventive\\_anti-corruption\\_bodies/JAKARTA\\_STATEMENT\\_en.pdf](https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf)

<sup>(9)</sup> <http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Resolutions/A.HRC.RES.33.15%20EN.pdf>

<sup>(10)</sup> [http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A\\_HRC\\_28\\_73\\_ENG.doc](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_73_ENG.doc)

<sup>(11)</sup> [http://www.eods.eu/library/AU\\_Convention%20on%20Combating%20Corruption\\_2003\\_EN.pdf](http://www.eods.eu/library/AU_Convention%20on%20Combating%20Corruption_2003_EN.pdf)

<sup>(12)</sup> <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

**Mercoledì 13 settembre 2017**

- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A8-0246/2017),
- A. considerando che la corruzione è un fenomeno mondiale complesso che interessa il Nord e il Sud e la si può definire come l'abuso del potere delegato per profitto privato, individuale, collettivo, diretto o indiretto, il che rappresenta una seria minaccia all'interesse pubblico e alla stabilità e alla sicurezza sociali, politiche ed economiche giacché compromette la fiducia pubblica e l'efficacia e l'efficienza delle istituzioni nonché i valori della democrazia e dei diritti umani, dell'etica, della giustizia, dello sviluppo sostenibile e del buon governo;
- B. considerando che la corruzione può spaziare dagli sforzi su piccola scala per influenzare gli individui, i funzionari pubblici o l'attuazione dei servizi pubblici ai tentativi su vasta scala per cercare di sovvertire i sistemi politici, economici e/o giuridici, e al fine di promuovere e finanziare il terrorismo, incoraggiare l'estremismo, ridurre le entrate fiscali e sostenere le reti della criminalità organizzata;
- C. considerando che la corruzione è provocata dall'insuccesso dei sistemi politici, economici e giudiziari nel fornire un controllo e un'assunzione di responsabilità solidi e indipendenti;
- D. considerando che la riduzione della corruzione è essenziale per la crescita economica, la riduzione della povertà, la creazione di ricchezza, l'istruzione, il benessere, l'assistenza sanitaria, lo sviluppo delle infrastrutture e la risoluzione dei conflitti, oltre che per rafforzare la fiducia nelle istituzioni, nelle imprese e nella politica;
- E. considerando che in molti paesi la corruzione non rappresenta soltanto un importante ostacolo sistemico alla realizzazione della democrazia, al rispetto dello Stato di diritto, alla libertà politica e allo sviluppo sostenibile nonché all'esercizio di tutti i diritti umani in campo civile, politico, economico, sociale e culturale, ma può altresì essere causa di numerose violazioni dei diritti umani; che la corruzione rappresenta una delle violazioni dei diritti umani meno considerate del nostro tempo, in quanto alimenta l'ingiustizia, la disegualianza, anche per quanto riguarda le risorse economiche e finanziarie, l'impunità, i provvedimenti arbitrari, l'estremismo politico e religioso e il conflitto;
- F. considerando che la corruzione, minacciando il consolidamento della democrazia e il rispetto dei diritti umani e compromettendo le autorità statali, può portare a conflitti sociali, anche violenti, la protesta civile e grande instabilità politica; che la corruzione resta un catalizzatore sistematicamente trascurato di conflitti nei paesi in via di sviluppo che porta a diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e favorisce l'impunità dei perpetratori; che lo status quo della corruzione e dell'arricchimento illecito in cariche di potere statali ha portato all'accaparramento del potere e al perpetuarsi dei cleptocrati al potere;
- G. considerando che in molti paesi elevati livelli di corruzione portano a bassi tassi di sviluppo umano, sociale ed economico, bassi livelli di istruzione e di altri servizi pubblici, diritti civili e politici limitati e competizione politica e libertà dei media online e tradizionali scarse o inesistenti nonché a lacune nello Stato di diritto;
- H. considerando che la corruzione incide sull'esercizio dei diritti umani, ha ripercussioni negative specifiche e colpisce in modo sproporzionato i gruppi più svantaggiati, emarginati e vulnerabili della società, come le donne, i bambini, le persone con disabilità, gli anziani, i poveri, le popolazioni indigene e le persone appartenenti a minoranze, in particolare privandoli della parità di accesso alla partecipazione politica, ai servizi pubblici e ai programmi sociali, alla giustizia, alla sicurezza, alle risorse naturali, in particolare i terreni, all'occupazione, all'istruzione, alla sanità e all'alloggio; che la corruzione influenza anche i progressi compiuti per porre fine alla discriminazione e favorire la parità di genere e l'emancipazione delle donne, limitando le capacità delle donne di affermare i loro diritti; che la corruzione causa distorsioni nell'ammontare e nella composizione della spesa pubblica, mettendo gravemente a repentaglio la capacità di sfruttare appieno tutte le risorse disponibili per garantire i diritti economici, sociali e culturali, il corretto funzionamento della democrazia e dello Stato di diritto e lo sviluppo di un'etica comune;
- I. considerando che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16 delle Nazioni Unite riguarda la pace, la giustizia, la creazione di istituzioni forti e la lotta alla corruzione; che, per conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 a livello universale, l'UE deve affrontare urgentemente e direttamente diverse problematiche in cui la corruzione occupa un ruolo cruciale, dalle violazioni dei diritti umani alla povertà, alla fame e all'ingiustizia;

Mercoledì 13 settembre 2017

- J. considerando che per far fronte alla corruzione occorrono sforzi concertati per affrontare sia la corruzione ad alto livello sia la piccola corruzione nei paesi terzi e negli Stati membri dell'UE, tenuto conto, caso per caso, del favoritismo gerarchico, dei sistemi di ricompense e del clientelismo nelle strutture di potere, che spesso collegano i reati di corruzione e l'impunità al più alto livello alla piccola corruzione che ha ripercussioni dirette sulle vite della popolazione e sul suo accesso ai servizi di base;
- K. considerando che non è possibile affrontare la corruzione senza un forte impegno politico ad alto livello, indipendentemente dall'abilità, dalle competenze e dalla volontà degli organismi nazionali di vigilanza e di contrasto;
- L. considerando che le conseguenze economiche della corruzione sono estremamente negative, segnatamente per quanto riguarda il suo impatto su una serie di fattori quali l'aumento della povertà e della disuguaglianza tra la popolazione, la qualità dei servizi pubblici, la sicurezza, l'accesso a un sistema sanitario completo e a un'istruzione di qualità, l'accesso alle infrastrutture, le opportunità socio-economiche per gli individui e l'emancipazione economica, in particolare la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e le opportunità occupazionali e per quanto riguarda lo scoraggiamento dell'imprenditorialità e la perdita di investimenti;
- M. considerando che, ad esempio, la corruzione costa all'UE tra 179 miliardi di EUR e 990 miliardi di EUR di PIL all'anno <sup>(1)</sup>;
- N. considerando che, secondo la Banca mondiale, circa 1 000 miliardi di dollari sono pagati ogni anno in tangenti in tutto il mondo e che la perdita economica totale dovuta alla corruzione corrisponde, secondo le stime, a una cifra di gran lunga superiore;
- O. considerando che la criminalità organizzata, che rappresenta un grave problema in molti paesi e ha una dimensione transfrontaliera, è spesso legata alla corruzione;
- P. considerando che gli atti di corruzione e le violazioni dei diritti umani implicano generalmente l'abuso di potere, l'assenza di un sistema di assunzione delle responsabilità, l'ostacolo alla giustizia, l'uso di influenza impropria e l'istituzionalizzazione di varie forme di discriminazione, il clientelismo e la distorsione dei meccanismi di mercato; che la corruzione evidenzia una forte correlazione con le lacune nello Stato di diritto e nel buon governo, e che spesso mette a repentaglio l'efficacia delle istituzioni e delle entità cui è affidato il compito di garantire un sistema di controlli ed equilibri e il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, come i parlamenti, le autorità di contrasto, il sistema giudiziario e la società civile; che nei paesi in cui lo Stato di diritto è minato dalla corruzione, l'attuazione e il rafforzamento dei quadri giuridici sono impediti da giudici, avvocati, pubblici ministeri, ufficiali di polizia, investigatori e revisori corrotti;
- Q. considerando che la corruzione e le violazioni dei diritti umani sono la manifestazione di una mancanza d'integrità e dell'inefficienza di governo, e che la credibilità e la legittimità delle organizzazioni pubbliche e private possono essere garantite soltanto se la loro gestione quotidiana si basa su una cultura di rigorosa integrità;
- R. considerando che pratiche quali i brogli elettorali, il finanziamento illecito ai partiti politici, il clientelismo o l'influenza percepita come sproporzionata del denaro sulla politica erodono la fiducia nei rappresentanti eletti, il processo elettorale e i governi, compromettono la legittimità democratica e la fiducia nella politica e possono indebolire in maniera significativa i diritti civili e politici; che una regolamentazione inadeguata e la mancanza di trasparenza e di controllo dei finanziamenti politici possono creare opportunità per indebite influenze e interferenze nella gestione degli affari pubblici; che le accuse di corruzione possono anche essere utilizzate come strumento politico per screditare i politici;
- S. considerando che la corruzione in ambito giudiziario viola i principi di uguaglianza, non-discriminazione, l'accesso alla giustizia e il diritto a un giusto processo e a mezzi di ricorso efficaci, che sono determinanti per l'applicazione di tutti gli altri diritti umani e nell'impedire l'impunità; che l'assenza di un sistema giudiziario e di un'amministrazione pubblica indipendenti favorisce la sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, indebolendo il rispetto dello Stato di diritto e, talvolta, alimentando la violenza;

<sup>(1)</sup> [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/ EPRS\\_STU%282016%29579319\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/ EPRS_STU%282016%29579319_EN.pdf)

**Mercoledì 13 settembre 2017**

- T. considerando che è difficile misurare la corruzione, dato che spesso riguarda pratiche illecite che vengono deliberatamente coperte, sebbene siano stati sviluppati e attuati alcuni meccanismi per identificare, controllare, misurare e contrastare la corruzione;
- U. considerando che le nuove tecnologie, come i registri distribuiti (distributed ledger) o le tecniche e metodologie di indagine open source offrono nuove opportunità per migliorare la trasparenza delle attività governative;
- V. considerando che il rafforzamento della tutela dei diritti umani, in particolare del principio di non-discriminazione, è uno strumento prezioso nella lotta alla corruzione; che la lotta alla corruzione tramite il diritto penale e il diritto privato comporta l'adozione di misure di repressione e correttive; che la promozione e il rafforzamento dei diritti umani, dello Stato di diritto e del buon governo sono componenti essenziali delle strategie anticorruzione efficaci e sostenibili;
- W. considerando che creare sinergie tra la l'approccio della giustizia penale e l'approccio basato sui diritti umani alla lotta alla corruzione potrebbe contribuire a fronteggiare gli effetti collettivi e generali della corruzione e prevenire l'erosione sistemica dei diritti umani quale impatto diretto o indiretto della corruzione;
- X. considerando che gli sforzi profusi a livello internazionale nella lotta contro la corruzione hanno luogo entro un quadro istituzionale e giuridico in evoluzione, ma che esiste un divario di attuazione significativo dovuto alla mancanza di volontà politica o di solidi meccanismi di applicazione; che l'approccio basato sui diritti umani nella lotta alla corruzione porterebbe a un cambiamento di paradigma e potrebbe contribuire a colmare questo divario di attuazione attraverso il ricorso a meccanismi nazionali, regionali e internazionali volti a monitorare il rispetto degli obblighi in materia di diritti umani;
- Y. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione è l'unico strumento anti-corruzione universale vincolante dal punto di vista giuridico e che riguarda cinque ambiti principali: le misure preventive, la criminalizzazione e il contrasto, la cooperazione internazionale, il recupero dei beni e l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni;
- Z. considerando che gli obblighi esistenti a livello internazionale rappresentano meccanismi idonei per l'adozione di misure adatte e ragionevoli per prevenire o punire la corruzione nei settori pubblico e privato, in particolare nel quadro del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e di altri strumenti pertinenti in materia di diritti umani;
- AA. considerando che il potere giudiziario, i mediatori e le istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI) nonché le organizzazioni della società civile possono tutti svolgere un ruolo fondamentale nella lotta alla corruzione e che è possibile accrescerne il potenziale mediante una stretta collaborazione con le agenzie anti-corruzione nazionali e internazionali;
- AB. considerando che si dovrebbe procedere nella lotta alla corruzione migliorando la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e le misure di lotta all'impunità negli Stati e dando priorità allo sviluppo di strategie e politiche specifiche che non si limitino alla lotta alla corruzione, ma che contribuiscano altresì a sviluppare e/o rafforzare le politiche pubbliche in questo ambito;
- AC. considerando che sia la società civile che il settore privato possono svolgere un ruolo determinante nel plasmare la riforma istituzionale nella direzione di un rafforzamento della trasparenza e dell'assunzione delle responsabilità; che si possono trarre insegnamenti dall'esperienza dei movimenti per i diritti umani nella sensibilizzazione della società civile riguardo alle conseguenze negative della corruzione e nel rafforzamento delle alleanze con le istituzioni statali e il settore privato a sostegno della lotta alla corruzione;
- AD. considerando che l'assenza di mezzi d'informazione liberi, sia online che tradizionali, non solo limita il diritto fondamentale alla libertà di espressione ma crea anche condizioni favorevoli allo sviluppo di pratiche poco trasparenti, alla corruzione e agli illeciti; che mezzi d'informazione indipendenti e un panorama diversificato e pluralistico svolgono un ruolo importante quando si tratta di garantire la trasparenza e il controllo, di informare, indagare e denunciare la corruzione e di sensibilizzare l'opinione pubblica sul legame esistente tra la corruzione e le violazioni dei diritti umani; che in vari paesi, compresi gli Stati membri dell'UE, esistono leggi in materia di diffamazione, come la perseguibilità di atti ritenuti «diffamanti», che possono compromettere la libertà di parola e dei mezzi d'informazione e scoraggiano gli informatori e i giornalisti dal denunciare i casi di corruzione;

Mercoledì 13 settembre 2017

- AE. considerando che numerose organizzazioni della società civile, ivi comprese le associazioni di lotta alla corruzione e le associazioni di difesa dei diritti umani, sindacati, giornalisti d'inchiesta, blogger e informatori, denunciano casi di corruzione, frode, cattiva gestione e violazioni dei diritti umani nonostante i gravi rischi cui vanno incontro, esponendosi misure di ritorsione, anche sul luogo di lavoro, a calunnie e diffamazioni e mettendo a repentaglio la propria persona; che l'assenza di protezione da ritorsioni, le leggi in materia di calunnia e diffamazione nonché la mancanza di indagini indipendenti e credibili sono tutti fattori che dissuadono le persone dal denunciare; che l'Unione europea ha il dovere di proteggere queste persone, in particolare offrendo sostegno pubblico, anche presenziando e svolgendo un ruolo di osservatori ai processi dei difensori dei diritti umani, e impiegando nel modo migliore i propri strumenti, come ad esempio lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); che, è indispensabile garantire il rispetto e la corretta attuazione della legislazione esistente; che chi porta alla luce casi di corruzione dovrebbe avere diritto alla riservatezza riguardo alla propria identità, ferme restando le garanzie per un giusto processo; che gli informatori dovrebbero ricevere protezione internazionale contro i procedimenti penali;
- AF. considerando che la lotta alla corruzione dovrebbe altresì comprendere misure volte a eliminare la criminalità organizzata, i paradisi fiscali, il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e i flussi illeciti di capitali, nonché i sistemi che li consentono, dato che impediscono lo sviluppo sostenibile, il progresso, la prosperità e l'assunzione di responsabilità dei paesi;
- AG. considerando che molti paesi terzi non hanno ancora la capacità di scambiare informazioni fiscali con i paesi dell'UE e che, pertanto, non ricevono alcuna informazione dai paesi dell'Unione sui loro cittadini che potrebbero evadere le imposte;
- AH. considerando che i finanziamenti dell'UE ai paesi terzi, anche in situazioni di emergenza, devono essere idoneamente monitorati attraverso un sistema chiaro di controlli ed equilibri nei paesi beneficiari, in modo da prevenire le opportunità di corruzione che potrebbero emergere, portare alla luce gli abusi e rivelare i funzionari corrotti;
- AI. considerando che la gestione della corruzione e dei flussi finanziari illeciti rappresenta una questione politica che deve essere affrontata a livello mondiale e transnazionale (G20, ONU, OCSE, BM, FMI);
- AJ. considerando che il forum internazionale per l'integrità dello sport (IFSI) tenutosi a Losanna, in Svizzera, nel febbraio 2017, ha promosso la collaborazione tra governi, organismi internazionali per lo sport e altre organizzazioni, al fine di affrontare la corruzione nello sport;
1. invoca un'azione collettiva a livello nazionale e internazionale per prevenire e combattere la corruzione, tenuto conto del fatto che la corruzione travalica i confini e che occorre incoraggiare la cooperazione rafforzata tra paesi e regioni oltre al lavoro delle organizzazioni della società civile nella lotta alla corruzione; invita gli Stati a impegnarsi attivamente nelle sedi internazionali per discutere e raggiungere decisioni comuni sulle buone pratiche e le politiche adatte alla situazione specifica di ogni regione, al fine di affrontare la corruzione in quanto fenomeno complesso, interconnesso e trasversale che ostacola lo sviluppo politico, economico e sociale e alimenta la criminalità internazionale, comprese le attività terroristiche;
  2. decide di preparare una relazione di aggiornamento periodico sulla corruzione e i diritti umani nel corso di ogni legislatura;
  3. ritiene che la lotta alla corruzione debba includere un approccio di partenariato tra i settori pubblico e privato e avverte che la mancata realizzazione di tale approccio radicherà la povertà, la disuguaglianza e il danno alla reputazione e ridurrà gli investimenti esteri, metterà a repentaglio le opportunità di vita dei giovani e perpetuerà il nesso tra pratiche corrotte e terrorismo;
  4. esprime preoccupazione per l'attuazione e l'applicazione degli strumenti nazionali e internazionali di lotta alla corruzione esistenti, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, i Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (linee guida Ruggie), la convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa e la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione; invita i paesi firmatari ad applicare pienamente tali strumenti al fine di proteggere meglio i loro cittadini; si impegna a collaborare con i partner internazionale per aumentare il numero di Stati che decidono di rafforzare i processi democratici e creare istituzioni responsabili;

**Mercoledì 13 settembre 2017**

5. esprime preoccupazione per la persecuzione, le minacce, le intimidazioni e le ritorsioni subite dai membri delle organizzazioni della società civile, ivi compresi associazioni anti-corruzione e movimenti per i diritti umani, giornalisti, blogger e informatori che portano alla luce e denunciano casi di corruzione; invita le autorità ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la loro integrità fisica e psicologica e a provvedere a indagini immediate, accurate e imparziali, al fine di consegnare i responsabili alla giustizia conformemente alle norme internazionali;
6. esorta i partecipanti al vertice anti-corruzione svoltosi a Londra nel 2016 ad adempiere agli obblighi assunti per affrontare le cause della corruzione e trovare i metodi necessari a promuovere la trasparenza, oltre a fornire sostegno alle persone maggiormente colpite;
7. ricorda che la messa a punto di una strategia esterna dell'UE per la lotta alla corruzione è essenziale per contrastare efficacemente la corruzione e la criminalità finanziaria;
8. evidenzia che gli Stati sono tenuti a rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e incoraggia i paesi che non lo abbiano ancora fatto ad aderirvi; sottolinea che gli Stati hanno la responsabilità di prevenire e, in ultima istanza, di contrastare gli impatti negativi della corruzione nella loro giurisdizione;
9. riconosce le responsabilità dei soggetti politici nonché degli operatori economici in materia di rispetto dei diritti umani e lotta alla corruzione; evidenzia che gli Stati sono tenuti a rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani, per attuare politiche preventive obbligatorie ed efficaci riguardanti questioni quali la trasparenza, le leggi in materia di accesso alle informazioni pubbliche, la protezione degli informatori e i controlli esterni;
10. raccomanda che l'UE intensifichi il sostegno agli strumenti internazionali per aumentare la trasparenza nei settori economici che maggiormente si prestano agli abusi dei diritti umani e alla corruzione;
11. sostiene la definizione di una politica moderna, trasparente ed efficace e di quadri giuridici per la gestione delle risorse naturali e ritiene che tali misure possano costituire armi potenti per contrastare la corruzione; accoglie con favore a questo proposito l'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e invita l'UE a migliorare il proprio sostegno per favorirne l'attuazione da parte dei paesi ricchi di risorse, in quanto strumento globale potente per promuovere la trasparenza e l'assunzione di responsabilità riguardo alla gestione dei proventi ottenuti dalle risorse naturali; ritiene che l'istituzione di un quadro giuridico efficace che garantisca la corretta applicazione dei principi EITI da parte delle società e di altri soggetti coinvolti nella catena di approvvigionamento dei settori petrolifero, minerario e del gas sia una misura fondamentale che dovrebbe essere promossa dall'UE;
12. raccomanda di prestare una particolare attenzione alla necessità di affrontare e interrompere i flussi di capitale illeciti provenienti dall'Africa e in particolare quelli generati dall'estrazione di minerali in giacimenti situati in zone di conflitto;
13. osserva che la corruzione è un fenomeno complesso, radicato in un'ampia gamma di fattori economici, politici, amministrativi, sociali e culturali e nelle relazioni di potere e ricorda pertanto che la politica di sviluppo, per contribuire alla lotta contro la corruzione, concentrandosi al contempo sulla riduzione della povertà e delle disuguaglianze e su una migliore integrazione, deve anche promuovere i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto e i servizi sociali pubblici, per favorire il buon governo e promuovere il capitale sociale, l'inclusione e la coesione sociale, tenendo conto delle particolarità culturali e regionali;
14. sottolinea che uno dei modi più efficaci per prevenire la corruzione consiste nel ridurre l'intervento dello Stato e l'intermediazione burocratica e nel promuovere regolamentazioni più semplici;

***Considerazioni sulla corruzione e sui diritti umani nell'ambito delle relazioni bilaterali dell'UE***

15. sottolinea la necessità di applicare sistematicamente il principio della titolarità locale e democratica dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi di assistenza dell'UE al fine di garantire uno standard minimo di trasparenza; evidenzia che gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE si dovrebbero basare su norme anti-corruzione, su condizioni basate, in particolare, sui risultati e comprendenti tappe di attuazione e indicatori chiari e relazioni annuali sui progressi compiuti, nonché sugli impegni assunti dai paesi partner, al fine di migliorare l'assorbimento del sostegno finanziario dell'UE;



Mercoledì 13 settembre 2017

16. ricorda che è necessario un controllo permanente dei progetti finanziati dall'UE e che le autorità dei paesi beneficiari dovrebbero essere chiamate a rispondere nei casi in cui i finanziamenti dell'UE non siano utilizzati in modo adeguato e sottolinea l'esigenza di coinvolgere le organizzazioni della società civile locali e i difensori dei diritti umani nel controllo sull'esecuzione dei contratti; sottolinea altresì la necessità che gli eventuali appaltatori che ricevono finanziamenti dall'UE comunichino integralmente tutte le informazioni richieste, comprese la titolarità effettiva e la struttura societaria;
17. raccomanda che l'UE e gli altri fornitori internazionali di sovvenzioni e prestiti conducano audit sulle sovvenzioni, i prestiti e i pacchetti di assistenza ed effettuino una rigorosa analisi del dovere di diligenza sui governi e le organizzazioni beneficiari per evitare di fornire «fonti di reddito» ad autorità cleptocratiche e a organizzazioni controllate da queste ultime e dai loro partner; ritiene, in tale contesto, che si dovrebbero incoraggiare anche le revisioni inter pares;
18. sottolinea l'importanza fondamentale dell'agenda anti-corruzione durante i negoziati per l'adesione all'UE;
19. invita l'UE a inserire negli accordi con i paesi terzi una clausola anti-corruzione tra le clausole sui diritti umani che preveda un monitoraggio e consultazioni e, come ultima istanza, a imporre sanzioni o a sospendere tali accordi nei casi di corruzione grave e/o sistemica che comportano gravi violazioni dei diritti umani;
20. invita l'UE a sviluppare principi per combattere la corruzione su vasta scala in quanto reato nel quadro del diritto nazionale e internazionale, ad affrontare i casi in corso di impunità per la corruzione su vasta scala attraverso una più rigorosa applicazione delle leggi anti-corruzione e ad attuare riforme per colmare i divari sistemici negli ordinamenti giuridici nazionali che consentono ai proventi ottenuti con la corruzione su vasta scala di superare le frontiere ed eludere la vigilanza delle autorità di regolamentazione finanziarie e delle autorità fiscali nazionali;
21. sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione al controllo e alla valutazione costanti dell'effettiva attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) nell'UE e nei paesi con i quali l'UE ha stretto o prevedere di stringere accordi di vario genere;
22. invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri, tenuto conto dell'acquis europeo in materia di lotta contro la corruzione, ad assumere la leadership a livello internazionale e a promuovere la lotta contro la corruzione presso i paesi partner dell'Unione;
23. invita l'UE a promuovere misure anti-corruzione e meccanismi efficaci per la partecipazione pubblica e l'assunzione di responsabilità pubblica, compreso il diritto di accesso alle informazioni e l'attuazione dei principi in materia di dati aperti, in tutti i dialoghi e le consultazioni pertinenti nell'ambito dei diritti umani con i paesi terzi e a finanziare progetti finalizzati alla definizione, attuazione ed esecuzione di tali misure;
24. sottolinea l'importanza delle indagini aperte per quanto riguarda le ricerche anti-corruzione; invita l'UE a finanziare adeguatamente le organizzazioni che lavorano alle indagini aperte e alla raccolta digitale di prove di corruzione, al fine di portare alla luce i funzionari corrotti e garantire l'assunzione delle responsabilità;
25. invita l'UE a finanziare la ricerca relativa alle applicazioni dei registri distribuiti (distributed ledger) che potrebbero essere utilizzate per migliorare la trasparenza delle vendite di beni pubblici, tenere traccia e rintracciare i finanziamenti dei donatori nel quadro degli aiuti esteri dell'UE e contribuire ad affrontare la frode dei votanti;
26. accoglie con favore gli sforzi costanti compiuti nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo e dello strumento europeo di vicinato per istituire e consolidare istituzioni anti-corruzione indipendenti ed efficaci;
27. invita il SEAE e la Commissione ad elaborare programmi congiunti in materia di diritti umani e lotta alla corruzione, in particolare iniziative per il miglioramento della trasparenza, la lotta all'impunità e il rafforzamento delle agenzie anti-corruzione; ritiene che tali interventi dovrebbero comprendere misure di sostegno alle istituzioni nazionali per i diritti umani con comprovata indipendenza e imparzialità affinché possano agire anche nei casi di corruzione, incluse capacità investigative per stabilire gli eventuali legami tra corruzione e violazioni dei diritti umani, la cooperazione con agenzie anti-corruzione e il riferimento alle autorità inquirenti e incaricate dell'applicazione della legge; invita altresì l'Unione e gli Stati membri a rafforzare i loro programmi di cooperazione giudiziaria con i paesi terzi al fine di promuovere lo scambio di buone prassi e di strumenti efficaci nella lotta contro la corruzione;

**Mercoledì 13 settembre 2017**

28. invita l'UE a continuare a sostenere le istituzioni anti-corruzione di comprovata indipendenza e imparzialità istituite nei paesi terzi, quali la commissione internazionale del Guatemala contro l'impunità (CICIG), nonché iniziative finalizzate alla condivisione di informazioni, allo scambio delle migliori pratiche e a un migliore rafforzamento delle capacità; esorta tali paesi a fornire alle istituzioni tutti gli strumenti necessari, compresi i poteri investigativi, per svolgere efficacemente il proprio lavoro;

29. chiede alla Commissione e al SEAE di sbloccare ulteriori risorse per sostenere l'adozione e l'attuazione di programmi di protezione rivolti ai membri delle organizzazioni della società civile, ivi compresi le associazioni anti-corruzione e i movimenti per i diritti umani, giornalisti, blogger e informatori che portano alla luce e denunciano casi di corruzione e violazioni di diritti umani; insiste affinché qualsiasi futuro aggiornamento degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e l'aiuto allo sviluppo ovvero ogni nota orientativa sulla loro attuazione includa un esplicito riferimento e misure per promuovere la protezione dei diritti umani e la lotta alla corruzione, al fine di facilitare la denuncia di presunti atti di corruzione, senza timori di ritorsioni, e sostenere le comunità che hanno sofferto a causa di ciò; plaude al processo di consultazione sulla protezione degli informatori recentemente avviato dalla Commissione; sottolinea che i centri di informazione sui diritti umani nelle delegazioni dell'UE dovrebbero anche prestare particolare attenzione a tali gruppi mirati e mantenersi strettamente in contatto con le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, garantendone la visibilità e la protezione internazionali e attivando anche, in questo modo, canali sicuri per la segnalazione delle irregolarità;

30. sottolinea che gli organismi di vigilanza, i funzionari di contrasto locali e i pubblici ministeri di comprovata indipendenza e imparzialità, nonché gli informatori e i testimoni di casi specifici devono tutti ricevere assistenza e sostegno da parte dell'UE attraverso le rappresentanze in loco e invitandoli a partecipare a eventi di formazione in Europa; ritiene che, ove opportuno, tale sostegno dovrebbe essere reso pubblico;

31. invita le delegazioni dell'UE a utilizzare le iniziative e la diplomazia pubblica a livello locale e internazionale per denunciare casi di corruzione e impunità, in particolare quando portano a gravi violazioni dei diritti umani; invita altresì le delegazioni dell'UE e le ambasciate degli Stati membri a includere relazioni sulla corruzione (riferite a un'analisi sistematica o a casi specifici) nei resoconti al SEAE e agli Stati membri;

32. raccomanda che le delegazioni UE e il SEAE inseriscano un criterio di riferimento specifico al legame tra corruzione e diritti umani all'interno dei documenti di strategia nazionale in materia di diritti umani e democrazia, ove opportuno, e che inoltre questo punto figurì fra le priorità dei rappresentanti speciali dell'UE nell'esercizio del loro mandato; chiede segnatamente che l'UE affronti la corruzione direttamente nei documenti di programmazione e di strategia nazionale e di subordinare qualsiasi sostegno di bilancio a paesi terzi a riforme concrete in materia di trasparenza e ad altre misure anti-corruzione;

33. raccomanda che il Fondo europeo per la democrazia e il meccanismo globale dell'UE per i difensori dei diritti umani (protectdefenders.eu) si concentrino su programmi specifici per la protezione degli attivisti anti-corruzione che contribuiscono anche alla difesa dei diritti umani;

34. invita l'UE a istituire meccanismi di ricorso attraverso i quali le persone interessate dalle sue azioni esterne possano presentare denuncia in caso di violazione dei diritti umani e di corruzione;

35. ribadisce la richiesta avanzata nelle precedenti risoluzioni che l'UE dovrebbe portare quanto prima l'elenco delle sanzioni Magnitsky contro i 32 funzionari di Stato russi responsabili della morte dell'informatore russo Sergei Magnitsky dinanzi al Consiglio per la sua adozione e imporre sanzioni mirate nei confronti di tali funzionari come un divieto sui visti per l'intera Unione e il congelamento dei beni finanziari che questi soggetti detengono nell'Unione europea;

36. incoraggia gli Stati membri dell'UE a considerare l'adozione di una normativa che stabilisca criteri chiari per l'inserimento in una lista nera e l'imposizione di sanzioni mirate contro soggetti di paesi terzi, e loro familiari, che abbiano commesso gravi violazioni dei diritti umani o siano responsabili o complici o mandanti, o che controllino o indirizzino in altro modo atti di corruzione significativa, compresa la confisca di beni pubblici o privati per proprio tornaconto, la

Mercoledì 13 settembre 2017

corruzione legata a contratti pubblici o all'estrazione di risorse naturali, le tangenti, o la facilitazione o il trasferimento di beni acquisiti illecitamente in giurisdizioni estere; sottolinea che i criteri di inclusione nell'elenco dovrebbero essere elaborati sulla base di fonti ben documentate, convergenti e indipendenti e di prove convincenti, e prevedere meccanismi di ricorso per i soggetti interessati; sottolinea l'importanza della pubblicità di tale elenco affinché alimenti le informazioni necessarie da parte delle entità che hanno l'obbligo di effettuare, in particolare, l'adeguata verifica della clientela ai sensi della direttiva UE anti-riciclaggio <sup>(1)</sup>;

37. invita l'UE a rispettare il principio di coerenza politica per lo sviluppo (articolo 208 TFUE), a contribuire attivamente alla riduzione della corruzione e a lottare contro l'impunità in modo diretto ed esplicito attraverso le proprie politiche esterne;

38. invita l'UE a migliorare la trasparenza e la rendicontabilità dei propri aiuti pubblici allo sviluppo per assicurare l'effettiva conformità alle norme stabilite dall'Iniziativa internazionale per la trasparenza degli aiuti (IATI) e ai principi di efficacia dello sviluppo concordati a livello internazionale; invita inoltre l'UE a sviluppare un solido sistema olistico di gestione del rischio per impedire che gli aiuti allo sviluppo contribuiscano alla corruzione nei paesi beneficiari, vale a dire vincolando il sostegno al bilancio a chiari obiettivi anticorruzione; sottolinea, a tal fine, la necessità di mettere a punto robusti meccanismi per monitorare l'attuazione del sostegno al bilancio;

39. invita la Commissione, al fine di eliminare la corruzione ad alto livello, a prestare attenzione, nell'ambito del sostegno al bilancio, alla trasparenza delle operazioni aventi per oggetto privatizzazioni e transazioni riguardanti il patrimonio dello Stato, in particolare i terreni, e a prendere parte ai programmi di sostegno dell'OCSE destinati ai paesi in via di sviluppo sul governo societario delle imprese di proprietà dello Stato;

40. invita la Commissione a sostenere i paesi in via di sviluppo che lottano contro l'evasione e l'elusione fiscale supportandoli nella costruzione di sistemi fiscali bilanciati, efficienti, equi e trasparenti;

41. sottolinea il fatto che l'Unione europea, essendo donatore leader a livello mondiale, dovrebbe promuovere forme di collegamento delle forniture di aiuti esterni dell'UE a riforme di bilancio volte ad una maggiore trasparenza, a una maggiore accessibilità dei dati e a promuovere orientamenti comuni con gli altri donatori.

42. sottolinea il forte impatto negativo della corruzione sul commercio e sui relativi benefici, sullo sviluppo economico, sugli investimenti e sulle procedure per gli appalti pubblici e sollecita la Commissione a prendere in considerazione tale collegamento in tutti gli accordi commerciali e a includervi clausole esecutive relative ai diritti umani e alla lotta alla corruzione;

43. ricorda che la politica commerciale contribuisce alla tutela e alla promozione dei valori difesi dall'Unione a norma dell'articolo 2 del trattato UE, quali la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, le libertà e i diritti fondamentali o l'uguaglianza; sottolinea la necessità di garantire la coerenza tra le politiche esterne e interne dell'UE, in modo particolare per quanto riguarda la lotta alla corruzione; sottolinea che, al riguardo, i legislatori europei sono chiamati a svolgere un ruolo particolare quando si tratta di agevolare le relazioni commerciali, in quanto devono evitare che queste fungano da via di accesso per pratiche corruttive;

44. considera gli accordi commerciali un meccanismo essenziale per promuovere le misure anticorruzione e la buona governance; accoglie con favore i provvedimenti già adottati dall'UE per combattere la corruzione nell'ambito della sua politica commerciale, ad esempio attraverso il regime SPG+, i capitoli sullo sviluppo sostenibile e l'inclusione di impegni con i partner commerciali per ratificare le convenzioni internazionali contro la corruzione; ribadisce l'obiettivo indicato nella strategia «Commercio per tutti» di introdurre disposizioni anticorruzione ambiziose in tutti i futuri accordi commerciali; chiede, a questo proposito, che siano assunti impegni nei futuri accordi commerciali multilaterali relativi alle convenzioni contro la corruzione, quali la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e la convenzione anti-corruzione dell'OCSE, e che siano previste disposizioni orizzontali nel quadro di un approccio globale da integrarsi negli accordi commerciali esistenti in fase di revisione;

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

**Mercoledì 13 settembre 2017**

45. sottolinea che le parti firmatarie degli accordi commerciali dovrebbero adottare misure intese a promuovere la partecipazione attiva del settore privato, delle organizzazioni della società civile e dei gruppi consultivi nazionali nell'attuazione di programmi e clausole anticorruzione negli accordi internazionali in materia di commercio e di investimenti; ritiene che vada preso in considerazione l'inserimento della protezione degli informatori negli accordi commerciali futuri una volta che un tale regime entrerà in vigore a livello di UE;

46. riconosce l'importanza di fornire chiari orientamenti e sostegno alle imprese per creare efficaci procedure di conformità anti-corruzione nell'ambito delle loro operazioni, in particolare per le PMI, attraverso disposizioni speciali negli accordi commerciali per consentire loro di combattere la corruzione; sottolinea che non esiste un approccio universale in materia di conformità; invita la Commissione a prendere in considerazione la messa a punto di un'assistenza a favore dei progetti di sviluppo delle capacità per la lotta alla corruzione, come la formazione e lo scambio delle migliori pratiche al fine di assistere gli Stati e le imprese a superare le sfide che possono incontrare in tale ambito;

47. si compiace dell'entrata in vigore nel febbraio 2017 dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi, che contempla misure per combattere la corruzione nell'ambito del commercio mondiale; ritiene, tuttavia, che la semplice adozione o revisione di atti legislativi sia insufficiente e che sia fondamentale l'applicazione degli stessi; rileva che la riforma legislativa deve essere accompagnata dalla formazione dei magistrati, dall'accesso pubblico alle informazioni e da misure di trasparenza e invita gli Stati membri a cooperare su tali questioni nella loro lotta alla corruzione; sottolinea altresì che gli accordi commerciali potrebbero contribuire al monitoraggio delle riforme nazionali in relazione alle politiche anticorruzione;

48. invita la Commissione a negoziare disposizioni anti-corruzione e anti-riciclaggio applicabili in tutti i futuri accordi commerciali, con un monitoraggio efficace dell'attuazione delle disposizioni anti-corruzione; chiede a tale proposito agli Stati membri di sostenere l'inclusione di disposizioni anticorruzione nei mandati negoziali, conformemente alle proposte della Commissione nei progetti di mandato presentati loro; accoglie con favore la presenza di disposizioni anticorruzione nel mandato negoziale per l'aggiornamento dell'accordo UE-Messico; invita la Commissione a proseguire gli sforzi per combattere la corruzione attraverso una maggiore trasparenza all'interno dei negoziati sugli accordi commerciali e l'inclusione di disposizioni relative a una maggiore cooperazione in materia di regolamentazione, all'integrità delle procedure doganali e alle catene di valore globali (CGV); ritiene che per combattere la corruzione siano necessarie clausole di cooperazione, quali quelle sullo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa e tecnica, allo scopo di condividere e promuovere le migliori pratiche che contribuiranno a rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; esorta la Commissione a stabilire condizioni chiare e pertinenti e indicatori di prestazione che consentano una migliore valutazione e dimostrazione dei risultati;

49. ricorda l'importanza di mantenere, in fase di attuazione dell'accordo, un dialogo continuo e regolare con i partner commerciali, onde garantire il monitoraggio e la corretta attuazione dell'accordo e delle disposizioni anticorruzione; prende atto della proposta della Commissione, contenuta nella sua strategia «Commercio per tutti», di introdurre meccanismi di consultazione nei casi di corruzione sistemica e carenza di governance e invita la Commissione a prevedere la sospensione dei vantaggi di un accordo in tali casi di corruzione sistemica e di mancato rispetto degli impegni in materia di lotta alla corruzione o delle norme internazionali in materia di lotta alla corruzione, come ad esempio lo standard comune di comunicazione dell'OCSE, il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, il registro centrale della titolarità effettiva e le raccomandazioni del GAFI; invita la Commissione a stabilire condizioni chiare e pertinenti e indicatori di prestazione che consentano una migliore valutazione e dimostrazione dei risultati; invita inoltre la Commissione a rispondere in modo fermo, proporzionato e tempestivo qualora il governo beneficiario non rispetti quanto concordato; invita la Commissione a istituire meccanismi di consultazione con i partner commerciali nei casi di corruzione sistemica e a prevedere scambi di competenze, onde assistere i paesi nell'attuazione delle misure anticorruzione;

50. osserva che gli accordi commerciali devono comprendere clausole obbligatorie ed esecutive sul rispetto dei diritti umani che assicurino che le aziende private e le autorità statali rispettino i diritti dell'uomo e le norme più rigorose in ambito sociale e ambientale, strumenti essenziali per la lotta alla corruzione;

#### ***Sviluppo dell'intelligence dell'UE relativa alle reti di corruzione e agli intermediari***

51. invita il SEAE a guidare la formazione di task force tra le ambasciate degli Stati membri e le delegazioni dell'UE nei paesi terzi, attraverso le quali i funzionari diplomatici possano analizzare e condividere informazioni sulla struttura e il funzionamento delle reti locali corrotte al più alto livello di potere e raccogliere abbastanza intelligence da prevenire la collusione dell'UE con regimi kleptocratici; ritiene che tali informazioni dovrebbero essere trasmesse alle istituzioni dell'UE

Mercoledì 13 settembre 2017

attraverso canali diplomatici sicuri; propone, inoltre, alle delegazioni dell'UE e alle ambasciate degli Stati membri di promuovere contatti stretti con la popolazione locale, in particolare attraverso il dialogo costante con organizzazioni della società civile autentiche e indipendenti, giornalisti e difensori dei diritti umani, al fine di raccogliere informazioni attendibili sulla corruzione locale, i fattori di agevolazione essenziali e i funzionari coinvolti;

52. ritiene che le società dovrebbero anche riferire agli organismi dell'UE in merito a eventuali richieste di tangenti e/o qualora siano obbligate a investire in paesi terzi ricorrendo a intermediari locali o a società di comodo come partner;

53. sottolinea che, alla luce delle informazioni raccolte, è opportuno condividere gli orientamenti specifici per paese con i dispiegamenti civili e militari e le agenzie di donatori dell'UE, al fine di sensibilizzare in merito al rischio di concludere affari con appaltatori, società di sicurezza private e fornitori di servizi locali i cui titolari effettivi potrebbero essere coinvolti in violazioni dei diritti umani e in reti corrotte;

### ***Coerenza interna ed esterna***

54. ritiene che l'UE possa diventare un leader credibile e influente nella lotta contro la corruzione soltanto se affronterà in modo adeguato i problemi della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio all'interno dei suoi confini; esprime rammarico in questo contesto per la decisione della Commissione di non dare seguito alla sua relazione del 2014 sulla lotta alla corruzione per fornire una nuova analisi della corruzione negli Stati membri dell'UE, che avrebbe altresì rafforzato la credibilità dell'UE relativamente alla promozione di un programma anti-corruzione ambizioso nelle sue politiche esterne; sottolinea che la Commissione e le altre istituzioni dell'UE dovrebbero elaborare relazioni e auto-valutazioni periodiche, ambiziose e rigorose, conformemente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e invita la Commissione a proporre ulteriori iniziative politiche e legislative per combattere la corruzione e sollecitare una maggiore integrità e trasparenza negli Stati membri;

55. evidenzia che la depenalizzazione della corruzione in un qualsiasi Stato membro dell'UE ridurrebbe la credibilità delle politiche pubbliche compromettendo altresì la capacità dell'UE di attuare un programma anti-corruzione ambizioso a livello mondiale; sostiene una più stretta cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e la Corte dei conti europea;

56. ribadisce la sua richiesta agli Stati membri dell'UE di modificare le loro legislazioni penali, ove necessario, per stabilire la giurisdizione dei pubblici ministeri e dei tribunali nazionali affinché possano indagare e perseguire reati di corruzione o appropriazione indebita di fondi pubblici, indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il reato, se i proventi di tali attività criminali si trovano nello Stato membro in questione o sono stati riciclati in tale Stato membro o se la persona ha un «legame stretto» con lo Stato membro, ossia attraverso la nazionalità, la residenza o la titolarità effettiva di una società la cui sede o le cui società figlie si trovano nello Stato membro in questione;

### ***Contributo dell'UE a un approccio basato sui diritti umani nella lotta alla corruzione nei consessi multilaterali***

57. invita gli Stati membri dell'UE ad avviare un dibattito in seno alle Nazioni Unite sul rafforzamento degli standard sull'indipendenza e sui mandati degli organismi anti-corruzione, basandosi sull'esperienza acquisita dall'Ufficio dell'alto commissario per i diritti umani (OHCHR), dal Comitato internazionale di coordinamento degli istituti nazionali per i diritti umani e dagli organismi delle Nazioni Unite, in particolare il Consiglio dei diritti umani (HRC), in riferimento alle istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI) (principi di Parigi);

58. sottolinea la necessità di rafforzare i legami tra le agenzie anti-corruzione e le istituzioni nazionali per i diritti umani (NHRI), sulla base del mandato di queste ultime di combattere la corruzione quale potenziale causa diretta o indiretta di violazioni dei diritti umani;

59. ricorda il suo invito agli Stati membri dell'UE a sostenere l'istituzione di un Relatore speciale delle Nazioni Unite sui crimini finanziari, la corruzione e i diritti umani con un mandato globale, compresi un piano orientato agli obiettivi e una valutazione periodica delle misure anti-corruzione adottate dagli Stati; invita gli Stati membri dell'UE ad assumere un ruolo guida nel mobilitare il sostegno fra gli Stati membri del Consiglio per i diritti umani (HRC) e a promuovere congiuntamente una risoluzione che definisca tale mandato;

**Mercoledì 13 settembre 2017**

60. invita le Nazioni Unite ad adottare uno strumento normativo sui flussi finanziari illeciti per conseguire una maggiore efficacia;

61. sottolinea la necessità di intensificare le campagne nazionali e internazionali di comunicazione e di sensibilizzazione in materia di corruzione rivolte alla partecipazione dei cittadini, al fine di sottolineare il fatto che la corruzione ha ripercussioni negative sui diritti umani e porta, tra l'altro, a diseguaglianze sociali, a una carenza di giustizia sociale e a un aumento dei livelli di povertà; incoraggia l'UE a elaborare e attuare programmi specifici sull'attuale legislazione penale e procedurale e sui meccanismi di ricorso; evidenzia che l'istruzione e un'informazione pubblica imparziale e indipendente svolgono un ruolo essenziale nella diffusione dei valori sociali e dei principi di integrità che promuovono l'interesse comune e contribuiscono allo Stato di diritto e allo sviluppo sociale ed economico di una società;

62. raccomanda di integrare nella revisione periodica universale l'analisi della questione della corruzione come causa delle violazioni dei diritti umani, nonché conseguenza degli abusi in materia di diritti umani e indice di debolezza dello Stato di diritto, quale modo per affrontare la corruzione e promuovere la trasparenza e le migliori pratiche; sottolinea il ruolo che potrebbe svolgere in tal senso la società civile;

63. incoraggia l'approfondimento degli impegni internazionali per fare della lotta alla corruzione il fulcro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in quanto meccanismo per combattere la povertà a livello mondiale;

#### ***Corruzione e tratta di persone***

64. è preoccupato per il fatto che la tratta di esseri umani possa essere facilitata attraverso la corruzione di soggetti che detengono diversi livelli di potere delegato, come la polizia, i funzionari doganali, le autorità di controllo delle frontiere e i servizi di immigrazione, che potrebbero ignorare, tollerare, partecipare e organizzare la tratta di persone;

65. sottolinea, a tale proposito, l'importanza delle azioni anti-corruzione, come la promozione della trasparenza e dell'assunzione delle responsabilità nelle amministrazioni, attraverso l'introduzione di un meccanismo di integrazione per combattere la corruzione e garantire un migliore coordinamento delle strategie di contrasto della tratta di esseri umani;

66. sottolinea il ruolo preminente che gli approcci sensibili alle tematiche di genere possono svolgere nell'elaborazione di politiche per la lotta alla corruzione nell'ambito della tratta di persone;

#### ***Imprese e diritti umani***

67. incoraggia tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, e in particolare gli Stati membri dell'UE, a dare piena attuazione ai Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e a includere nei loro piani di azione sui diritti umani impegni specifici a favore di misure anti-corruzione (come prescritto dal piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE), ovvero a emanare norme specifiche anti-corruzione;

68. si compiace che i piani d'azione nazionali di alcuni Stati membri dell'UE facciano riferimento alla corruzione, e suggerisce, in proposito, misure specifiche per prevenire e punire le pratiche corrotte che possono condurre a violazioni dei diritti umani; raccomanda che l'UE appoggi ulteriori misure volte a promuovere l'adozione e l'attuazione di conformità, norme e codici anti-tangenti/anticorruzione nelle imprese, e che i partecipanti alle gare d'appalto pubbliche dispongano di un solido programma di lotta contro le tangenti e la corruzione e principi di buona governance fiscale; è del parere che l'uso improprio di fondi pubblici, l'arricchimento illecito o la corruzione dovrebbero essere punibili con sanzioni penali specifiche aggiuntive in particolare quando danno luogo direttamente a violazioni dei diritti umani, provocate dall'atto di corruzione;

69. plaude alla revisione della direttiva contabile sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità <sup>(1)</sup> nell'ambito degli obblighi di segnalazione delle società e dei gruppi di grandi dimensioni, segnatamente per quanto riguarda le misure in materia di diritti umani e lotta alla corruzione; incoraggia le società a comunicare ogni informazione pertinente in linea con l'imminente nota orientativa che sarà pubblicata dalla Commissione;

<sup>(1)</sup> GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.

Mercoledì 13 settembre 2017

70. rinnova il suo invito a tutti gli Stati e all'UE a partecipare attivamente e in modo costruttivo alle attività in corso del gruppo di lavoro intergovernativo aperto delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese in materia di diritti umani, al fine di adottare uno strumento giuridicamente vincolante per la prevenzione, l'indagine e il risarcimento e l'accesso a mezzi di ricorso laddove si verificano violazioni dei diritti umani, anche quelle derivanti dalla corruzione; invita gli Stati ad adoperarsi al massimo per permettere cause civili per il risarcimento del danno nei confronti di coloro che abbiano commesso atti di corruzione, ai sensi dell'articolo 35 dell'UNCAC;

71. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a dare applicazione alle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;

### ***Accaparramento di terre e corruzione***

72. resta preoccupato per la situazione riguardante l'accaparramento di terre a seguito di pratiche corrotte da parte di imprese, investitori esteri e attori statali, funzionari e autorità internazionali; sottolinea che la corruzione consente l'accaparramento di terre, spesso tramite sgomberi forzati, concedendo, in particolare, a terzi il controllo viziato delle terre senza il consenso delle persone che vi vivono;

73. sottolinea che alcune ricerche mostrano che la corruzione è diffusa nell'amministrazione fondiaria e incide sempre di più su ogni fase degli accordi fondiari, determinando vari effetti negativi sui diritti umani, che vanno dal trasferimento forzato delle comunità senza un risarcimento adeguato fino all'uccisione dei difensori della terra<sup>(1)</sup>; rileva inoltre con preoccupazione che le violazioni dei diritti umani rischiano di intensificarsi in un contesto di crescita della domanda di prodotti alimentari, combustibile e materie prime e di aumento degli investimenti fondiari su vasta scala nei paesi in via di sviluppo;

74. rammenta che il settore finanziario riveste un ruolo chiave nella prevenzione delle pratiche di corruzione che facilitano, in particolare, l'accaparramento dei terreni; ribadisce che le banche e gli istituti finanziari dovrebbero procedere all'«adeguata verifica della clientela» per contrastare il riciclaggio di denaro legato alla corruzione e garantire che gli investitori da loro sostenuti adottino efficaci misure di diligenza in materia di diritti umani; chiede all'UE e agli Stati membri di imporre la comunicazione dei dati relativi alle acquisizioni di terreni in paesi terzi da parte delle imprese e di potenziare il sostegno ai paesi in via di sviluppo per assicurare un'attuazione efficace delle linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste come mezzo per affrontare la corruzione negli accordi fondiari;

### ***Elezioni e funzionamento degli organi eletti democraticamente***

75. sottolinea che uno degli obiettivi della lotta alla corruzione dovrebbe essere quello di porre fine ai gravi abusi che causano la distorsione della democrazia, dei processi politici e promuovere un sistema giudiziario indipendente, imparziale ed efficiente; chiede ai partiti politici di rafforzare il loro ruolo di canali di rappresentanza democratica e di partecipazione politica dotandosi di mezzi efficienti; ritiene, in tal senso, che la regolamentazione dei finanziamenti politici, compresa l'identificazione dei donatori e delle altre fonti finanziarie, sia essenziale per la preservazione della democrazia;

76. osserva con preoccupazione che i brogli elettorali e i fenomeni di corruzione legati ai processi elettorali e al funzionamento di organi e assemblee rappresentativi eletti compromettono seriamente la fiducia nelle istituzioni democratiche e indeboliscono i diritti civili e politici impedendo una pari ed equa rappresentanza e mettendo in discussione lo Stato di diritto; rileva il ruolo positivo delle missioni di osservazione elettorale nel contribuire al corretto svolgimento delle elezioni e nel sostenere le riforme in materia di legge elettorale; incoraggia l'ulteriore cooperazione in tale ambito con organismi internazionali specializzati come il Consiglio d'Europa o l'OSCE;

77. sottolinea la specifica necessità di mantenere i più rigorosi principi etici e la massima trasparenza per quanto concerne il funzionamento delle organizzazioni internazionali e delle assemblee regionali incaricate di tutelare e promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, collegando le istituzioni e le professioni in tutto il mondo per rafforzare le capacità e promuovere una cultura condivisa dell'integrità; sottolinea la necessità di promuovere

---

<sup>(1)</sup> Olivier De Schutter, «Tainted Lands. Corruption in Large-Scale Land Deals», in International Corporate Accountability Roundtable & Global Witness (novembre 2016). <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/>

**Mercoledì 13 settembre 2017**

pratiche trasparenti attraverso l'elaborazione di codici di condotta e di misure specifiche a favore della trasparenza, per prevenire e indagare su eventuali frodi o comportamenti illeciti;

78. sottolinea la necessità di norme precise sulle attività di lobbying, imperniata sui principi di apertura e trasparenza, per garantire che tutti i gruppi di interesse abbiano pari accesso ai responsabili delle politiche ma anche per eliminare la corruzione e i rischi connessi alla violazione dei diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri ad adottare misure volte a individuare e condannare le attività di lobbying occulte e contrarie alle norme e all'etica; invita l'UE a promuovere la trasparenza dei processi decisionali e legislativi negli Stati membri e nella cooperazione con i paesi terzi;

79. denuncia con forza, dopo le recenti rivelazioni sul caso di riciclaggio che coinvolge l'Azerbaijan («Azerbaijani Laundromat»), i tentativi di questo paese e di altri regimi autocratici di paesi terzi di influenzare i responsabili politici europei con mezzi illeciti; chiede che il Parlamento conduca un'indagine approfondita sul caso in questione e, più in generale, sull'influenza esercitata da tali regimi; chiede che il Parlamento adotti misure rigorose per prevenire siffatti casi di corruzione, che rischiano di pregiudicare la credibilità e la legittimità dell'operato del Parlamento, tra l'altro nel settore dei diritti umani;

#### ***Grandi eventi sportivi e legami con le violazioni dei diritti umani e la corruzione***

80. conferma la sua preoccupazione di fronte alle gravi violazioni dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, e alla corruzione ad alto livello, associate ai grandi eventi sportivi internazionali e ai progetti infrastrutturali su vasta scala ad essi correlati; incoraggia la cooperazione tra organi direttivi sportivi, agenzie e ONG internazionali impegnate nella lotta alla corruzione al fine di stabilire impegni trasparenti e verificabili di tutela dei diritti umani da parte degli organizzatori di grandi eventi sportivi e di coloro che si candidano per ospitarli; sottolinea che tali criteri dovrebbero essere contemplati nei criteri di aggiudicazione per l'organizzazione di tali eventi;

81. è del parere che anche le grandi federazioni sportive internazionali non governative debbano contribuire alla lotta contro la corruzione e al suo contenimento e intensificare gli sforzi in tal senso; ritiene che tali federazioni sportive dovrebbero assumersi la responsabilità in materia di rispetto dei diritti umani e che pertanto sarebbe opportuno un rafforzamento dei poteri delle autorità anticorruzione statali in materia di indagini e sanzioni nei casi di corruzione che coinvolgono le grandi federazioni sportive internazionali non governative;

82. ritiene che la corruzione ad alto livello nell'amministrazione sportiva, le competizioni truccate, gli appalti, gli accordi sull'approvazione, la scelta dei siti, le scommesse illegali e il doping nonché il coinvolgimento della criminalità organizzata abbiano danneggiato la credibilità degli organismi sportivi;

83. ritiene che l'integrità nello sport possa contribuire all'agenda globale per lo sviluppo e al buon governo a livello internazionale;

#### ***Paradisi fiscali***

84. sollecita l'attuazione di politiche di tolleranza zero nei confronti dei paradisi fiscali e delle pratiche di riciclaggio di denaro e il rafforzamento delle norme internazionali in materia di trasparenza, e incoraggia una maggiore cooperazione internazionale per accertare la proprietà segreta di società di comodo e trust utilizzati per l'evasione fiscale, le frodi, il commercio illegale, i flussi di capitali illeciti, il riciclaggio e la corruzione;

85. sostiene con forza l'attuazione di principi di informativa pubblica paese per paese in Europa e nei paesi terzi, in base ai quali le società multinazionali avrebbero l'obbligo di presentare relazioni con informazioni finanziarie di base per ogni giurisdizione in cui operano, al fine di prevenire la corruzione e l'elusione fiscale;

86. ricorda la responsabilità dell'UE di contrastare l'evasione fiscale da parte di società transnazionali e persone fisiche e di affrontare la piaga dei flussi finanziari illeciti dai paesi in via di sviluppo, che indeboliscono notevolmente la loro capacità di raccogliere risorse sufficienti ad adempiere agli obblighi in materia di diritti umani;



Mercoledì 13 settembre 2017

87. plaude alle iniziative guidate dall'Europa e finalizzate allo sviluppo di uno scambio globale di informazioni sulla titolarità effettiva, per rafforzare l'efficacia degli standard comuni di comunicazione dell'informazione, in grado di portare alla luce le irregolarità finanziarie;

88. incoraggia la cooperazione globale mirante a rintracciare i beni rubati e restituirli in modo sicuro ai legittimi proprietari; ribadisce che l'UE ha il dovere di aiutare i paesi terzi a rimpatriare i beni acquisiti illecitamente nascosti nei sistemi finanziari degli Stati membri dell'Unione e nel parco immobiliare e a perseguire i perpetratori, i facilitatori e gli intermediari; esorta l'UE a dare priorità a questa tematica di estrema rilevanza nei paesi terzi che affrontano processi di democratizzazione, soprattutto affrontando gli ostacoli giuridici e la mancanza di disponibilità a collaborare da parte dei centri finanziari nell'UE; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di svincolare il sequestro dei beni dalla condanna nello Stato richiedente, al fine di fornire reciproca assistenza giuridica e consentire l'avanzamento dei procedimenti, laddove esistano prove sufficienti di irregolarità;

89. ricorda che la corruzione è strettamente legata ad attività come il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e il commercio illegale; sottolinea, in tale contesto, che la trasparenza dovrebbe essere il fulcro di ogni strategia anticorruzione;

90. sottolinea che l'UE deve promuovere, in maniera prioritaria in tutte le pertinenti sedi internazionali, la lotta contro i paradisi fiscali, il segreto bancario e il riciclaggio di denaro, nonché la revoca del segreto professionale quando eccessivo, la rendicontazione pubblica per paese per le imprese multinazionali e i registri pubblici contenenti informazioni sui titolari effettivi delle società; rileva che la maggior parte degli strumenti per la lotta all'elusione e all'evasione fiscali è adatta a contrastare la corruzione e il riciclaggio;

### ***Libertà dei mezzi d'informazione***

91. sottolinea la notevole importanza dei mezzi di informazione indipendenti, sia online che tradizionali, nella lotta alla corruzione e nella denuncia delle violazioni dei diritti umani; invita la Commissione ad affrontare e contrastare il possibile impatto negativo delle leggi in materia di diffamazione nei paesi terzi e ribadisce il suo invito agli Stati membri a prendere in considerazione la depenalizzazione della diffamazione e a ricorrere unicamente a cause civili quale mezzo per tutelare la reputazione dei singoli; sottolinea che la sicurezza digitale rappresenta un importante elemento per la protezione degli attivisti; raccomanda vivamente che sia garantita, tramite atti legislativi nazionali, la trasparenza della proprietà e del finanziamento dei mezzi di informazione;

92. esorta ad attribuire maggior importanza al rispetto della libertà dei media, vista la sua importanza, nelle relazioni internazionali dell'UE con i paesi terzi; osserva che il dialogo politico e la cooperazione dei paesi terzi con l'UE a favore delle riforme dei media devono essere pubblici e trasparenti, oltre che prevedere dei meccanismi di controllo; chiede, in tale contesto, che l'UE garantisca che i progetti dell'UE nei paesi terzi contribuiscano, tra l'altro, a rispettare la libertà dei mezzi d'informazione e delle organizzazioni della società civile; invita l'UE a condannare pubblicamente l'entrata in vigore di norme che limitano la libertà dei media e le attività della società civile;

93. promuove i valori di una rete Internet aperta e sicura ai fini della sensibilizzazione nei confronti delle pratiche corrotte da parte di individui, organizzazioni e governi ed esprime preoccupazione per il fatto che coloro che cercano di limitare le libertà online lo facciano per evitare di rendere conto del loro operato;

94. insiste affinché gli appalti pubblici siano equi, responsabili, aperti e trasparenti, per prevenire e portare alla luce il furto o l'uso improprio del denaro dei contribuenti;

95. ricorda che nell'ambito di tutte le piattaforme di dialogo con i paesi terzi, incluse le relazioni bilaterali, l'UE deve porre l'accento sull'importanza di far rispettare il diritto di accesso all'informazione pubblica; sottolinea in particolare la necessità di standard che le garantiscano la massima accessibilità, segnalando che non solo l'accesso ma anche la rapidità con cui viene ottenuto è essenziale per la protezione dei diritti umani e il contrasto ai fenomeni di corruzione; invita l'UE a promuovere l'accesso all'informazione pubblica negli Stati membri e nei paesi terzi;

Mercoledì 13 settembre 2017

o

o o

96. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Banca centrale europea.

---

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0348

**Cambogia, in particolare il caso di Kem Sokha****Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sulla Cambogia, in particolare sul caso di Kem Sokha (2017/2829(RSP))**

(2018/C 337/13)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia,
  - viste le dichiarazioni locali dell'Unione europea del 5 settembre 2017, sulla chiusura del quotidiano *Cambodia Daily*, del 30 giugno 2017, sulla liberazione di cinque difensori dei diritti umani, e del 22 febbraio 2017, sulla situazione politica in Cambogia, nonché le dichiarazioni del portavoce della delegazione della Commissione del 3 settembre 2017 e del 25 agosto 2017, sulla limitazione dello spazio politico in Cambogia,
  - viste le relazione del 5 settembre 2016 e la dichiarazione del 18 agosto 2017 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia,
  - viste le osservazioni conclusive della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 27 aprile 2015, sulla seconda relazione periodica della Cambogia,
  - vista la relazione del marzo 2017 dei parlamentari dell'ASEAN per i diritti umani,
  - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
  - visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,
  - visti gli orientamenti dell'UE del 2008 sui difensori dei diritti umani,
  - visto l'accordo di cooperazione concluso nel 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,
  - vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale,
  - vista la risoluzione adottata l'8 marzo 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti,
  - visti gli accordi di pace di Parigi del 1991, il cui articolo 15 sancisce l'impegno, anche da parte delle parti firmatarie internazionali, a garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cambogia,
  - vista la costituzione cambogiana, in particolare l'articolo 41, che sancisce i diritti e le libertà di espressione e di associazione, l'articolo 35, concernente il diritto alla partecipazione politica, e l'articolo 80, riguardante l'immunità parlamentare,
  - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che in Cambogia sono in aumento gli arresti di membri dell'opposizione politica, attivisti per i diritti umani e rappresentanti della società civile;
- B. considerando che il leader dell'opposizione cambogiana, Kem Sokha, è stato arrestato il 3 settembre 2017 nel quadro di un'operazione che sembra essere avvenuta senza nessun rispetto per le garanzie del giusto processo, ivi compreso il rispetto della sua immunità parlamentare;
- C. considerando che Sokha è accusato di «collusione con soggetti stranieri» ai sensi dell'articolo 443 del codice penale cambogiano, reato considerato un atto di tradimento dal tribunale municipale di Phnom Penh; che in caso di condanna rischia fino a trent'anni di carcere;

**Giovedì 14 settembre 2017**

- D. considerando che, stando alle informazioni, Kem Sokha è stato arrestato senza un mandato e non ha potuto contattare un avvocato; che le accuse mosse gli si basano sul video di un discorso pronunciato nel 2013 e da allora è pubblicamente disponibile; che le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno espresso preoccupazione per le dichiarazioni del governo cambogiano, che compromettono il diritto di Kem Sokha a un equo processo e la presunzione d'innocenza;
- E. considerando che l'ex comandante dell'esercito dei Khmer rossi ed attuale Primo ministro, Hun Sen, è al potere da più di trent'anni; che Sam Rainsy, ex presidente del principale partito di opposizione, il Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (CNRP), vive tuttora in un esilio autoimposto, indotto da precedenti procedimenti giudiziari a suo carico basati su accuse infondate di matrice politica;
- F. considerando che nelle elezioni amministrative svoltesi il 4 giugno 2017 il CNRP ha notevolmente guadagnato terreno rispetto al 2012, malgrado le gravi lacune del processo elettorale, segnatamente l'intimidazione dei media indipendenti e dei cittadini critici, l'assenza di un accesso equo alla radio e alla televisione per l'opposizione, il controllo esercitato dal partito al governo sugli organi elettorali, le minacce di morte ricevute dai candidati dell'opposizione e la mancanza di un meccanismo indipendente per la composizione delle controversie; che le elezioni generali sono previste nel luglio 2018;
- G. considerando che due altri deputati dell'opposizione si trovano in carcere e che almeno altri otto sono accusati di reati; che undici membri e sostenitori del partito d'opposizione stanno scontando pene detentive che vanno dai 7 ai 20 anni in quanto accusati in modo infondato di aver guidato un'insurrezione in relazione a una manifestazione del luglio 2014 o di avervi partecipato;
- H. considerando che le modifiche della legge sui partiti politici approvate dal parlamento cambogiano nel 2017 consentono di sciogliere un partito se i suoi dirigenti hanno subito condanne penali; che il ministero dell'Interno dispone di ampi poteri e può sospendere i partiti politici sulla base di criteri vagamente definiti; che l'11 settembre 2017 il Primo ministro cambogiano, Hun Se, ha minacciato lo scioglimento del CNRP se il partito continuerà a sostenere il proprio leader, Kem Sokha, che è detenuto;
- I. considerando che è stato spiccato mandato d'arresto nei confronti del leader della sezione giovanile del CNRP;
- J. considerando che l'arresto di Kem Sokha si inserisce in un contesto caratterizzato da un numero sempre maggiore di limitazioni a danno delle ONG, delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani e della società civile, tra cui accertamenti fiscali e amministrativi, intimidazioni e minacce di violenza; che la legge del 2015 sulle associazioni e le organizzazioni non governative (LANGO) è stata pesantemente criticata dalla comunità internazionale poiché conferisce estese competenze arbitrarie per la repressione delle ONG;
- K. considerando che un numero significativo di stazioni radio che trasmettevano programmi di altre prestigiose emittenti è stato chiuso nelle ultime settimane; che tali stazioni sono state chiuse dal governo per violazioni quali la trasmissione di programmi esterni senza averne richiesto l'autorizzazione; che tale chiusura limita gravemente l'accesso alle trasmissioni dei media indipendenti, soprattutto al di fuori di Phnom Penh; che tali mezzi di informazione indipendenti trattavano argomenti politicamente sensibili quali la corruzione, il disboscamento illegale e le violazioni dei diritti umani;
- L. considerando che nell'aprile 2016 cinque difensori dei diritti umani appartenenti all'associazione cambogiana per i diritti umani e lo sviluppo (ADHOC) sono stati arrestati e trattenuti per oltre 400 giorni con l'accusa di corruzione in relazione alla causa contro Kem Sokha, e sono attualmente in attesa di processo; che l'attivista per i diritti fondiari Tep Vanny è stato ripetutamente preso di mira e sottoposto a vessazioni dalle autorità e sta attualmente scontando una pena detentiva sulla base di accuse di matrice politica;
- M. considerando che il 4 settembre 2017 il quotidiano Cambodia Daily, un giornale indipendente fondato nel 1993, è stato costretto alla chiusura dopo aver ricevuto la notifica di un debito d'imposta pari a 6,3 milioni di dollari;
- N. considerando che il 23 agosto 2017 il governo cambogiano ha annunciato l'espulsione ai sensi della LANGO dell'Istituto democratico nazionale (NDI), un ente non governativo e con base negli Stati Uniti, e ha ordinato al suo personale internazionale di lasciare il paese entro sette giorni;
- O. considerando che il governo cambogiano ha recentemente avviato un'indagine nei confronti di Situation Room, un consorzio di ONG che insieme hanno svolto attività di monitoraggio elettorale, perché avrebbe violato la nuova legge sui gruppi non governativi e sarebbe servita da base per una possibile «rivoluzione colorata» mirante a far cadere il governo;

Giovedì 14 settembre 2017

1. esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione degli oppositori politici e degli attivisti per i diritti umani in Cambogia e condanna tutti gli atti di violenza, le accuse di matrice politica, la detenzione arbitraria, gli interrogatori, le sentenze e le condanne ai loro danni;
  2. condanna fermamente l'arresto del presidente del CNRP Kem Sokha con diverse accuse che sembrano essere di matrice politica; chiede il rilascio immediato e senza condizioni di Kem Sokha, il ritiro di tutte le accuse nei suoi confronti e che sia posta fine alle minacce di arresto nei confronti di altri legislatori dell'opposizione;
  3. deplora le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal primo ministro e da alti funzionari in merito alla presunta colpevolezza di Kem Sokha, che violano il diritto alla presunzione di innocenza e a un equo processo conferitogli dalla legge cambogiana e internazionale in materia di diritti umani; fa appello al primo ministro affinché tuteli l'immunità parlamentare dei deputati;
  4. esorta le autorità cambogiane a revocare il mandato di arresto e tutte le accuse contro il leader dell'opposizione e legislatore Sam Rainsy, nonché a rilasciare altri esponenti dell'opposizione e difensori dei diritti umani che sono stati condannati, accusati e imprigionati e a ritirare le accuse nei loro confronti, con particolare riferimento al membro dell'Assemblea nazionale Um Sam An, al senatore Hong Sok Hour e all'attivista per i diritti fondiari Tep Vanny;
  5. esorta il governo della Cambogia a garantire la libertà di espressione e la libertà dei mezzi di comunicazione nel paese, mentre eventuali questioni fiscali o di altro genere dovrebbero essere risolte mediante un processo giusto e appropriato; esorta il governo a ripristinare le stazioni radio che sono state chiuse; esprime preoccupazione per la chiusura dell'Istituto democratico nazionale senza un giusto processo;
  6. esorta il governo cambogiano ad assicurare il rispetto delle garanzie processuali in tutte le misure adottate, compreso il diritto di ricorso, e a rispettare il diritto alla libertà di associazione e di espressione;
  7. invita il governo della Cambogia a operare a favore del rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, il che comprende il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti il pluralismo e la libertà di associazione ed espressione;
  8. ricorda al governo cambogiano che è tenuto a rispettare i propri obblighi e impegni in relazione ai principi democratici e ai diritti umani fondamentali, che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo di cooperazione;
  9. esprime serie preoccupazioni per l'accaparramento dei terreni in corso e per il recente avvio da parte del governo cambogiano di un sistema di indennizzo limitato e parziale; invita il governo cambogiano a riprendere il dialogo con i partner, comprese l'Unione europea e la società civile, al fine di istituire un sistema di indennizzo globale e inclusivo;
  10. sottolinea che un processo democratico credibile che porti alle elezioni dell'Assemblea nazionale nel luglio 2018 richiede un ambiente in cui i partiti politici, la società civile e i mezzi di comunicazione possano svolgere i loro ruoli legittimi senza paura e senza essere sottoposti a minacce o restrizioni arbitrarie;
  11. esorta il governo cambogiano ad attuare le raccomandazioni dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e a confrontarsi in modo significativo con l'imminente relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia;
  12. sottolinea l'importanza delle missioni di osservazione elettorale dell'UE e internazionali come pure il loro contributo a elezioni eque e libere; invita la commissione elettorale nazionale della Cambogia e le autorità governative competenti a garantire che tutti gli aventi diritto di voto, compresi i lavoratori migranti e i detenuti, abbiano accesso alle opportunità di registrazione e dispongano di tempo per usufruirne;
  13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e all'Assemblea nazionale della Cambogia.
-

**Giovedì 14 settembre 2017**

P8\_TA(2017)0349

## **Gabon, repressione dell'opposizione**

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sul Gabon: repressione dell'opposizione (2017/2830(RSP))**

(2018/C 337/14)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Gabon, in particolare quella del 2 febbraio 2017 sulla crisi dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo e in Gabon <sup>(1)</sup>,
  - vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 24 settembre 2016 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e dal commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, a seguito dell'annuncio da parte della Corte costituzionale gabonese dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali del 2016,
  - visto il comunicato stampa rilasciato dall'Unione africana il 1° settembre 2016, in cui si condannano le violenze e si chiede una risoluzione pacifica del conflitto postelettorale in Gabon,
  - viste le conclusioni del Consiglio del giugno 2017 su un rinnovato impulso al partenariato Africa-UE,
  - vista la dichiarazione congiunta sul Gabon rilasciata l'11 settembre 2016 dai portavoce del VP/AR Federica Mogherini e del commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica,
  - visto l'intervento dell'UE del 9 marzo 2017 in occasione della 34<sup>a</sup> sessione del Consiglio delle Nazioni Unite dei diritti umani, nel quadro del punto 2 del dialogo interattivo con l'alto commissario,
  - vista la risoluzione 359(LIX) 2016 della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, del 4 novembre 2016, sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica gabonese,
  - vista la Costituzione del Gabon,
  - visto l'accordo di partenariato di Cotonou rivisto,
  - vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981,
  - visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del dicembre 1966,
  - vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea,
  - vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,
  - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che le elezioni presidenziali tenutesi in Gabon nell'agosto 2016 hanno sollevato accuse di brogli elettorali; che nei giorni successivi alle elezioni il parlamento nazionale è stato raso al suolo da un incendio e che diversi manifestanti sono stati uccisi e centinaia sono stati arrestati; che, benché la situazione della sicurezza si sia ampiamente stabilizzata, permangono forti tensioni sociopolitiche in tutto il paese, aggravate da una situazione economica precaria;
- B. considerando che una delle caratteristiche di una democrazia è il rispetto della Costituzione, sulla quale si fondano lo Stato, le istituzioni e lo Stato di diritto; che lo svolgimento di elezioni pacifiche, credibili e trasparenti in Gabon avrebbe contribuito in misura considerevole ad affrontare la sfida del progresso democratico e dell'alternanza del potere cui deve far fronte la regione dell'Africa centrale; che le elezioni parlamentari in Gabon, inizialmente previste per il dicembre 2016, sono state rimandate con due posticipi all'aprile 2018, oltre il termine costituzionale;

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0017.

Giovedì 14 settembre 2017

- C. considerando che in Gabon, in particolare negli episodi di violenza post-elettorale dell'agosto 2016, sono avvenuti arresti, uccisioni e sparizioni forzate, come segnalato da diverse organizzazioni internazionali e non governative; che in Gabon si è assistito a un aumento della violenza politica, segnatamente nella capitale, Libreville, dove sarebbero state attaccate diverse case appartenenti a membri dell'opposizione;
- D. considerando che le autorità hanno messo in atto azioni repressive nei confronti dei membri dell'opposizione e della società civile che si oppongono alle forze al potere; che gruppi di difesa dei diritti umani continuano a segnalare un deterioramento della situazione dei diritti umani e della libertà di espressione e di riunione, fra cui l'uso eccessivo della forza nei confronti di manifestanti pacifici, arresti e detenzioni arbitrari e processi di matrice politica;
- E. considerando che, prima e dopo le elezioni del 2016, numerose accuse hanno associato il regime di Ali Bongo a violazioni dei diritti umani quali arresti arbitrari e detenzione di lunga durata in condizioni disumane, tortura, uccisioni extragiudiziali e sparizioni forzate di civili e giornalisti che si sono opposti al suo regime o alla sua rielezione;
- F. considerando che il Gabon è parte della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, sta provvedendo ad attuarne le disposizioni nel diritto nazionale e ha dunque l'obbligo di informare le Nazioni Unite sui progressi compiuti dalla ratifica della Convenzione nel 2011 e su quanto accaduto all'indomani delle elezioni del 2016; che il Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate sta attualmente esaminando la relazione del Gabon e i progressi compiuti con riguardo a tale attuazione;
- G. considerando che, nell'ambito degli sforzi volti a risolvere la crisi innescata dalla sua rielezione, il Presidente Ali Bongo ha avviato un «dialogo nazionale» al quale avrebbero partecipato i rappresentanti di 1 200 gruppi delle società civile e circa 50 partiti politici, stando al primo ministro Emmanuel Issoze Ngondet; che i colloqui sono stati boicottati da Jean Ping e da altri leader di rilievo dell'opposizione;
- H. considerando che il 18 agosto 2017 il candidato presidenziale Jean Ping ha lanciato un appello alla popolazione gabonese in cui incitava alla «disobbedienza civile» e chiedeva la destituzione del presidente;
- I. considerando che nelle ultime settimane decine di manifestanti sono stati arrestati in occasione di dimostrazioni pacifiche non autorizzate a sostegno di Jean Ping, e che diversi di loro sono ancora in stato di detenzione;
- J. considerando che il 2 settembre 2017 al leader dell'opposizione politica, nonché ex candidato presidenziale, Jean Ping e ai leader di venti partiti di opposizione è stato impedito di lasciare il paese senza avere ricevuto alcun preavviso e senza che fosse pubblicato un elenco di persone interessate; che tale misura è stata revocata l'8 settembre 2017;
- K. considerando che il governo ha vietato agli oppositori politici che contestano la vittoria di Ali Bongo di parlare in pubblico o nei media privati;
- L. considerando che sono state intentate cause individuali dinanzi ai tribunali francesi contro varie personalità gabonesi di alto profilo relativamente a gravi violazioni dei diritti umani e a proventi acquisiti illegalmente (*biens mal-acquis*);
- M. considerando che la magistratura francese ha appena concluso un'indagine su proventi acquisiti illegalmente provenienti dal Gabon e investiti in Francia e ha identificato e confiscato beni per un valore compreso tra 50 e 60 milioni di EUR, in seguito a denunce presentate dalla sezione francese di Transparency International e da un cittadino del Gabon; che l'indagine ha rivelato che anche su un conto bancario usato per acquisire beni in Francia per conto della famiglia Bongo è stato ricevuto un pagamento di 1,3 milioni di EUR;
- N. considerando che la missione di osservazione elettorale dell'UE, invitata dal governo del Gabon a monitorare le elezioni presidenziali, nella sua relazione finale ha segnalato una mancanza di trasparenza nel processo elettorale, in particolare nel consolidamento dei risultati elettorali e nella procedura di ricorso; che la missione di osservazione elettorale ha concluso che tali anomalie mettono in dubbio l'integrità del processo di consolidamento dei risultati e l'esito finale delle elezioni;

**Giovedì 14 settembre 2017**

1. ricorda che, nel quadro dell'accordo di Cotonou, il Gabon ha assunto l'impegno di rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i principi in materia di diritti umani, tra cui la libertà di espressione e di riunione, l'accesso ai media, il buon governo e la trasparenza nelle cariche politiche;
2. rammenta al Gabon i suoi doveri e le sue responsabilità quale Stato parte di tale accordo, tra cui l'obbligo di fornire informazioni chiare e tangibili riguardo alle riforme intraprese dalla ratifica, alle violenze dopo le elezioni e agli interventi portati avanti per stabilire la verità e garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia;
3. sottolinea il ruolo fondamentale che l'opposizione svolge in una società democratica; condanna con fermezza le pressioni e le intimidazioni esercitate sull'opposizione in Gabon; ritiene inaccettabile che a vari leader dell'opposizione gabonesi, compreso il candidato alle elezioni presidenziali del 2016 Jean Ping, sia stato temporaneamente negato il diritto di lasciare il paese; ricorda che le leggi del Gabon prevedono tale misura eccezionale soltanto per le persone sotto inchiesta penale; ritiene pertanto che tale misura sia arbitraria;
4. condanna fermamente le continue minacce, gli attacchi e l'uso della forza come pure le gravi restrizioni e intimidazioni subite da membri dell'opposizione, difensori dei diritti umani e giornalisti in Gabon; esorta le autorità a rispettare il diritto di manifestazione pacifica dell'opposizione e a liberare immediatamente tutti coloro che sono tuttora detenuti ingiustamente, a fermare ogni tipo di sopruso, intimidazione e persecuzione ai danni dell'opposizione e ad adottare provvedimenti concreti per garantire la libertà di espressione;
5. esorta il governo del Gabon a procedere a una completa e rapida riforma della procedura elettorale, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla missione di osservazione elettorale dell'UE, al fine di migliorarla e renderla pienamente trasparente e credibile; sottolinea che le autorità del Gabon devono garantire la piena e leale collaborazione con tutti i pertinenti soggetti interessati a livello nazionale e internazionale, al fine di garantire che le prossime elezioni parlamentari, che avrebbero già dovuto tenersi, siano pienamente trasparenti e credibili e si svolgano in un contesto libero, democratico, inclusivo e pacifico;
6. riconosce che tra l'Unione europea e il Gabon è in corso un dialogo politico intensificato, a norma delle disposizioni dell'accordo di Cotonou; esorta tutte le parti interessate a cooperare pienamente e ad adoperarsi per un reale successo di tale iniziativa;
7. esprime riserve circa l'inclusività e conseguentemente la credibilità e la pertinenza del dialogo nazionale avviato dal governo; osserva che Jean Ping e la Coalizione per la nuova Repubblica da lui guidata hanno rifiutato di partecipare al dialogo;
8. ritiene che le profonde divisioni politiche e sociali esistenti in Gabon esigano una chiara risposta politica al fine di preservare la stabilità del paese, aumentare la fiducia dei cittadini del Gabon e conferire un'effettiva legittimità alle istituzioni; chiede che sia avviata un'indagine internazionale, guidata dalle Nazioni Unite, sulle elezioni e gli abusi da allora commessi, al fine di stabilire le modalità per creare un dialogo politico che permetta di risolvere la crisi, garantendo nel contempo i diritti democratici del popolo del Gabon;
9. esorta vivamente in particolare la Francia, per via dei suoi forti legami storici con il Gabon, a esercitare tutta la sua influenza politica ed economica facendo leva sul governo del Gabon e a svolgere un ruolo costruttivo nelle istituzioni dell'UE in tale ambito;
10. invita la delegazione dell'Unione europea in Gabon a continuare a seguire da vicino gli sviluppi nel paese e ad impiegare tutti i mezzi e gli strumenti appropriati e il dialogo politico intensificato per promuovere gli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou e per sostenere i movimenti a favore della democrazia;
11. chiede al VP/AR, alla Commissione e agli Stati membri di rivedere le loro politiche nei confronti del Gabon e a prendere in considerazione sanzioni mirate per i responsabili dei brogli elettorali e delle conseguenti violenze perpetrate in Gabon;
12. ribadisce il suo appello al governo del Gabon affinché istituisca un sistema giudiziario e un regime di sanzioni in grado di garantire la proporzionalità degli arresti e delle sentenze alla gravità del crimine commesso;



Giovedì 14 settembre 2017

13. esorta il governo a fornire risposte concrete alle preoccupazioni della comunità internazionale lanciando un forum consultivo per il dialogo che sia rapido, autenticamente inclusivo, trasparente e imparziale; chiede inoltre all'opposizione di valutare la credibilità di tale processo;
  14. invita tutti gli attori politici a dar prova di responsabilità e di moderazione nonché, in particolare, ad astenersi dall'istigazione alla violenza;
  15. invita tutti i partecipanti al prossimo Vertice UE-Africa ad Abidjan a inserire la situazione in Gabon all'ordine del giorno e a rammentare al Gabon i suoi impegni per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto;
  16. accoglie con favore l'indagine effettuata in Francia sui proventi acquisiti illegalmente provenienti dal Gabon e auspica che tutte le persone coinvolte nelle attività illegali siano assicurate alla giustizia; chiede la massima trasparenza riguardo al pagamento di 1,3 milioni di EUR versato su un conto bancario francese connesso alla famiglia Bongo;
  17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al Presidente e al Parlamento del Gabon, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.
-

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0350

## **Laos, in particolare i casi di Somphone Phimmasone, Lod Thammavong e Soukane Chaithad**

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sul Laos, in particolare sui casi di Somphone Phimmasone, Lod Thammavong e Soukane Chaithade (2017/2831(RSP))**

(2018/C 337/15)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Laos,
  - visto l'esito dell'8<sup>a</sup> riunione della commissione mista Unione europea-Repubblica democratica popolare del Laos («RDP del Laos»), tenutasi a Vientiane il 17 febbraio 2017,
  - vista la dichiarazione rilasciata il 3 maggio 2017 a Vientiane dalla delegazione dell'Unione europea alla RDP del Laos in occasione della Giornata della mondiale della libertà di stampa,
  - vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,
  - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
  - visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,
  - visto l'accordo di cooperazione tra l'UE e la Repubblica democratica popolare del Laos, del 1° dicembre 1997,
  - vista la Carta dell'ASEAN,
  - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che nel marzo 2017 tre lavoratori laotiani, il sig. Somphone Phimmasone, il sig. Soukane Chaithad e la sig.ra Lod Thammavong, sono stati condannati a pene detentive tra i 12 e i 20 anni e a pene pecuniarie equivalenti a decine di migliaia di euro per aver criticato il governo su media sociali in relazione a casi di presunta corruzione, deforestazione e violazioni dei diritti umani, mentre lavoravano in Thailandia; che i tre sono altresì accusati di aver partecipato a una manifestazione antigovernativa fuori dall'ambasciata del Laos in Thailandia nel dicembre 2015;
- B. considerando che il 25 maggio 2016 la televisione di Stato ha mostrato Phimmasone, Chaithad, e Thammavong in custodia presso il quartier generale della polizia a Vientiane; che il notiziario ha riferito che i tre sono stati arrestati con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale mediante l'uso di media sociali per rovinare la reputazione del governo;
- C. considerando che il sig. Sombath Somphone, attivista della società civile, è stato fermato dalla polizia a Vientiane nel 2012 e da allora se ne sono perse le tracce; che, nel caso del sig. Sompawn Khantisouk, imprenditore attivo nel campo della conservazione, vittima di sparizione forzata nel 2007, non è ancora stato compiuto nessun progresso per capire dove si trovi; che il sig. Bounthanh Thammavong, cittadino polacco, è stato condannato nel 2015 a quattro anni e mezzo di carcere per aver mosso critiche online nei confronti del governo;
- D. considerando che lo spazio della società civile in Laos è soggetto a gravi restrizioni; che il Laos ha presieduto l'ASEAN nel 2016 ma ha rifiutato di ospitare il tradizionale incontro parallelo con la società civile, obbligando il Forum dei popoli dell'ASEAN a riunirsi invece a Timor Leste;
- E. considerando che il governo del Laos non ha adottato misure significative per migliorare la situazione precaria dei diritti umani, compreso il trattamento delle minoranze, e continua a limitare drasticamente la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica; che persistono indisturbate l'assenza di norme sull'equo processo, la corruzione giudiziaria e l'impunità radicata per violazioni dei diritti umani;

Giovedì 14 settembre 2017

- F. considerando che le autorità laotiane continuano a vessare e reprimere le minoranze religiose, in particolare i cristiani; che si sono verificati numerosi casi di confisca di beni, attacchi incendiari contro chiese, percosse di cristiani perché festeggiano il Natale e rinunce coatte alla fede cristiana;
- G. considerando che il Laos ha firmato ma non ratificato la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;
- H. considerando che vi è una mancanza di pluralismo dei mezzi di informazione in Laos e che quanto viene prodotto dai media è soggetto a un rigido controllo da parte dello Stato; che la legge sui mezzi di comunicazione del 2008 è stata modificata nel novembre 2016 introducendovi ulteriori restrizioni che vietano ai media di criticare le politiche governative e impongono ai giornalisti di presentare i loro scritti a un censore del governo prima della pubblicazione;
- I. considerando che nel 2014 il governo del Laos ha emanato un decreto che proibisce di muovere critiche online al governo e al Partito rivoluzionario del popolo lao;
1. condanna fermamente le sentenze detentive contro Somphone Phimmason, Soukane Chaithad e Lod Thammavon e ne chiede l'immediato rilascio;
  2. osserva con preoccupazione che tali sentenze vanno ad aggiungersi a una serie di arresti e sparizioni forzate di attivisti e dimostranti che hanno espresso opinioni critiche su questioni che vanno dalle controversie territoriali alle accuse di corruzione e all'abuso di potere;
  3. rinnova il suo invito al governo del Laos a porre fine alle vessazioni e all'arresto e detenzione arbitrari di difensori dei diritti umani, giornalisti indipendenti e attivisti sociali, e a rispettare il diritto alla libera espressione e di associazione e i diritti delle minoranze; ricorda al Laos gli obblighi internazionali che gli incombono in virtù dei trattati sui diritti umani che ha ratificato;
  4. esorta il governo del Laos a rispettare i suoi impegni internazionali e a proteggere la libertà di espressione e di riunione pacifica e a ratificare la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, che il Laos ha firmato nel 2008;
  5. esprime profonda preoccupazione per le diffuse violazioni dei diritti umani, comprese le sparizioni forzate e l'assenza di un giusto processo; invita le autorità laotiane a rispettare i loro obblighi internazionali in materia di diritti umani rendendo immediatamente conto delle sorti di almeno dieci persone scomparse, tra le quali Sombath Somphone e Sompawn Khantisouk, e fornendo dettagli sulle accuse e sugli elementi di prova a carico degli attivisti incarcerati;
  6. chiede indagini trasparenti, complete e imparziali su tutti i casi in sospeso di sparizione forzata, la divulgazione di informazioni sulla sorte delle persone scomparse e il perseguimento dei responsabili;
  7. condanna la persecuzione delle minoranze religiose, in particolare dei cristiani; invita il governo a porre immediatamente fine a tutte le attività dirette contro i cristiani e a consegnare alla giustizia i responsabili di attacchi incendiari e percosse;
  8. invita le autorità laotiane a consentire l'accesso senza restrizioni alle agenzie specializzate dell'ONU e ai rappresentanti delle organizzazioni umanitarie, affinché questi possano visitare i prigionieri politici e tutte le minoranze etniche e religiose nel paese;
  9. invita il governo del Laos a prendere misure volte a promuovere un sistema politico pluripartitico e a garantire il diritto dei singoli di presentarsi alle elezioni senza l'approvazione del Partito rivoluzionario del popolo lao;
  10. appoggia gli sforzi per aumentare i livelli di connettività internet in Laos; esorta il governo del Laos a promuovere un ambiente favorevole alla libertà di espressione e a cessare di controllare e prendere di mira le persone online; esorta il governo a questo proposito ad abrogare gli elementi repressivi della legge del 2015 sulla prevenzione e il contrasto della criminalità informatica;

**Giovedì 14 settembre 2017**

11. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a sollevare con urgenza presso il governo del Laos i casi di Somphone Phimmason, Lod Thammavong e Soukane Chaithad; invita la delegazione dell'UE in Laos a seguire da vicino la situazione dei diritti umani nel paese e, in particolare, a presenziare a qualunque procedimento legale nei confronti di Phimmason, Thammavong e Chaithad, e a continuare a sollevare presso le autorità del Laos i casi delle persone detenute e scomparse;
  12. invita il SEAE a inserire tali questioni quali punti prioritari all'ordine del giorno delle prossime riunioni della commissione mista Unione europea-Repubblica democratica popolare del Laos e del prossimo vertice Asia-Europa (ASEM), che si terrà a Bruxelles nel 2018;
  13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento del Laos, al Segretario generale dell'ASEAN e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.
-

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0351

**Myanmar, compresa la situazione dei rohingya****Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sul Myanmar/Birmania, in particolare la situazione dei rohingya (2017/2838(RSP))**

(2018/C 337/16)

*Il Parlamento europeo,*

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania e sulla situazione dei musulmani rohingya, in particolare quelle del 7 luglio 2016 <sup>(1)</sup> e del 15 dicembre 2016 <sup>(2)</sup>, nonché le sue risoluzioni del 16 marzo 2017 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017 <sup>(3)</sup> e del 13 giugno 2017 sull'apolidia nell'Asia meridionale e nel Sud-Est asiatico <sup>(4)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania del 20 giugno 2016,
- vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, del 1° giugno 2016, a cura della Commissione e del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), dal titolo «Elementi per una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania — Un partenariato speciale per la democrazia, la pace e la prosperità» (JOIN(2016)0024),
- vista la dichiarazione resa il 30 marzo 2016 dal VP/AR Federica Mogherini, sull'insediamento del nuovo governo dell'Unione di Myanmar,
- viste la dichiarazione rilasciata il 2 dicembre 2016 dal portavoce del VP/AR sulla recente escalation delle violenze in Myanmar/Birmania e la dichiarazione rilasciata il 6 settembre 2017 dal VP/AR sulla situazione nello Stato di Rakhine,
- visto il comunicato stampa congiunto del 25 novembre 2016 in merito al terzo dialogo UE-Myanmar/Birmania sui diritti umani,
- viste le conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2015 sull'apolidia,
- visti i recenti briefing dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) e del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, rispettivamente del 29 e 18 novembre 2016, sul deterioramento della situazione dei diritti umani nello Stato di Rakhine settentrionale,
- viste la relazione dell'OHCHR, del 20 giugno 2016, sulla situazione dei diritti umani dei musulmani rohingya e di altre minoranze in Myanmar/Birmania, nonché la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, del 18 marzo 2016,
- visti la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967,
- viste la Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954 e la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961,
- visto il piano d'azione globale 2014-2024 volto a porre fine all'apolidia, del novembre 2014, a cura dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0316.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0506.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0089.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0247.

**Giovedì 14 settembre 2017**

- vista la dichiarazione di fine missione resa il 20 gennaio 2017 dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, Yanghee Lee, in cui si conclude che la situazione attuale nel paese è peggiore rispetto a qualsiasi altro momento negli ultimi anni,
  - vista la relazione finale dell'agosto 2017 della commissione consultiva sullo Stato di Rakhine,
  - visti il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966,
  - vista la Carta dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN),
  - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nelle ultime due settimane oltre 300 000 rohingya musulmani, in fuga dalle violenze nello Stato di Rakhine, hanno cercato rifugio in Bangladesh;
- B. considerando che lo Stato di Rakhine in Myanmar/Birmania è la patria di circa un milione di rohingya, un gruppo di minoranza a prevalenza musulmana vittima di repressione e di continue gravi violazioni dei diritti umani, tra cui minacce alla vita e alla sicurezza, negazione dei diritti alla salute e all'istruzione, lavoro forzato, violenze sessuali e limitazioni ai diritti politici;
- C. considerando che i rohingya sono ufficialmente apolidi dall'introduzione della legge sulla cittadinanza birmana del 1982, che ha comportato gravi restrizioni alla libertà di circolazione e ha relegato tale popolazione in accampamenti;
- D. considerando che il 25 agosto 2017 un gruppo di ribelli rohingya ha sferrato un attacco contro alcune postazioni di polizia e una base militare nello Stato di Rakhine; che ciò ha provocato una forte controffensiva militare, con gravi violazioni su larga scala dei diritti umani, compresi omicidi, stupri e torture; che alcune organizzazioni per i diritti umani, in particolare *Human Rights Watch*, avvalendosi di immagini satellitari, hanno segnalato la distruzione su larga scala di abitazioni e di altri edifici in alcune parti dello Stato di Rakhine settentrionale attualmente precluse alle ONG e agli osservatori indipendenti;
- E. considerando che, secondo la vigente Costituzione del Myanmar/Birmania, l'esercito resta autonomo rispetto al controllo civile e conserva un ampio potere sul governo e sulla sicurezza nazionale;
- F. considerando che le persone in fuga dal Myanmar/Birmania, tra cui molte donne e bambini, viaggiano lungo rotte insidiose, rischiando di cadere vittime di colpi di arma da fuoco, affrontando percorsi pericolosi e patendo la fame e la mancanza di assistenza medica; che decine di queste persone sono morte lungo il tragitto; che il personale della guardia costiera bangladese ha ritrovato i corpi di almeno venti persone che si erano date alla fuga;
- G. considerando che il Bangladesh ha presentato una denuncia contro le autorità del Myanmar/Birmania per la posa di mine terrestri lungo la parte del suo confine con il Bangladesh in modo da impedire il ritorno dei musulmani rohingya in fuga dalle violenze;
- H. considerando che i membri del personale internazionale delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative internazionali non possono accedere alle aree colpite dal conflitto e che le agenzie delle Nazioni Unite non sono in grado di fornire aiuti umanitari, tra cui cibo, acqua e medicinali per i rohingya;
- I. considerando che il 10 settembre 2017 l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Raad Al Hussein, ha annunciato che la situazione in Myanmar/Birmania sembra un classico esempio di pulizia etnica;
- J. considerando che nel marzo 2017 la Cina e la Russia hanno bloccato l'adozione di una dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione della minoranza rohingya in Myanmar/Birmania;
1. condanna fermamente tutti gli attacchi nello Stato di Rakhine; esprime profonda preoccupazione per la gravità e la portata crescenti delle violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni, scontri violenti, distruzione di proprietà private e sfollamento di centinaia di migliaia di civili;

Giovedì 14 settembre 2017

2. esorta con forza l'esercito e le forze di sicurezza a porre immediatamente fine alle uccisioni, ai soprusi e agli stupri di cui sono vittime i rohingya nonché agli incendi delle loro abitazioni;
3. ricorda che le autorità del Myanmar/Birmania hanno il dovere di proteggere dagli abusi tutti i civili, senza discriminazioni, di indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani e di perseguire i responsabili, in conformità delle norme e degli obblighi in materia di diritti umani;
4. invita le autorità del Myanmar/Birmania ad autorizzare l'ingresso immediato e senza restrizioni di osservatori indipendenti, organizzazioni internazionali per i diritti umani, giornalisti e altri osservatori internazionali nonché delle Nazioni Unite, in particolare la missione conoscitiva istituita nel mese di marzo dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, onde garantire lo svolgimento di indagini indipendenti e imparziali sulle accuse di gravi violazioni dei diritti umani ad opera di tutte le parti;
5. sollecita con urgenza a consentire l'accesso delle organizzazioni umanitarie a tutte le regioni interessate da conflitti e a tutti gli sfollati, senza discriminazioni, in modo da permettere agli operatori umanitari di prestare assistenza alle persone in pericolo;
6. invita il governo del Myanmar/Birmania a rimuovere immediatamente tutte le mine terrestri lungo il confine con il Bangladesh;
7. esorta il governo del Myanmar/Birmania e segnatamente il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi a condannare in modo inequivocabile ogni istigazione all'odio razziale o religioso e a combattere le discriminazioni e le ostilità sociali contro la minoranza rohingya; sollecita inoltre il governo del Myanmar/Birmania a difendere il diritto universale alla libertà di religione o di credo; invita il consigliere di Stato ad adoperarsi per garantire l'attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione finale della commissione consultiva sullo Stato di Rakhine, che è stata elaborata su sua richiesta; deplora il drammatico deterioramento della situazione registrato dopo la dichiarazione del 18 maggio 2015 in cui il portavoce del partito di Aung San Suu Kyi ha dichiarato che il governo del Myanmar/Birmania dovrebbe ripristinare la cittadinanza per la minoranza rohingya;
8. ricorda ad Aung San Suu Kyi, vincitrice del premio Sacharov nel 1990, che la difesa dei diritti umani, la tutela dei diritti delle minoranze e il rispetto del diritto internazionale rientrano tra i criteri per l'attribuzione del premio; richiama l'attenzione sulla necessità di valutare se il premio Sacharov possa essere revocato qualora un vincitore violi tali criteri dopo l'attribuzione del premio;
9. prende atto degli sforzi profusi dal Bangladesh nel contesto della catastrofe umanitaria per facilitare la protezione di centinaia di migliaia di rifugiati rohingya; incoraggia con forza le autorità del Bangladesh e di altri paesi limitrofi a consentire l'ingresso di tutte le persone in fuga dalle violenze perpetrate nello Stato di Rakhine e a rispettare il principio di non respingimento; invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare il sostegno finanziario e materiale a favore di tali rifugiati;
10. ricorda la sua raccomandazione rivolta ai governi dei paesi che si trovano a far fronte al flusso di rifugiati rohingya affinché cooperino strettamente con l'UNHCR, che ha le competenze tecniche per esaminare lo status di rifugiato e il mandato di proteggere i rifugiati e gli apolidi; invita l'UE e le Nazioni Unite ad assistere i paesi limitrofi del Myanmar/Birmania a tale riguardo;
11. sollecita inoltre l'ASEAN e i governi regionali a prendere immediatamente provvedimenti per esercitare maggiori pressioni sul governo del Myanmar/Birmania affinché metta fine alle violazioni dei diritti, protegga tutti i civili nello Stato di Rakhine e fornisca assistenza ai rifugiati in fuga;
12. sostiene gli sforzi volti a intensificare il processo politico basato sull'attuazione delle raccomandazioni di Annan; invita il Consiglio di sicurezza e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare misure diplomatiche e politiche efficaci per garantire che il governo del Myanmar/Birmania rispetti i propri obblighi nei confronti della minoranza rohingya in termini di protezione e accesso agli aiuti; chiede a tale riguardo che l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottino una risoluzione per condannare le violazioni dei diritti, insistere sull'accesso allo Stato di Rakhine ed esigere l'assunzione delle responsabilità per le gravi violazioni del diritto internazionale commesse da tutte le parti; chiede inoltre che, nella sua sessione di settembre 2017, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite adotti una risoluzione per estendere il mandato della missione conoscitiva;
13. esorta la Cina come pure altri attori internazionali e regionali ad avvalersi di tutti i canali disponibili per chiedere la fine delle atrocità e il raggiungimento di una soluzione pacifica;

**Giovedì 14 settembre 2017**

14. invita il VP/AR e gli Stati membri dell'UE ad aumentare in misura significativa le pressioni esercitate sul governo e sulle forze di sicurezza del Myanmar/Birmania affinché mettano fine alle violazioni dei diritti, collaborino pienamente con gli ispettori delle Nazioni Unite e con le agenzie umanitarie internazionali e garantiscano l'assunzione delle responsabilità per le gravi violazioni del diritto internazionale; chiede a tale proposito al VP/AR e agli Stati membri dell'UE di assumere un ruolo attivo appoggiando un'azione immediata a livello delle Nazioni Unite e chiarendo che l'Unione europea è pronta a prendere in considerazione sanzioni punitive mirate nei confronti di persone ed entità come pure conseguenze nel contesto delle preferenze commerciali accordate al Myanmar/Birmania, qualora le gravi violazioni del diritto internazionale continuino con impunità;
  15. invita il VP/AR a riferire dinanzi al Parlamento in merito alle iniziative intraprese dall'Unione nel contesto delle Nazioni Unite e del Consiglio «Affari esteri» dell'UE;
  16. chiede all'Unione e agli Stati membri di accogliere con favore i resoconti e le dichiarazioni dei rappresentanti rohingya circa la situazione in loco;
  17. sostiene gli sforzi volti ad assicurare la presenza sul terreno di osservatori indipendenti sotto la guida delle Nazioni Unite per alleviare la crisi umanitaria; invita le autorità del Myanmar/Birmania ad autorizzare l'ingresso immediato e senza restrizioni di osservatori indipendenti, in particolare della missione conoscitiva istituita nel marzo 2017 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;
  18. sostiene l'istituzione in Myanmar/Birmania di un Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, con pieno mandato;
  19. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere il piano d'azione globale 2014-2024 dell'UNHCR volto a porre fine all'apolidia;
  20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento del Myanmar/Birmania, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar/Birmania, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.
-



Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0354

## Modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile

**Raccomandazione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile (2017/2057(INI))**

(2018/C 337/17)

Il Parlamento europeo,

- visti l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, concluso nel 2002, e il suo pilastro commerciale entrato in vigore il 1° febbraio 2003 <sup>(1)</sup> (di seguito l'AA),
- visto l'esito della sesta riunione del Consiglio di associazione UE-Cile tenutasi nell'aprile 2015 <sup>(2)</sup>,
- vista la dichiarazione finale adottata dal comitato consultivo misto (CCM) il 5 ottobre 2016 <sup>(3)</sup>,
- visti la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 dal titolo «Commercio per tutti — Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497) e i documenti di riflessione della Commissione del maggio 2017 sulla gestione della globalizzazione <sup>(4)</sup> e dell'aprile 2017 sulla dimensione sociale dell'Europa <sup>(5)</sup>,
- visti le sentenze e i pareri della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-350/12 P, 2/13, 1/09) e la decisione del Mediatore europeo, del 6 gennaio 2015, che ha chiuso l'indagine di propria iniziativa (OI/10/2014/RA) relativa alla gestione delle richieste di informazioni e accesso ai documenti <sup>(6)</sup>, nonché il parere 2/15 della Corte di giustizia del 16 maggio 2017,
- vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 contenente le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) <sup>(7)</sup>,
- visti gli emendamenti da esso approvati il 4 luglio 2017 <sup>(8)</sup> in merito alla proposta di direttiva sulla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali,
- viste le sue risoluzioni del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese <sup>(9)</sup> e del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici <sup>(10)</sup>,
- visto lo studio dell'EPRS sugli effetti delle clausole relative ai diritti umani nell'accordo globale UE-Messico e nell'accordo di associazione UE-Cile <sup>(11)</sup>,
- visti le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l'agenda dell'OIL per un lavoro dignitoso,

<sup>(1)</sup> GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Comunicato stampa del Consiglio 197/15, 21.4.2015.

<sup>(3)</sup> <http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration>

<sup>(4)</sup> [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_it.pdf)

<sup>(5)</sup> [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_it.pdf)

<sup>(6)</sup> <https://www.ombudsman.europa.eu/it/cases/decision.faces?jsessionid=8BE03A0FCC8506F443DA62DCCDAC775B>

<sup>(7)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0041.

<sup>(8)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0284.

<sup>(9)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0298.

<sup>(10)</sup> GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

<sup>(11)</sup> [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS\\_STU%202017%29558764](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_STU%202017%29558764)

**Giovedì 14 settembre 2017**

- vista la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2015 (accordo di Parigi), entrata in vigore il 4 novembre 2016 <sup>(1)</sup> e ratificata anche dal Cile,
  - vista la dichiarazione comune della commissione parlamentare mista UE-Cile del 3 novembre 2016 <sup>(2)</sup>,
  - visti l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 8, l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
  - visto il progetto di direttive di negoziato adottato dalla Commissione il 24 maggio 2017,
  - visto l'articolo sul Cile comparso nell'almanacco dell'IWGA (Gruppo di lavoro Internazionale per gli Affari Indigeni), dal titolo «The Indigenous World 2016» (Il mondo indigeno 2016) <sup>(3)</sup>,
  - visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0267/2017),
- A. considerando che la strategia «Commercio per tutti» stabilisce che «la Commissione deve perseguire una politica che vada a beneficio di tutta la società e che promuova i principi e i valori europei e universali insieme agli interessi economici fondamentali, oltre a porre maggior enfasi sullo sviluppo sostenibile, sui diritti umani, sulla lotta all'evasione fiscale, sulla protezione dei consumatori e sul commercio responsabile ed equo»;
- B. considerando che l'UE e il Cile sono partner stretti che presentano valori comuni e un impegno condiviso per la promozione di una governance efficace del commercio multilaterale e il rispetto dei diritti umani, nonché prosperità e sicurezza condivise nell'ambito di un sistema globale basato sulle norme; che l'Unione è il terzo partner commerciale del Cile; che il Cile, a sua volta, è un attore regionale importante e che negli ultimi decenni è stato una delle economie a più rapida crescita dell'America latina e che gli sforzi per riformare il paese sono tuttora in corso;
- C. considerando che l'AA vigente, ivi compreso il suo pilastro commerciale, è stato concluso nel 2002 e che, dalla sua attuazione nel 2003, è stato notevolmente vantaggioso per entrambe le parti, facendo raddoppiare gli scambi di beni e generando un aumento degli scambi di servizi e degli investimenti <sup>(4)</sup>; che, tuttavia, da allora sia l'UE che il Cile hanno concluso accordi commerciali più moderni e ambiziosi;
- D. considerando che nel 2016 le esportazioni di beni dell'UE verso il Cile erano pari a oltre 8,6 miliardi di EUR, mentre quelle del Cile verso l'UE erano pari a 7,4 miliardi di EUR; che nel 2015 gli scambi di servizi dell'UE con il Cile ammontavano a 3,8 miliardi di EUR, mentre quelli del Cile a 2 miliardi di EUR; che il valore degli stock di investimenti esteri diretti (IED) dell'UE in Cile equivaleva a 42,8 miliardi di EUR <sup>(5)</sup>;
- E. considerando che nell'AA vigente mancano, tra l'altro, capitoli distinti su investimenti, PMI, diritti di proprietà intellettuale (DPI), energia e genere, e che esso non comprende un capitolo su commercio e sviluppo sostenibile (TSDC), inclusi gli obblighi relativi all'applicazione della normativa sul lavoro o ambientale, né la promozione di buone prassi in ambiti quali la responsabilità sociale delle imprese (RSI) e la garanzia della sostenibilità;
- F. considerando che qualsiasi negoziato commerciale dell'UE deve preservare il diritto e la capacità dei governi di regolamentare nel pubblico interesse, con obiettivi quali la protezione e la promozione della sanità pubblica, dei servizi sociali, dell'istruzione pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, del benessere degli animali, e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori, la protezione dei dati e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale;

<sup>(1)</sup> [http://unfccc.int/files/essential\\_background/convention/application/pdf/english\\_paris\\_agreement.pdf](http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf)

<sup>(2)</sup> <http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf>

<sup>(3)</sup> [http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication\\_id=740](http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740)

<sup>(4)</sup> <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/>

<sup>(5)</sup> [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc\\_113364.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf)

Giovedì 14 settembre 2017

- G. considerando che qualsiasi negoziato commerciale dell'UE deve garantire i più elevati livelli di protezione sociale, lavorativa e ambientale conseguiti dalle parti e può fungere da strumento per la promozione di un programma di giustizia sociale e di sviluppo sostenibile, sia nell'UE sia nel resto del mondo; che l'aggiornamento dell'AA dovrebbe essere considerato un'opportunità per l'UE e gli Stati membri per continuare a promuovere, nei loro accordi commerciali, standard elevati e impegni ambiziosi comuni, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente, ai diritti dei consumatori e al benessere dei cittadini; considerando che la Commissione ha annunciato una riflessione sulle varie modalità di attuazione di questi impegni, che esaminerà anche un meccanismo basato su sanzioni;
- H. considerando che il CCM UE-Cile, composto da organizzazioni della società civile di entrambe le parti, ha tenuto la sua prima riunione il 4 e 5 ottobre 2016 nell'ottica di monitorare l'attuazione dell'AA vigente, nonché i negoziati per il suo aggiornamento, avvalendosi del contributo della società civile e promuovendo il dialogo e la cooperazione tra l'UE e il Cile al di là dei canali governativi; che il notevole ritardo nell'istituzione del CCM non si dovrà ripetere riguardo all'accordo aggiornato; che, una volta entrato in vigore l'accordo aggiornato, la partecipazione della società civile si dovrà basare su strutture chiare, su un equilibrio tra gli aderenti e su obblighi di comunicazione;
- I. considerando che l'UE e il Cile hanno partecipato a negoziati multilaterali per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi (TiSA);
- J. considerando che il Cile non è parte contraente dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici, bensì funge da osservatore, e non partecipa ai negoziati multilaterali relativi a un accordo sui beni ambientali (EGA);
- K. considerando che l'articolo 45 dell'AA UE-Cile del 2002 prevede, nel capitolo relativo alla cooperazione, disposizioni che specificano che la cooperazione «contribuisce a rafforzare politiche e programmi volti a migliorare, garantire e ampliare la partecipazione di uomini e donne, su basi di parità, a tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale e culturale»;
- L. considerando che il Cile rientra tra i firmatari del partenariato transpacifico (TPP), il cui futuro sembra attualmente incerto, e ha firmato accordi di libero scambio (ALS) con tutti i firmatari del TPP, nonché è ampiamente considerato un partner stabile e affidabile;
- M. considerando che nel 2010 il Cile è stato il primo paese sudamericano a diventare membro dell'OCSE e presenta un solido quadro macroeconomico;
- N. considerando che è importante ottimizzare le opportunità offerte dall'aggiornamento del pilastro commerciale dell'AA nella maniera più inclusiva per le imprese, in particolare le PMI, e i cittadini sia dell'UE che del Cile; che si potrebbe fare di più al riguardo, ad esempio attraverso la divulgazione di informazioni accessibili, il che potrebbe determinare un importante effetto moltiplicatore in termini di vantaggi per le parti dell'AA;
- O. considerando che il Cile ha stipulato trattati bilaterali di investimento (TBI) con 17 Stati membri dell'UE, il cui contenuto non rispecchia gli ultimi sviluppi e le migliori prassi nell'ambito della politica di investimento, e che detti trattati sarebbero sostituiti e cesserebbero di applicarsi nel momento in cui entrerà in vigore un accordo contenente un capitolo sugli investimenti tra l'Unione e il Cile;
- P. considerando che condizioni esageratamente restrittive previste dalla legislazione cilena, cui i pescherecci dell'UE devono attenersi, ostacolano questi ultimi nell'utilizzo delle strutture portuali del Cile per l'approdo, il trasbordo, il rifornimento di carburante o l'ottenimento di attrezzatura da pesca;
- Q. considerando che l'attuale modello di esportazione del Cile è in netto contrasto con quello europeo, essendo fortemente dominato dalle esportazioni di materie prime come il rame, la frutta e la verdura,
1. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al SEAE:

**Giovedì 14 settembre 2017**

- a) di garantire che il Parlamento europeo riceva informazioni complete, tempestive e attendibili per tutta la durata dei negoziati affinché possa adempiere al suo compito di decidere se concedere o meno l'approvazione per la conclusione di un AA aggiornato con il Cile, anche per quanto riguarda il pilastro commerciale dell'accordo; di tenere a mente che, mentre gli AA stipulati ai sensi dell'articolo 217 TFUE sono tradizionalmente di natura mista e coprono settori al di là della politica commerciale comune, in seguito al parere della Corte di giustizia sull'accordo di libero scambio (ALS) UE-Singapore, si è resa necessaria una profonda riflessione sul futuro della modernizzazione dell'AA UE-Cile allo scopo di separare e salvaguardare i settori di competenza esclusiva e condivisa in ambito commerciale, e rispettare pienamente la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri durante l'intero processo negoziale, nonché in prospettiva della firma e della conclusione degli accordi; di concludere pertanto due accordi separati, operando una netta distinzione tra un accordo commerciale e di investimento che tratti solo di questioni di competenza esclusiva dell'UE e un secondo accordo che riguardi elementi oggetto di competenza condivisa con gli Stati membri;
- b) di osservare che sia l'UE che il Cile hanno concluso accordi commerciali più moderni, ambiziosi e globali dall'entrata in vigore del loro AA bilaterale e che in quest'ultimo non sono stati ancora trattati vari ambiti importanti per garantire che contribuisca alla crescita condivisa, alle pari opportunità, alla creazione di posti di lavoro dignitosi e allo sviluppo sostenibile, ivi compreso il rispetto e la promozione delle norme in materia di lavoro e ambiente, del benessere degli animali e della parità di genere a vantaggio dei cittadini di entrambe le parti;
- c) di considerare l'importanza e la necessità di perseguire l'aggiornamento dell'AA UE-Cile al fine di tenere conto dell'evoluzione economica e politica degli ultimi 15 anni, in particolare della sua componente commerciale, in uno spirito di reciprocità, mutuo vantaggio ed equilibrio, e di prendere atto del costante sostegno alla modernizzazione espresso dalla commissione parlamentare mista UE-Cile, nonché del fatto che il CCM abbia accolto con favore le misure adottate in vista di tale aggiornamento;
- d) di ricordare che la globalizzazione e la politica commerciale sono state di recente oggetto di un intenso dibattito in Europa e in altre parti del mondo, a motivo della distribuzione potenzialmente disomogenea dei benefici offerti; di considerare la necessità di prevedere le tendenze e le possibili conseguenze, di garantire una distribuzione più inclusiva dei vantaggi derivanti dal commercio e di offrire una protezione adeguata ai soggetti che non beneficiano dell'accordo e che possono risultare svantaggiati nel processo ulteriore; di mettere quindi a punto un'azione strategica in altri ambiti, principalmente a livello nazionale ma anche a quello unionale, al di là delle disposizioni degli accordi commerciali stessi, che vada dalla politica industriale a quella fiscale e sociale;
- e) di ribadire l'importanza dell'agenda multilaterale e di ricordare che qualsiasi negoziato bilaterale non deve andare a scapito dell'ambizione di conseguire il progresso a livello multilaterale; di considerare che la cooperazione congiunta e le relazioni bilaterali rafforzate tra l'UE e il Cile dovrebbero inoltre favorire maggiore collaborazione e sinergia tra le parti in contesti multilaterali e plurilaterali; di incoraggiare, al riguardo, la piena partecipazione del Cile ai negoziati relativi all'accordo dell'OMC sui beni ambientali (EGA) e all'accordo rivisto dell'OMC sugli appalti pubblici;
- f) di porre i valori condivisi al centro del processo di aggiornamento e di continuare la pratica di inclusione di una clausola in materia di diritti umani, come avviene in tutti gli AA;
- g) di assicurare che un AA aggiornato garantisca, in tutto il testo, e sancisca, in maniera espressa e inequivocabile, il diritto e la capacità delle parti di adottare e applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari nell'interesse pubblico, al fine di conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica quali la protezione e la promozione dei diritti umani, compreso l'accesso alle risorse idriche, alla sanità pubblica, ai servizi sociali e all'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente e la morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori, la protezione dei dati e della vita privata nonché la promozione e la tutela della diversità culturale; di garantire che nessuna rivendicazione degli investitori possa mettere a repentaglio questi obiettivi; di sottolineare, a tale proposito, che gli ALS dell'UE non sono intesi a limitare il legittimo interesse dell'Unione, dei suoi Stati membri o delle entità sub-federali di regolamentare nell'interesse pubblico;
- h) di adoperarsi per conseguire, nell'ambito dei negoziati sugli scambi di beni, progressi ambiziosi nel miglioramento dell'accesso al mercato attraverso linee tariffarie e l'eliminazione degli ostacoli inutili, anche per quanto riguarda l'accesso dei pescherecci dell'UE alle strutture portuali, rispettando al contempo la presenza di vari prodotti agricoli, manifatturieri e industriali sensibili cui dovrebbe essere riservato un trattamento adeguato, per esempio mediante contingenti tariffari (CT), periodi di transizione adeguati o l'esplicita esclusione, ove necessario; di inserire una clausola di salvaguardia bilaterale attuabile ed efficace che consenta la sospensione temporanea delle preferenze se, a seguito dell'entrata in vigore dell'AA aggiornato, un aumento delle importazioni provoca o minaccia di provocare gravi danni a settori sensibili;

Giovedì 14 settembre 2017

- i) di inserire nelle loro direttive di negoziato l'obiettivo di semplificare le norme di origine e le procedure doganali al fine di adattarle alla realtà delle catene del valore mondiali sempre più complesse; di assicurare che un AA aggiornato comprenda disposizioni e misure antifrode, nonché impegni a favore della standardizzazione delle norme e delle pratiche doganali, al fine di aumentare la trasparenza, l'efficacia, la certezza giuridica e la cooperazione tra le autorità doganali, modernizzando e semplificando al contempo le procedure, in conformità di quanto sancito nell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi e nella convenzione riveduta di Kyoto;
- j) di considerare, per quanto riguarda gli scambi di servizi, che nell'AA vigente non si realizzano appieno le potenzialità del settore dei servizi e che un AA aggiornato dovrebbe eliminare le barriere inutili ai fini dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale; di considerare che gli impegni andrebbero assunti sulla base dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e che le norme dovrebbero essere aggiornate in modo da tenere conto dei nuovi sviluppi; di escludere i servizi audiovisivi dall'ambito di applicazione dell'accordo; di assicurare e prevedere espressamente che l'AA aggiornato non ostacoli la capacità delle parti di definire, regolamentare, fornire e sostenere servizi pubblici nell'interesse generale, non imponga in alcun modo ai governi di privatizzare servizi né impedisca loro di prestare servizi pubblici precedentemente offerti da prestatori privati di servizi né di riportare sotto il controllo pubblico servizi che avevano deciso in precedenza di privatizzare, né impedisca ai governi di ampliare la gamma di servizi forniti al pubblico, escludendo clausole, disposizioni o impegni che possano minare la necessaria flessibilità al fine di riportare i servizi di interesse economico generale attuali e futuri sotto il controllo statale;
- k) di assicurare che un accordo aggiornato definisca le misure necessarie per garantire maggiore trasparenza normativa e riconoscimento reciproco, ivi comprese disposizioni per assicurare l'imparzialità e il rispetto dei più elevati standard di protezione in ordine ai requisiti, alle qualifiche e alle licenze, e di prevedere, al riguardo, meccanismi istituzionali per la consultazione, che coinvolgano varie parti interessate come le PMI e le organizzazioni della società civile;
- l) di assicurare che, sebbene siano assunti impegni tesi ad agevolare l'ingresso e il soggiorno di persone fisiche a fini commerciali, i prestatori di servizi stranieri si conformino alla legislazione sociale e del lavoro dell'UE e degli Stati membri e ai contratti collettivi applicabili ai lavoratori che beneficiano degli impegni relativi alla modalità 4;
- m) di assicurare che un'ambiziosa cooperazione sulle questioni normative e l'armonizzazione delle norme rimangano volontarie, rispettino l'autonomia degli enti normativi, si basino sul rafforzamento dello scambio di informazioni e della cooperazione amministrativa, al fine di individuare gli oneri amministrativi e gli ostacoli inutili, e tutelino il principio di precauzione; di ricordare che la cooperazione normativa deve risultare vantaggiosa per la governance dell'economia globale grazie a una convergenza e a una cooperazione rafforzate in materia di norme internazionali, garantendo i più elevati livelli di protezione dei consumatori, ambientale, sociale e del lavoro;
- n) di fare in modo che l'AA aggiornato preveda, per i servizi finanziari, misure prudenziali basate su quelle contenute nell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea che contemplino uno spazio politico affinché le parti regolamentino i propri settori finanziario e bancario al fine di assicurare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario; di includere misure di salvaguardia e deroghe generali in merito ai movimenti di capitali e ai pagamenti, da applicare qualora questi possano dar luogo, o minaccino di dar luogo, a gravi difficoltà per il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria o a livello della bilancia dei pagamenti dell'UE;
- o) di includere disposizioni in materia di buona governance fiscale e norme sulla trasparenza che ribadiscano l'impegno delle parti ad attuare norme internazionali nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, in particolare le pertinenti raccomandazioni dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento di profitti, e che prevedano obblighi in materia di scambi automatici di informazioni e la creazione di registri pubblici sulla titolarità effettiva per le fiduciarie commerciali nonché disposizioni concrete nei capitoli sui servizi finanziari, i movimenti di capitali e lo stabilimento, relative all'esclusione della pianificazione fiscale inosservata da parte delle società;
- p) di ricordare che la corruzione arreca pregiudizio ai diritti umani, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, al commercio e alla concorrenza leale, impedendo la crescita economica; di impegnare espressamente le parti nella lotta alla corruzione in tutte le sue forme e nell'attuazione di norme internazionali e convenzioni multilaterali anticorruzione, mediante l'inserimento di una sezione specifica che preveda impegni e misure chiari e rigorosi;

**Giovedì 14 settembre 2017**

- q) di considerare che disposizioni rigorose sull'apertura degli appalti pubblici, che promuovano il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che comprende criteri sociali, ambientali e innovativi, la semplificazione delle procedure e la trasparenza per gli offerenti, ivi compreso l'accesso effettivo per quelli provenienti da altri paesi, possono anche essere strumenti efficaci per combattere la corruzione e promuovere l'integrità nella pubblica amministrazione, offrendo al contempo ai contribuenti un buon rapporto costi/benefici; di garantire, in un AA aggiornato, un migliore accesso ai mercati degli appalti pubblici, anche a livello decentrato, e procedure trasparenti basate sul trattamento nazionale, sull'imparzialità e sull'equità;
- r) di assicurare che la politica di investimento comprenda la buona governance e l'agevolazione degli investimenti, e di definire e sancire gli obblighi degli investitori migliorando al contempo la loro protezione;
- s) di assicurare che le direttive di negoziato incarichino la Commissione di negoziare un moderno capitolo sugli investimenti, tenendo conto delle migliori prassi a livello internazionale, quale il quadro per la politica d'investimento della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) a favore dello sviluppo sostenibile e il recente parere della Corte di giustizia sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore;
- t) di compiere progressi verso una necessaria riforma internazionale del sistema di risoluzione delle controversie; di cercare di ottenere da tutte le parti l'impegno di privilegiare il ricorso ai tribunali competenti e sostituire la risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) con un sistema giudiziario pubblico per gli investimenti (ICS) che disponga di un meccanismo di ricorso e di regole rigorose sui conflitti di interesse e di un codice di condotta applicabile; di tenere in considerazione gli obblighi degli investitori e preservare il diritto di regolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi legittimi di politica pubblica come quelli concernenti la sanità e la distribuzione idrica, nonché di protezione del lavoro e dell'ambiente; di puntare a prevenire i contenziosi futuri e includere tutte le garanzie procedurali democratiche, quali il diritto a un accesso non discriminatorio alla giustizia (con particolare attenzione alle PMI), l'indipendenza del sistema giudiziario, la trasparenza e la responsabilità, mirando al contempo a costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti (MIC);
- u) di assicurare che l'AA aggiornato contenga un capitolo solido e ambizioso su commercio e sviluppo sostenibile (TSDC) che preveda disposizioni vincolanti e applicabili, sottoposte a meccanismi di risoluzione delle controversie idonei ed efficaci, che contemplino, tra i vari metodi di applicazione, un meccanismo basato su sanzioni, e consentano un'adeguata partecipazione delle parti sociali e della società civile; di considerare che il TSDC dovrebbe riguardare, tra l'altro, l'impegno delle parti di adottare e mantenere nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari a livello nazionale i principi sanciti nelle convenzioni fondamentali dell'OIL e di attuare efficacemente gli strumenti aggiornati dell'OIL, in particolare le convenzioni sulla governance, l'agenda per il lavoro dignitoso, la convenzione n. 169 dell'OIL sui diritti dei popoli indigeni, la convenzione concernente la parità di opportunità e di trattamento per lavoratori e lavoratrici, la convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici e la convenzione sui lavoratori con responsabilità familiari, le norme di lavoro per i lavoratori migranti e la RSI, compresa l'adozione di orientamenti settoriali dell'OCSE e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e una procedura in base alla quale le parti sociali e la società civile, riunite in seno al CCM, possano chiedere l'avvio di consultazioni governative;
- v) di assicurare, in riferimento ai progressi conseguiti dal Cile nei negoziati commerciali bilaterali con l'Uruguay e il Canada, che le parti includano un capitolo specifico su commercio e parità di genere ed emancipazione femminile, oltre all'adesione delle parti alle norme internazionali in materia sociale, di diritti umani e del lavoro nonché al loro rispetto, prevedendo misure attive volte a migliorare le possibilità per le donne di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dall'AA; di prevedere misure finalizzate, tra l'altro, a migliorare l'equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare e l'accesso ai servizi sociali e sanitari; di assicurare, tra l'altro, che le parti si impegnino a raccogliere dati disaggregati che consentano di effettuare un'analisi dettagliata ex ante ed ex post sull'impatto dell'AA aggiornato sulla parità di genere; di conseguire una maggiore partecipazione delle imprese gestite da donne (segnatamente microimprese e PMI) agli appalti pubblici, basandosi sull'esperienza del ministero cileno per la Parità di genere che, nel 2015, ha istituito un programma di sostegno per rafforzare la partecipazione delle donne imprenditrici quali fornitori sul mercato degli appalti pubblici di «Chile Compras»; di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese gestite da donne e la partecipazione delle donne alle opportunità offerte dalla modalità 4 dell'OMC; di assicurare l'inclusione di esperti in materia di parità di genere nei gruppi negoziali e discussioni periodiche sull'attuazione di questo capitolo nel CCM, che dovrebbe integrare anche organizzazioni che promuovono la parità di genere;

Giovedì 14 settembre 2017

- w) di includere inoltre un capitolo esaustivo su microimprese e PMI che preveda progressi significativi in termini di agevolazione degli scambi, l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e degli oneri amministrativi inutili, nonché misure attive volte a garantire che le opportunità offerte siano sufficientemente attuabili e comunicate a tutti i principali e potenziali attori (vale a dire mediante la creazione di interfacce uniche, siti web dedicati e la pubblicazione di guide settoriali con informazioni sulle procedure e sulle nuove opportunità per il commercio e gli investimenti);
  - x) di includere un capitolo sull'energia, che riguardi, tra l'altro, l'energia rinnovabile e le materie prime; di riconoscere l'importanza dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, segnatamente l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, di inserire disposizioni relative al commercio e impegni volti a garantire la partecipazione a strumenti internazionali, negoziati e politiche commerciali e ambientali reciprocamente vantaggiose che rispondano agli obiettivi dell'economia circolare, ivi compresi impegni sulla crescita verde, e di sostenere e promuovere ulteriormente il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, energie rinnovabili e tecnologie rispettose del clima;
  - y) di adottare direttive negoziali per rafforzare le disposizioni in tema di benessere degli animali incluse nell'AA vigente attraverso l'istituzione di una cooperazione bilaterale efficace sulla questione e sulla liberalizzazione condizionale, laddove il benessere degli animali sia messo a rischio nella produzione di determinati prodotti;
  - z) di adottare direttive di negoziato che definiscano i requisiti per affrontare la questione dell'applicazione della normativa in materia di concorrenza e disposizioni sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), in modo da tenere conto dei principi di trasparenza, equità procedurale e non discriminazione nonché delle norme in materia di sovvenzioni;
  - aa) di tenere presente che qualsiasi accordo commerciale deve sancire il benessere dei consumatori quale uno degli obiettivi generali, di assicurare che l'AA impegni le parti a garantire un livello elevato di sicurezza e protezione dei consumatori così come il rispetto delle norme internazionali più rigorose, nonché di elaborare prassi di eccellenza coerenti, in particolare per quanto concerne la protezione dei consumatori nei settori dei servizi finanziari, dell'etichettatura dei prodotti e del commercio elettronico;
  - ab) di accettare che i negoziati devono produrre disposizioni rigorose e applicabili in materia di riconoscimento e protezione di tutte le forme di diritti di proprietà intellettuale, ivi comprese disposizioni ambiziose sulle indicazioni geografiche (IG), basate su quelle di cui all'AA vigente ma ampliate, assicurando un migliore accesso al mercato, un'applicazione rafforzata e la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche (IG); di assicurare l'inclusione nell'AA aggiornato di un capitolo sui DPI che garantisca la necessaria flessibilità e che le disposizioni relative ai DPI non compromettano l'accesso a medicinali essenziali a prezzi accessibili e le cure mediche nel quadro di programmi nazionali di sanità pubblica; di assicurare che questo capitolo vada oltre le disposizioni previste dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS);
  - ac) di assicurare che le parti garantiscano il livello più elevato di trasparenza e partecipazione, nel rispetto degli obiettivi dei negoziati, attraverso dialoghi costanti e debitamente informati con tutte le parti interessate, che comprendono sia portatori d'interesse come le imprese e i sindacati, sia la società civile, compresi i rappresentanti delle popolazioni indigene; di coinvolgere sistematicamente, al riguardo, entrambi gli organismi parlamentari competenti, segnatamente la CPM UE-Cile e il CCM, in tutto il ciclo di vita dell'AA, dai negoziati all'attuazione e alla valutazione, e, per quanto riguarda la fase di attuazione, di sostenere la creazione di un organo istituzionale in Cile per la partecipazione della società civile cilena, che ne rifletta il pluralismo, attribuendo particolare attenzione alle sue popolazioni indigene; di assicurare, a tal fine, senza compromettere la strategia negoziale dell'UE, e insieme al Cile, che tutte le informazioni pertinenti siano pubblicate nella maniera più accessibile al pubblico generale, ivi comprese schede informative tradotte in spagnolo come lingua ufficiale comune;
  - ad) di tenere conto degli inviti del Parlamento di rendere i negoziati commerciali accessibili al pubblico e di pubblicare le direttive di negoziato per l'aggiornamento dell'AA subito dopo la loro adozione;
  - ae) di assicurare che l'AA preveda i meccanismi necessari per garantire che l'accordo sia rispettato nella pratica durante l'attuazione, ivi compreso un meccanismo moderno ed efficace di risoluzione delle controversie Stato-Stato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento della Repubblica del Cile.
-

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0358

## Trasparenza, responsabilità e integrità nelle istituzioni dell'UE

### Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE (2015/2041(INI))

(2018/C 337/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la decisione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla modifica dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza <sup>(1)</sup>,
  - visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 9 e 10,
  - visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
  - vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sull'elaborazione di un quadro per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee <sup>(2)</sup>,
  - vista la decisione della Commissione del 25 novembre 2014 di non incontrare i lobbisti non registrati e di pubblicare le informazioni riguardanti le riunioni con i lobbisti,
  - vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'accesso del pubblico ai documenti (articolo 104, paragrafo 7) per gli anni 2011-2013 <sup>(3)</sup>,
  - visti i principi di trasparenza e integrità delle attività di lobbismo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
  - vista la sua decisione del 13 dicembre 2016 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento <sup>(4)</sup>,
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0133/2017),
- A. considerando che l'Unione «rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni» (articolo 9 TUE); che «ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione» e «le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini» (articolo 10, paragrafo 3 TUE, di cui analoga espressione nel 13° considerando del relativo preambolo e nell'articolo 1, paragrafo 2 e nell'articolo 9 dello stesso TUE); che «le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile» (articolo 15, paragrafo 1 TFUE);
- B. considerando che le istituzioni dell'UE hanno già compiuto progressi in materia di maggiore apertura e sono per gran parte degli aspetti già avanti rispetto alle istituzioni politiche nazionali e regionali in termini di trasparenza, responsabilità e integrità;
- C. considerando che il dialogo tra legislatori e società costituisce parte essenziale della democrazia, in quanto rappresentanza di interessi; che l'adeguata rappresentanza di diversi interessi nel processo legislativo rappresenta un'importante fonte di informazione e competenza per i deputati ed è fondamentale per il corretto funzionamento delle società pluralistiche;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2014)0376.

<sup>(2)</sup> GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 48.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2014)0203.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0484.



Giovedì 14 settembre 2017

- D. considerando che, viste la crescente distanza che separa l'UE e i suoi cittadini e l'esigenza di rafforzare l'interesse dei media nelle questioni dell'UE, le istituzioni dell'UE devono mirare ai massimi standard possibili in materia di trasparenza, responsabilità e integrità; che tali principi sono fattori essenziali e complementari per promuovere la buona governance in seno alle istituzioni UE e garantire una maggiore apertura nel funzionamento dell'UE e del suo processo decisionale e che essi dovrebbero essere i principi guida della cultura all'interno delle istituzioni UE;
- E. considerando che la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE è fondamentale per la democrazia, per la buona governance e per un'efficace definizione delle politiche; che è necessario ridurre le lacune in materia di responsabilità all'interno dell'UE e avanzare verso modalità di controllo più collaborative, che combinino la vigilanza democratica, le attività di controllo e di audit, assicurando comunque anche una maggiore trasparenza;
- F. considerando che una rappresentanza di interessi non trasparente e unilaterale può portare al rischio di corruzione e costituire una minaccia rilevante e una grave sfida per l'integrità dei decisori politici e la fiducia pubblica nelle istituzioni dell'UE; che la corruzione ha conseguenze finanziarie rilevanti e costituisce una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e gli investimenti pubblici;
- G. considerando che un atto giuridico in quanto nuova base di un registro obbligatorio per la trasparenza richiede una definizione giuridica delle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro, il che contribuirebbe a chiarire le attuali definizioni e interpretazioni ambigue di trasparenza, integrità e responsabilità;
- H. considerando che in taluni Stati membri sono già stati istituiti registri nazionali per la trasparenza;
- I. considerando che, in conformità del requisito di trasparenza sancito all'articolo 15, paragrafo 3 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, tutti i cittadini dell'Unione hanno il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione<sup>(1)</sup>;

### **Rendere il registro per la trasparenza quanto più obbligatorio possibile**

1. accoglie con favore la decisione del suo Ufficio di presidenza di chiedere che la propria amministrazione sviluppi un modello per tutti i relatori e i relatori per parere, al fine di produrre un'impronta legislativa volontaria che indichi quali siano i rappresentanti di interessi e le organizzazioni che hanno consultato; il modello dovrebbe essere fornito anche sotto forma di strumento informatico;
2. ricorda la sua revisione del regolamento del 13 dicembre 2016, in base alla quale i deputati dovrebbero adottare la prassi sistematica di incontrare solo i rappresentanti di interessi iscritti nel registro di trasparenza e chiede che siano inclusi gli incontri tra rappresentanti di interessi e Segretari generali, direttori generali e segretari generali dei gruppi politici; invita i deputati e il loro personale a verificare se i rappresentanti di interessi che intendono incontrare siano registrati e, in caso negativo, a chiedere loro di farlo al più presto prima dell'incontro; esorta il Consiglio a introdurre una disposizione analoga che includa le rappresentanze permanenti; ritiene necessario obbligare gli iscritti nel registro di trasparenza a produrre documenti per dimostrare che le informazioni trasmesse sono accurate;
3. rammenta le definizioni di quanto costituisce una «riunione con i rappresentanti di interessi» contenute nella decisione della Commissione del 25 novembre 2014 sulla pubblicazione delle riunioni; ricorda le disposizioni relative alle informazioni che possono essere trattenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001; ritiene che le disposizioni relative a tali riunioni non debbano essere limitate a quelle «bilaterali», ma dovrebbero includere quelle con le organizzazioni internazionali;
4. ritiene che i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione dovrebbero rendere pubblici, mediante un'impronta legislativa, i loro incontri con i rappresentanti di interessi che rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza relativamente ai fascicoli di loro responsabilità, e che qualsiasi eccezione dovrebbe proteggere la vita e la libertà degli informatori che agiscono in buona fede;

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2010, *Regno di Svezia/Association de la presse internationale ASBL (API) e Commissione europea* (C-514/07 P), *Association de la presse internationale ASBL (API)/Commissione europea* (C-528/07 P) e *Commissione europea/Association de la presse internationale ASBL (API)* (C-532/07 P), Cause riunite C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P, ECLI:EU:C:2010:541.

**Giovedì 14 settembre 2017**

5. invita il proprio Ufficio di presidenza a predisporre i mezzi necessari per consentire ai deputati di pubblicare sul loro profilo online del Parlamento i loro incontri con i rappresentanti di interessi, se lo desiderano;
6. invita la Commissione a estendere a tutto il personale della Commissione interessato (dal livello di capo unità in su) la prassi di incontrare solo organizzazioni o soggetti autonomi che siano iscritti nel registro per la trasparenza;
7. invita la Commissione a pubblicare le riunioni di tutto il personale della Commissione interessato al processo decisionale dell'UE con le organizzazioni esterne, tenendo comunque in considerazione la necessaria protezione dei dati; per l'altro personale presente a tali riunioni, occorrerebbe pubblicare il riferimento all'unità o al servizio;
8. sostiene l'invito della Commissione alle istituzioni UE e al loro personale e alle sue agenzie ad astenersi dall'invitare come oratori rappresentanti di interessi non registrati che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza, dal concedere loro patrocinio per eventi o dall'ospitare tali eventi nei locali dell'UE e dal consentire loro di partecipare agli organi consultivi della Commissione;
9. invita la Commissione a rendere tutte le informazioni in materia di rappresentanza di interessi presso le istituzioni dell'UE, dichiarazioni di interessi, palesi conflitti di interessi e gruppi di esperti facilmente accessibili al pubblico tramite uno sportello unico online;
10. incoraggia la Commissione a mettere a punto misure per conseguire un migliore equilibrio conferendo potere agli interessi sottorappresentati;
11. ritiene che i deputati al Parlamento europeo i quali siano nominati relatori, relatori ombra o presidenti di commissione abbiano la speciale responsabilità di essere trasparenti in merito ai propri contatti con i rappresentanti di interessi, considerato il loro ruolo nell'ambito della legislazione UE;
12. ritiene che le entità iscritte nel registro per la trasparenza dovrebbero introdurre tempestivamente nel registro aggiornamenti obbligatori sulle spese per attività che rientrano nell'ambito di applicazione del registro da parte degli iscritti, qualora le spese eccedano la soglia fissata per la categoria in questione;
13. ritiene che tutte le entità registrate dovrebbero essere tenute a pubblicare nel registro per la trasparenza un elenco di tutti i donatori e delle relative donazioni superiori a 3 000 euro, indicando annualmente sia la natura che il valore delle singole donazioni; che occorrerebbe inoltre segnalare immediatamente singole donazioni di valore superiore a 12 000 EUR;
14. ribadisce ancora una volta il suo invito ad avvalorare il registro per la trasparenza dell'UE con un atto legislativo, se non è possibile colmare tutte le lacune e ottenere la piena obbligatorietà del registro per tutti i rappresentanti di interessi con un accordo interistituzionale; ritiene che la proposta di questo atto giuridico potrebbe tener conto dei progressi conseguiti grazie alle modifiche dell'accordo interistituzionale e del Codice di condotta del Parlamento; ricorda alla Commissione la sua richiesta, contenuta nella sua decisione del 15 aprile 2014, di presentare entro la fine del 2016, a norma dell'articolo 352 TFUE, una pertinente proposta legislativa concernente un registro obbligatorio per la trasparenza;
15. ribadisce il suo invito al Consiglio, compresi i suoi organi preparatori, ad aderire quanto prima al registro per la trasparenza; invita tutti gli Stati membri a varare una normativa che promuova la trasparenza della rappresentanza degli interessi; invita gli Stati membri a introdurre norme in base alle quali i rappresentanti di interessi siano tenuti a rendere trasparente l'evenienza in cui i loro contatti con i politici nazionali e la pubblica amministrazione siano finalizzati a influenzare la normativa europea;

#### ***Trasparenza, responsabilità e integrità nei rapporti con i rappresentanti di interessi***

16. rammenta la sua decisione del 13 dicembre 2016 di ritirare i privilegi a coloro che non sono disposti a cooperare con le indagini o le audizioni e le riunioni di commissione che abbiano una missione conoscitiva; invita la Commissione a modificare ulteriormente il codice di condotta delle entità registrate per incoraggiarle a non fornire, nella massima buona fede, informazioni insufficienti o fuorvianti durante tali audizioni o riunioni di commissione; ritiene che alle entità registrate nel registro per la trasparenza dovrebbe essere vietato, ai sensi del codice di condotta, impiegare singoli od organizzazioni che dissimolino gli interessi o le parti che servono;

Giovedì 14 settembre 2017

17. ritiene che società di consulenza specializzate, studi legali e consulenti indipendenti dovrebbero indicare il volume preciso delle attività contemplate dal registro, riconoscendo comunque che la legislazione nazionale di alcuni Stati membri potrebbe impedire ad alcuni soggetti di soddisfare i requisiti del registro per la trasparenza;

18. insiste sull'opportunità che le entità registrate, compresi gli studi legali e le società di consulenza specializzate, dichiarino nel registro per la trasparenza tutti i clienti per conto dei quali svolgono attività di rappresentanza di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione del registro; plaude alle decisioni adottate da vari ordini forensi volte a riconoscere le differenze tra le attività degli avvocati connesse al patrocinio giuridico e altre attività da loro svolte che invece rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza; invita inoltre il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea a incoraggiare i propri iscritti ad adottare misure analoghe, riconoscendo comunque che la legislazione nazionale di alcuni Stati membri potrebbe impedire ad alcuni soggetti di soddisfare i requisiti del registro per la trasparenza;

19. rileva che in alcuni Stati membri esistono disposizioni di legge relative alle norme che disciplinano l'esercizio delle professioni le quali, in particolare, impediscono oggettivamente agli studi legali di iscriversi nel registro per la trasparenza e di rivelare, nel frattempo, le informazioni sui propri clienti che il registro richiede; ravvisa, tuttavia, anche un notevole rischio che si possa abusare di tali disposizioni di legge per evitare di pubblicare le informazioni richieste ai fini di una corretta iscrizione nel registro; si compiace, a tale proposito, della palese disponibilità delle organizzazioni giuridiche professionali ad operare in uno spirito collaborativo onde garantire che, nell'interesse della professione, tale omissione di informazioni sia limitata esclusivamente a quanto oggettivamente consentito dalla legge; invita la Commissione e il Presidente del Parlamento europeo a garantire che tale disponibilità si traduca in un risultato pratico e a sancirne quanto prima l'esito nell'accordo modificato;

20. invita l'Ufficio di presidenza, in conformità dell'articolo 15 TFUE e dell'articolo 11 TUE, a richiedere la registrazione prima dell'accesso ai locali del Parlamento per le organizzazioni o i professionisti non registrati che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione del registro per la trasparenza; ritiene che dovrebbero esserne esclusi i gruppi di visitatori; sottolinea che il Parlamento, in quanto Camera che rappresenta i cittadini europei, dovrebbe mantenere una politica di apertura verso i cittadini e che non dovrebbero essere creati inutili ostacoli che potrebbero dissuadere i cittadini dal visitarne i locali;

21. deplora che, secondo la relazione di «Transparency International», nel 2015 più della metà dei contenuti del registro dei lobbisti dell'UE era incorretta, incompleta o senza senso;

22. chiede all'Ufficio di presidenza e al Segretario generale di facilitare il processo di riattivazione necessario per i titoli di accesso relativi alle attività di lobbismo, istituendo un apposito strumento di riattivazione al fine di evitare tempi di attesa eccessivi per accedere ai locali; chiede l'eliminazione della restrizione per cui possono accedere contemporaneamente ai locali del Parlamento non più di quattro possessori di titolo di accesso;

23. ricorda la sua decisione del 13 dicembre 2016 relativa ai titoli d'accesso per il seguito e invita il Segretario generale a modificare la regolamentazione che disciplina i titoli e le autorizzazioni per l'accesso ai locali del Parlamento a partire dal 13 dicembre 2013, al fine di obbligare chiunque richieda un titolo di accesso per il seguito a firmare un documento che garantisca il non coinvolgimento in attività che rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza;

24. ritiene necessario introdurre in via d'urgenza un adeguato sistema di monitoraggio per le domande, al fine di garantire che le informazioni fornite dalle entità registrate siano opportune, accurate, aggiornate e complete; chiede al riguardo un sostanziale incremento delle risorse dell'Unità trasparenza all'interno del Parlamento europeo e del segretariato comune del registro per la trasparenza;

25. ritiene che le dichiarazioni delle entità registrate dovrebbero essere controllate ogni anno dall'Unità per la trasparenza e dal Segretariato comune del registro per la trasparenza, sulla base di campioni casuali in numero sufficiente da fornire dati significativi, accurati, aggiornati e completi;

26. ritiene, in riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 2 TUE, che le istituzioni statali democraticamente elette e controllate a livello nazionale, regionale e locale nonché le loro rappresentanze presso le istituzioni UE e i loro organi interni e associazioni formali e informali e le organizzazioni ombrello di cui siano esclusivamente composte, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza UE, qualora agiscano nell'interesse pubblico, in quanto parte di un sistema multilivello di governance UE;

Giovedì 14 settembre 2017

### ***Difendere l'integrità contro i conflitti di interessi***

27. invita le istituzioni e gli organi dell'UE non ancora dotati di un codice di condotta a elaborare quanto prima un documento di questo tipo; si rammarica che il Consiglio e il Consiglio europeo non abbiano ancora adottato un codice di condotta per i loro membri; esorta il Consiglio a introdurre un codice etico specifico, comprensivo di sanzioni, che affronti i rischi specifici ai delegati nazionali; ribadisce che il Consiglio deve essere responsabile e trasparente al pari delle altre istituzioni; chiede inoltre un codice di condotta per i membri e il personale dei due organi consultivi dell'UE, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo; invita le agenzie UE ad adottare orientamenti per una politica coerente in materia di prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi dei membri del consiglio di amministrazione e dei direttori, degli esperti dei comitati scientifici e dei membri delle commissioni di ricorso, e ad adottare e attuare una politica chiara sui conflitti d'interessi, in conformità con la tabella di marcia sul follow-up all'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE;

28. ritiene che tutti i funzionari dell'UE, compresi gli agenti temporanei, gli assistenti parlamentari accreditati, gli agenti contrattuali e gli esperti nazionali, debbano essere incoraggiati a frequentare una formazione sui contatti con i rappresentanti di interessi e i conflitti di interessi;

29. sottolinea la necessità di rafforzare l'integrità e di migliorare il quadro etico attraverso codici di condotta e principi etici chiari e rafforzati, in modo da consentire lo sviluppo di una comune ed efficace cultura dell'integrità in tutte le istituzioni e agenzie dell'UE;

30. riconosce che l'effetto «porta girevole» può essere deleterio per le relazioni tra le istituzioni e i rappresentanti di interessi; invita le istituzioni UE a sviluppare un approccio sistematico e proporzionato a tale sfida; ritiene che ogni regolamentazione in materia di «porte girevoli» dovrebbe applicarsi anche al Presidente del Consiglio;

31. chiede un rafforzamento delle restrizioni sugli ex membri della Commissione, estendendo il «periodo di pausa» a tre anni e rendendolo vincolante per almeno tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione del registro per la trasparenza;

32. ritiene che le decisioni relative ai funzionari d'inquadramento superiore e ai nuovi ruoli degli ex Commissari debbano essere adottate da un'autorità nominata nel modo più indipendente possibile da chi è interessato dalle sue decisioni;

33. chiede che tutte le istituzioni UE pubblichino ogni anno, in linea con la normativa UE in materia di protezione dei dati, informazioni sui funzionari d'inquadramento superiore che hanno lasciato l'amministrazione dell'UE e sui ruoli ricoperti;

34. ritiene che, nel quadro dell'iniziativa «Legiferare meglio», occorrerebbe prendere in considerazione l'opportunità di un periodo di pausa di 18 mesi al termine dell'incarico dei membri esterni e ad hoc del comitato per il controllo normativo nonché dei membri del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, durante i quali siano tenuti a non esercitare attività di lobbismo presso membri degli organi direttivi della BEI e del personale della banca per la propria attività, il proprio cliente o datore di lavoro;

### ***Integrità e composizione equilibrata dei gruppi di esperti***

35. si compiace dell'intenzione della Commissione di aderire alle raccomandazioni del Mediatore contro i conflitti di interessi nei gruppi di esperti e sostiene esplicitamente la pubblicazione di un CV sufficientemente dettagliato di ciascun esperto nominato a titolo personale nel registro del gruppo di esperti e di una dichiarazione degli interessi di ciascun esperto nominato a titolo personale nel registro del gruppo di esperti;

36. sostiene l'invito formulato dal Mediatore a rendere obbligatoria l'iscrizione, nel registro per la trasparenza, della nomina ai gruppi di esperti per i membri che non siano funzionari governativi e non ricevano tutto o gran parte del loro reddito da enti statali come le università, posto che le stesse non ricevano finanziamenti da rappresentanti di interessi e portatori di interessi economici e commerciali;

Giovedì 14 settembre 2017

37. ritiene che una disposizione contenente i criteri generali per la delimitazione degli interessi economici e non economici quale raccomandata dal Mediatore e basata sulle dichiarazioni di interesse degli esperti aiuterebbe la Commissione a scegliere gli esperti che rappresentano gli interessi con un miglior equilibrio;

38. esorta la Commissione a mettere a disposizione del pubblico sul suo sito internet tutti i verbali delle riunioni dei gruppi di esperti, includendo la diversità di pareri rappresentati;

39. esorta la Commissione a garantire che le consultazioni esplorino le questioni aperte anziché mirare puramente a confermare la scelta di un orientamento politico;

### ***Integrità delle elezioni europee***

40. ritiene che, nell'ambito della legge elettorale UE, le candidature interne ai partiti debbano avvenire democraticamente, segretamente e con un'adeguata partecipazione dei membri e che chi sia condannato per corruzione a danno degli interessi finanziari dell'UE o all'interno degli Stati membri dovrebbe perdere il diritto di voto passivo per un lasso di tempo commisurato alla gravità del reato; rileva che questa procedura di esclusione è già in vigore in alcuni Stati membri; ritiene che un nuovo strumento, come una direttiva, potrebbe stabilire norme di minima comuni per le varie pratiche e i vari quadri giuridici all'interno dei diversi Stati membri in materia di esclusione a causa di corruzione;

### ***Rafforzare la responsabilità giuridica dei Commissari***

41. esorta la Commissione ad attingere alla buona pratica degli Stati membri con leggi per i ministri, presentando una proposta legislativa che stabilisca gli obblighi di trasparenza e i diritti dei Commissari, conformemente alla procedura di codecisione;

42. chiede di introdurre nella codecisione la determinazione delle prestazioni, inclusa la retribuzione dei commissari, che fin dall'istituzione delle Comunità europee avviene solo mediante il Consiglio;

43. sottolinea che in alcuni Stati membri mancano leggi sui ministri, in cui si vieta ai funzionari il possesso intero o parziale di imprese commerciali;

### ***Conflitto di interessi nella gestione concorrente e nei paesi terzi per la gestione dei fondi UE***

44. individua un marcato conflitto di interessi nel fatto che le imprese commerciali di tali funzionari possano richiedere fondi UE oppure riceverli in qualità di subappaltatori e che il titolare e funzionario stesso sia al contempo responsabile dell'ordinario impiego e controllo di tali fondi;

45. chiede che in futuro la Commissione, in tutte le leggi UE sulle prestazioni, stabilisca che le imprese commerciali all'interno dell'UE e in paesi terzi, di proprietà di funzionari, non possano richiedere né ricevere fondi UE;

### ***Realizzare l'obiettivo del pieno accesso ai documenti e della trasparenza ai fini della responsabilità nel processo legislativo***

46. ricorda le sue richieste alla commissione e al Consiglio nella sua risoluzione del 28 aprile 2016 sull'accesso del pubblico ai documenti per gli anni 2014-2015 <sup>(1)</sup>, in cui:

— chiedeva che il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 fosse ampliato al fine di includervi tutte le istituzioni europee che al momento non sono coperte, quali il Consiglio europeo, la Banca centrale europea, la Corte di giustizia e tutti gli organi e le agenzie dell'UE;

— chiedeva il pieno rispetto dell'obbligo delle istituzioni, delle agenzie e degli altri organismi di tenere registri completi di documenti, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001,

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0202.

**Giovedì 14 settembre 2017**

- riteneva che i documenti prodotti nel quadro dei triloghi, ad esempio ordini del giorno, sintesi dei risultati, processi verbali e approcci generali del Consiglio, sono legati alle procedure legislative e non dovrebbero, in linea di principio, essere trattati diversamente dagli altri documenti legislativi e dovrebbero essere direttamente accessibili sul sito web del Parlamento,
- chiedeva un registro interistituzionale comune, comprendente una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi, in relazione al quale si sta attualmente lavorando come concordato nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»,
- invitava il Consiglio a pubblicare i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio e altri documenti,
- chiedeva alla Commissione di istituire un registro di tutta la legislazione di secondo livello, in particolare per gli atti delegati, e rilevava che si stava lavorando alla sua creazione come concordato nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»,
- esprimeva la propria convinzione della necessità di introdurre un'autorità di sorveglianza indipendente per i processi di classificazione e declassificazione dei documenti,
- invitava a mettere a disposizione gli ordini del giorno e le note di feedback delle riunioni dei coordinatori delle commissioni del Parlamento, dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti, come pure, in linea di principio, tutti i documenti cui si fa riferimento in tali ordini del giorno, pubblicandoli sul sito web del Parlamento;

#### ***Trasparenza della rappresentanza esterna e dei negoziati dell'UE***

47. si compiace della recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea che rafforza il diritto del Parlamento alle informazioni sugli accordi internazionali e l'impegno delle istituzioni a dare seguito al paragrafo 40 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» negoziando una migliore cooperazione e condivisione delle informazioni; prende atto del fatto che i negoziati hanno avuto inizio alla fine del 2016 e invita, a tale riguardo, il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a impegnarsi veramente e ad adoperarsi quanto più possibile per raggiungere al più presto un accordo sul Parlamento europeo sulla cooperazione e la condivisione delle informazioni con il Parlamento durante tutto il ciclo di vita degli accordi internazionali, in quanto ciò contribuirebbe ad aumentare la legittimità e il controllo democratico dell'azione esterna dell'UE;

48. rileva che, sebbene esista un accordo di cooperazione interistituzionale tra il Parlamento e la Commissione, un accordo equivalente non esiste tra il Parlamento e il Consiglio;

49. sottolinea i recenti sforzi della Commissione per accrescere la trasparenza dei negoziati commerciali; ritiene, tuttavia, che il Consiglio e la Commissione dovrebbero migliorare ulteriormente i loro metodi di lavoro per cooperare in modo migliore con il Parlamento per quanto riguarda l'accesso ai documenti, alle informazioni e al processo decisionale in merito a tutte le questioni e le trattative relative alla politica commerciale comune (ad esempio le informazioni sui negoziati — tra cui la loro portata, i mandati e l'evoluzione — la natura mista o esclusiva degli accordi commerciali e la loro applicazione provvisoria, le iniziative e le decisioni adottate dagli organi creati dagli accordi commerciali e/o di investimento, le riunioni di esperti e gli atti delegati e di esecuzione); deplora, a tale riguardo, che il Consiglio non abbia messo a disposizione dei deputati al Parlamento europeo e del pubblico i mandati di negoziato per gli accordi attualmente in fase di negoziazione, ma accoglie con favore il fatto che finalmente, dopo un anno di negoziati tra la Commissione e il Parlamento in materia di accesso ai documenti relativi ai negoziati sul partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP), sia stato raggiunto un accordo operativo per concedere l'accesso a tutti i deputati al PE, rendendo i negoziati TTIP i più trasparenti finora; giudica positivamente, a tale riguardo, l'ambizione della Direzione generale per il commercio della Commissione di utilizzare l'attuale iniziativa per la trasparenza del TTIP come modello per tutti i negoziati commerciali, così come enunciato nella strategia commerciale «Commercio per tutti» e di attuarla;

50. sottolinea che, come evidenziato dalla CGUE, gli imperativi di trasparenza derivano dalla natura democratica della governance in seno all'UE e che, ove le informazioni riservate non siano accessibili al pubblico, come nel caso dei negoziati commerciali, esse devono essere a disposizione dei parlamentari che controllano la politica commerciale per conto dei cittadini; ritiene pertanto che l'accesso alle informazioni riservate sia essenziale per il controllo da parte del Parlamento, che in cambio dovrebbe rispettare il proprio obbligo di gestire tali informazioni in modo appropriato; ritiene che debbano

Giovedì 14 settembre 2017

sussistere chiari criteri in base ai quali i documenti possano definirsi «riservati», per evitare ambiguità e decisioni arbitrarie, e che i documenti debbano essere declassificati non appena decada la necessità di riservatezza; invita la Commissione a valutare se un documento negoziale possa essere reso pubblico non appena il documento in questione sia stato finalizzato internamente; rileva che la giurisprudenza della CGUE chiarisce che, qualora un documento proveniente da un'istituzione dell'Unione europea sia coperto da un'eccezione al diritto di accesso del pubblico, l'istituzione deve spiegare chiaramente il motivo per cui l'accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse protetto dall'eccezione, e che tale rischio deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico; invita la Commissione ad attuare le raccomandazioni formulate dal Mediatore europeo nel luglio 2014, con particolare riguardo all'accesso ai documenti per tutti i negoziati e sulla pubblicazione degli ordini del giorno e i resoconti delle riunioni tenute con persone e organizzazioni che rientrano nell'ambito del registro per la trasparenza; invita la Commissione a informare il Parlamento e il pubblico circa i progetti di ordine del giorno dei cicli negoziali prima dei negoziati, gli ordini del giorno definitivi e le relazioni dopo i negoziati;

51. ritiene che l'UE debba assumere un ruolo guida nel rafforzare la trasparenza dei negoziati commerciali, non solo per i processi bilaterali ma anche per i processi plurilaterali e multilaterali, ove possibile, con un livello di trasparenza non inferiore a quello dei negoziati organizzati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); sottolinea tuttavia che la Commissione deve anche persuadere i suoi partner negoziali ad aumentare la trasparenza da parte loro, per garantire che si tratti di un processo reciproco in cui la posizione negoziale dell'UE non risulti compromessa e per includere il livello di trasparenza auspicato nei suoi esercizi di definizione dell'ambito di applicazione con potenziali partner negoziali; sottolinea che una maggiore trasparenza è nell'interesse di tutti i partner negoziali dell'UE e delle parti interessate a livello mondiale e può rafforzare il sostegno globale a favore di un commercio fondato su regole;

52. ricorda come sia importante, per il processo legislativo della politica commerciale comune, poter contare su statistiche dell'Unione in linea con l'articolo 338, paragrafo 2, del TFUE e su analisi d'impatto e valutazioni d'impatto sulla sostenibilità conformi ai più elevati standard di imparzialità e affidabilità, un principio che dovrebbe guidare tutte le rispettive revisioni nel quadro della politica «Legiferare meglio» della Commissione; ritiene che le valutazioni d'impatto settore per settore conferirebbero agli accordi commerciali dell'UE maggiore affidabilità e legittimità;

53. ribadisce il suo invito alla Commissione nella sua risoluzione del 12 aprile 2016<sup>(1)</sup> a elaborare un codice di condotta europeo sulla trasparenza, l'integrità e la responsabilità, ideato per guidare le azioni dei rappresentanti dell'UE negli organismi/nelle organizzazioni internazionali; chiede una coerenza politica e un coordinamento migliori tra le istituzioni globali mediante l'introduzione di standard generali di legittimità democratica, trasparenza, responsabilità e integrità; è del parere che l'UE dovrebbe semplificare e codificare la propria rappresentanza negli organismi/nelle organizzazioni multilaterali al fine di aumentare la trasparenza, l'integrità e la responsabilità del coinvolgimento dell'Unione in questi organismi, la sua influenza e la promozione della legislazione che essa ha adottato mediante un processo democratico; chiede inoltre l'adozione di un accordo interistituzionale che miri a formalizzare i dialoghi tra i rappresentanti dell'UE e il Parlamento, da organizzare con il Parlamento europeo con l'obiettivo di stabilire linee guida in merito all'adozione e alla coerenza delle posizioni europee in vista dei principali negoziati internazionali;

### ***Trasparenza e responsabilità nell'ambito della spesa pubblica***

54. ritiene che i dati sul bilancio e sulla spesa all'interno dell'UE dovrebbero essere trasparenti e responsabili tramite pubblicazione, anche a livello di Stati membri con riferimento alla gestione concorrente;

### ***Trasparenza e responsabilità della governance economica nell'area euro***

55. ritiene che le decisioni adottate in sede di Eurogruppo, Comitato economico e finanziario, riunioni «informali» del Consiglio Ecofin e vertici Euro debbano essere istituzionalizzate, ove necessario, e diventare trasparenti e responsabili anche attraverso la pubblicazione dei relativi ordini del giorno e verbali, cercando un equilibrio tra auspicabile trasparenza e necessaria protezione della politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione o di uno Stato membro;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0108.

Giovedì 14 settembre 2017

### **Trasparenza e responsabilità concernenti il bilancio dell'UE**

56. prende nota che, nel 2014, è stato concluso un totale di 40 casi riguardanti funzionari e membri delle istituzioni dell'UE; sottolinea che tale dato è basso e che la frode e la corruzione non sono endemiche all'interno delle istituzioni dell'UE <sup>(1)</sup>;

57. evidenzia che nel 2014 il più alto numero di casi di frode potenziale, riferiti all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), riguardano l'uso di fondi strutturali (549 su un totale di 1 417 denunce); sottolinea che l'OLAF ha raccomandato il riassetto finanziario di 476 500 000 EUR di fondi strutturali nel 2014; prende nota che 22 700 000 EUR sono stati recuperati dalle pertinenti autorità a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF nel 2014; invita gli Stati membri a dare la priorità all'adeguata assegnazione dei fondi dell'UE e a incrementare gli sforzi per il loro recupero quando non siano adeguatamente assegnati <sup>(2)</sup>;

58. invita la Commissione a presentare una revisione dei cosiddetti «six-pack» (sesto pacchetto sulla governance economica) e «two-pack» (secondo pacchetto sulla governance economica), al fine di fornire maggiori poteri di controllo al Parlamento sull'approvazione dei principali documenti del semestre europeo e in particolare mezzi efficaci per garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

59. invita l'Eurogruppo a includere il Parlamento nella supervisione dell'attuazione delle condizioni contrattuali concordate con i beneficiari di assistenza finanziaria concessa dal meccanismo europeo di stabilità;

### **Protezione degli informatori e lotta contro la corruzione**

60. plaude all'indagine del Mediatore europeo in merito all'osservanza, da parte delle istituzioni dell'UE, dell'obbligo di introdurre norme interne in materia di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti; deplora la conclusione cui è pervenuto il Mediatore secondo la quale talune istituzioni UE non hanno ancora idoneamente applicato norme per proteggere gli informatori; evidenzia che attualmente solo il Parlamento, la Commissione, l'ufficio del Mediatore e la Corte dei conti hanno adottato norme di questo tipo; chiede uno studio del Parlamento in vista di un meccanismo che protegga gli assistenti parlamentari accreditati in caso diventino «informatori»;

61. ritiene che un'efficace protezione degli informatori costituisca un'arma fondamentale nella lotta alla corruzione e ribadisce quindi il suo invito del 25 novembre 2015 <sup>(3)</sup> alla Commissione «a proporre, entro il giugno 2016, un quadro legislativo dell'UE per l'efficace protezione degli informatori e simili» <sup>(4)</sup>, tenendo conto della valutazione delle regole a livello nazionale al fine di prevedere norme di minima per la protezione degli informatori;

62. invita la Commissione ad applicare le misure riguardanti il potere discrezionale e l'esclusione negli appalti pubblici in modo rigoroso, svolgendo in ciascun caso verifiche appropriate riguardo ai precedenti, e ad applicare criteri di esclusione al fine di escludere le imprese in caso di conflitto d'interessi, condizione essenziale per tutelare la credibilità delle istituzioni;

63. ritiene che gli informatori siano stati piuttosto perseguiti che sostenuti, persino nelle istituzioni dell'UE; invita la Commissione a proporre un emendamento al regolamento che amministra l'ufficio del Mediatore e a incrementare le sue competenze essendo questo un punto centrale per gli informatori che si ritrovano ad essere vittime di maltrattamenti; invita la Commissione a proporre un incremento idoneo nel bilancio dell'Ufficio del Mediatore che gli consenta di espletare questo nuovo compito impegnativo;

64. chiede che l'UE presenti la propria domanda di adesione al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa quanto prima possibile e che il Parlamento europeo sia costantemente informato sullo stato evolutivo di tale richiesta di adesione; invita la Commissione a includere nella relazione una panoramica dei principali problemi legati alla corruzione negli Stati membri, raccomandazioni politiche per affrontarli e misure che la Commissione dovrà adottare per darvi seguito, tenendo conto in particolare degli effetti dannosi delle attività corruttive sul funzionamento del mercato interno.

<sup>(1)</sup> Quindicesima relazione per il 2014 dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Cfr. risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (Testi approvati, P8\_TA(2015)0408).

<sup>(4)</sup> Ibid., par. 144.



Giovedì 14 settembre 2017

65. ritiene che le persone condannate per corruzione nell'UE o le imprese guidate o detenute da persone che, nell'interesse della propria impresa si siano rese responsabili di atti di corruzione o di appropriazione indebita di fondi pubblici e siano state condannate con sentenza definitiva per questi motivi, dovrebbero, per almeno tre anni, essere escluse dalla partecipazione a contratti di appalto all'interno dell'Unione europea e dalla possibilità di beneficiare di fondi UE; invita la Commissione a riesaminare il proprio sistema di esclusione; sottolinea che le imprese escluse dalla Commissione dal presentare richiesta per i fondi UE, dovrebbero essere inserite in un elenco pubblico predefinito per migliorare la protezione degli interessi finanziari dell'UE e permettere il controllo da parte di un pubblico più vasto;

66. prende atto del fatto che, dal momento della sua adesione come membro approvato della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), il 12 novembre 2008, l'Unione europea non ha partecipato al meccanismo di revisione previsto dalla Convenzione, né ha intrapreso il primo passo verso la compilazione di un'autovalutazione del modo in cui sta attuando i propri obblighi espressi nella Convenzione; invita l'Unione europea ad adempiere agli obblighi che le incombono in virtù della Convenzione compilando un'autovalutazione del modo in cui sta attuando i propri obblighi espressi nella Convenzione e partecipando al meccanismo di valutazione *inter pares*; invita la Commissione europea a pubblicare quanto prima possibile la sua prossima relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione e a includere un capitolo sulle istituzioni dell'UE nelle sue relazioni dell'UE sulla lotta alla corruzione; invita la Commissione a effettuare ulteriori analisi, al livello sia delle istituzioni dell'UE che degli Stati membri, del contesto in cui sono attuate le politiche, al fine di identificare i fattori critici intrinseci, gli ambiti vulnerabili e i fattori di rischio che favoriscono la corruzione;

67. ricorda la sua posizione del 16 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale <sup>(1)</sup> e chiede una tempestiva decisione al riguardo;

### ***Integrità nella regolamentazione dell'UE***

68. invita la Commissione a esplorare salvaguardie sistemiche atte a evitare conflitti d'interesse nell'ambito della regolamentazione dei prodotti dell'industria e nell'applicazione delle politiche; invita la Commissione ad affrontare il problema del conflitto di interesse strutturale che grava attualmente sulla valutazione dei rischi per il pubblico dei prodotti regolamentati, in particolare il fatto che la valutazione di tali prodotti si basi in larga parte o unicamente su studi svolti dai richiedenti o da terze parti da essi pagate, mentre la ricerca indipendente è troppo spesso ignorata o scartata; ribadisce che i produttori dovrebbero continuare a fornire studi e i costi dovrebbero essere ripartiti tra grandi imprese e PMI sulla base della relativa quota di mercato, in modo da garantire equità, ma ricorda al contempo che tutti i valutatori dovrebbero sottostare all'obbligo di tenere pienamente conto, nella propria valutazione, degli studi scientifici indipendenti già oggetto di valutazioni *inter pares*; invita in particolare la Commissione a rivedere la sua comunicazione del 2002 sui principi generali e i requisiti per la consultazione delle parti interessate; suggerisce, al fine di risolvere le questioni derivanti dalla soppressione selettiva dei risultati di ricerca sfavorevoli, di istituire la previa registrazione degli studi e degli esperimenti scientifici, con specificazione dell'ambito e della data prevista di conclusione, come possibile condizione per il loro inserimento nei processi normativi e politici; sottolinea, a beneficio di una consulenza scientifica comprovata e indipendente ai fini dell'elaborazione delle politiche, l'importanza di disporre di risorse adeguate per lo sviluppo di competenze interne in seno alle agenzie specializzate dell'UE, compresa la possibilità di condurre ricerche e test pubblicabili, aumentando in tal modo l'attrattiva delle funzioni di consulenza normativa nei servizi pubblici senza arrecare danno alle prospettive di carriera accademica dei consulenti scientifici;

### ***Rafforzare la responsabilità parlamentare della Commissione e delle sue agenzie***

69. invita la Commissione a elaborare un regolamento concernente tutte le agenzie UE che preveda di concedere al Parlamento poteri di codecisione per la nomina o il licenziamento dei direttori di tali agenzie e il diritto immediato di esaminarli e di sentirli;

70. sottolinea la necessità di disporre di esperti indipendenti all'interno delle agenzie UE e di accordare maggiore importanza all'eliminazione dei conflitti d'interesse all'interno dei gruppi di esperti delle agenzie; prende atto del fatto che esperti di numerose agenzie, compresa l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), non sono attualmente remunerati; chiede che gli esperti delle agenzie di regolamentazione che rappresentano, ad esempio, organizzazioni senza fini di lucro o accademiche, ricevano una remunerazione adeguata; sottolinea l'importanza di risorse adeguate per lo sviluppo di competenze interne nell'ambito delle agenzie specializzate dell'UE;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2014)0427.

**Giovedì 14 settembre 2017**

71. invita l'EFSA, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a riesaminare urgentemente le loro politiche in materia di indipendenza, allo scopo di garantire in modo esplicito la loro assoluta indipendenza dai settori economici che disciplinano e a evitare conflitti di interesse tra i propri funzionari ed esperti;

72. sostiene la prassi dei parlamenti nazionali che invitano i membri della Commissione al fine di esaminarli;

73. rammenta che la capacità di istituire commissioni di inchiesta è una funzione caratteristica intrinseca ai sistemi parlamentari di tutto il mondo e che il trattato di Lisbona, all'articolo 226, terzo comma TFUE, stabilisce un procedura legislativa speciale per adottare un regolamento in materia di diritto d'inchiesta; sottolinea che, conformemente al principio di leale cooperazione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione devono concordare l'approvazione di un nuovo regolamento;

74. chiede una decisione rapida del Consiglio e della Commissione relativamente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo del 23 maggio 2012 relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento <sup>(1)</sup>;

o

o o

75. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

---

<sup>(1)</sup> GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 41.

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0359

## Il futuro del programma Erasmus+

### Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sul futuro del programma Erasmus+ (2017/2740(RSP))

(2018/C 337/19)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
  - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 14,
  - visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE <sup>(1)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE <sup>(2)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus + e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP — Un approccio di apprendimento permanente <sup>(3)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE <sup>(4)</sup>,
  - vista l'interrogazione alla Commissione sul futuro del programma Erasmus+ (O-000062/2017 — B8-0326/2017),
  - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, nell'attuale contesto, il 30° anniversario del programma Erasmus+ dovrebbe rappresentare non soltanto un momento di celebrazione, ma anche un'occasione per riflettere su come rendere più accessibile e inclusivo il programma e migliorare lo sviluppo dei cittadini e delle organizzazioni europee attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport;
- B. considerando che l'istruzione è un diritto umano fondamentale e un bene pubblico che dovrebbe essere accessibile a tutti i richiedenti, soprattutto gli studenti con basso reddito;
1. sottolinea che Erasmus è uno dei programmi UE di maggior successo e uno strumento essenziale per sostenere le attività nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, e per avvicinare maggiormente l'Europa ai propri cittadini; riconosce l'impatto estremamente positivo che esso ha avuto sulla vita personale e professionale di oltre 9 000 000 di partecipanti all'interno e all'esterno dell'Europa, anche nei paesi confinanti e candidati, nel corso degli ultimi 30 anni;
  2. sottolinea il ruolo di Erasmus+ che, attraverso la mobilità e la collaborazione strategica, ha contribuito a migliorare la qualità degli istituti di istruzione e formazione nell'UE, rafforzando la competitività del settore europeo dell'istruzione, creando una forte economia della conoscenza europea e conseguendo gli obiettivi di Europa 2020;

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0018.

<sup>(3)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0107.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0005.

**Giovedì 14 settembre 2017**

3. ritiene che il programma Erasmus+ e il suo successore dovrebbero focalizzarsi, in particolare, sull'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la mobilità, contemplando l'istruzione formale, non formale e informale, e che, in tal modo, esso possa sostenere lo sviluppo di conoscenze e competenze fondamentali per la realizzazione personale, sociale e professionale, il che va di pari passo con la promozione dei valori democratici, la coesione sociale, la cittadinanza attiva e l'integrazione dei migranti e dei rifugiati, consentendo un dialogo interculturale più ampio;
4. sottolinea l'esigenza di un approccio coerente alle politiche in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport nell'insieme dei settori di apprendimento, in particolare attraverso opportunità di azione trasversale e sinergie con altri fondi e programmi UE; rileva al riguardo che l'imminente rinnovo del quadro di cooperazione europea nel settore della gioventù costituisce un'occasione ideale per allineare le priorità del successore di Erasmus+ con la nuova strategia dell'UE per la gioventù e altri programmi finanziati dall'UE;
5. ritiene che Erasmus+ debba essere considerato come uno strumento fondamentale della strategia UE per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale;
6. rileva che, considerato l'elevato tasso e l'importanza della mobilità tra istituti e organizzazioni di istruzione sul continente e nel Regno Unito, i negoziati sulla Brexit dovrebbero approdare a un accordo reciprocamente soddisfacente sullo status degli studenti e degli insegnanti UE che partecipano a regimi di mobilità Erasmus+ nel Regno Unito e viceversa;

#### ***Disoccupazione giovanile e realizzazione sul piano personale e sociale***

7. ritiene che il programma Erasmus+ abbia subito una significativa evoluzione, consentendo a un numero maggiore di partecipanti di beneficiare del programma e aiutandoli a migliorare la loro conoscenza e a colmare le loro lacune in materia di competenze e conoscenze, in particolare con l'estensione di Erasmus+ ai settori del volontariato, dell'istruzione e formazione informale e non formale e con l'espansione del proprio ambito geografico al di là dell'UE;
8. riconosce che gli studenti mobili a livello di istruzione superiore hanno il doppio delle probabilità di trovar lavoro un anno dopo la laurea rispetto ai colleghi non mobili e che circa il 90 %<sup>(1)</sup> di tutti i discenti in materia di istruzione e formazione professionale (IFP) che seguono programmi di mobilità affermano che la loro impiegabilità è aumentata a seguito di tale esperienza; rileva però con rammarico che i giovani sono i più a rischio di disoccupazione; riconosce quindi l'esigenza che Erasmus+ presti un forte sostegno alle azioni improntate verso il conseguimento di migliori opportunità occupazionali;
9. sottolinea che il volontariato incoraggia lo sviluppo della partecipazione civica e della cittadinanza attiva, contribuendo inoltre a rafforzare nel contempo le opportunità dei partecipanti di trovare un posto di lavoro; sottolinea quindi che il finanziamento a titolo del programma Erasmus+ dovrebbe far parte di una più ampia strategia politica volta a creare in Europa un ambiente favorevole al volontariato, non duplicando ma rafforzando le iniziative di successo esistenti; rammenta, tuttavia, che le attività di volontariato non retribuite non possono in alcun caso sostituire potenziali posti di lavoro di qualità;
10. fa presente che Erasmus+ dovrebbe concentrarsi su innovazione e sviluppo e porre un maggiore accento sul rafforzamento delle conoscenze e competenze fondamentali, come la fiducia in se stessi, la creatività, l'imprenditorialità, l'adattabilità, il pensiero critico, le capacità di comunicazione, il lavoro in gruppo e la capacità di vivere e lavorare in un ambiente multiculturale; evidenzia che tali competenze possono essere sviluppate più pienamente attraverso una combinazione bilanciata di apprendimento formale, non formale e informale, e che l'acquisizione di competenze fondamentali è essenziale sin dai primi anni e dovrebbe essere rafforzata ulteriormente attraverso maggiori investimenti in azioni miranti alla mobilità nel corso delle prime fasi dell'istruzione e della formazione;
11. rileva che Erasmus+ dovrebbe favorire legami più solidi tra gli istituti di istruzione e formazione e la comunità imprenditoriale, al fine di incrementare le conoscenze e l'impiegabilità dei suoi partecipanti e la competitività dell'economia europea;

---

<sup>(1)</sup> Quadro Erasmus+, dati rilevati il 28 marzo 2017; cfr.: <http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/documents/3727/eu-vet-policy-context.pdf>, pag. 29.

Giovedì 14 settembre 2017

12. sottolinea il ruolo dell'IFP Erasmus+ nell'aiutare i partecipanti a sviluppare conoscenze e acquisire l'esperienza richiesta sul mercato del lavoro, contribuendo in tal modo ad una impiegabilità e integrazione sociale maggiori; sollecita miglioramenti dell'informazione e formazione professionale di Erasmus+, al fine di renderle più moderne, accessibili, semplificate e adatte all'epoca digitale;

13. riconosce l'elevato potenziale di espansione della mobilità dei discenti IFP a collocamenti a breve termine e di lunga durata (Erasmus Pro), onde rafforzare il contributo dell'UE alla lotta contro la disoccupazione giovanile; esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le occasioni di mobilità dei discenti IFP e la dimensione professionale dell'apprendistato del programma, al fine di riconoscere il valore inerente degli apprendistati e per fare in modo che le riforme nazionali favoriscano ulteriormente lo sviluppo della formazione e delle qualifiche professionali e ne promuovano il riconoscimento; ribadisce nel contempo che un tirocinio costituisce un'opportunità formativa che non sostituisce però un'occupazione retribuita;

### ***Inclusione sociale e accessibilità***

14. deplora che meno del 5 % dei giovani europei beneficino del programma a causa di fattori socioeconomici, limitati finanziamenti, crescenti disuguaglianze tra e all'interno degli Stati membri nonché della complessità dell'iter di presentazione delle domande e della gestione amministrativa; chiede alla Commissione e agli Stati membri di rendere il programma più aperto e accessibile, conseguendo maggiori risultati per i beneficiari finali e massimizzando il sostegno, soprattutto per le persone di estrazione svantaggiata e quelle con particolari esigenze;

15. esorta la Commissione e gli Stati membri a rendere Erasmus+ ancora più inclusivo al fine di raggiungere più giovani attraverso diversi strumenti, soprattutto digitali, e organizzazioni, compresi gli istituti di istruzione formale e non formale a tutti i livelli, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni artistiche e sportive di base, le organizzazioni di volontariato e altri portatori di interesse della società civile, integrando la strategia in materia di inclusione e diversità nel programma e puntando a coloro che hanno speciali esigenze e minori opportunità;

16. ricorda che la mancanza di coordinamento e portabilità dei diritti tra i sistemi sociali dell'UE rappresenta un grave ostacolo alla mobilità delle persone con disabilità, nonostante gli sforzi per rendere più inclusivi i programmi Erasmus+ e altre iniziative di mobilità; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la collaborazione e quindi a migliorare la mobilità delle persone vulnerabili;

17. riconosce che uno dei principali ostacoli che si oppongono alla partecipazione di un numero maggiore di studenti alla mobilità nell'istruzione superiore è la mancanza di chiarezza e coerenza nel riconoscimento dei crediti a titolo del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), acquisiti durante il periodo di mobilità; invita gli Stati membri e le autorità competenti, e in particolare gli istituti di istruzione superiore, ad applicare pienamente gli accordi di apprendimento come parte obbligatoria del processo di mobilità e a garantire l'agevole riconoscimento dei crediti ECTS acquisiti durante i periodi di mobilità di istruzione superiore Erasmus+;

18. ritiene che le giovani generazioni debbano avere migliori opportunità di ideare il futuro del programma, in quanto sono le più adatte per rafforzarne la visione e portarlo al livello successivo, in funzione delle loro attuali e future esigenze e delle sfide che affrontano sul lavoro, durante le attività di volontariato e lo studio;

19. incoraggia un certo livello di flessibilità all'atto dell'ideazione del nuovo programma, onde garantire che esso sia in grado di rispondere rapidamente alle sfide emergenti e alle priorità strategiche a livello europeo e internazionale; evidenzia che tutte le nuove iniziative dovrebbero integrare quelle esistenti ed essere dotate di un bilancio che sia sufficiente a garantirne l'efficace funzionamento;

### ***Identità europea e cittadinanza attiva***

20. ritiene fermamente che il programma Erasmus+ debba continuare a stimolare la cittadinanza attiva, l'educazione civica e la comprensione interculturale e sviluppare un senso di identità europea; insiste quindi sulla necessità che tutte le attività di istruzione e formazione e di mobilità per l'apprendimento formale e non formale finanziate da Erasmus+ rafforzino altresì la consapevolezza dei giovani in merito al valore aggiunto della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e li incoraggi a impegnarsi in problematiche europee;

**Giovedì 14 settembre 2017**

21. ritiene che, ove opportuno, l'inserimento della mobilità nell'istruzione nel quadro dei programmi di istruzione superiore e formazione professionale potrebbe andare a vantaggio dello sviluppo personale e della carriera degli studenti nonché della promozione della comprensione interculturale;

22. invita la Commissione a mettere a punto una carta elettronica europea dello studente che consenta agli studenti di avere accesso ai servizi a livello europeo;

***Finanziamento del programma***

23. deplora il fatto che lo scarso tasso di successo dei progetti lanciati a titolo di alcune azioni Erasmus+, il numero limitato delle borse e l'elevata domanda di partecipazione al programma potrebbero pregiudicare il successo di Erasmus+ quale programma faro dell'UE; ritiene fermamente che Erasmus+ dovrebbe in ultima analisi essere orientato verso tutti i giovani e che a queste più elevate ambizioni per il prossimo periodo di programmazione Erasmus+ debba corrispondere un significativo finanziamento aggiuntivo che dovrebbe riflettersi in una maggiore dotazione di bilancio in modo da sbloccare il pieno potenziale del programma; chiede quindi agli Stati membri, alla Commissione e ai rilevanti portatori di interesse di generare un sostegno più forte e più visibile al programma Erasmus in vista degli imminenti negoziati sul quadro finanziario pluriennale (QFP);

24. sottolinea l'importanza di un'agevole introduzione del nuovo programma Erasmus+, con un bilancio strategicamente pianificato sin dall'inizio; incoraggia l'utilizzo di fondi regionali e sociali per rafforzare il contributo finanziario degli Stati membri alle borse di mobilità Erasmus+; ricorda che la coerente applicazione delle regole del programma a livello di tutte le agenzie nazionali, fra cui il rispetto di standard di qualità condivisi e procedure di valutazione dei progetti e amministrative, è essenziale per garantire la coerente applicazione del programma Erasmus+;

o

o o

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0360

## Una nuova agenda per le competenze per l'Europa

### Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa (2017/2002(INI))

(2018/C 337/20)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 15,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE nel 2010,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) <sup>(1)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti <sup>(2)</sup>,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti <sup>(3)</sup>,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro <sup>(4)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, su un'efficace formazione degli insegnanti,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, sulla garanzia della qualità a sostegno dell'istruzione e della formazione,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani <sup>(5)</sup>,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale <sup>(6)</sup>,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico <sup>(7)</sup>,
- vista la risoluzione del Consiglio, del 28 novembre 2011, su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti <sup>(8)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 15 giugno 2011, sull'educazione e la cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori,
- vista la risoluzione del Consiglio, del 15 novembre 2007, sulle nuove competenze per nuovi lavori <sup>(9)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU C 191 dell'1.7.2011, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU C 372 del 20.12.2011, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.

**Giovedì 14 settembre 2017**

- viste le conclusioni del Consiglio sulla riduzione dell'abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico <sup>(1)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 17 febbraio 2013, su Investire nell'istruzione e nella formazione — una risposta a «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» e Analisi annuale della crescita per il 2013 <sup>(2)</sup>,
- vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente <sup>(3)</sup> (EQF-LLL),
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale <sup>(4)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016 intitolata «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale», nella parte relativa alle competenze digitali (COM(2016)0180),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 intitolata «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» (COM(2012)0669),
- vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul programma Erasmus+ e altri strumenti per promuovere la mobilità in materia di IFP — Un approccio di apprendimento permanente <sup>(5)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulle politiche in materia di competenze per la lotta alla disoccupazione giovanile <sup>(6)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2015 sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro <sup>(7)</sup>,
- vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla promozione dello spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'istruzione e la formazione <sup>(8)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi <sup>(9)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) <sup>(10)</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria nella promozione della creatività, dell'innovazione e della competenza digitale,
- visto il progetto di conclusioni del Consiglio del 20 febbraio 2017 dal titolo «Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro dell'UE» <sup>(11)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE <sup>(12)</sup>,
- vista la guida dell'Europa sociale pubblicata dalla Commissione nel marzo 2013 e intitolata «Social Economy and Social Enterprises» (Economia sociale e imprenditoria sociale) <sup>(13)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 417 del 15.12.2015, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU C 64 del 5.3.2013, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0338.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0107.

<sup>(6)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0008.

<sup>(7)</sup> GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 48.

<sup>(8)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0292.

<sup>(9)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0321.

<sup>(10)</sup> [https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/en/lisa/119628.pdf](https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lisa/119628.pdf)

<sup>(11)</sup> <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/it/pdf>

<sup>(12)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0005.

<sup>(13)</sup> Direzione generale per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (ISBN: 978-92-79-26866-3); <http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/social-economy-guide.pdf>



Giovedì 14 settembre 2017

- vista l'agenda per il lavoro dignitoso a cura dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
  - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020 <sup>(1)</sup>,
  - visto il parere SOC/546 del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2017,
  - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
  - viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione a norma dell'articolo 55 del regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0276/2017),
- A. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il diritto di accesso alla formazione professionale e all'apprendimento permanente;
  - B. considerando che le competenze hanno un'importanza strategica per l'occupabilità, la crescita, l'innovazione e la coesione sociale, che in tutti i settori e le professioni i posti di lavoro sono sempre più complessi e che si registra un'inflazione nella domanda relativa di competenze, anche per i lavori poco qualificati;
  - C. considerando che la prosperità e la salvaguardia delle nostre conquiste sociali si fondano unicamente sulle competenze e sulle conoscenze specialistiche delle nostre società;
  - D. considerando che le persone scarsamente qualificate sono maggiormente a rischio di disoccupazione e di esclusione sociale;
  - E. considerando che i paesi con la percentuale più elevata di adulti che hanno una scarsa padronanza delle competenze di base e digitali presentano livelli inferiori di produttività del lavoro e hanno in ultima analisi prospettive peggiori di crescita e competitività;
  - F. considerando che il Parlamento europeo condivide e sostiene gli sforzi della Commissione intesi a investire nel capitale umano in quanto risorsa fondamentale per la competitività dell'UE e che il presupposto necessario per la qualità dell'istruzione è la qualità degli insegnanti;
  - G. considerando che molti posti di lavoro poco qualificati richiedono ormai maggiori competenze alfabetiche, matematiche e altre competenze di base e che persino le occupazioni del settore dei servizi con minori qualifiche comprendono sempre più attività non routinarie <sup>(2)</sup>;
  - H. considerando che, secondo l'ultimo studio del programma per la valutazione internazionale delle competenze degli adulti (PIAAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), circa 70 milioni di adulti europei non dispongono di competenze di base quali il saper leggere, scrivere e calcolare, il che rappresenta un ostacolo nella ricerca di un lavoro dignitoso e nel raggiungimento di un tenore di vita anch'esso dignitoso;
  - I. considerando che, entro il 2025, il 49 % di tutte le offerte di lavoro nell'UE (che si tratti di nuovi posti o della sostituzione di altri lavoratori) richiederà qualifiche di alto livello, il 40 % qualifiche di medio livello, mentre solo l'11 % qualifiche di basso livello o nessuna qualifica <sup>(3)</sup>;
  - J. considerando che ampliare l'accesso all'apprendimento permanente può creare nuove possibilità di inclusione attiva e migliorare la partecipazione sociale, specialmente per le persone scarsamente qualificate, disoccupate o con esigenze particolari, per gli anziani e i migranti;
  - K. considerando che gli Stati membri devono trovare il modo di tutelare o promuovere gli investimenti a lungo termine in materia di istruzione, ricerca, innovazione, energia e azione per il clima e di investire nella modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, compreso l'apprendimento permanente;

---

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0411.

<sup>(2)</sup> Commissione europea (2016), «Analytical underpinning for a New Skills Agenda for Europe»(SWD(2016)0195).

<sup>(3)</sup> Cedefop, di prossima pubblicazione, CE, 2016.

**Giovedì 14 settembre 2017**

- L. considerando che l'UE è la piattaforma ideale per condividere le migliori prassi e sostenere l'apprendimento reciproco tra gli Stati membri;
- M. considerando che gli articoli 165 e 166 TFUE attribuiscono agli Stati membri la responsabilità in materia di istruzione, incluse l'istruzione superiore e la formazione professionale;
- N. considerando che la cooperazione europea nel campo dell'istruzione rappresenta un processo volontario e che tale settore si distingue in questo senso dal campo dell'occupazione che presenta una dimensione più marcata a livello unionale;
- O. considerando che capacità e competenze vanno di pari passo e che, pertanto, il legame tra di esse andrebbe ulteriormente rafforzato nella nuova agenda per le competenze;
- P. considerando che lo sviluppo dei settori orientati al futuro svolge un ruolo determinante per quanto concerne il tipo di competenze necessarie;
- Q. considerando che, stando a un'indagine europea sulle competenze e l'occupazione, circa il 45 % dei lavoratori adulti dell'UE ritiene che le proprie competenze possano essere meglio sviluppate o utilizzate sul posto di lavoro;
- R. considerando che, secondo l'OIL, tra il 25 e il 45 % dei lavoratori europei è sotto o sovraqualificato per il lavoro che svolge; che tale situazione è in gran parte dovuta alla rapida evoluzione della struttura delle economie degli Stati membri;
- S. considerando che gli squilibri tra domanda e offerta di competenze sono un fenomeno preoccupante che interessa individui e imprese e provoca deficit e carenze di competenze, oltre ad essere una delle cause della disoccupazione <sup>(1)</sup>; che il 26 % dei lavoratori adulti dell'UE non dispone delle competenze necessarie per il lavoro che svolge;
- T. considerando che oltre il 30 % dei giovani altamente qualificati occupa posti di lavoro che non corrispondono alle loro competenze e aspirazioni, mentre il 40 % dei datori di lavoro europei segnala di non riuscire a trovare persone con le competenze necessarie per crescere e innovare;
- U. considerando che allo stato attuale quasi il 23 % della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni ha un basso livello di istruzione (istruzione prescolastica, primaria o secondaria inferiore); che le persone scarsamente qualificate hanno minori opportunità occupazionali, oltre a correre un rischio maggiore di svolgere occupazioni precarie e ad avere una probabilità due volte maggiore di trovarsi in una situazione di disoccupazione di lungo periodo rispetto a chi è altamente qualificato <sup>(2)</sup>;
- V. considerando che le persone scarsamente qualificate non solo hanno minori opportunità occupazionali, ma sono anche più vulnerabili alla disoccupazione di lungo periodo e incontrano maggiori difficoltà nell'accedere ai servizi e a partecipare pienamente alla società;
- W. considerando che spesso le persone possiedono competenze che non sono individuate, valorizzate od opportunamente riconosciute; che le competenze acquisite al di fuori dei contesti formali, attraverso le esperienze lavorative, il volontariato, l'impegno civico o altre esperienze pertinenti non sono necessariamente attestata da una qualifica o documentate e, di conseguenza, sono sottostimate;
- X. considerando che i settori culturali e creativi contribuiscono al benessere sociale, all'innovazione e all'occupazione, stimolano lo sviluppo economico dell'UE, fornendo un'occupazione a oltre 12 milioni di persone nell'Unione, ossia il 7,5 % della forza lavoro impiegata nel totale dell'economia, e contribuiscono all'economia con il 5,3 % del valore aggiunto lordo dell'UE e un ulteriore 4 % del prodotto interno lordo nominale dell'Unione generato dalle industrie di alta gamma <sup>(3)</sup>;
- Y. considerando che la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'UE sancito dai trattati, nonché uno degli obiettivi e delle responsabilità dell'Unione; che l'integrazione del principio della parità tra donne e uomini in tutte le sue azioni, tra cui l'accesso all'istruzione e alla formazione, costituisce una missione specifica dell'Unione;

<sup>(1)</sup> <http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching>

<sup>(2)</sup> Cfr. SWD(2016)0195.

<sup>(3)</sup> «Boosting the competitiveness of cultural and creative industries for growth and jobs» (Stimolare la competitività delle industrie culturali e creative per la crescita e l'occupazione), 2015.

Giovedì 14 settembre 2017

- Z. considerando che, a livello di UE, i NEET (disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione) sono considerati uno dei gruppi più vulnerabili nel contesto della disoccupazione giovanile; che, in media, la probabilità che le donne diventino NEET è 1,4 volte <sup>(1)</sup> più elevata rispetto agli uomini, il che evidenzia problemi di discriminazione e di parità di genere sin dalla giovane età;
- AA. considerando che le competenze sociali ed emotive, accanto a quelle cognitive, sono importanti per il benessere e il successo personali;
- AB. considerando che l'accesso alle opportunità di istruzione e di formazione formale, informale e non formale di qualità deve essere un diritto per tutti in ogni fase della vita, in modo da poter acquisire competenze trasversali quali la capacità di calcolo, l'alfabetizzazione digitale e mediatica, il pensiero critico, le competenze sociali, la padronanza delle lingue straniere e le capacità personali pertinenti; che, a tale riguardo, è necessario concedere ai lavoratori del tempo libero per lo sviluppo personale e formativo nell'ambito dell'apprendimento permanente;
- AC. considerando che è essenziale che le competenze siano finalizzate non soltanto ad aumentare l'occupabilità, ma anche a rafforzare la capacità di partecipazione civica e il rispetto dei valori democratici e della tolleranza, fungendo anche da strumento per prevenire tutte le forme di radicalizzazione e intolleranza;
- AD. considerando che in un mondo in rapida evoluzione, più globalizzato e digitalizzato, le competenze trasversali e trasferibili, come le competenze sociali, interculturali e digitali, la capacità di risolvere problemi, l'imprenditorialità e il pensiero creativo, sono fondamentali;
- AE. considerando che la trasformazione digitale è tuttora in corso e che le esigenze sociali e del mercato del lavoro sono in continua evoluzione;
- AF. considerando che la responsabilizzazione digitale e la fiducia in se stessi sono una condizione preliminare essenziale per costruire società forti e contribuire all'unificazione e all'integrazione nell'UE;
- AG. considerando che al giorno d'oggi i nostri sistemi di istruzione e formazione si trovano ad affrontare una trasformazione digitale significativa, che sta influenzando i processi di insegnamento e apprendimento; che un'offerta efficace di competenze digitali è essenziale per garantire che i lavoratori siano pronti ad affrontare i cambiamenti tecnologici attuali e futuri;
- AH. considerando che, nonostante il recente aumento del numero di persone che partecipano ad attività di istruzione o formazione digitale nell'UE, occorre fare ancora molto per adeguare l'economia europea alla nuova era digitale e per colmare il divario tra il numero di persone in cerca di occupazione e il numero di posti vacanti;
- AI. considerando che è necessario integrare le nuove trasformazioni digitali nei sistemi d'istruzione per continuare ad aiutare le persone a sviluppare senso critico, fiducia e autonomia; che, tuttavia, ciò deve avvenire in simbiosi con le materie attualmente insegnate;
- AJ. considerando che un'agenda per le competenze a prova di futuro dovrebbe essere inserita nell'ambito di una più ampia riflessione sull'alfabetizzazione professionale, nel contesto di una crescente digitalizzazione e robotizzazione delle società europee;
- AK. considerando che le competenze trasversali, come quelle civiche e sociali, nonché l'educazione alla cittadinanza dovrebbero essere messe in evidenza insieme alle competenze linguistiche, digitali e imprenditoriali;
- AL. considerando che le competenze imprenditoriali devono essere intese in un contesto più ampio, come possedere spirito di iniziativa in termini di partecipazione ad azioni sociali e possedere una mentalità imprenditoriale, e che occorre quindi metterle maggiormente in evidenza nella nuova agenda in questione come competenze utili per la vita personale e professionale, che nel contempo apportano benefici per le comunità;

---

<sup>(1)</sup> Uno sguardo sulla società 2016 — Indicatori sociali OCSE.

**Giovedì 14 settembre 2017**

- AM. considerando che, al fine di garantire una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva e posti di lavoro per i giovani, è necessario promuovere le competenze in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) nell'UE;
- AN. considerando che, secondo le previsioni, la domanda di professionisti nei settori STEM e affini crescerà di circa l'8 % da qui al 2025, molto di più rispetto alla crescita media del 3 % prevista per tutte le professioni; che anche per l'occupazione negli ambiti connessi alle discipline STEM è previsto un aumento di circa il 6,5 % da ora al 2025 <sup>(1)</sup>;
- AO. considerando che l'immagine negativa e la sempre più debole attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale, unitamente alla sua scarsa qualità in alcuni Stati membri, scoraggiano gli studenti dall'intraprendere una carriera in campi e settori promettenti che registrano una carenza di manodopera;
- AP. considerando che nell'affrontare la questione delle competenze, e in particolare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e le opportunità di lavoro, occorre tenere conto delle sfide specifiche che le zone rurali devono affrontare;
- AQ. considerando che il settore verde ha consentito una creazione netta di posti di lavoro in Europa durante la recessione e dovrebbe essere ulteriormente promosso nella nuova agenda per le competenze;
- AR. considerando che l'invecchiamento demografico in Europa fa aumentare la domanda di operatori sanitari, assistenza sociale e servizi medici;
- AS. considerando che le famiglie svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare i bambini ad acquisire competenze di base;

***Sviluppare competenze per la vita e competenze per il lavoro***

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa — Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività», adottata nel giugno 2016;
2. riconosce che l'istruzione e la formazione sono di competenza degli Stati membri e che l'UE può soltanto sostenere, coordinare o integrare le loro azioni;
3. ritiene che l'UE abbia bisogno di un cambiamento di paradigma per quanto concerne gli obiettivi e il funzionamento del settore dell'istruzione; condivide l'accento posto sull'aggiornamento dei sistemi di istruzione e di formazione europei in linea con il contesto economico, tecnologico e sociale in rapida evoluzione, assicurando l'accesso a un'istruzione di qualità in tutte le fasi della vita;
4. osserva che, sebbene il fabbisogno di competenze abbia una natura dinamica, il pacchetto sulle competenze si concentra principalmente sulle esigenze immediate del mercato del lavoro; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di lavorare in stretta cooperazione con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), nell'ottica di prevedere il fabbisogno di competenze e sviluppare uno strumento di previsione di tale fabbisogno a livello paneuropeo nonché di promuovere l'apprendimento permanente, in modo da adattarsi alle nuove situazioni del mercato del lavoro e rafforzare l'adattabilità degli individui, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale;
5. invita gli Stati membri a concentrarsi non solo sulle competenze per l'occupabilità, l'alfabetizzazione, il calcolo numerico, l'alfabetizzazione digitale e mediatica, ma anche sulle competenze che sono più largamente rilevanti per la società, quali le competenze trasferibili e trasversali (la leadership, le competenze sociali e interculturali, le competenze gestionali, imprenditoriali e finanziarie, il volontariato, la padronanza delle lingue straniere, la negoziazione) nei propri programmi e piani d'istruzione e formazione nonché a dare priorità all'ulteriore sviluppo di tali capacità anche nei programmi di formazione e di istruzione professionale, unitamente alla promozione dell'artigianato europeo;
6. chiede che tutti abbiano il diritto di godere di un accesso reale alle competenze, in tutte le fasi della vita, al fine di poter acquisire le competenze fondamentali per il XXI secolo;
7. riconosce il valore dell'internazionalizzazione dell'istruzione e il numero crescente di studenti e membri del personale che partecipano a programmi di mobilità; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di Erasmus+;

---

<sup>(1)</sup> Cedefop, «Rising STEMs Database», marzo 2014.

Giovedì 14 settembre 2017

8. osserva inoltre che diversi studi dimostrano che la mobilità consente di acquisire competenze professionali specifiche e competenze trasversali e trasferibili, quali il pensiero critico e lo spirito imprenditoriale, e fornisce migliori opportunità professionali; riconosce che l'attuale dotazione di bilancio dell'UE a favore della mobilità a fini di apprendimento potrebbe non essere sufficiente per raggiungere l'obiettivo di aumentare la mobilità al 6 % entro il 2020;
9. invita gli Stati membri ad ampliare ulteriormente le possibilità di mobilità intersettoriale tra le scuole nel loro complesso; sottolinea che la mobilità a fini di apprendimento nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionali necessita di maggior sostegno e promozione e che occorre prestare maggiore attenzione alle regioni transfrontaliere nel contesto della mobilità;
10. osserva che l'istruzione e la formazione dovrebbero contribuire allo sviluppo e alla crescita personali dei giovani per farli diventare cittadini proattivi e responsabili, pronti a vivere e lavorare in un'economia tecnologicamente avanzata e globalizzata, fornendo loro le competenze fondamentali per l'apprendimento permanente, definito come combinazione di conoscenze, competenze e attitudini necessarie alla realizzazione e allo sviluppo personali, alla cittadinanza attiva e all'occupazione;
11. sottolinea che un'educazione e una cura di qualità per la prima infanzia (ECEC) rappresentano una condizione essenziale per lo sviluppo delle competenze;
12. pur osservando che la responsabilità dell'educazione e della cura spetta agli Stati membri, invita questi ultimi a migliorare la qualità e ampliare l'accesso all'educazione e cura della prima infanzia e a far fronte alla carenza di infrastrutture che offrano servizi di assistenza all'infanzia di qualità e accessibili a tutti i livelli di reddito, nonché a prendere in esame la possibilità di concedere alle famiglie che vivono in condizioni di povertà ed esclusione sociale un accesso gratuito a tali servizi;
13. sottolinea che la creatività e l'innovazione stanno diventando fattori trainanti dell'economia dell'UE e dovrebbero essere integrati nelle strategie politiche nazionali ed europee;
14. valuta positivamente l'obiettivo della nuova agenda per le competenze di fare dell'istruzione e formazione professionale una scelta di elezione per i discenti, che risponda alla domanda del mercato del lavoro e tenga conto dei futuri requisiti in materia di lavoro attraverso la partecipazione dei datori di lavoro alla progettazione e all'erogazione dei corsi;
15. incoraggia gli Stati membri ad andare oltre alla promozione delle «giuste competenze professionali» e a concentrarsi anche sugli aspetti dell'istruzione che sono maggiormente basati sul lavoro e più pratici e che favoriscono lo spirito imprenditoriale, la capacità di innovare e la creatività, aiutano le persone a pensare in modo critico, a comprendere il concetto di sostenibilità, osservando nel contempo i diritti fondamentali e i valori quali la dignità umana, la libertà, la democrazia, la tolleranza e il rispetto, e a partecipare pienamente al processo democratico e alla vita sociale come cittadini mentalmente aperti;
16. ritiene tuttavia che sia necessario adottare un approccio globale all'istruzione e allo sviluppo delle competenze, che ponga il discente al centro del processo, nonché garantire sufficienti investimenti nelle politiche in materia di apprendimento permanente; ritiene altresì che l'istruzione e la formazione debbano essere accessibili per tutti, anche sul piano economico, e che occorranno maggiori sforzi per includere i soggetti più vulnerabili;
17. invita gli Stati membri a provvedere a che la società civile, gli esperti e le famiglie, che hanno un'esperienza pratica sul campo, vengano coinvolti più attivamente nella riflessione sulle competenze necessarie per la vita;
18. esorta gli Stati membri a concentrarsi altresì sulla necessità di affrontare gli stereotipi di genere, dal momento che le donne rappresentano il 60 % dei nuovi laureati; sottolinea che il loro tasso di occupazione rimane tuttavia inferiore a quello degli uomini e che le donne sono sottorappresentate in molti settori;
19. incoraggia gli Stati membri ad assicurare una migliore corrispondenza tra domanda e offerta sul mercato del lavoro e, in particolare, a mettere a punto apprendistati di qualità che aiutino le persone a essere flessibili nei loro percorsi formativi e, successivamente, nel mercato del lavoro;
20. riconosce il valore dei sistemi d'istruzione duale<sup>(1)</sup>, ma rileva che un sistema in uso in uno Stato membro non può essere riprodotto pedissequamente in un altro; caldeggia uno scambio di modelli di migliori pratiche che prevedano il coinvolgimento delle parti sociali;

---

<sup>(1)</sup> Un sistema di istruzione duale combina l'apprendistato in un'azienda con la formazione professionale presso una scuola professionale in un solo corso.

**Giovedì 14 settembre 2017**

21. ricorda, a tale proposito, la necessità di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per trarre insegnamento dalle migliori pratiche che permettono di ridurre i tassi di disoccupazione, come l'apprendistato e la formazione permanente;
22. sottolinea il ruolo del Cedefop, tra le cui funzioni principali figura quella di riunire i responsabili politici, le parti sociali, i ricercatori e i professionisti per uno scambio di idee e di esperienze, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme specifiche per settore;
23. sottolinea che la cultura, la creatività e l'arte contribuiscono notevolmente allo sviluppo personale, all'occupazione e alla crescita in tutta l'UE, favorendo l'innovazione, stimolando la coesione, rafforzando i rapporti interculturali e la comprensione reciproca e preservando l'identità, la cultura e i valori europei; invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare il loro sostegno a favore delle industrie culturali e creative al fine di liberarne ed esplorarne appieno il potenziale;
24. sottolinea che gli attuali arrivi di migranti, rifugiati e richiedenti asilo nell'UE richiedono un approccio più sostenuto nei confronti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda la valutazione delle loro capacità, competenze e conoscenze, che è necessario rendere visibili, nonché l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento e la convalida delle competenze;
25. ricorda che i nuovi arrivati portano con sé nuove competenze e conoscenze e chiede di sviluppare strumenti per fornire informazioni multilingue sulle opportunità esistenti che riguardano l'apprendimento formale e informale, la formazione professionale, i tirocini e il volontariato; reputa importante promuovere il dialogo interculturale per agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro per i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo e per integrarli nella società;
26. accoglie con favore le proposte della Commissione riguardanti lo strumento di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi e spera che questa iniziativa conosca un rapido progresso; raccomanda che nell'ambito dell'approccio alle competenze dei migranti la nuova agenda per le competenze per l'Europa sia coerente con il piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi; sottolinea che è necessario adottare un approccio più globale nei confronti del miglioramento del livello delle competenze dei migranti, anche tramite l'imprenditoria sociale, l'educazione civica e l'apprendimento informale, e che l'attenzione non dovrebbe limitarsi alla trasparenza, alla comparabilità e alla determinazione tempestiva delle competenze e delle qualifiche dei migranti;
27. sostiene la necessità di agire in maniera coordinata per contrastare la fuga di cervelli, individuando misure opportune per l'utilizzo di tali competenze disponibili, in modo da prevenire la perdita di capitale umano nei vari paesi europei;
28. rammenta che gli attuali investimenti nella capacità d'istruzione determineranno la qualità dei posti di lavoro odierni e futuri, la qualifica dei lavoratori, il benessere sociale e la partecipazione democratica alla società;
29. invita gli Stati membri ad affrontare la questione dell'invecchiamento della popolazione incoraggiando lo sviluppo di competenze legate alla salute, al benessere e alla prevenzione delle malattie;

### ***Il ruolo dell'istruzione nella lotta contro la disoccupazione, l'esclusione sociale e la povertà***

30. ritiene che la competitività, la crescita economica e la coesione sociale dell'UE dipendano largamente dai sistemi di istruzione e di formazione, i quali impediscono alle persone di rimanere indietro;
31. ribadisce che l'istruzione e la formazione non sono solo fattori chiave per migliorare l'occupabilità, ma anche per promuovere lo sviluppo personale, l'inclusione e la coesione sociale e la cittadinanza attiva e, pertanto, ritiene che la parità di accesso all'istruzione di qualità unitamente a investimenti adeguati in capacità e competenze siano fondamentali per combattere l'elevato tasso di disoccupazione e l'esclusione sociale, soprattutto tra i gruppi più vulnerabili e svantaggiati (NEET, disoccupati di lunga durata, persone scarsamente qualificate, rifugiati e persone con disabilità); ricorda, a tale riguardo, che è indispensabile effettuare una vera previsione del fabbisogno futuro di competenze;
32. deplora che gli investimenti nell'istruzione siano ancora insufficienti e che i ripetuti tagli alla spesa per l'istruzione colpiscano maggiormente gli studenti e gli adulti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati;

Giovedì 14 settembre 2017

33. esprime profonda preoccupazione per il fatto che tra il 2010 e il 2014 gli investimenti nell'istruzione e nella formazione siano diminuiti del 2,5 % nell'UE nel suo insieme <sup>(1)</sup>; sottolinea la necessità di disporre di sistemi di istruzione pubblica dotati di risorse adeguate affinché l'istruzione possa assolvere al ruolo di lotta contro la disoccupazione, l'esclusione sociale e la povertà;

34. evidenzia, come segnalato dall'OCSE <sup>(2)</sup>, che una popolazione più istruita contribuisce a rendere le società più democratiche e le economie più sostenibili, oltre ad essere meno dipendente dall'assistenza pubblica e meno vulnerabile alle contrazioni economiche; osserva pertanto che investire nell'istruzione di qualità e nell'innovazione è fondamentale non solo per lottare contro la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale, ma anche per consentire all'UE di competere con successo nei mercati mondiali; invita la Commissione e gli Stati membri a riportare gli investimenti pubblici nell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria per tutti, in particolare per i bambini provenienti da contesti svantaggiati, almeno ai livelli pre-crisi;

35. osserva che l'accesso alle opportunità di istruzione e di formazione deve essere un diritto per tutti in ogni fase della vita, in modo da poter acquisire competenze trasversali quali il calcolo numerico, l'alfabetizzazione digitale e mediatica, il pensiero critico, le competenze sociali e le capacità personali pertinenti; è del parere che la nuova agenda per le competenze sia un passo nella giusta direzione per incoraggiare un impegno condiviso verso una visione comune sull'importanza cruciale delle politiche in materia di apprendimento permanente;

36. sottolinea l'importanza della partecipazione di associazioni esterne e ONG per fornire ai bambini altre abilità e competenze sociali, come arte e attività manuali, contribuendo all'integrazione, a una migliore comprensione del loro ambiente, alla solidarietà nell'apprendimento e nella vita e migliorando l'apprendimento di intere classi;

37. richiama l'attenzione sul fatto che le persone con disabilità hanno esigenze particolari e che pertanto necessitano di un'assistenza adeguata per l'acquisizione di competenze; invita la Commissione e gli Stati membri, in sede di attuazione della nuova agenda per le competenze, ad adottare un approccio inclusivo nell'elaborazione delle politiche in materia di istruzione e formazione, anche mediante personale docente di sostegno e facendo sì che le informazioni sulle competenze e sulle opportunità di formazione e finanziamento siano disponibili e accessibili quanti più gruppi di persone possibile, tenendo conto della grande varietà di disabilità esistenti; ritiene che l'imprenditoria sia un'opzione possibile per molte persone con disabilità nell'ottica di sostenere la loro partecipazione al mercato del lavoro; fa notare, a tale riguardo, l'importanza di migliorare le competenze digitali delle persone con disabilità nonché il ruolo fondamentale ricoperto dalle tecnologie accessibili;

38. constata che, sebbene venga sempre più riconosciuto il potenziale di un'educazione e una cura di qualità per la prima infanzia nel ridurre l'abbandono scolastico e nel porre solide basi per il futuro apprendimento, la nuova agenda per le competenze manca di una visione lungimirante per quanto riguarda le prime fasi dell'educazione; invita pertanto gli Stati membri a investire in iniziative ECEC di elevata qualità al fine di migliorare la qualità e ampliare l'accesso a queste ultime, nonché ad adottare misure volte a ridurre l'abbandono scolastico;

39. invita gli Stati membri a sostenere nello specifico il quadro di qualità del 2014 sull'educazione e cura della prima infanzia <sup>(3)</sup> e insiste sul fatto che occorre rendere disponibili programmi pertinenti per dare una seconda possibilità a tutti i giovani che hanno abbandonato la scuola primaria o secondaria; reputa auspicabile il completamento dell'istruzione secondaria;

40. sottolinea che l'istruzione non dovrebbe soltanto fornire le competenze e le capacità corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro, ma dovrebbe altresì contribuire allo sviluppo e alla crescita personali dei giovani al fine di renderli cittadini proattivi e responsabili;

41. invita gli Stati membri a convogliare gli investimenti in un'istruzione inclusiva che risponda alle sfide sociali e assicuri parità di accesso e di opportunità per tutti, compresi i giovani provenienti da ambienti socioeconomici diversi e i gruppi vulnerabili e svantaggiati;

42. invita gli Stati membri ad ampliare l'offerta di istruzione e formazione di «seconda opportunità» per meglio integrare nel mercato del lavoro i gruppi a rischio;

<sup>(1)</sup> Relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione per il 2016.

<sup>(2)</sup> <https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf>

<sup>(3)</sup> Eurofound (2015), «Early childhood care: working conditions, training and quality of services — A systematic review» (Assistenza alla prima infanzia: condizioni di lavoro, formazione e qualità dei servizi — Un'analisi sistematica).

**Giovedì 14 settembre 2017**

43. accoglie con favore le proposte della Commissione in materia di sviluppo delle competenze, volte a ridurre le disparità nell'istruzione e gli svantaggi nell'intero arco della vita di una persona, le quali consentirebbero quindi ai cittadini europei di combattere in modo efficace la disoccupazione e garantire la competitività e l'innovazione in Europa, ma richiama l'attenzione su una serie di ostacoli amministrativi che rallentano i progressi nel conseguire tali obiettivi per quanto riguarda la mobilità dei professionisti, il riconoscimento delle qualifiche e l'insegnamento delle qualifiche professionali;

44. chiede, a tal fine, agli Stati membri di garantire che il sistema d'informazione del mercato interno (IMI) funzioni correttamente, faciliti migliori scambi di dati e instauri una migliore cooperazione amministrativa senza creare inutili oneri amministrativi, di introdurre procedure più semplici e più rapide per il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei requisiti dello sviluppo professionale continuo dei professionisti qualificati che intendono lavorare in un altro Stato membro, nonché di prevenire la discriminazione di ogni genere;

45. invita la Commissione e gli Stati membri in particolare a facilitare l'accesso allo sviluppo delle competenze per i cittadini vulnerabili, valutando la necessità di istituire strumenti specifici, ad esempio centri informazioni dell'UE a livello locale e indicatori specifici nell'ambito del quadro delle competenze chiave onde tenere conto delle necessità dei gruppi svantaggiati;

#### ***Aumentare le opportunità di apprendimento permanente***

46. mette in risalto l'importanza dell'apprendimento permanente per la formazione autonoma dei lavoratori, compreso l'aggiornamento costante rispetto alle condizioni di lavoro in continua evoluzione<sup>(1)</sup>, nonché l'importanza di creare opportunità per tutti, onde promuovere una cultura dell'apprendimento a tutte le età in Europa; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere e a investire nell'apprendimento permanente, in particolare nei paesi dove il tasso di partecipazione è inferiore alla soglia di riferimento del 15 %;

47. osserva con preoccupazione la situazione inaccettabile di 70 milioni di europei privi di competenze di base; accoglie con favore, pertanto, la creazione dell'iniziativa «percorsi di miglioramento del livello delle competenze» e insiste sulla necessità che venga attuata e monitorata senza indugio; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a promuovere un approccio continuativo in materia di miglioramento del livello di competenze, riqualificazione professionale e apprendimento permanente, introducendo programmi che siano diversificati per incrementare l'accesso e la motivazione nonché adeguati alle esigenze individuali di ciascuno Stato membro, sia per i disoccupati che per gli occupati;

48. ritiene che l'iniziativa sui «percorsi di miglioramento del livello delle competenze» dovrebbe prevedere una valutazione personalizzata delle esigenze di apprendimento, un'offerta didattica di qualità e una convalida sistematica delle abilità e delle competenze acquisite, consentendone il facile riconoscimento sul mercato del lavoro; sottolinea la necessità di garantire un accesso generalizzato alla banda larga per consentire l'alfabetizzazione digitale; deplora che il Parlamento europeo non sia stato coinvolto nella definizione dell'iniziativa;

49. sottolinea che lo sviluppo di competenze settoriali e specifiche deve essere una responsabilità condivisa tra gli erogatori di istruzione, i datori di lavoro e i sindacati e che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire uno stretto dialogo con le parti sociali; insiste sul fatto che tutti gli attori pertinenti nel mercato del lavoro dovrebbero essere coinvolti nel processo di formazione così come nella progettazione e nella fornitura di servizi di formazione, al fine di dotare le persone delle competenze necessarie nell'arco di tutta la carriera nonché di consentire alle imprese di essere competitive, promuovendo al tempo stesso lo sviluppo personale, i posti di lavoro di qualità e le prospettive e lo sviluppo professionali;

50. sottolinea la necessità di sviluppare sistemi d'istruzione e formazione complessi per fornire ai discenti diversi tipi di competenze: competenze di base (alfabetiche e matematiche e digitali); competenze generiche avanzate (capacità di risolvere problemi e di apprendimento); competenze professionali, tecniche, settoriali e specifiche delle varie occupazioni; competenze socio-emotive;

51. sottolinea che comprendere le esigenze specifiche delle persone scarsamente qualificate e fornire loro una formazione personalizzata rappresenta una fase essenziale nella progettazione di programmi di formazione più efficaci; ricorda che la capacità di rispondere e di adattarsi alle esperienze maturate e all'evolversi delle situazioni è un elemento cruciale per l'efficacia del processo educativo;

---

<sup>(1)</sup> Cfr. testi approvati, P8\_TA(2016)0338.



Giovedì 14 settembre 2017

52. insiste sul fatto che l'attività di sensibilizzazione e di orientamento rivolta alle persone in situazioni svantaggiate, comprese le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi sottorappresentati, che potrebbero non conoscere i vantaggi ottenibili sviluppando le loro competenze oppure le opportunità di riqualificazione o di miglioramento del livello delle competenze, è di fondamentale importanza per il successo di tale iniziativa;

53. invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere un'azione mirata in materia di riqualificazione e convalida delle competenze dei genitori che ritornano al lavoro dopo un periodo di congedo familiare;

54. chiede il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati nonché un dialogo con gli stessi, non solo a livello nazionale ed europeo, ma anche a livello locale e regionale, per rispondere alle reali situazioni ed esigenze del mercato del lavoro;

55. ricorda la necessità di includere l'apprendimento permanente nel contesto più ampio dell'alfabetizzazione professionale;

### **1. Rafforzamento dei collegamenti tra istruzione e occupazione**

56. ricorda che per colmare il divario di competenze e gli squilibri tra domanda e offerta sul mercato del lavoro e promuovere le opportunità di mobilità sociale, anche per quanto riguarda la formazione professionale e gli apprendistati, è essenziale promuovere una crescita sostenibile, la coesione sociale, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e l'imprenditorialità, in particolare per le PMI e l'artigianato; incoraggia pertanto gli Stati membri a promuovere l'apprendimento professionale, coerentemente con i fabbisogni economici;

57. sottolinea la necessità di impegnarsi a favore di un approccio più flessibile, individuale e personalizzato <sup>(1)</sup> riguardo allo sviluppo della carriera e all'istruzione e formazione permanenti durante l'intero percorso lavorativo e di sviluppo personale, e riconosce il ruolo che entrambe le parti interessate pubbliche e private possono svolgere al riguardo, riconoscendo nel contempo che gli orientamenti e le consulenze che rispondono alle esigenze e alle preferenze individuali e si concentrano sulla valutazione e sull'ampliamento delle competenze personali devono essere un elemento centrale delle politiche in materia di istruzione e di competenze sin dalle prime fasi;

58. invita gli Stati membri, di concerto con le parti sociali, a sviluppare e mettere in atto politiche che prevedano congedi per l'istruzione e la formazione, come pure la formazione sul luogo di lavoro; chiede loro di rendere accessibile l'apprendimento all'interno e all'esterno del luogo di lavoro, compresi i congedi retribuiti per la formazione, a tutti i lavoratori e in particolare a quelli che si trovano in situazioni svantaggiate, specialmente le lavoratrici;

59. sottolinea che qualsiasi politica in materia di competenze dovrebbe non solo tenere in considerazione le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, ma anche garantire che la strategia sia sufficientemente universale a livello di portata in modo da sviluppare la capacità di apprendimento dei lavoratori e da facilitarne l'adattamento alle sfide future;

60. sottolinea che lo sviluppo delle competenze deve essere una responsabilità condivisa tra gli operatori del settore dell'istruzione e i datori di lavoro; insiste sul fatto che l'industria/i datori di lavoro dovrebbero essere coinvolti nella fornitura delle competenze necessarie e nella formazione delle persone, al fine di rendere le imprese competitive e, al tempo stesso, rafforzare l'autostima delle persone interessate;

61. ribadisce che per rafforzare l'occupabilità, l'innovazione e la cittadinanza attiva, inclusa la cittadinanza ecologica, le competenze di base devono andare di pari passo con altre competenze e atteggiamenti chiave: creatività, coscienza ambientale, spirito d'iniziativa, competenze nelle lingue straniere, pensiero critico anche mediante l'alfabetizzazione elettronica e mediatica, e competenze che rispecchino i settori in crescita;

62. sottolinea l'enorme potenziale, in termini di innovazione e occupazione, costituito dalle fonti di energia rinnovabili e dalla ricerca di una maggiore efficienza delle risorse e dell'energia; invita la Commissione e gli Stati membri, in considerazione delle opportunità di istruzione e occupazione, a tenere conto delle questioni energetiche e ambientali al momento di attuare la nuova agenda per le competenze;

63. sottolinea la necessità di attuare un sostegno su misura per coloro che si formano sul posto di lavoro, per gli apprendisti e i dipendenti, al fine di garantire l'inclusione di tutti gli individui nel mercato del lavoro;

---

<sup>(1)</sup> Il passaggio ai risultati dell'apprendimento — politiche e prassi in Europa — Cedefop.

**Giovedì 14 settembre 2017**

64. riconosce l'importanza di promuovere apprendistati e tirocini basati sul lavoro come uno degli strumenti che permettono di facilitare ulteriormente l'integrazione delle persone nel mercato del lavoro, vale a dire creando ponti/scambi di competenze intergenerazionali;

65. osserva che gli apprendistati, i tirocini e la formazione in competenze specifiche sono considerati le tipologie più efficaci di formazione per evitare che i giovani ricadano nella condizione di NEET; osserva che, com'è stato evidenziato, disporre di un sistema duale d'istruzione e formazione professionale e accademica riduce il gruppo dei NEET poiché consente a un numero maggiore di giovani di rimanere nell'ambito dell'istruzione/formazione e ne migliora l'occupabilità, aiutandoli a procedere più agevolmente verso l'occupazione/la carriera; sottolinea che, secondo quanto rivelano le analisi macroeconomiche, una combinazione tra un sistema duale di istruzione e formazione e politiche attive del mercato del lavoro produce i risultati migliori;

66. invita gli Stati membri a sostenere la formazione sul posto di lavoro, interaziendale e lo sviluppo di competenze per le PMI;

67. chiede che siano adottate misure concrete al fine di facilitare la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro, garantendo tirocini e apprendistati di qualità e retribuiti, fornendo loro attività di formazione pratiche e in loco, e programmi di scambio transfrontalieri come Erasmus per giovani imprenditori, dando ai giovani la possibilità di mettere in pratica le loro conoscenze e i loro talenti e di disporre di un adeguato insieme di diritti sociali ed economici e dell'accesso a un'adeguata protezione occupazionale e sociale, secondo quanto previsto dalla legislazione e dalla prassi nazionale, come avviene per i lavoratori adulti; invita gli Stati membri a sostenere in particolare le PMI affinché anch'esse possano accogliere tirocinanti e partecipanti a programmi di alternanza scuola-lavoro;

68. invita gli Stati membri a garantire un quadro di qualità che non consenta di utilizzare tirocini e apprendistati come una fonte di manodopera a basso costo o gratuita; evidenzia che la comprensione delle norme di base in materia di salute e sicurezza e dei diritti in termini di luogo di lavoro è altrettanto importante per sviluppare un'occupazione di qualità e prevenire lo sfruttamento; invita a tal fine gli Stati membri a istituire quadri giuridici nazionali di qualità in materia di tirocini e apprendistati, garantendo in particolare tutele occupazionali e un'adeguata copertura in termini di sicurezza sociale;

69. invita la Commissione a presentare un quadro di qualità per l'apprendistato e invita gli Stati membri ad appoggiarlo <sup>(1)</sup>;

70. ritiene che, per anticipare il futuro fabbisogno di competenze, la società civile, in particolare le organizzazioni giovanili e quelle che operano nell'ambito della comunità, le parti sociali e gli operatori del settore dell'istruzione e della formazione nonché i servizi di supporto specializzati debbano essere attivamente coinvolti a tutti i livelli, in particolare nella concezione, attuazione e valutazione dei programmi di formazione professionale, assicurando un'efficace e reale transizione dall'istruzione formale all'apprendimento basato sul lavoro e all'occupazione di qualità;

71. sottolinea la necessità di garantire che le qualifiche siano significative per i datori di lavoro, coinvolgendo nella loro definizione gli attori del mercato del lavoro;

### ***Ruolo chiave dell'apprendimento non formale e informale***

72. insiste sull'importanza di convalidare l'apprendimento non formale e informale al fine di coinvolgere e responsabilizzare i discenti; riconosce che ciò è particolarmente evidente per coloro che versano in situazioni vulnerabili o di svantaggio, come i lavoratori poco qualificati o i rifugiati che necessitano di un accesso prioritario alle modalità di convalida;

73. deplora il fatto che i datori di lavoro e gli operatori del settore dell'istruzione formale non riconoscono a sufficienza il valore e la rilevanza delle abilità, delle competenze e delle conoscenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale; sottolinea, a tal proposito, la necessità di adoperarsi per rimediare alla scarsa consapevolezza in materia di convalida tra tutti i soggetti interessati;

74. riconosce che la mancanza di comparabilità e coerenza tra gli approcci di convalida nell'ambito dei paesi dell'UE, soprattutto in merito all'IFP, rappresenta un ulteriore ostacolo; riconosce altresì che l'effettivo accesso, il riconoscimento e il sostegno finanziario continuano a essere un problema reale soprattutto per i gruppi svantaggiati, come i soggetti poco qualificati che hanno bisogno di un accesso prioritario alla convalida;

---

<sup>(1)</sup> Da elaborarsi sulla base del parere del comitato consultivo per la formazione professionale dal titolo «A Shared Vision for Quality and Effective Apprenticeships and Work-based Learning» (Una visione condivisa per gli apprendistati di qualità ed efficaci e l'apprendimento basato sul lavoro), approvato il 2 dicembre 2016.

Giovedì 14 settembre 2017

75. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere azioni di sensibilizzazione riguardo alle possibilità di convalida; accoglie con favore, a tale proposito, i progressi compiuti negli ultimi anni nel contesto dell'attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale entro il 2018; è del parere, tuttavia, che siano necessari ulteriori sforzi per stabilire i quadri giuridici pertinenti e creare le strategie globali di convalida che ne rendano possibile la realizzazione;

76. ricorda che molti degli strumenti di trasparenza europei esistenti, come il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionali (ECVET), sono stati sviluppati separatamente; evidenzia che, per consentire agli individui di misurare meglio i loro progressi e le loro opportunità, e capitalizzare i risultati dell'apprendimento raggiunti in contesti diversi, è necessario coordinare e sostenere meglio tali iniziative attraverso sistemi di garanzia della qualità e integrarle in un quadro di qualifiche nazionali, al fine di consolidare la fiducia dei vari settori e attori, includendo i datori di lavoro;

77. insiste sulla necessità di ridefinire il ruolo dell'istruzione non formale, che è essenziale per l'emancipazione delle persone, specialmente quelle più vulnerabili e svantaggiate, comprese le persone con esigenze speciali e con disabilità, e le persone meno qualificate e che hanno limitate opportunità di accesso all'istruzione formale; ritiene che gli erogatori di istruzione non formale e le ONG siano ben posizionati per raggiungere i gruppi svantaggiati che non partecipano al sistema d'istruzione formale, e che il loro ruolo andrebbe maggiormente sostenuto per garantire che i più bisognosi beneficino dell'agenda per le competenze;

78. riconosce l'importanza del volontariato, che rappresenta uno degli strumenti per acquisire conoscenze, esperienze e competenze per il miglioramento dell'occupabilità e per conseguire qualifiche professionali;

79. sottolinea che l'apprendimento non formale, anche attraverso il volontariato, svolge un ruolo cruciale per stimolare lo sviluppo di conoscenze trasferibili, competenze interculturali e competenze per la vita, come il lavoro di squadra, la creatività e lo spirito d'iniziativa, rafforzando nel contempo l'autostima e la motivazione ad apprendere;

80. evidenzia altresì l'importanza dei programmi d'istruzione informale, delle attività artistiche e sportive e del dialogo interculturale, nell'ottica di coinvolgere attivamente i cittadini nei processi sociali e democratici rendendoli meno vulnerabili alla propaganda radicalista; sottolinea che i contesti di apprendimento informale e non formale svolgono un ruolo chiave nell'ambito degli sforzi di includere le persone che presentano le maggiori difficoltà nel trovare un lavoro e che sono pertanto vulnerabili; chiede agli Stati membri, a tale proposito, di procedere alla piena e tempestiva attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, riguardante la convalida dell'apprendimento non formale e informale;

81. sottolinea il valore delle competenze trasversali acquisite attraverso lo sport quale parte integrante dell'apprendimento non formale e informale e sottolinea, inoltre, il legame tra l'occupabilità nell'ambito dello sport, l'istruzione e la formazione;

82. sottolinea che anche i contesti informali e non formali forniscono opportunità per promuovere attivamente i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione, e per acquisire conoscenze in materia di cittadinanza, sostenibilità e diritti umani, inclusi i diritti delle donne e dei bambini;

83. chiede agli Stati membri di introdurre procedure per il riconoscimento dell'istruzione informale e non formale, facendo riferimento alle migliori pratiche degli Stati membri che dispongono già di tali strumenti, onde garantire che i percorsi di miglioramento del livello delle competenze abbiano successo<sup>(1)</sup>; osserva, a tale proposito, l'importanza di una risposta strategica indirizzata ai gruppi più lontani dal mercato del lavoro;

84. sottolinea che gli ambiti di apprendimento informale e non formale, ampiamente diffusi nel contesto dell'istruzione a livello di comunità e di lavoro con i gruppi sottorappresentati nei contesti tradizionali dell'istruzione accademica e per adulti, svolgono un ruolo essenziale per l'inclusione delle persone emarginate e vulnerabili; afferma, a tal proposito, la necessità di tenere conto della prospettiva e delle esigenze di donne e ragazze, persone con disabilità, LGBTI, migranti e rifugiati e persone appartenenti a minoranze etniche;

85. sottolinea l'importanza dell'orientamento professionale nel sostenere gli individui scarsamente qualificati; osserva, a tal proposito, l'importanza della capacità e qualità dei servizi pubblici e privati per l'impiego degli Stati membri;

---

<sup>(1)</sup> Raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016.

**Giovedì 14 settembre 2017**

86. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre strumenti comuni per la valutazione delle competenze nell'ambito del sistema Europass;

87. invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente i propri sistemi di convalida e a sensibilizzare maggiormente i servizi di convalida disponibili; li incoraggia a creare percorsi più accessibili, interessanti e aperti al fine di promuovere l'istruzione, ad esempio mediante la formazione professionale;

***Promuovere le competenze digitali, nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) e imprenditoriale***

88. richiama l'attenzione sul fatto che nella società odierna, garantire le competenze digitali di base è una condizione essenziale per la realizzazione personale e professionale, ma è del parere che siano necessari ulteriori sforzi per dotare le persone di competenze digitali più specifiche affinché siano in grado di utilizzare le tecnologie digitali in modo innovativo e creativo;

89. evidenzia la necessità di individuare le competenze richieste nell'ambito delle nuove tecnologie e di promuovere l'acquisizione delle competenze digitali richieste dalle società a media capitalizzazione, dalle micro e dalle piccole e medie imprese; richiama in particolare l'attenzione sul fatto che l'acquisizione delle competenze nell'era digitale avviene in un contesto di mutamenti rapidi e potenzialmente destabilizzanti per quanto riguarda i mercati del lavoro; per questa ragione si rende opportuna una formazione permanente che aiuti le persone ad adattarsi al cambiamento;

90. ritiene che sia necessario attribuire maggiore importanza all'istruzione nelle discipline STEM al fine di migliorare l'apprendimento e l'insegnamento delle conoscenze digitali; sottolinea lo stretto legame tra la creatività e l'innovazione, e chiede pertanto l'inclusione delle discipline artistiche e dell'apprendimento creativo nell'agenda di apprendimento STEM, inoltre ritiene che le ragazze e le giovani donne debbano essere incoraggiate fin dalla più tenera età allo studio delle materie STEM;

91. insiste sulla necessità di integrare le nuove tecnologie nel processo di insegnamento e di apprendimento e di favorire l'istruzione mediante esperienze pratiche e di vita reale, tenendo conto di programmi di studio in materia di TIC e media adeguati all'età e rispettosi dello sviluppo e del benessere dei minori e che prevede un orientamento precoce nell'uso responsabile della tecnologia promuovendo il pensiero critico al fine di dotare le persone delle giuste abilità, competenze e conoscenze, e al fine di garantire lo sviluppo dell'intera gamma di competenze digitali di cui necessitano gli individui e le imprese in un'economia sempre più digitale; rammenta la necessità di incoraggiare le ragazze e le giovani donne a intraprendere studi nel settore delle TIC;

92. sottolinea, inoltre, la necessità di un approccio più collaborativo, coordinato e mirato per lo sviluppo e l'attuazione di strategie per le competenze digitali;

93. incoraggia a tal fine la Commissione ad aumentare i finanziamenti nell'ambito dei programmi quadro europei, nonché del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), onde promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive per permettere a tutti i cittadini, in particolare a quelli provenienti da contesti socio-economici precari o da zone isolate, alle persone con disabilità, agli anziani e ai disoccupati, di partecipare pienamente alla società e al mercato del lavoro;

94. accoglie la proposta della Commissione di sollecitare gli Stati membri a elaborare strategie nazionali globali per le competenze digitali, con particolare attenzione alla riduzione del divario digitale, in particolare per quanto concerne le persone anziane; evidenzia tuttavia che, affinché tali strategie siano efficaci, è necessario garantire opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita per il personale del settore dell'istruzione, una forte leadership e innovazione pedagogica a tutti i livelli dell'istruzione e ad hoc per ogni livello, basandosi su una chiara visione di una pedagogia mediatica consona all'età e allo sviluppo, nonché su una formazione e aggiornamenti iniziali e continui per gli insegnanti e uno scambio delle migliori pratiche;

95. evidenzia che l'alfabetizzazione mediatica consente ai cittadini di acquisire una conoscenza critica dei media, ampliando e sviluppando così le risorse e le opportunità offerte dalla «alfabetizzazione digitale»;

96. invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per migliorare l'alfabetizzazione mediatica nei programmi scolastici e nelle istituzioni preposte alla formazione culturale, e a sviluppare iniziative a livello nazionale, regionale o locale che coprano tutti i livelli di istruzione e formazione formale, informale e non formale;

Giovedì 14 settembre 2017

97. ribadisce che l'insieme delle competenze digitali deve includere l'alfabetizzazione digitale e mediatica nonché il pensiero critico e creativo, affinché i discenti non diventino semplici fruitori delle tecnologie ma creatori attivi, innovatori e cittadini responsabili in un mondo digitalizzato;

98. invita gli Stati membri a mettere a disposizione opportunità di formazione nel campo delle TIC e di sviluppo delle competenze digitali e dell'alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli di istruzione; sottolinea, a tale proposito, l'importanza delle risorse educative aperte che garantiscono l'accesso all'istruzione per tutti;

99. sottolinea la necessità di includere elementi di educazione all'imprenditorialità, compresa l'imprenditoria sociale, in tutti i livelli di istruzione e in diversi ambiti disciplinari, dal momento che promuovere fin dall'inizio lo spirito imprenditoriale tra i giovani rafforzerà l'occupabilità, il sostegno nella lotta contro la disoccupazione giovanile, è incoraggerà la creatività, il pensiero critico e le competenze in materia di leadership, che sono utili per avviare progetti in ambito sociale e contribuire alle comunità locali; sottolinea inoltre in tale contesto l'importanza di imparare dalle esperienze e del concetto di «fallimento positivo»;

100. ritiene che l'educazione all'imprenditorialità debba includere una dimensione sociale, affinché si possa rilanciare l'economia contrastando nel contempo le privazioni, l'esclusione sociale e altri problemi sociali, e contemplare materie quali il commercio equo, l'impresa sociale e i modelli di impresa alternativi come le cooperative, per cercare di realizzare un'economia più sociale, inclusiva e sostenibile;

101. ricorda che le industrie creative figurano tra i settori in rapida crescita e maggiormente caratterizzati dallo spirito imprenditoriale e che l'educazione creativa consente di sviluppare competenze trasferibili quali il pensiero creativo, la capacità di risolvere problemi, il lavoro di squadra e l'ingegnosità; riconosce che i settori artistici e dei media attirano particolarmente i giovani;

102. rileva che l'imprenditorialità richiede lo sviluppo di competenze trasversali quali la creatività, la riflessione critica, il lavoro di squadra e lo spirito di iniziativa, che contribuiscono alla crescita personale e professionale dei giovani e ne agevolano la transizione al mercato del lavoro; ritiene pertanto che occorra agevolare e incoraggiare la partecipazione degli imprenditori al processo di istruzione;

103. sollecita un dialogo attivo, la condivisione dei dati e la collaborazione tra la comunità accademica, altri istituti od operatori dell'istruzione e formazione, le parti sociali e il mondo del lavoro, affinché vengano sviluppati programmi di istruzione che forniscano ai giovani le capacità, le competenze e le conoscenze necessarie;

### ***Modernizzare l'IFP e concentrarsi sul valore dell'apprendimento basato sul lavoro***

104. invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a definire e attuare politiche che prevedano congedi a fini di istruzione e formazione, nonché misure di formazione professionale e apprendimento permanente sul lavoro, anche in Stati membri diversi dal proprio; li esorta a rendere l'apprendimento sul lavoro e al di fuori di esso, ivi comprese le opportunità di studio retribuite, accessibile a tutti i lavoratori, segnatamente a quanti presentano condizioni svantaggiate, ponendo inoltre l'accento sulle lavoratrici che operano in settori in cui le donne sono strutturalmente sottorappresentate <sup>(1)</sup>;

105. ribadisce l'importanza dell'istruzione e della formazione professionali (IFP) quale forma d'istruzione pertinente non soltanto per migliorare l'occupabilità e aprire loro la strada verso il raggiungimento delle qualifiche professionali, ma anche per dare pari opportunità a tutti i cittadini, compresi i gruppi socialmente vulnerabili e svantaggiati;

106. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire investimenti adeguati nell'istruzione e nella formazione professionale al fine di renderla più pertinente per i discenti, i datori di lavoro e la società, secondo un approccio educativo olistico e partecipativo, e di adeguarla alle esigenze del mercato del lavoro, facendo sì che essa diventi parte integrante del sistema di istruzione attraverso un approccio partecipativo, integrato e coordinato, nonché a garantire norme elevate in materia di qualifiche e la garanzia della qualità in tale ambito; sottolinea la necessità di una più stretta collaborazione tra l'istruzione e la formazione professionale e gli istituti d'istruzione superiore al fine di garantire a chi possiede un titolo d'istruzione e formazione professionale di passare agevolmente all'istruzione superiore;

107. ritiene essenziale agevolare la transizione tra l'istruzione accademica e professionale;

---

<sup>(1)</sup> Cfr. testi approvati, P8\_TA(2016)0338.

**Giovedì 14 settembre 2017**

108. sottolinea la necessità di rafforzare le pratiche di orientamento professionale e alla carriera sia nel sistema d'istruzione che nella formazione per adulti affinché possano acquisire le competenze e le capacità necessarie all'interno del proprio paese, nei settori a valore aggiunto e con un potenziale d'investimento;

109. accoglie con favore le iniziative intraprese dalla Commissione per promuovere l'IFP; riconosce che il potenziale dell'IFP in termini di mobilità non è stato ancora pienamente sfruttato; ritiene che la destinazione di fondi aggiuntivi alle istituzioni IFP potrebbe contribuire ad aumentare la mobilità IFP e a migliorare la qualità, l'importanza e il carattere inclusivo dell'IFP;

110. sottolinea la necessità di studiare la possibilità di una mobilità intersettoriale, non solo nella professione di insegnante nel quadro dell'IFP ma anche tra le scuole nel loro complesso;

111. sostiene che la principale responsabilità per la qualità dell'IFP spetta allo Stato membro e al livello regionale; invita la Commissione a promuovere l'IFP e a facilitare lo scambio delle migliori pratiche;

112. invita gli Stati membri a rinnovare l'IFP mediante investimenti adeguati e personale qualificato, rafforzando il collegamento con il mercato del lavoro e i datori di lavoro, e diffondendo la consapevolezza che l'IFP rappresenta un valido percorso educativo e professionale;

113. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'attrattiva e lo status dell'IFP e la mobilità IFP quale scelta importante nel percorso lavorativo personale, assicurando che i giovani e le rispettive famiglie abbiano accesso ad informazioni e orientamenti sulle opportunità di IFP, investimenti adeguati per migliorare la qualità e la pertinenza dell'IFP, che sia accessibile e alla portata di tutti, e che venga realizzato un maggior numero di collegamenti tra l'istruzione accademica e l'IFP, promuovendo altresì l'equilibrio di genere e la non discriminazione nei programmi di IFP;

114. chiede obiettivi specifici come la realizzazione di un sistema di trasferimento e riconoscimento di crediti pienamente operativo, utilizzando il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

115. invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di ridurre il numero di persone che abbandonano la scuola o la formazione e il numero dei NEET, a sviluppare e confrontare le migliori esperienze dei partenariati tra le attività di istruzione e la formazione professionale; raccomanda di adoperarsi in tal senso attraverso la cooperazione tra scuole secondarie e imprese, anche mediante l'apprendistato, al fine di creare seconde opportunità, ottenere una maggiore integrazione tra i sistemi e adattare meglio le competenze alle effettive necessità;

116. incoraggia gli Stati membri a stabilire sistemi duali di qualità di istruzione e formazione professionale in coordinamento con gli attori economici locali e regionali, sulla base dello scambio di migliori pratiche e in linea con la natura specifica di ciascun sistema educativo, nell'ottica di superare gli squilibri esistenti e futuri in materia di competenze;

117. invita gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati sulla progressione delle carriere dei beneficiari dell'IFP per affrontare meglio le loro prospettive occupazionali, valutare la qualità dell'IFP e permettere agli studenti di compiere scelte professionali informate;

118. ricorda che è necessario un maggiore sostegno alla mobilità dei discenti e degli insegnanti; invita pertanto gli Stati membri a includere il sostegno alla mobilità nei loro programmi nazionali, affinché un'ampia percentuale di giovani possa beneficiare di un'esperienza all'estero;

***Insegnanti e formatori***

119. ritiene che gli insegnanti e i formatori svolgano un ruolo chiave per quanto riguarda i risultati dei discenti; evidenzia pertanto l'esigenza di investire, sostenendolo, nello sviluppo professionale iniziale e continuo degli insegnanti di tutti i settori dell'istruzione e la necessità di garantire un'occupazione di qualità e di istituire servizi di orientamento professionale lungo tutto l'arco della vita, il che deve essere una priorità costante in tutta l'UE;

120. sottolinea che il miglioramento della condizione e del livello delle competenze di tutti gli insegnanti, formatori, tutori ed educatori costituirebbe un requisito essenziale per la realizzazione della nuova agenda per le competenze e che occorre compiere ulteriori sforzi per attrarre i giovani a lavorare nel sistema educativo e motivare gli insegnanti a rimanere nella professione, anche migliorando le politiche atte a farli restare; osserva che questo richiede la considerazione e la valorizzazione degli insegnanti, condizioni lavorative e salariali interessanti, un migliore accesso all'aggiornamento professionale durante l'orario di lavoro, specialmente in riferimento alla didattica digitale, nonché misure di protezione e prevenzione nei confronti di violenze e molestie negli istituti di formazione; invita gli Stati membri a promuovere una

Giovedì 14 settembre 2017

maggior uguaglianza di genere nella docenza; sottolinea che il miglioramento delle pratiche di insegnamento e di apprendimento innovative facilitando la mobilità e lo scambio delle migliori pratiche potrebbero essere un passo verso tale obiettivo;

121. ricorda che in alcuni Stati membri la formazione degli insegnanti ha risentito notevolmente della crisi economica e finanziaria; sottolinea l'importanza di investire negli insegnanti, nei formatori e negli educatori e di dotarli di nuove competenze e tecniche d'insegnamento in linea con gli sviluppi tecnologici e sociali;

122. invita gli Stati membri a investire fortemente nell'apprendimento permanente del personale docente, anche attraverso esperienze pratiche all'estero, e a garantire il loro continuo sviluppo professionale, aiutandoli inoltre a sviluppare nuove competenze quali quelle in materia di TIC, imprenditoria e istruzione inclusiva; evidenzia, a tale proposito, che dovrebbero essere previste giornate di formazione retribuite in modo adeguato per tutto il personale docente;

123. sottolinea la necessità di sviluppare le competenze degli insegnanti nell'ambito dell'IFP per fornire agli studenti competenze imprenditoriali in stretta collaborazione con le PMI; sottolinea, a tale riguardo, la promozione di pratiche di assunzione flessibili (ad es. insegnanti con esperienza settoriale);

124. raccomanda agli Stati membri di prevedere incentivi per assumere per la professione d'insegnante candidati dotati di un elevato livello di competenze e per premiare gli insegnanti capaci;

#### ***L'attuazione dell'agenda per le nuove competenze: sfide e raccomandazioni***

125. invita la Commissione a lavorare in stretta collaborazione con il Cedefop per meglio stimare e anticipare le future esigenze in fatto di competenze e adattare meglio all'offerta del mercato del lavoro;

126. sottolinea la necessità che la nuova agenda per le competenze sia ulteriormente elaborata, attuata e monitorata in cooperazione con tutte le pertinenti parti interessate, comprese le parti sociali, le organizzazioni della società civile e i fornitori d'istruzione non formale, i servizi per l'impiego e le autorità locali; invita la Commissione a incoraggiare la promozione di partenariati più ampi con le citate parti interessate;

127. invita la Commissione e gli Stati membri a porre un accento particolare, nel corso dell'attuazione dell'iniziativa, sul coordinamento delle varie organizzazioni direttamente o indirettamente coinvolte nello sviluppo delle competenze, quali ministeri, autorità locali, servizi pubblici per l'impiego e altre agenzie, istituti d'istruzione e formazione e organizzazioni non governative;

128. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a rendere più visibile l'IFP e a rafforzare la sua qualità e la sua attrattiva; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a fissare ulteriori obiettivi per incoraggiare l'apprendimento basato sul lavoro nei programmi di IFP;

129. chiede una maggiore cooperazione fra operatori IFP e operatori del settore dell'istruzione superiore per colmare l'attuale divario e garantire la riuscita transizione dei diplomati IFP verso l'istruzione superiore; raccomanda a questo proposito di imparare dalle migliori pratiche presenti in vari Stati membri che possiedono sistemi efficienti di istruzione duale;

130. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio coordinato e integrato nei confronti delle politiche sociali, dell'istruzione e dell'occupazione, in modo da permettere l'evoluzione costante e adattativa dell'IFP e da rendere accessibile alle persone provenienti da tale percorso il passaggio ai livelli superiori di studi e d'istruzione;

131. sottolinea la necessità di migliorare la comprensione e la comparabilità delle differenti qualifiche fra i vari Stati membri; accoglie la proposta di rivedere e sviluppare ulteriormente l'EQF e chiede che si potenzi la cooperazione fra gli Stati membri e tutte le parti interessate; sollecita una maggiore coerenza fra gli strumenti di qualifica dell'UE, ovvero l'EQF, l'ECVET e l'EQAVET;

132. invita gli Stati membri a continuare a concentrarsi sull'offerta di opportunità ai loro cittadini, di tutte le età, per sviluppare le loro abilità e competenze digitali, promuovendo nel contempo la trasformazione digitale dell'economia e della società e ridefinendo le modalità secondo cui le persone apprendono, lavorano o fanno impresa nonché le implicazioni sociali generali di tali cambiamenti; invita a questo proposito gli Stati membri a prendere atto dell'intenzione della Commissione di concentrarsi sugli aspetti positivi di tale trasformazione attraverso la strategia dell'UE in materia di competenze informatiche; chiede un maggior coinvolgimento della società civile e delle parti sociali nella coalizione per le competenze e le professioni digitali;

**Giovedì 14 settembre 2017**

133. concorda sul piano per la cooperazione settoriale sulle competenze previsto dalla Commissione nel quadro del programma pilota per sei settori e ne incoraggia il proseguimento;

134. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a concentrarsi sulle competenze digitali, in particolare sulla trasformazione digitale dell'economia e sulla ridefinizione delle modalità secondo cui le persone lavorano o fanno impresa, e prende atto dell'intenzione della Commissione di concentrarsi sugli aspetti positivi di tale trasformazione attraverso la strategia dell'UE in materia di competenze informatiche;

135. chiede agli Stati membri di includere l'educazione all'imprenditorialità<sup>(1)</sup>, ivi inclusa l'imprenditorialità sociale, fin dai primi anni come parte del programma di studi al fine di sviluppare uno spirito imprenditoriale individuale nei loro cittadini in quanto competenza cruciale per sostenere lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupabilità;

136. incoraggia la Commissione a sviluppare quadri di competenza equivalente per altre competenze chiave, come quella inerente all'alfabetizzazione finanziaria, come avviene per le capacità digitali e imprenditoriali;

137. è del parere che, affinché i «percorsi di miglioramento del livello delle competenze» proposti possano fare la differenza in modo tangibile, sia importante tenere conto dell'esperienza maturata con l'attuazione della garanzia per i giovani; ritiene, in particolare, che essa dovrebbe mirare a garantire un'attuazione più rapida, contemplare un approccio integrato con i servizi sociali di accompagnamento e promuovere una maggiore cooperazione con le parti sociali quali i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro e altre parti interessate;

138. ritiene che dotare le persone di un insieme minimo di competenze sia importante ma non sufficiente in quanto è fondamentale assicurare che ogni individuo venga incoraggiato ad acquisire abilità e competenze avanzate per adattarsi meglio al futuro, soprattutto nel caso di gruppi vulnerabili a rischio di occupazioni precarie;

139. deplora la mancanza di finanziamenti specifici per l'attuazione delle proposte, che possono rivelarsi un ostacolo significativo verso l'adozione di azioni che fanno una reale differenza a livello nazionale, ma è del parere che gli Stati membri debbano essere incoraggiati ad approfittare interamente delle fonti di finanziamento esistenti e disponibili per sostenere l'attuazione dell'Agenda, in particolare il Fondo sociale europeo; sottolinea che le fonti di finanziamento proposte, ovvero il FSE e il programma Erasmus+, sono già impegnate a livello nazionale; invita pertanto la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a investire di più in una spesa efficiente in materia di competenze e di incoraggiarla, dato che si tratta di investimenti importanti nel capitale umano che generano una ricaduta in termini non solo sociali ma anche economici;

140. invita la Commissione e gli Stati membri a mettere a disposizione finanziamenti al fine di colmare il divario tecnologico e digitale esistente tra gli istituti di istruzione e di formazione che sono ben attrezzati e quelli che non lo sono, e di sostenere il miglioramento delle competenze tecnologiche di docenti e formatori, per restare al passo con il mondo di oggi, sempre più a carattere digitale, nell'ambito delle strategie nazionali per le competenze digitali;

141. raccomanda vivamente di affrontare il divario digitale e di dare a tutti pari opportunità quanto all'accesso alle tecnologie digitali e all'acquisizione delle competenze, dell'attitudine e delle motivazioni necessarie per la partecipazione digitale;

142. chiede che la Commissione e gli Stati membri si occupino anche di questioni quali gli scarsi risultati scolastici degli allievi in alcuni campi, i bassi tassi di partecipazione nella formazione per adulti, l'abbandono scolastico precoce, l'inclusione sociale, l'impegno civico, i divari di genere e i tassi di occupabilità dei laureati;

143. invita gli Stati membri a favorire la cooperazione e a rafforzare le sinergie tra gli operatori del settore dell'istruzione formale, non formale e informale, le regioni e le autorità locali, i datori di lavoro e la società civile, in consultazione con le parti sociali, nell'ottica di raggiungere un gruppo più ampio di persone scarsamente qualificate, al fine di tenere maggiormente conto delle loro esigenze specifiche;

144. chiede che si renda possibile una maggiore flessibilità nell'apprendimento, in riferimento al luogo, alle modalità e ai metodi di apprendimento, che permetta di attirare una gamma diversificata di discenti e di soddisfarne le necessità, migliorando di conseguenza le opportunità di apprendimento per tutte le persone;

145. accoglie la proposta di revisione del quadro delle competenze chiave, che offre un valido riferimento e fornisce un'interpretazione comune per lo sviluppo di competenze trasversali e invita a rafforzare il suo impatto a livello nazionale, anche nei programmi di studio e nella formazione degli insegnanti; invita pertanto la Commissione a stabilire un collegamento tra il quadro delle competenze chiave e la raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;

---

<sup>(1)</sup> Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2016. L'educazione all'imprenditorialità nella scuola in Europa. Relazione Eurydice.



Giovedì 14 settembre 2017

146. accoglie con favore prevista revisione del quadro europeo delle qualifiche, la quale dovrebbe contribuire a migliorare la leggibilità delle competenze e delle qualifiche esistenti nei vari paesi dell'UE; sottolinea che tale tipo di strumento è fondamentale per lo sviluppo della mobilità professionale, in particolare nelle zone di confine, ed evidenzia la necessità di garantire una maggiore visibilità per le capacità, le competenze e le conoscenze acquisite tramite l'apprendimento non formale e informale;

147. invita gli Stati membri ad adottare un approccio ampio nell'attuare i percorsi di miglioramento del livello delle competenze, offrendo diverse opportunità che tengano conto delle esigenze concrete a livello locale, regionale e settoriale (ad esempio per quanto concerne le competenze interculturali, civiche, ecologiche, linguistiche, relative alla salute e alla famiglia), e che dovrebbero andare al di là della fornitura di competenze di base;

148. invita la Commissione a sostenere gli sforzi degli Stati membri tramite attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche in termini strategici;

149. accoglie con favore e incoraggia la revisione del quadro Europass, in particolare il passaggio dall'uso di Europass come meccanismo basato sui documenti a piattaforma basata sui servizi, e lo sforzo di rendere più visibili i diversi tipi di apprendimento e competenze, in particolare quelli acquisiti al di fuori dall'istruzione formale;

150. ritiene che la revisione dovrebbe garantire che i gruppi svantaggiati, quali le persone con disabilità, quelle poco qualificate, gli anziani o i disoccupati di lungo periodo, possano beneficiare di questi strumenti e considera cruciale garantirne l'accessibilità alle persone con disabilità;

151. ritiene che le disparità di genere in riferimento allo sviluppo delle competenze dovrebbero essere meglio prese in considerazione nella nuova agenda per le competenze;

152. accoglie con favore l'iniziativa d'introdurre un sistema di tracciabilità dei laureati per offrire un approccio più pertinente e basato su dati concreti per l'elaborazione di programmi di studio e offerte di lavoro; chiede un sistema simile per la tracciabilità su vasta scala dei diplomati IFP;

153. chiede un sostegno continuo e crescente al programma di mobilità Erasmus+, che offre e promuove opportunità di apprendimento e formazione inclusivi per i giovani, gli educatori, i volontari, gli apprendisti, i tirocinanti e i giovani lavoratori;

154. invita la Commissione ad analizzare i sistemi nazionali in materia di qualifiche e propone un loro adeguamento per soddisfare le mutevoli esigenze delle nuove professioni emergenti; sottolinea la necessità che gli Stati membri sostengano la professione di insegnante, facilitando l'accesso alle informazioni sulle tecnologie di punta, e ricorda, a tale scopo, la piattaforma eTwinning elaborata dalla Commissione;

155. invita la Commissione a proclamare un Anno europeo dell'apprendimento degli adulti, che contribuirà ad aumentare la consapevolezza del valore della formazione degli adulti e dell'«invecchiamento attivo» in tutta Europa, e a prevedere un tempo sufficiente per la sua preparazione a livello UE e nazionale;

156. invita la Commissione a organizzare con cadenza annuale un «Forum europeo delle competenze» per permettere alle autorità in materia, agli istituti d'istruzione, ai professionisti, agli studenti, ai datori di lavoro e ai lavoratori di scambiare le migliori pratiche per quanto riguarda previsione, sviluppo e convalida delle competenze;

o

o o

157. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

Martedì 12 settembre 2017

## II

(Comunicazioni)

### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## PARLAMENTO EUROPEO

P8\_TA(2017)0317

### **Richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet**

**Decisione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM))**

(2018/C 337/21)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet, trasmessa il 14 aprile 2017 dal ministero della giustizia della Repubblica francese, sulla base di una richiesta del Procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, e comunicata in Aula il 26 aprile 2017 nel quadro di un procedimento pendente davanti ai giudici istruttori del Tribunal de Grande Instance di Parigi («*pôle financier*»), relativo, tra l'altro, a un'istruttoria su un presunto caso di appropriazione indebita in relazione a fondi ricevuti a titolo di contratto di assistente parlamentare per una specifica persona,
- avendo ascoltato Jean-François Jalkh, in sostituzione di Marie-Christine Boutonnet, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
- visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, il 10 luglio 1986, il 15 e il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011 e il 17 gennaio 2013 <sup>(1)</sup>,
- visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,
- visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A8-0259/2017),

---

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, *Wagner/Fohrmann e Krier*, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, *Wybot/Faure e altri*, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, *Mote/Parlamento*, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Martedì 12 settembre 2017

- A. considerando che i giudici istruttori del Tribunal de Grande Instance di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Marie-Christine Boutonnet per ascoltarla in relazione a una presunzione di reato;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
- C. considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di cui fa parte, tranne in caso di flagranza o di condanna definitiva;
- D. considerando che i giudici istruttori ritengono che gli accertamenti effettuati nel quadro dell'indagine preliminare e dell'istruttoria sembrano confermare i sospetti inizialmente manifestati dal Parlamento europeo in merito a un certo numero di assistenti parlamentari di deputati europei affiliati al Front National;
- E. considerando, in particolare, che dall'organigramma del Front National pubblicato nel febbraio 2015 si evince che nell'organigramma stesso figuravano 15 deputati al Parlamento europeo, 21 assistenti parlamentari locali e 5 assistenti parlamentari accreditati; che alcuni assistenti parlamentari hanno indicato come luogo di lavoro, talvolta a tempo pieno, la sede del Front National a Nanterre; che la maggior parte dei contratti di lavoro degli assistenti parlamentari fa riferimento a mansioni identiche e generiche, senza fornire alcun elemento specifico;
- F. considerando che le indagini hanno inoltre evidenziato tre situazioni che portano a dubitare del fatto che gli assistenti interessati abbiano effettivamente svolto attività connesse al Parlamento europeo:
- contratti di lavoro come assistente parlamentare europeo intercalati tra due contratti di lavoro con il Front National;
  - cumulo di contratti di lavoro come assistenti parlamentari presso il Parlamento europeo e di contratti di lavoro con il Front National;
  - contratti di lavoro con il Front National immediatamente successivi a periodi coperti da contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei;
- G. considerando che, in occasione di una perquisizione condotta nel febbraio 2016 presso la sede del Front National, sono stati sequestrati alcuni documenti nell'ufficio del tesoriere del Front National da cui emerge la volontà del partito di realizzare «risparmi» ponendo a carico del Parlamento europeo le retribuzioni dei dipendenti del partito in virtù della loro qualifica di assistenti parlamentari;
- H. considerando che i giudici istruttori reputano necessario ascoltare la versione dei fatti di Marie-Christine Boutonnet riguardo ai fondi percepiti per il contratto di uno specifico assistente parlamentare; che il 6 marzo 2017 detto assistente è stato accusato di occultamento di appropriazione indebita tra il settembre 2014 e il febbraio 2015; che, interrogato dai due giudici istruttori, l'assistente ha invocato il diritto al silenzio;
- I. considerando che Marie-Christine Boutonnet ha rifiutato di ottemperare alle convocazioni notificate dagli inquirenti e dai giudici istruttori in relazione alla sua possibile incriminazione per appropriazione indebita tra il settembre 2014 e il febbraio 2015;
- J. considerando che, da allora, Marie-Christine Boutonnet sembra sia stata ascoltata dai giudici istruttori di Parigi;
- K. considerando che è nondimeno opportuno revocare l'immunità della deputata interessata, poiché solo il Parlamento può revocare l'immunità di un deputato;

**Martedì 12 settembre 2017**

- L. considerando che in questo caso occorre chiaramente rispondere alla richiesta di revoca dell'immunità e che non vi è prova di *fumus persecutionis*, in particolare in considerazione del fatto che, sulla base di imputazioni simili, sono in corso procedimenti nei confronti di deputati di altri gruppi politici e di altre nazionalità;
1. decide di revocare l'immunità di Marie-Christine Boutonnet;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica francese e a Marie-Christine Boutonnet.
-

Martedì 12 settembre 2017

## III

*(Atti preparatori)*

## PARLAMENTO EUROPEO

P8\_TA(2017)0318

**Nomina di Simon Busuttil al comitato di cui all'articolo 255 TFUE****Decisione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 che propone la nomina di Simon Busuttil al comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2017/2132(INS))**

(2018/C 337/22)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 255, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
  - visto l'articolo 120 del suo regolamento,
  - vista la proposta della commissione giuridica (B8-0503/2017),
- A. considerando che Simon Busuttil soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 225, secondo comma, TFUE;
1. propone la nomina di Simon Busuttil a membro del comitato;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Presidente della Corte di giustizia.
-

Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0319

## **Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari \*\*\***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (11782/2016 — C8-0123/2017 — 2016/0252(NLE))**

**(Approvazione)**

(2018/C 337/23)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (11782/2016),
  - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari (12124/2016),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0123/2017),
  - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0254/2017),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Islanda.

Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0320

**Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli \*\*\*****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (12146/2016 — C8-0129/2017 — 2016/0293(NLE))****(Approvazione)**

(2018/C 337/24)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12146/2016),
  - visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (12147/2016),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0129/2017),
  - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0256/2017),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Islanda.
-

Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0325

## **Abrogazione di regolamenti obsoleti relativi ai settori della navigazione interna e del trasporto di merci su strada \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 (COM(2016)0745 — C8-0501/2016 — 2016/0368(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2018/C 337/25)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0745),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0501/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017 <sup>(1)</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 luglio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0228/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

### **P8\_TC1-COD(2016)0368**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1952.)*

---

---

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 30.6.2017, pag. 58.



Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0326

**Promozione della connettività internet nelle comunità locali \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016)0589 — C8-0378/2016 — 2016/0287(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2018/C 337/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0589),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0378/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 gennaio 2017 <sup>(1)</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017 <sup>(2)</sup>,
  - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0181/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 21.4.2017, pag. 69.

<sup>(2)</sup> GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.

Martedì 12 settembre 2017

**P8\_TC1-COD(2016)0287**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1953.)*

---

Martedì 12 settembre 2017

## ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'iniziativa WiFi4EU dovrebbe avere un importante impatto e una significativa scalabilità. Osservano, a tal proposito, che qualora non fosse possibile assicurare appieno un aumento della dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE nel settore delle telecomunicazioni dal valore compreso tra 25 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, la Commissione potrebbe proporre riassegnazioni nell'ambito di tale dotazione per agevolare il finanziamento complessivo della promozione della connettività internet nelle comunità locali, per un importo di 120 000 000 EUR.

---

Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0327

## Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas \*\*\*I

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (COM(2016)0052 — C8-0035/2016 — 2016/0030(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 337/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0052),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0035/2016),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri motivati inviati dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento bulgaro, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 settembre 2016 <sup>(1)</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 maggio 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0310/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>(1)</sup> GU C 487 del 28.12.2016, pag. 70.

Martedì 12 settembre 2017

**P8\_TC1-COD(2016)0030**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1938.)*

---

Martedì 12 settembre 2017

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO**

La Commissione valuta positivamente i meccanismi di cooperazione previsti all'articolo 16 della proposta di regolamento, quale importante strumento per garantire la coerenza dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza con le parti contraenti della Comunità dell'energia.

La Commissione sottolinea l'importanza di garantire efficacemente che le parti contraenti della Comunità dell'energia non mettano in atto misure che possano influire negativamente sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e nei suoi Stati membri e viceversa.

A tale proposito, la Commissione, senza pregiudicare la sua proposta iniziale del 16 febbraio 2016, valuterà di proporre al Consiglio, a tempo debito, una raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 218 TFUE per l'avvio di negoziati, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le parti contraenti della Comunità dell'energia, dall'altra, sulle modifiche da apportare al trattato della Comunità dell'energia al fine di istituire un quadro giuridico e meccanismi atti a consentire l'applicabilità di alcune disposizioni del regolamento e di altre parti pertinenti dell'*acquis* comunitario nel settore dell'energia, per garantire l'attuazione efficace di un quadro potenziato della sicurezza dell'approvvigionamento del gas.

---

Martedì 12 settembre 2017

P8\_TA(2017)0329

**Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica****Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (COM(2016)0109 — 2016/0062(NLE))**

(2018/C 337/28)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2016)0109),
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul, Turchia (in appresso la convenzione di Istanbul),
- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 8, 19, 157 e 216, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
- visti gli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5 (2000), Pechino + 10 (2005), Pechino + 15 (2010) e Pechino + 20 (2015),
- viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento nonché la convenzione ONU sui diritti del fanciullo,
- vista la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'UE è parte firmataria, ivi comprese le osservazioni conclusive del 2015 del comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità rivolte all'UE, che invitano quest'ultima ad aderire alla convenzione di Istanbul al fine di proteggere dalla violenza le donne e le ragazze con disabilità,
- vista la propria relazione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che chiede all'UE di aderire alla convenzione di Istanbul quale ulteriore passo per contrastare la violenza contro le donne e le ragazze con disabilità,
- vista l'osservazione generale approvata il 26 agosto 2016 dal comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità in merito all'articolo 6 (sulle donne e ragazze con disabilità) della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 <sup>(1)</sup>,

---

<sup>(1)</sup> GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.

**Martedì 12 settembre 2017**

- viste le sue risoluzioni del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne<sup>(1)</sup>, del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne<sup>(2)</sup>, e del 6 febbraio 2013 sulla 57<sup>a</sup> sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze<sup>(3)</sup>,
- viste la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne<sup>(4)</sup> e la valutazione del valore aggiunto europeo,
- vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne<sup>(5)</sup>,
- visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel marzo 2011,
- visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),
- vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE<sup>(6)</sup>,
- vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE (Paesi Bassi, Slovacchia e Malta), rilasciata il 7 dicembre 2015, sull'uguaglianza di genere,
- vista la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio<sup>(7)</sup>,
- visti la direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo<sup>(8)</sup> e il regolamento (UE) n. 606/2013 del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile<sup>(9)</sup>,
- viste la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la direttiva quadro 2002/629/GAI del Consiglio<sup>(10)</sup> e la direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio<sup>(11)</sup>,
- viste la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, che definiscono e condannano le molestie e le molestie sessuali,
- vista la tabella di marcia della Commissione su una possibile adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, pubblicata nell'ottobre 2015,
- vista la terza relazione di attività trimestrale del commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa del 16 novembre 2016, riguardo alla definizione della violenza basata sul genere nella convenzione di Istanbul,

<sup>(1)</sup> GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.

<sup>(2)</sup> GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU C 24 del 22.1.2016, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU C 285 del 29.8.2017, pag. 2.

<sup>(5)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0451.

<sup>(6)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2015)0312.

<sup>(7)</sup> GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

<sup>(8)</sup> GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

<sup>(9)</sup> GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.

<sup>(10)</sup> GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.



Martedì 12 settembre 2017

- vista la dichiarazione congiunta della Presidenza, della Commissione e del Parlamento europeo che chiede una rapida adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Malta il 3 febbraio 2017,
  - viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 2014-2015 <sup>(1)</sup> e del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 <sup>(2)</sup>,
  - visto lo studio del 2016 del suo dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali dal titolo «Knowledge and Know-How: The Role of Self-Defence in the Prevention of Violence against Women» (Conoscenze e know-how: il ruolo dell'autodifesa nella prevenzione della violenza contro le donne), in particolare in relazione al contributo della formazione all'autodifesa all'attuazione dell'articolo 12 della convenzione di Istanbul,
  - visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento,
  - viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento,
  - visti la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione giuridica (A8-0266/2017),
- A. considerando che la parità di genere costituisce un valore cardine dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali che dovrebbe essere pienamente rispettato, promosso e applicato tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita quotidiana; che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere, nessun paese dell'UE ha ancora conseguito pienamente la parità tra donne e uomini; che la violenza di genere è al tempo stesso causa e conseguenza delle disuguaglianze tra donne e uomini;
- B. considerando che le forme moderne di schiavitù e tratta di esseri umani, che colpiscono principalmente le donne, persistono ancora nell'UE;
- C. considerando che gli Stati membri devono riconoscere che, una volta verificatasi una violenza, la società non è riuscita a compiere il suo dovere primario di protezione e che l'unico mezzo che rimane sono misure reattive quali il risarcimento delle vittime e il perseguimento degli autori di atti di violenza;
- D. considerando che l'UE deve adottare tutte le misure necessarie, in collaborazione con gli Stati membri, per promuovere e tutelare il diritto delle donne e delle ragazze di vivere libere dalla violenza, sia essa fisica o psicologica, tanto nella sfera pubblica quanto in quella privata;
- E. considerando che la violenza di genere non dovrebbe essere sottovalutata o considerata una questione da poter rinviare e trattare successivamente, poiché interessa oltre 250 milioni di donne e ragazze nella sola UE e ha enormi effetti sulla società, aumentando la paura e la polarizzazione e contribuendo allo stress e alle malattie mentali in quanto minaccia la sicurezza di metà della popolazione; che, secondo le stime dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), il costo della violenza sessuale per la società nell'UE è pari a 226 miliardi di euro l'anno;
- F. considerando che la violenza nei confronti delle donne <sup>(3)</sup> e la violenza di genere, sia fisica che psicologica, rappresentano un fenomeno diffuso nell'UE e vanno intese come una forma estrema di discriminazione e una violazione dei diritti umani che colpisce le donne in tutti gli strati della società, a prescindere dall'età, dal livello di istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale o dal paese di origine o residenza e rappresenta un grave ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne, anche sul piano economico e politico; che servono ulteriori misure per incoraggiare le donne che sono state vittime di violenza a riferire le proprie esperienze e a chiedere assistenza, come pure per garantire che ricevano un sostegno adeguato in linea con le loro esigenze, siano informate circa i loro diritti e abbiano accesso alla giustizia affinché gli autori della violenza siano perseguiti;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P8\_TA(2017)0073.

<sup>(2)</sup> GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.

<sup>(3)</sup> Ai sensi della convenzione di Istanbul, il termine «donne» include le ragazze al di sotto dei 18 anni di età (articolo 3).

**Martedì 12 settembre 2017**

- G. considerando che la relazione pubblicata nel marzo 2014 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «Violence against women: an EU-wide survey» (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea) mostra che un terzo di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta durante la vita adulta, il 20 % è stato vittima di molestie online, una donna su venti è stata stuprata e oltre una donna su dieci ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza;
- H. considerando che una donna su dieci ha subito molestie sessuali o è stata vittima di atti persecutori (stalking) attraverso le nuove tecnologie, mentre il 75 % delle donne ricoprenti cariche in alti livelli decisionali è stato soggetto a molestie sessuali; che ciò mostra che nessuna donna o ragazza, a prescindere dall'età e dalla posizione sociale, vive al riparo dalla violenza sessuale;
- I. considerando che occorre adottare misure per affrontare il fenomeno emergente della violenza di genere online, compreso il bullismo, le molestie e l'intimidazione, in particolare delle giovani donne e delle ragazze nonché delle persone LGBTI;
- J. considerando che i cittadini e i residenti nell'Unione non sono equamente protetti dalla violenza di genere, a causa della mancanza di una strategia europea, ivi incluso un atto legislativo, e delle differenze tra politiche e legislazioni negli Stati membri per quanto riguarda tra l'altro la definizione di reato e l'ambito di applicazione della legislazione, e che essi rimangono pertanto vulnerabili a tale violenza; che vi sono altresì differenze all'interno dell'UE in termini di informazioni, accessibilità e messa a disposizione di case rifugio, servizi di supporto e diritti,
- K. considerando che la violenza nei confronti delle donne è legata alla ripartizione iniqua del potere tra donne e uomini, al sessismo e agli stereotipi di genere, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;
- L. considerando che la violenza nei confronti delle donne contribuisce al persistere delle disparità di genere ostacolando l'accesso delle vittime all'occupazione, con effetti negativi sulla loro indipendenza finanziaria e sull'economia in generale;
- M. considerando che un fattore importante della mancata segnalazione delle violenze sessuali da parte delle donne è rappresentato dal fatto che dipendono economicamente da chi le commette;
- N. considerando che la povertà estrema aumenta il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento che ostacolano la piena partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere;
- O. considerando che occorre impegnarsi maggiormente per agevolare e incoraggiare la partecipazione delle donne alla sfera politica, economica e sociale e per aumentare la loro visibilità nelle posizioni dirigenziali, in modo da combattere l'oggettificazione e una cultura della violenza di genere;
- P. considerando che la convenzione di Istanbul stabilisce che tutte le sue disposizioni, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, devono essere garantite «senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione»;
- Q. considerando che le donne con disabilità hanno un rischio da 1,5 a 10 volte più elevato di essere vittime di violenza di genere e, a causa della loro posizione di dipendenza, hanno persino più difficoltà a riferirla; che le donne e le ragazze con disabilità non costituiscono un gruppo omogeneo ma piuttosto un gruppo che comprende donne di diverso status e in situazioni diverse e donne con diverse tipologie di menomazioni, quali condizioni fisiche, psicosociali, intellettuali o sensoriali che possono essere accompagnate o meno da limitazioni funzionali; che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) chiede agli Stati firmatari di adottare misure per garantire che le donne con disabilità possano godere appieno e in condizioni di parità di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;
- R. considerando che alcuni gruppi di donne e ragazze, come donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo, donne e ragazze con disabilità, donne LGBTI e donne rom, sono a rischio di discriminazioni multiple e sono pertanto ancora più vulnerabili alla violenza, per motivi alimentati dal sessismo associato al razzismo, alla xenofobia, all'omofobia, alla transfobia e all'intersessuofobia, nonché alla discriminazione fondata sull'età, sulla disabilità, sull'origine etnica o sulla

Martedì 12 settembre 2017

- religione; che le donne in Europa subiscono discriminazioni multiple e interconnesse che impediscono loro di accedere alla giustizia e ai servizi di sostegno e protezione e di godere dei loro diritti fondamentali; che le donne dovrebbero beneficiare di servizi di sostegno specialistico nell'attuazione di misure di protezione;
- S. considerando che la violenza nei confronti delle donne, inclusa la violenza domestica, è considerata troppo spesso una questione privata e viene tollerata troppo facilmente; che essa costituisce di fatto una violazione sistemica dei diritti fondamentali e un reato grave che va punito in quanto tale; che l'impunità deve finire garantendo che i responsabili siano perseguiti e che le donne e le ragazze sopravvissute alla violenza ricevano sostegno e riconoscimento adeguati dal sistema giudiziario, al fine di spezzare il circolo vizioso del silenzio e della solitudine per quante sono state vittime di violenza, indipendentemente dalla loro origine geografica o dalla classe sociale;
- T. considerando che esistono differenze culturali significative tra gli Stati membri quanto alla probabilità che le donne riferiscano uno stupro o un'aggressione sessuale e che le statistiche ufficiali riflettono questa tendenza più del numero effettivo di stupri o aggressioni sessuali commessi in un paese;
- U. considerando che la maggior parte dei femminicidi è perpetrata da mariti, ex mariti, partner o ex partner che non accettano la fine di un matrimonio o di una relazione;
- V. considerando che l'autore di atti di violenza di genere è spesso una persona già nota alla vittima e che in molti casi la vittima si trova in una posizione di dipendenza, il che aumenta il timore di riferire la violenza;
- W. considerando che gli stereotipi di genere e il sessismo, ivi compresi i discorsi d'odio sessisti, che si verificano in tutto il mondo, offline e online e nella vita pubblica e privata, costituiscono una delle cause alla base di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;
- X. considerando che l'esposizione alla violenza e agli abusi fisici, sessuali o psicologici ha un grave impatto sulle vittime e può risultare in un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche, oltre ad avere ripercussioni sui loro familiari e sulla società nel suo insieme; che i bambini non devono essere oggetto diretto di violenza per essere considerati vittime in quanto anche l'essere testimoni di violenza domestica costituisce un trauma;
- Y. considerando che la convenzione di Istanbul, all'articolo 3, definisce chiaramente la «violenza contro le donne basata sul genere» come «violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato», e inoltre definisce il «il genere» come «ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini»;
- Z. considerando che, al fine di ridurre il numero stimato di casi non riportati, gli Stati membri devono essere dotati di un numero sufficiente di istituzioni che consenta alle donne di sentirsi sicure e in grado di segnalare la violenza di genere;
- AA. considerando che soltanto un insieme di politiche che unisca misure legislative e misure non legislative, comprese azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, culturali, didattiche, sociali e sanitarie, nonché misure intese ad agevolare l'accesso delle vittime a un'abitazione e all'occupazione, inclusa la messa a disposizione di case rifugio per le vittime, nonché la partecipazione paritaria delle donne in tutti gli ambiti della società, possono ridurre in modo significativo la violenza contro le donne e la violenza di genere e le sue conseguenze; che la società civile, e le organizzazioni delle donne in particolare, apportano un contributo molto importante alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza e il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e sostenuto affinché possa essere svolto nel miglior modo possibile;
- AB. considerando che l'istruzione e la formazione delle ragazze e delle donne rappresentano un valore europeo importante, un diritto umano fondamentale e un elemento essenziale per l'emancipazione delle ragazze e delle donne sul piano sociale, culturale e professionale, nonché per il pieno godimento degli altri diritti sociali, economici, culturali e politici e, di conseguenza, per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;

**Martedì 12 settembre 2017**

- AC. considerando che solo gli Stati hanno la capacità di assicurare l'istruzione per tutti gratuita e obbligatoria, che rappresenta una *conditio sine qua non* per garantire le pari opportunità fra i sessi;
- AD. considerando che la convenzione di Istanbul sottolinea l'importanza di cambiare mentalità e atteggiamenti per porre fine alla violenza di genere; che risulta pertanto indispensabile a tale riguardo l'educazione a tutti i livelli e per tutte le età sulla parità tra uomini e donne, su ruoli di genere non stereotipati e sul rispetto dell'integrità della persona; che la formazione all'autodifesa è uno degli strumenti efficaci per ridurre la vittimizzazione e i suoi impatti negativi, per mettere in discussione gli stereotipi di genere e rafforzare la posizione delle donne e delle ragazze;
- AE. considerando che l'adesione immediata di tutti gli Stati membri alla convenzione di Istanbul contribuirebbe in modo sostanziale all'elaborazione di una politica integrata e alla promozione della cooperazione internazionale in materia di lotta contro qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne;
- AF. considerando che l'UE deve adoperarsi per progredire nella lotta all'eliminazione della violenza di genere nei paesi limitrofi e in tutto il mondo, quale impegno globale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ivi compresa la lotta all'uso della violenza sessuale quale arma di guerra;
- AG. considerando che la convenzione di Istanbul è un accordo misto che consente l'adesione dell'UE parallelamente a quella dei suoi Stati membri;
- AH. considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma soltanto quattordici l'hanno ratificata; che l'adesione dell'UE alla convenzione non esonera gli Stati membri dalla ratifica nazionale;
- AI. considerando che la ratifica della convenzione di Istanbul richiede un'adeguata applicazione, un'efficace attuazione e lo stanziamento delle opportune risorse finanziarie e umane;
1. si compiace che il 4 marzo 2016 la Commissione abbia proposto l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, ossia al primo strumento completo giuridicamente vincolante per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, inclusa la violenza domestica <sup>(1)</sup>, a livello internazionale;
  2. accoglie con favore la firma dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, apposta il 13 giugno 2017; si rammarica tuttavia che la limitazione a due settori, ossia le questioni connesse alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento, sollevi incertezze giuridiche sulla portata dell'adesione dell'UE, nonché preoccupazioni riguardanti l'attuazione della convenzione;
  3. condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; sottolinea che la convenzione di Istanbul stabilisce che la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto «onore» non possono giustificare alcun atto di violenza nei confronti delle donne; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio;
  4. afferma con forza che negare i servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compreso l'aborto sicuro e legale, è una forma di violenza nei confronti di donne e ragazze; ribadisce che le donne e le ragazze devono avere il controllo del loro corpo e della loro sessualità; invita tutti gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla sessualità, un facile accesso delle donne alla pianificazione familiare e l'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e l'aborto sicuro e legale;
  5. sottolinea che la gravidanza forzata è definita un crimine contro l'umanità all'articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 ed è una forma di una violenza di genere nei confronti delle donne che costituisce una grave violazione dei diritti umani e della dignità di donne e ragazze;

---

<sup>(1)</sup> Cfr. definizioni all'articolo 3 della convenzione di Istanbul.

Martedì 12 settembre 2017

6. sottolinea che la convenzione di Istanbul segue un approccio globale, onnicomprensivo e coordinato che pone al centro i diritti della vittima, affrontando il tema della violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e della violenza di genere, compresa quella domestica, da un'ampia gamma di prospettive, prevedendo misure quali la prevenzione della violenza, la lotta contro la discriminazione, misure di diritto penale per combattere l'impunità, l'assistenza e la protezione delle vittime, la protezione dei minori e la protezione delle donne richiedenti asilo e rifugiate, nonché una migliore raccolta di dati e campagne o programmi di sensibilizzazione, anche in collaborazione con organismi nazionali competenti in materia di diritti umani e parità, la società civile e le organizzazioni non governative;
7. sottolinea che la convenzione di Istanbul costituisce una valida base di cambiamento delle strutture sociali che creano, legittimano e perpetuano la violenza nei confronti delle donne e offre strumenti per l'introduzione di misure in tal senso; sottolinea che la convenzione affronta simultaneamente la prevenzione, la protezione e l'azione giudiziaria (approccio a tre livelli) e adotta un approccio onnicomprensivo e coordinato, derivante dal principio della dovuta diligenza che stabilisce l'obbligo positivo degli Stati di rispondere efficacemente a tutti gli atti di violenza (articolo 5 della convenzione);
8. sottolinea che l'adesione dell'UE assicurerà un quadro giuridico europeo coerente per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza di genere e per proteggere e sostenere le vittime nelle politiche interne ed esterne dell'UE, nonché apportare un miglioramento al controllo, all'interpretazione e all'attuazione della normativa, dei programmi e dei fondi dell'UE pertinenti alla convenzione, oltre a migliorare la raccolta di dati disaggregati comparabili a livello di UE; ritiene che, aderendo alla convenzione, l'UE diverrà un attore mondiale più efficace nel settore dei diritti delle donne;
9. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle seguenti raccomandazioni:
- a) esortare gli Stati membri ad accelerare i negoziati relativi alla ratifica e all'attuazione della convenzione di Istanbul; condannare fermamente i tentativi di ritirarsi dalle misure già adottate nell'attuazione della convenzione di Istanbul e nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne;
  - b) invitare la Commissione a lanciare, senza indugio o rinvii, un dialogo costruttivo con il Consiglio e gli Stati membri, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, per affrontare le riserve, le obiezioni e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri e in particolare chiarire le interpretazioni fuorvianti della convenzione di Istanbul riguardo alla definizione di violenza di genere e alla definizione di genere all'articolo 3, lettere c) e d), in linea con le osservazioni generali del commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;
  - c) mantenere il Parlamento pienamente informato sugli aspetti pertinenti dei negoziati in tutte le loro fasi, affinché possa esercitare in modo adeguato i diritti conferitigli dai trattati a norma dell'articolo 218 TFUE;
  - d) garantire, nonostante la firma dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, un'adesione ampia e senza restrizione alcuna dell'UE alla convenzione;
  - e) provvedere affinché gli Stati membri applichino la convenzione di Istanbul e stanino risorse finanziarie e umane adeguate per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, inclusa la violenza domestica, per rafforzare la posizione delle donne e delle ragazze, nonché per proteggere le vittime e consentire loro di essere risarcite, in particolare nel caso di vittime che vivono in zone in cui i servizi di protezione alle vittime non esistono o sono molto limitati;
  - f) chiedere alla Commissione di elaborare una strategia olistica dell'UE in materia di lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, che comprenda un piano onnicomprensivo per la lotta contro tutte le forme di disparità di genere, integrando tutti gli sforzi dell'UE tesi a eliminare la violenza nei confronti delle donne;
  - g) nominare un coordinatore dell'UE che funga da rappresentante dell'UE presso il comitato delle parti del Consiglio d'Europa dopo la ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE. Tale coordinatore sarebbe responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro donne e ragazze;

**Martedì 12 settembre 2017**

- h) assicurare che il Parlamento sia pienamente coinvolto nel processo di monitoraggio della convenzione di Istanbul in seguito all'adesione dell'UE; procedere rapidamente a concordare un codice di condotta relativo alla cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri per l'attuazione della convenzione, che coinvolga anche le organizzazioni della società civile, in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne;
- i) sollecitare la Commissione e gli Stati membri a elaborare orientamenti pratici e strategie per l'applicazione della convenzione di Istanbul, al fine di agevolare un'attuazione e un'applicazione corrette negli Stati membri che l'hanno già ratificata, rispondendo nel contempo alle preoccupazioni di quelli che non l'hanno ancora ratificata e incoraggiandoli a farlo;
- j) garantire una formazione adeguata, procedure e orientamenti a tutti i professionisti che si occupano delle vittime di tutti gli atti di violenza rientranti nel campo di applicazione della convenzione al fine di evitare discriminazioni o una seconda vittimizzazione durante i procedimenti giudiziari, medici e di polizia;
- k) garantire misure preventive atte a rispondere alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, quali le donne con disabilità, le donne rifugiate, i bambini vittime, le donne LGBTI e le donne con esigenze di sostegno aggiuntive, compresi servizi di sostegno specialistico facilmente accessibili, unitamente a servizi sanitari adeguati e alloggi sicuri per le donne che hanno subito violenze di genere e i loro figli;
- l) tenere conto dei casi gravi di violenza nei confronti delle donne e di violenza di genere, inclusa la violenza domestica, nel determinare l'affidamento e i diritti di visita, nonché tenere conto dei diritti e delle esigenze dei bambini testimoni nel fornire servizi di protezione e di sostegno alle vittime;
- m) promuovere attivamente un cambiamento negli atteggiamenti e nel comportamento e combattere il sessismo e i ruoli di genere stereotipati, anche promuovendo un linguaggio neutro sotto il profilo del genere, compiendo sforzi concertati per affrontare il ruolo fondamentale dei mezzi di comunicazione e della pubblicità in questo ambito, e incoraggiare tutti, compresi uomini e bambini, a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione di tutte le forme di violenza; invitare pertanto gli Stati membri ad adottare e attuare politiche attive in materia di inclusione sociale, dialogo interculturale, educazione sessuale e relazionale, educazione ai diritti umani e lotta contro la discriminazione, nonché formazione sulla parità di genere per i professionisti della giustizia e quelli preposti all'azione di contrasto; incoraggiare gli Stati membri a includere nei propri sistemi di istruzione l'eliminazione di tutti gli ostacoli all'autentica uguaglianza fra donne e uomini e promuovere pienamente tale obiettivo;
- n) incoraggiare gli Stati membri ad attuare politiche che mirino a creare società libere da qualsiasi tipo di violenza e a utilizzare la convenzione di Istanbul in tal senso;
- o) garantire che le misure proattive contro la violenza riconoscano la realtà di genere, dal momento che la maggioranza assoluta degli autori delle violenze è costituita da uomini; incoraggiare gli Stati membri a impiegare tattiche di riduzione della violenza basate sull'esperienza per affrontare il problema;
- p) adottare le misure necessarie a norma degli articoli 60 e 61 della convenzione sulla migrazione e l'asilo, tenendo in considerazione che le donne e le ragazze migranti, in possesso o meno degli opportuni documenti, e le donne richiedenti asilo hanno il diritto di vivere libere dalla violenza, nella sfera sia pubblica che privata, e sono particolarmente vulnerabili alla violenza di genere, ricordando che la violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, può essere riconosciuta come una forma di persecuzione e che le vittime possono quindi avvalersi della protezione offerta dalla convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati; garantire che gli Stati membri rispettino un'impostazione attenta alla dimensione di genere in tutte le procedure di asilo e di accoglienza, nonché il principio di non respingimento;
- q) promuovere il bilancio di genere quale strumento per prevenire e combattere la violenza di genere in settori politici pertinenti, nonché per garantire risorse e finanziamenti per l'accesso alla giustizia delle vittime e dei sopravvissuti alla violenza;

Martedì 12 settembre 2017

- r) migliorare e promuovere la raccolta di pertinenti dati disaggregati comparabili sui casi di violenza di ogni tipo rientranti nel campo di applicazione della convenzione di Istanbul, in cooperazione con l'EIGE, ivi compresi dati disaggregati concernenti l'età e il genere degli autori di atti di violenza e la relazione tra l'autore e la vittima, al fine di costruire una metodologia comune per comparare le banche dati e l'analisi dei stessi, garantendo così una migliore comprensione del problema, nonché sensibilizzare in merito alla questione e valutare e migliorare le azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere;
10. sottolinea che, ai fini di una maggiore efficacia, le misure di lotta contro la violenza nei confronti delle donne dovrebbero essere accompagnate da azioni volte ad affrontare le disparità economiche di genere e promuovere l'indipendenza finanziaria delle donne;
11. invita la Commissione a presentare un atto legislativo per sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nella repressione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza di genere;
12. chiede al Consiglio di attivare la «clausola passerella», mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;
13. invita la Commissione a rivedere la decisione quadro dell'UE attualmente in vigore sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, al fine di includervi il sessismo, i reati generati da pregiudizi e dall'incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dei caratteri sessuali;
14. invita gli Stati membri ad attuare appieno la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo, il regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile e la direttiva 2012/29/UE sulla protezione delle vittime, nonché la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori;
15. invita ancora una volta la Commissione a istituire un osservatorio europeo sulla violenza di genere (sul modello dell'attuale Istituto europeo per l'uguaglianza di genere);
16. esorta la Presidenza estone ad accelerare la ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
-

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0331

## **Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: finanziamenti a gestione diretta nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca**

**Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 12 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca (C(2017)03881 — 2017/2743(DEA))**

(2018/C 337/29)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)03881),
  - vista la lettera del 1° settembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
  - vista la lettera del 5 settembre 2017 della commissione per la pesca al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
  - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 126, paragrafo 5,
  - visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>,
  - vista la raccomandazione di decisione della commissione per la pesca,
  - visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,
  - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è arrivato a scadenza il 12 settembre 2017,
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.



Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0332

**Accordo multilaterale sulla creazione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) \*\*\***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (\*), sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (15654/2016 — C8-0098/2017 — 2006/0036(NLE))**

**(Approvazione)**

(2018/C 337/30)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (15654/2016),
  - visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo (\*), la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia relativa all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo (08823/2/2006),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0098/2017),
  - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0260/2017),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Repubblica di Islanda, della Repubblica del Montenegro, del Regno di Norvegia, della Romania e della Repubblica di Serbia, e alla Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo.

---

(\*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0333

### **Sottoporre l'acrilofentanil a misure di controllo \***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo l'N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil) (08858/2017 — C8-0179/2017 — 2017/0073(NLE))**

**(Consultazione)**

(2018/C 337/31)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto del Consiglio (08858/2017),
  - visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0179/2017),
  - vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
  - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0284/2017),
1. approva il progetto del Consiglio;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0335

**Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia****Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia (COM(2017)0540 — C8-0199/2017 — 2017/2101(BUD))**

(2018/C 337/32)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0540 — C8-0199/2017),
  - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea <sup>(1)</sup>,
  - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,
  - visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(3)</sup>, in particolare il punto 11,
  - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0280/2017),
1. osserva che la decisione comporta il maggiore importo mai mobilitato a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea;
  2. osserva che la soglia massima dell'anticipo di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2012/2002, quale modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> può rivelarsi una misura di assistenza spesso insufficiente per gli eventi calamitosi classificati come «catastrofi naturali gravi»; sottolinea la necessità di prendere in considerazione una soglia superiore per questi primi contributi finanziari specifici, per poter far fronte efficacemente e tempestivamente ai danni imputabili a tale categoria di catastrofi;
  3. si compiace della decisione in quanto gesto di solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da catastrofi naturali;
  4. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
  5. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>(3)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).

Mercoledì 13 settembre 2017

**ALLEGATO**

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia**

*(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/1599.)*

---

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0336

**Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per prestare assistenza all'Italia****Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017, che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia (11813/2017 — C8-0304/2017 — 2017/2109(BUD))**

(2018/C 337/33)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
  - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 41,
  - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, definitivamente adottato il 1° dicembre 2016 <sup>(2)</sup>,
  - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 <sup>(3)</sup> (regolamento QFP),
  - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(4)</sup>,
  - vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea <sup>(5)</sup>,
  - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 adottato dalla Commissione il 26 giugno 2017 (COM(2017)0541),
  - vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 adottata il 4 settembre 2017 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (11813/2017 — C8-0304/2017),
  - visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0281/2017),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per un importo di 1 196 797 579 EUR in relazione alla serie di terremoti che hanno colpito le regioni italiane dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria tra l'agosto 2016 e il gennaio 2017;
- B. considerando l'importo di 30 000 000 EUR che è già stato versato, come anticipo dal bilancio dell'Unione per il 2016, nel quadro della presente domanda di mobilitazione del FSUE;
- C. considerando che si tratta del maggiore importo mai mobilitato a titolo del FSUE;
- D. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 è inteso a iscrivere formalmente il relativo adeguamento nel bilancio dell'Unione per il 2017;

<sup>(1)</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 51 del 28.2.2017.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>(4)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

**Mercoledì 13 settembre 2017**

- E. considerando che la Commissione propone pertanto di rettificare il bilancio 2017 e di incrementare di 1 166 797 579 EUR — in stanziamenti d'impegno e di pagamento — la dotazione dell'articolo 13 06 01 «Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia»;
- F. considerando che, sebbene l'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE in questa fase dell'esercizio sia inferiore di 293 971 080 EUR rispetto all'importo proposto, la Commissione propone di coprire tale differenza mediante l'importo annuo disponibile nel 2018, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento QFP; considerando che non è mai stato fatto ricorso a tale possibilità;
- G. considerando che il FSUE è uno strumento speciale secondo la definizione del regolamento QFP e che i corrispondenti stanziamenti d'impegno e di pagamento devono essere iscritti nel bilancio oltre i massimali del QFP;
- H. considerando che la Commissione propone di riassegnare integralmente i necessari stanziamenti di pagamento nell'ambito del bilancio dell'Unione per il 2017 e di ricostituire la riserva negativa attivata nel bilancio rettificativo n. 1/2017 (pari a 70 402 434 EUR) attingendo alle linee di bilancio relative ai programmi dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
1. sottolinea l'urgente necessità di sbloccare l'assistenza finanziaria del FSUE destinata alle regioni colpite dalle calamità naturali; rileva che è fondamentale creare sinergie tra tutti gli strumenti esistenti a livello di Unione, garantendo che le risorse siano utilizzate in modo efficace per le attività di ricostruzione e per tutte le altre azioni necessarie;
  2. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 quale presentato dalla Commissione;
  3. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017;
  4. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2017 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0337

**Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/002 FI/Microsoft 2****Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 — C8-0193/2017 — 2017/2098(BUD))**

(2018/C 337/34)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0322 — C8-0193/2017),
  - visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 <sup>(1)</sup> (regolamento FEG),
  - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,
  - visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(3)</sup> (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,
  - vista la procedura di trilogia prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,
  - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
  - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0278/2017),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile;
- C. considerando che la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG conformemente ai criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, in seguito a 1 248 esuberi presso Microsoft Mobile Oy e 11 fornitori e produttori a valle in Finlandia, operanti nel settore economico classificato alla divisione 62 della NACE Revisione 2 (Programmazione, consulenza informatica e attività connesse);
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Finlandia ha diritto a un contributo finanziario pari a 3 520 080 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (5 559 300 EUR);

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.<sup>(2)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.<sup>(3)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

**Mercoledì 13 settembre 2017**

2. osserva che la Finlandia ha presentato la domanda il 1° febbraio 2017 e che la Commissione, dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive da tale Stato membro, ha ultimato la propria valutazione il 21 giugno 2017;
3. ricorda che Microsoft ha acquisito le attività di telefonia mobile di Nokia e che Microsoft Mobile Oy è stata fondata nel 2014; rileva che circa 4 700 dipendenti di Nokia sono stati trasferiti a Microsoft Mobile Oy in Finlandia;
4. constata che la principale ragione degli esuberi presso Microsoft Mobile Oy risiede nella concorrenza su scala mondiale nel settore della telefonia mobile e nella conseguente perdita di quota di mercato di Microsoft Mobile Oy e del suo sistema operativo su base Windows; rileva che tale calo si è verificato nonostante Microsoft Mobile Oy avesse lanciato nuovi dispositivi mobili e investito nella progettazione, nei componenti e nel marketing;
5. prende atto con rammarico delle sfide cui devono far fronte i produttori di telefoni cellulari dell'Unione; ritiene che occorra fornire un sostegno adeguato affinché i lavoratori possano riqualificarsi per avere migliori possibilità di trovare lavoro in settori correlati o in settori industriali in espansione;
6. conclude che gli esuberi sono legati al trasferimento della produzione di dispositivi mobili in paesi con manodopera a costo inferiore; osserva che i vincitori di questa competizione nella produzione di smartphone sono stati i fabbricanti stabiliti negli Stati Uniti e in Asia, che utilizzano i sistemi operativi Android e iOS;
7. riconosce che le regioni interessate di Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi e Etelä-Suomi sono già state colpite da massicci collocamenti in esubero da parte di imprese del settore dell'elettronica e del software e che nelle regioni Länsi-Suomi e Etelä-Suomi si riscontra un elevato tasso di disoccupazione regionale (rispettivamente del 14,6 e del 17,5 % della forza lavoro); rileva che si prevede la partecipazione alle misure di 1 000 lavoratori in esubero su 1 248 ammissibili al contributo del FEG;
8. constata che il 92,5 % dei beneficiari interessati ha un'età compresa tra 30 e 54 anni e che molti dei lavoratori in esubero hanno un elevato livello di istruzione; rileva che il tasso di disoccupazione tra i soggetti con un elevato livello di istruzione è cresciuto notevolmente in tutte e tre le regioni in questione; esprime preoccupazione per la situazione di disoccupazione già difficile di persone altamente qualificate e istruite, le cui prospettive di occupazione sarebbero altrimenti tradizionalmente buone;
9. rileva che la Finlandia prevede sei tipi di misure: i) tutoraggio e altre misure preparatorie, ii) servizi per l'occupazione e le imprese, iii) formazione, iv) sovvenzione di avvio, v) incentivo all'assunzione e vi) indennità per le spese di viaggio e di soggiorno; osserva che tali azioni costituiscono misure attive del mercato del lavoro; constata che i fondi destinati al controllo e alla rendicontazione sono sufficienti;
10. osserva che i costi delle misure di sostegno al reddito corrispondono al 26,74 % dei costi totali previsti per il pacchetto di misure personalizzate, cifra inferiore al massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG, e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro;
11. evidenzia l'importanza delle misure attive del mercato del lavoro finanziate a titolo del FEG; osserva che nei precedenti casi di intervento del FEG i servizi personalizzati per i lavoratori in esubero si sono rivelati estremamente utili;
12. si compiace del ricorso al servizio della rete EURES per far pervenire ai cittadini finlandesi in cerca lavoro le offerte di lavoro di altri paesi; accoglie con favore il fatto che le autorità finlandesi incoraggino i lavoratori in esubero a beneficiare pienamente del loro diritto alla libera circolazione;
13. apprende che le azioni di formazione finanziate dal FEG saranno complementari a quelle finanziate da un fondo istituito dalla società per aiutare gli ex dipendenti ad avviare piccole imprese nel settore delle tecnologie dell'informazione e in altri settori; si compiace di tale iniziativa;
14. si compiace del fatto che le autorità finlandesi abbiano avviato l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati il 12 luglio 2016, con largo anticipo rispetto alla domanda di sostegno del FEG per il pacchetto coordinato proposto;



Mercoledì 13 settembre 2017

15. si compiace della consultazione delle parti interessate, tra cui i rappresentanti dei centri per lo sviluppo economico (centri ELY), degli uffici per l'occupazione e lo sviluppo economico (uffici TE) delle regioni interessate, di Microsoft, delle industrie tecnologiche della Finlandia, del sindacato Pro, dell'Unione degli ingegneri professionisti in Finlandia e dell'Agenzia finlandese per il finanziamento dell'innovazione;
  16. ricorda che l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, sostenuto dal FEG, dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste, oltre ad essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
  17. riconosce che l'attuale domanda si inserisce nel contesto di una serie di precedenti domande della Finlandia a seguito del declino di Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft e EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);
  18. constata che è in corso un intervento del FEG (EGF/2016/001 FI/Microsoft) a sostegno dei dipendenti precedentemente collocati in esubero da Microsoft; sottolinea che i beneficiari interessati dalla proposta in esame sono diversi dai beneficiari dell'intervento di cui sopra;
  19. rileva che le autorità finlandesi hanno assicurato che le azioni proposte non beneficeranno di alcun sostegno finanziario a valere su altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, che sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento e che le azioni proposte saranno complementari a quelle finanziate dai Fondi strutturali;
  20. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la loro carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
  21. ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituirsi alle azioni che incombono alle imprese in virtù della legislazione o dei contratti collettivi a livello nazionale, né alle misure per la ristrutturazione di imprese o settori; osserva che la Finlandia ha confermato che il contributo del FEG effettivamente non sostituirà tali azioni;
  22. chiede alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico ai documenti connessi ai casi coperti dal FEG;
  23. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
  24. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
  25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 13 settembre 2017

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2017/002 FI/Microsoft 2**

*(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2017/1600.)*

---

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0338

**Sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE-ETS): mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 \*\*\*I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 (COM(2017)0054 — C8-0028/2017 — 2017/0017(COD)) <sup>(1)</sup>

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 337/35)

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**(2 bis) La protezione dell'ambiente rappresenta una delle sfide più importanti che l'Unione deve affrontare.**

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 3**

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha fissato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Nella riunione del Consiglio del 6 marzo 2015 è stato formalmente approvato tale obiettivo quale contributo previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 prevedevano che l'obiettivo sarebbe stato raggiunto collettivamente dall'Unione europea nel modo più efficiente possibile rispetto ai costi, con riduzioni delle emissioni sia nei settori ETS sia in quelli non ETS, pari rispettivamente al 43 % e al 30 % rispetto al 2005 entro il 2030. È opportuno che tutti i settori dell'economia contribuiscano al conseguimento di tale riduzione.

(3) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha fissato un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990. Nella riunione del Consiglio del 6 marzo 2015 è stato formalmente approvato tale obiettivo quale contributo previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2014 prevedevano che l'obiettivo sarebbe stato raggiunto collettivamente dall'Unione europea nel modo più efficiente possibile rispetto ai costi, con riduzioni delle emissioni sia nei settori ETS sia in quelli non ETS, pari rispettivamente al 43 % e al 30 % rispetto al 2005 entro il 2030. È opportuno che tutti i settori dell'economia contribuiscano al conseguimento di tale riduzione **e, a tal fine, la Commissione dovrebbe fornire, in particolare, una piattaforma di scambio delle migliori pratiche e degli insegnamenti appresi nel settore della mobilità a basse emissioni tra gli Stati membri.**

<sup>(1)</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0258/2017).

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 2**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(3 bis) Un sistema ETS dell'UE efficace e riformato, con uno strumento rafforzato di stabilizzazione del mercato, costituirà il principale strumento europeo per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 40 %, con un fattore lineare, e l'assegnazione gratuita di quote dopo il 2020. La parte di quote messe all'asta dovrebbe essere espressa nell'atto legislativo come valore percentuale, al fine di migliorare la certezza della pianificazione delle decisioni di investimento, di aumentare la trasparenza, di ridurre al minimo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e di rendere il sistema nel suo complesso più semplice e più facilmente comprensibile. Tali disposizioni dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi climatici dell'Unione e con i suoi impegni in virtù dell'accordo di Parigi, nonché in linea con il dialogo di facilitazione del 2018, il primo bilancio globale del 2023 e i bilanci globali successivi che saranno realizzati ogni cinque anni al fine di determinare i futuri contributi stabiliti a livello nazionale (NDC).*

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 39**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

---

*Testo della Commissione*

- (4) L'Unione e i suoi Stati membri sono impegnati nella promozione di accordi internazionali volti a ridurre l'impatto delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo fin dal 1997 e nel 2008 si sono dotati di leggi per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici determinati dalle attività di trasporto aereo attraverso il sistema di scambio di emissioni dell'UE (il sistema ETS dell'UE), in vigore dal 2005. Per stimolare i lavori a livello dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), l'Unione ha adottato per due volte deroghe, limitate nel tempo, al sistema ETS dell'UE in modo da limitare gli obblighi di conformità alle sole emissioni prodotte dai voli tra aerodromi situati nello Spazio economico europeo (SEE), garantendo il pari trattamento di tutti gli operatori attivi sulla stessa rotta, a prescindere dalla sede operativa. L'ultima deroga al sistema ETS dell'UE, introdotta con il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha limitato gli obblighi di conformità ai voli all'interno del SEE tra il 2013 e il 2016 senza però escludere la possibilità di modificare, in seguito al riesame previsto del regolamento, l'ambito di applicazione del sistema, facendovi rientrare, a partire dal 1° gennaio 2017, le attività da e per gli aerodromi situati al di fuori del SEE.

---

*Emendamento*

- (4) L'Unione e i suoi Stati membri sono impegnati nella promozione di accordi internazionali volti a ridurre l'impatto delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo fin dal 1997 e nel 2008 si sono dotati di leggi per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici determinati dalle attività di trasporto aereo attraverso il sistema di scambio di emissioni dell'UE (il sistema ETS dell'UE), in vigore dal 2005. **Con sentenza del 21 dicembre 2011<sup>(1 bis)</sup>, la Corte di giustizia ha stabilito che l'inclusione dei voli extra SEE nel sistema ETS dell'UE non viola il diritto internazionale. Gli Stati membri si sono altresì nuovamente impegnati dal 2004 e dal 2008 a realizzare il cielo unico europeo, tenendo conto del crescente volume del traffico aereo negli anni a venire. Per compiere progressi nella gestione del traffico aereo, è necessario accelerare l'attuazione del SESAR e promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative nel quadro di Clean Sky. L'introduzione della misura mondiale basata sul mercato da parte dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) dovrebbe contribuire a ridurre ulteriormente le emissioni del trasporto aereo.** Per stimolare i lavori a livello dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), l'Unione ha adottato per due volte deroghe, limitate nel tempo, al sistema ETS dell'UE in modo da limitare gli obblighi di conformità alle sole emissioni prodotte dai voli tra aerodromi situati nello Spazio economico europeo (SEE), garantendo il pari trattamento di tutti gli operatori attivi sulla stessa rotta, a prescindere dalla sede operativa. L'ultima deroga al sistema ETS dell'UE, introdotta con il regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha limitato gli obblighi di conformità ai voli all'interno del SEE tra il 2013 e il 2016 senza però escludere la possibilità di modificare, in seguito al riesame previsto del regolamento, l'ambito di applicazione del sistema, facendovi rientrare, a partire dal 1° gennaio 2017, le attività da e per gli aerodromi situati al di fuori del SEE.

---

<sup>(1 bis)</sup> *Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, Air Transport Association of America e altri contro Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.*

Mercoledì 13 settembre 2017

## Emendamento 4

## Proposta di regolamento

## Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) Alla luce della risoluzione adottata in occasione della 39a assemblea dell'ICAO nell'ottobre 2016 relativa all'applicazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 per compensare le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale superiori ai livelli del 2020, **si ritiene opportuno prorogare l'attuale deroga, in attesa di ulteriori progressi relativi alla progettazione e all'attuazione della misura mondiale basata sul mercato.** L'adozione da parte dell'ICAO delle norme e delle pratiche raccomandate volte ad integrare la risoluzione e a consentire l'attuazione del sistema mondiale è prevista per il 2018. Tuttavia, l'effettiva operatività richiederà opportuni interventi a livello nazionale da parte dei membri dell'ICAO. L'ICAO dovrà inoltre mettere a punto le modalità di gestione, delle quali dovrà far parte un sistema di registrazione. In tale contesto, è opportuno prorogare l'attuale deroga agli obblighi previsti dal sistema ETS dell'UE per i voli da e per i paesi terzi, **fatto salvo il riesame finalizzato all'attuazione del regime proposto dall'ICAO**, in modo da stimolare la prosecuzione dei lavori in seno all'ICAO e facilitare l'attuazione concreta del regime proposto. Come risultato della proroga della deroga, la quantità di quote da mettere all'asta o da rilasciare gratuitamente, anche attingendo alla riserva speciale, dovrebbe corrispondere a quella del 2016 e essere proporzionale alla riduzione dell'obbligo di restituzione.

Emendamento

- (5) Alla luce della risoluzione adottata in occasione della 39a assemblea dell'ICAO nell'ottobre 2016 relativa all'applicazione di una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2021 per compensare le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale superiori ai livelli del 2020, l'adozione da parte dell'ICAO delle norme e delle pratiche raccomandate volte ad integrare la risoluzione e a consentire l'attuazione del sistema mondiale è prevista per il 2018. Tuttavia, l'effettiva operatività richiederà opportuni interventi a livello nazionale da parte dei membri dell'ICAO. L'ICAO dovrà inoltre mettere a punto le modalità di gestione, delle quali dovrà far parte un sistema di registrazione. In tale contesto, è opportuno prorogare **fino al 2021** l'attuale deroga agli obblighi previsti dal sistema ETS dell'UE per i voli da e per i paesi terzi, in modo da stimolare la prosecuzione dei lavori in seno all'ICAO e facilitare l'attuazione concreta del regime proposto. Come risultato della proroga della deroga, la quantità di quote da mettere all'asta o da rilasciare gratuitamente, anche attingendo alla riserva speciale, dovrebbe corrispondere a quella del 2016 e essere proporzionale alla riduzione dell'obbligo di restituzione.

## Emendamento 5

## Proposta di regolamento

## Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (5 bis) **Si dovrebbe mettere all'asta il 50 % delle quote a partire dal 1° gennaio 2021, mentre la quantità complessiva delle quote assegnate dovrebbe essere soggetta all'applicazione del fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE.**

Mercoledì 13 settembre 2017

## Emendamento 6

## Proposta di regolamento

## Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) *I proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote, o il loro equivalente in valore finanziario, dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche nel settore dell'aeronautica, del trasporto aereo e dei carburanti alternativi sostenibili per l'aviazione, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema ETS dell'UE. Si dovrebbe prestare particolare attenzione agli Stati membri che utilizzano tali proventi per il cofinanziamento di programmi o iniziative di ricerca e innovazione nell'ambito del nono programma quadro di ricerca (9° PQ). La trasparenza sull'uso dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE è un fattore fondamentale per garantire sostegno agli impegni assunti dall'Unione.*

## Emendamento 7

## Proposta di regolamento

## Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) *Le compensazioni delle emissioni previste dalla misura mondiale basata sul mercato comprendono un elemento nel «paniere di misure» dell'ICAO volto al conseguimento dell'obiettivo indicativo di una crescita neutra in termini di emissioni di carbonio a partire dal 2020 e dovrebbero essere integrate da progressi tecnologici in relazione alle cellule e alla propulsione degli aeromobili. La continuità dei finanziamenti per le strategie e i programmi di ricerca, quali le iniziative tecnologiche congiunte Clean Sky, Galileo, SESAR e Orizzonte 2020, sarà essenziale per l'innovazione tecnologica e i miglioramenti operativi, nell'ottica di andare oltre l'obiettivo di una crescita neutra in termini di emissioni di carbonio a partire dal 2020 e conseguire una riduzione, in termini assoluti, delle emissioni nell'intero settore. Inoltre, è importante che la legislazione dell'Unione, ad esempio il cielo unico europeo, che mira a evitare la frammentazione dello spazio aereo europeo e, di conseguenza, un aumento delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dal trasporto aereo, sia rapidamente e pienamente adottata dagli Stati membri.*

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 8**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6**

Testo della Commissione

- (6) Dal momento che le principali caratteristiche della misura mondiale basata sul mercato devono ancora essere messe a punto e che l'attuazione di tale misura dipende dalla legislazione nazionale degli Stati membri e delle regioni, **si ritiene opportuno procedere ad un riesame allorquando vi sarà sufficiente chiarezza circa la natura e il contenuto di tali strumenti giuridici prima del varo della misura mondiale basata sul mercato proposta dall'ICAO e di trasmettere la relativa relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe descrivere le eventuali norme o gli altri strumenti adottati dall'ICAO, le azioni intraprese dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato da applicare alle emissioni a partire dal 2021** ed altri eventuali sviluppi pertinenti a livello internazionale (ad esempio, le norme elaborate nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi sui mercati e la contabilizzazione del carbonio). La relazione dovrebbe soffermarsi **anche** sulle modalità di recepimento di tali strumenti **nel** diritto dell'Unione, mediante una revisione del sistema ETS dell'UE e tenere eventualmente conto delle norme applicabili ai voli all'interno del SEE. Essa dovrebbe essere corredata da un'opportuna proposta al Parlamento europeo e al Consiglio volta a garantire il contributo del settore dell'aviazione all'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni a effetto serra entro il 2030, che riguarda tutti i settori economici.

Emendamento

- (6) Dal momento che le principali caratteristiche della misura mondiale basata sul mercato devono ancora essere messe a punto e che l'attuazione di tale misura dipende dalla legislazione nazionale degli Stati membri e delle regioni **partecipanti, la Commissione dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nei negoziati dell'ICAO, in particolare per quanto concerne gli strumenti pertinenti adottati dall'ICAO, le azioni intraprese dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato da applicare alle emissioni per il periodo 2021-2035, gli sforzi volti all'adozione di misure ambiziose e vincolanti per conseguire l'obiettivo a lungo termine del settore dell'aviazione, vale a dire dimezzare entro il 2050 le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005**, ed altri eventuali sviluppi pertinenti a livello internazionale (ad esempio, le norme elaborate nel quadro dell'UNFCCC e dell'accordo di Parigi sui mercati e la contabilizzazione del carbonio). **Allorquando vi sarà sufficiente chiarezza circa la natura e il contenuto di tali strumenti giuridici e prima del varo della misura mondiale basata sul mercato proposta dall'ICAO, la Commissione dovrebbe presentare una relazione nella quale** dovrebbe soffermarsi sulle modalità di recepimento di tali strumenti **e su come renderli compatibili con il** diritto dell'Unione mediante una revisione del sistema ETS dell'UE. **La relazione dovrebbe inoltre** tenere eventualmente conto delle norme applicabili ai voli all'interno del SEE. Essa dovrebbe essere corredata da un'opportuna proposta al Parlamento europeo e al Consiglio volta a garantire il contributo del settore dell'aviazione all'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni a effetto serra entro il 2030, che riguarda tutti i settori economici.

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- (6 bis) **Per garantire che le norme interne dell'Unione, vigenti e future, in materia di clima siano rispettate, e fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter della direttiva 2003/87/CE, il CORSIA dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione e reso coerente con esso mediante il sistema ETS dell'UE.**



Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 41****Proposta di regolamento****Considerando 6 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) *A livello dell'Unione sono stati adottati vari atti legislativi volti a evitare la frammentazione dello spazio aereo europeo, in modo da ottimizzare il flusso del traffico aereo e il controllo dell'uso dello spazio aereo, riducendo così le emissioni. In seno all'Unione, il CORSIA dovrebbe essere considerato parte del cosiddetto «paniere di misure» dell'ICAO, unitamente alla piena attuazione della normativa sul cielo unico europeo da parte degli Stati membri (SESAR), all'uso di GNSS per la navigazione satellitare e alle iniziative tecnologiche congiunte come Clean Sky I e Clean Sky II.. La Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente le azioni volte ad attuare la GMBM intraprese dagli Stati membri, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo, che comprenda le informazioni sull'uso dei proventi trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 525/2013.*

**Emendamento 10****Proposta di regolamento****Considerando 6 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) *Benché il Consiglio dell'ICAO non abbia ancora adottato le norme tecniche per la misura mondiale basata sul mercato, è importante che le autorità di regolamentazione e gli operatori aerei siano informati quanto prima in merito agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica e alle unità di emissione ammissibili nel quadro del regime proposto dall'ICAO, al fine di agevolare la preparazione dell'attuazione di tale regime e il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> a partire dal 1° gennaio 2019. Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica dovrebbero avere un livello di rigore che sia coerente con gli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione e dovrebbero garantire che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate in conformità del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione.*

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 11**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quinquies) *Pur riconoscendo la riservatezza dei lavori tecnici dell'ICAO, è importante che gli Stati membri dell'ICAO, gli operatori aerei e la società civile continuino a essere coinvolti nelle attività di quest'ultimo per attuare la misura mondiale basata sul mercato e che l'ICAO stabilisca un contatto con tutti i soggetti interessati per informarli tempestivamente dei progressi compiuti e delle decisioni prese. A tal fine, potrebbe essere necessario rivedere i protocolli di non divulgazione per i membri e gli osservatori del Comitato dell'ICAO sulla protezione dell'ambiente nel settore aereo (CAEP).*

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Per poter adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, al fine di predisporre procedure adeguate di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni applicabili agli operatori aerei, allo scopo di attuare la misura mondiale basata sul mercato in corso di elaborazione da parte dell'ICAO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, **anche** a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(7) Per poter adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, al fine di predisporre procedure adeguate di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni applicabili agli operatori aerei, allo scopo di attuare la misura mondiale basata sul mercato in corso di elaborazione da parte dell'ICAO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, **soprattutto** a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati, **così da accrescere la trasparenza e l'efficienza del processo decisionale.**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 13****Proposta di regolamento****Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(7 bis) Benché l'obiettivo a lungo termine dovrebbe consistere nel realizzare un unico regime di riduzione globale per far fronte alle emissioni di carbonio prodotte dal trasporto aereo prima della seconda fase del regime dell'ICAO nel 2024, qualora la misura mondiale basata sul mercato non sia sufficiente per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi si dovrebbero esplorare anche altre opzioni per la riduzione del carbonio.*

**Emendamento 14****Proposta di regolamento****Considerando 7 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(7 ter) Il trasporto aereo si ripercuote inoltre sul clima a causa delle emissioni di ossidi di azoto, vapore acqueo e particelle di solfati e particolato carbonioso ad altitudini elevate. Secondo le stime del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), l'impatto globale del trasporto aereo sul clima è attualmente da due a quattro volte superiore all'effetto delle sole emissioni di biossido di carbonio prodotte in passato. In attesa di progressi in campo scientifico, occorre trattare l'impatto globale del trasporto aereo nella maniera più approfondita possibile. Si dovrebbe nel contempo promuovere la ricerca sulla formazione delle scie di condensazione e sulla loro evoluzione in cirri, sugli effetti diretti minori degli aerosol di solfati, della fuliggine, delle scie di condensazione di vapore acqueo e dei cirri, nonché su misure di attenuazione efficaci, comprese le misure operative e tecniche.*

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 15**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**(9 bis)** *Non vi è dubbio che le emissioni dannose per il clima generate dal trasporto aereo abbiano conseguenze ulteriori rispetto ai soli effetti legati alla CO<sub>2</sub>. Già nella direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1 bis)</sup> la Commissione si è impegnata a presentare nel 2008 un'opportuna proposta sugli ossidi di azoto. Nonostante le difficoltà tecniche e politiche al riguardo, la Commissione dovrebbe accelerare la propria attività in tal senso.*

<sup>(1 bis)</sup> *Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).*

**Emendamento 16**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quater — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(-1)** *all'articolo 3 quater è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:*

**«3 bis.** *La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei nel 2021 è inferiore del 10 % all'assegnazione media per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, e diminuisce quindi annualmente allo stesso ritmo del tetto totale applicabile al sistema ETS dell'UE di cui all'articolo 9, secondo comma, in modo da allineare maggiormente, entro il 2030, il tetto per il settore dell'aviazione agli altri settori che rientrano nel sistema ETS dell'UE.*

*Per le attività di trasporto aereo da e verso aeroporti ubicati in paesi extra SEE, la quantità di quote da assegnare a partire dal 2021 potrà essere adeguata tenendo conto della misura mondiale basata sul mercato dell'ICAO, che sarà attuata a partire dal 2021 per compensare le emissioni prodotte dal trasporto aereo internazionale superiori ai livelli del 2020.»*

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 36****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto - 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 2

*Testo in vigore**Emendamento*

**(-1 bis) all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

2. A decorrere dal 1° gennaio **2013** è messo all'asta il **15 %** delle quote. Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente direttiva.

**«2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è messo all'asta il 50 % delle quote.** Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente direttiva.»

**Emendamento 18****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto - 1 ter (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 3 — comma 1

*Testo della Commissione**Emendamento*

**(-1 ter) all'articolo 3 quinquies, il paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:**

**«È adottato un regolamento contenente le** modalità precise per la vendita all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote che non devono essere rilasciate a titolo gratuito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o dell'articolo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro mette all'asta per ciascun periodo è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento, comunicate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all'articolo 3 quater l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta.»

**«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [23] per integrare la presente direttiva stabilendo** modalità precise per la vendita all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote che non devono essere rilasciate a titolo gratuito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo o dell'articolo 3 septies, paragrafo 8. Il numero di quote che ogni Stato membro mette all'asta per ciascun periodo è proporzionale alla percentuale ad esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l'anno di riferimento, comunicate conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell'articolo 15. Per il periodo di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1, l'anno di riferimento è il 2010 e per ciascun periodo successivo di cui all'articolo 3 quater l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce l'asta.»

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 19****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto - 1 quater (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

**(-1 quater) all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.**

**Emendamento 42****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto - 1 quinquies (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 3 quinquies — paragrafo 4 — comma 1

Testo in vigore

Emendamento

**(-1 quinquies) all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:**

«**Spetta agli Stati membri stabilire l'uso che deve essere fatto dei** proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote. **Tali proventi dovrebbero essere** utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema **comunitario**. Si **dovrebbe** ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.»

«**Tutti i** proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote **sono** utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema **dell'Unione e per finanziare progetti comuni volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore del trasporto aereo, come l'impresa comune SESAR e le iniziative tecnologiche congiunte Clean Sky e qualsiasi iniziativa che consenta l'ampia diffusione del GNSS per la navigazione satellitare e le capacità interoperabili in tutti gli Stati membri, in particolare quelle che contribuiscono al miglioramento dell'infrastruttura di navigazione aerea collettiva, alla fornitura di servizi di navigazione aerea e all'uso dello spazio aereo.** Si **può** ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. **Particolare attenzione è prestata agli Stati membri che utilizzano i proventi per il cofinanziamento di programmi o iniziative di ricerca e innovazione nell'ambito del nono programma quadro di ricerca (9° PQ). La trasparenza sull'uso dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote ai sensi della presente direttiva è un fattore fondamentale per garantire sostegno agli impegni assunti dall'Unione.**»

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 21****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto - 1 sexies (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 — paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

**(-1 sexies) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni, **diverse dalle quote rilasciate a norma del capo II**, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate.

«3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote siano successivamente cancellate.»

**Emendamento 47****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto - 1 septies (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 12 — paragrafo - 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**(-1 septies) All'articolo 12, prima del paragrafo 3 bis è inserito il seguente paragrafo:**

«-3 bis. Allo scopo di proteggere l'integrità ambientale del sistema ETS, gli operatori del settore dell'aviazione e altri operatori che partecipano al sistema ETS non possono utilizzare le quote emesse dal 1° gennaio 2018 in poi da uno Stato membro nei confronti del quale sono decaduti gli obblighi in relazione a operatori del settore dell'aviazione e altri operatori. L'atto giuridico di cui all'articolo 19 attua il presente paragrafo.»

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 22****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto - 1 octies (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento***(-1 octies) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:**

**«2 bis. La relazione di cui al paragrafo 2 include, utilizzando i dati forniti mediante la cooperazione di cui all'articolo 18 ter, un elenco degli operatori aerei soggetti ai requisiti della presente direttiva che non hanno ancora aperto un conto nell'ambito del registro.»**

**Emendamento 23****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1 — lettera a — punto i**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 bis — paragrafo 1 — lettera a

*Testo della Commissione**Emendamento*

(a) tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) in ogni anno civile a partire dal 1° gennaio 2013 sulla base del riesame di cui all'articolo 28 ter”.

(a) tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) in ogni anno civile a partire dal 1° gennaio 2013 **fino al 31 dicembre 2020** sulla base del riesame di cui all'articolo 28 ter”.

**Emendamento 24****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1 — lettera a — punto i**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 bis — paragrafo 1 — lettera b

*Testo della Commissione**Emendamento*

(b) tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e un altro aerodromo situato in un'altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 sulla base del riesame di cui all'articolo 28 ter.”

(b) tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e un altro aerodromo situato in un'altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 **al 31 dicembre 2020** sulla base del riesame di cui all'articolo 28 ter.”



Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 25****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1 — lettera a — punto i bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 bis — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento****i bis. è aggiunta la lettera seguente:***

**«(b bis) tutte le emissioni prodotte in ogni anno civile, a partire dal 1° gennaio 2017 dai voli tra aerodromi situati all'interno del SEE operati in conseguenza del fatto che un volo di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo è stato dirottato verso un aerodromo situato all'interno del SEE, su riserva del riesame di cui all'articolo 28 ter.»**

**Emendamento 26****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1 — lettera b — punto i**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 bis — paragrafo 2 — comma 1

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

A partire dal 1° gennaio 2017, in deroga agli articoli da 3 quinquies a 3 septies e fino all'entrata in vigore delle modifiche adottate in base al riesame di cui all'articolo 28 ter, agli operatori aerei è assegnato ogni anno un numero di quote che corrisponde a quello del 2016. A partire dal 2021 tale numero sarà soggetto all'applicazione del fattore lineare di cui all'articolo 9.

Dal 1° gennaio 2017 **al 31 dicembre 2020**, in deroga agli articoli da 3 quinquies a 3 septies e fino all'entrata in vigore delle modifiche adottate in base al riesame di cui all'articolo 28 ter, agli operatori aerei è assegnato ogni anno un numero di quote che corrisponde a quello del 2016. A partire dal 2021 tale numero sarà soggetto all'applicazione del fattore lineare di cui all'articolo 9.

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 27****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1 — lettera b — punto ii**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 bis — paragrafo 2 — comma 3

---

*Testo della Commissione*ii. Il terzo comma è **soppresso**;

---

*Emendamento*ii. il terzo comma è **sostituito dal seguente**:

«Per quanto concerne l'attività per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, gli Stati membri pubblicano il numero di quote di trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo, entro il 1° settembre 2018.»

**Emendamento 28****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1 — lettera c**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 bis — paragrafo 4

---

*Testo della Commissione*

4. In deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta **a partire** dal 1° gennaio 2013 è ridotto in modo da corrispondere alla quota di emissioni a esso attribuite per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applica la deroga di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo;

---

*Emendamento*

4. In deroga all'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il numero di quote che ogni Stato membro deve mettere all'asta **per il periodo** dal 1° gennaio 2013 **al 31 dicembre 2020** è ridotto in modo da corrispondere alla quota di emissioni a esso attribuite per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applica la deroga di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

**Emendamento 29****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 1 — lettera d bis (nuova)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 bis — paragrafo 8

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento***(d bis) il paragrafo 8 è soppresso.**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 30****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 ter — paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione relativa alle eventuali norme o agli altri strumenti giuridici **messi a punto dall'ICAO**, alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato da applicare alle emissioni a partire dal 2021 e ad altri pertinenti sviluppi internazionali.

*Emendamento*

1. La Commissione, **entro il 1° gennaio 2019 e successivamente su base regolare**, trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione relativa alle eventuali norme **e procedure raccomandate (SARP) dell'ICAO, alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato** o agli altri strumenti giuridici, alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato da applicare alle emissioni a partire dal 2021, **alle implicazioni delle riserve dei paesi terzi** e ad altri pertinenti sviluppi internazionali. **La Commissione aggiorna inoltre regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla creazione di un registro mondiale e allo sviluppo delle SARP conformemente alle procedure di elaborazione delle norme dell'ICAO. In linea con il «bilancio globale» dell'UNFCCC, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l'obiettivo indicativo a lungo termine del settore dell'aviazione di dimezzare entro il 2050 le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dal trasporto aereo rispetto ai livelli del 2005.**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 31****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 ter — paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. **La relazione dovrebbe presentare e valutare alcune modalità di recepimento** di tali strumenti ICAO nel diritto dell'Unione mediante revisione della presente direttiva. La relazione prenderà inoltre in esame le norme applicabili relative ai voli all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), se opportuno.

*Emendamento*

2. **Entro il 1° marzo 2020 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza di tali strumenti ICAO e sulle possibilità di recepimento degli stessi** nel diritto dell'Unione mediante revisione della presente direttiva. La relazione prenderà inoltre in esame le norme applicabili relative ai voli all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), se opportuno. **La relazione esamina inoltre l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva della misura mondiale basata sul mercato, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, l'applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità e le norme relative all'uso dei biocarburanti. La relazione valuta inoltre se l'atto delegato adottato conformemente all'articolo 28 quater, paragrafo 2, debba essere rivisto.**

**Emendamento 33****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 ter — paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. La relazione **può essere** corredata, se opportuno, di proposte al Parlamento europeo e al Consiglio di modifica, soppressione, proroga o sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 bis, coerenti con l'impegno dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030.

*Emendamento*

3. La relazione **di cui al paragrafo 2 del presente articolo è** corredata, se opportuno, di proposte al Parlamento europeo e al Consiglio di modifica, soppressione, proroga o sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 bis, coerenti con l'impegno dell'UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, **al fine di garantire la piena integrità ambientale ed efficacia dell'azione dell'Unione per il clima e di ridurre qualsiasi ambiguità prima che il CORSIA diventi operativo.**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 34****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 2**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 28 quater — paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. La Commissione adotta opportune disposizioni finalizzate al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni allo scopo di attuare la misura mondiale basata sul mercato in corso di elaborazione da parte dell'ICAO. Tali disposizioni **si basano sugli stessi principi del** regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e prevedono che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate a norma dell'articolo 15.

*Emendamento*

1. La Commissione adotta opportune disposizioni finalizzate al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni allo scopo di attuare la misura mondiale basata sul mercato in corso di elaborazione da parte dell'ICAO. Tali disposizioni **rispettano pienamente i principi contenuti nel** regolamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e prevedono che le relazioni sulle emissioni presentate siano verificate a norma dell'articolo 15.

**Emendamento 35****Proposta di regolamento****Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 30 — paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

**(2 bis) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:**

**«4 bis. Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione presenta un'analisi aggiornata degli effetti del trasporto aereo non relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub>, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa sulle modalità con cui affrontare al meglio tali effetti.»**

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0339

## **Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia \*\*\*I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016)0479 — C8-0330/2016 — 2016/0230(COD)) <sup>(1)</sup>

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 337/36)

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando - 1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- (-1) *Il protocollo n. 1 relativo al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, deve essere preso in considerazione.*

### **Emendamento 2**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando - 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

- (-1 bis) *Il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, deve essere preso in considerazione.*

<sup>(1)</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0262/2017).

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

---

*Testo della Commissione*

- (3) Il **10 giugno 2016 la Commissione** ha **presentato la proposta di ratifica dell'accordo** di Parigi **da parte dell'Unione europea. La presente proposta legislativa** è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, **confermato dall'impegno** previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC») il 6 marzo 2015 <sup>(10)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> <http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx>

---

*Emendamento*

- (3) Il **5 ottobre 2016 il Consiglio** ha **ratificato l'accordo di Parigi a nome dell'Unione, dopo l'approvazione del 4 ottobre 2016 da parte del Parlamento europeo. L'accordo** di Parigi **è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Il presente regolamento costituisce, a tale riguardo,** uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, **come stabilito nell'impegno** previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC») il 6 marzo 2015 <sup>(10)</sup>. **L'Unione deve continuare a fungere da esempio e a intensificare i suoi sforzi in ambito climatico allineandoli all'obiettivo dell'accordo di Parigi.**

---

<sup>(10)</sup> <http://www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.aspx?party=EUU>

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4**

---

*Testo della Commissione*

- (4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. **A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi.** L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

---

*Emendamento*

- (4) L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, **il che richiede che, a livello mondiale, si dia inizio a un periodo di emissioni negative, durante il quale le foreste, i terreni agricoli e le zone umide, inclusi i terreni torbosi, svolgeranno un ruolo centrale.** **L'accordo di Parigi mira anche a rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi intesi a eliminare la povertà, anche attraverso la capacità di adattamento agli impatti negativi del cambiamento, la promozione della resilienza al clima e lo sviluppo di basse emissioni di gas a effetto serra, in modo da non mettere a repentaglio la produzione alimentare.** **Nell'accordo di Parigi le parti riconoscono anche la priorità fondamentale di tutelare la sicurezza alimentare ed eliminare la fame, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare nei confronti degli effetti negativi del cambiamento climatico. Per conseguire le finalità dell'accordo di Parigi è necessario che le parti intensifichino i loro sforzi comuni per mitigare il cambiamento climatico e limitare il riscaldamento globale.** **Le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi.** L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste. **Nell'accordo di Parigi le parti riconoscono inoltre che l'azione di adattamento dovrebbe seguire un approccio pienamente trasparente, che tenga conto degli ecosistemi, e basarsi, ispirandosene, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.**



Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 5****Proposta di regolamento****Considerando 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(4 bis) È essenziale che le foreste siano gestite in modo sostenibile, in conformità con i principi di gestione forestale sostenibile sviluppati nel quadro del processo Forest Europe. Tale processo definisce la gestione forestale sostenibile come la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni forestali secondo modalità e tassi in grado di mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e le potenzialità di svolgere, nel presente e in futuro, le pertinenti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, in maniera tale da non danneggiare altri ecosistemi. Tale gestione comporta anche che in questo contesto sia riconosciuto il ruolo dell'imboschimento.*

**Emendamento 6****Proposta di regolamento****Considerando 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(4 ter) Per conseguire i livelli negativi di emissioni necessari per soddisfare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, è necessario che il sistema contabile in relazione all'uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) sia solido. Poiché gli assorbimenti attraverso le attività LULUCF sono reversibili è necessario che siano trattati come un pilastro distinto del quadro strategico per il clima dell'Unione.*

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 7**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

---

*Testo della Commissione*

- (5) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.

---

*Emendamento*

- (5) Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. ***Inoltre, l'attuazione di soluzioni tecnologiche nei settori agricolo e forestale contribuisce al miglioramento della produzione e alla riduzione dell'impronta ambientale.*** Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura («LULUCF») nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 8**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

- (6) Il settore LULUCF **può contribuire** alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

*Emendamento*

- (6) Il settore LULUCF è **oltremodo esposto ai** cambiamenti climatici **ed è estremamente vulnerabile a tali cambiamenti. Nel contempo, il settore presenta un enorme potenziale in termini di benefici climatici a lungo termine e per quanto concerne il suo contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici a lungo termine a livello internazionale e di Unione. Il settore LULUCF contribuisce** alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni, mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. **Il settore fornisce anche biomateriali che possono, in una certa misura, sostituire i materiali fossili o ad alta intensità di carbonio con la biomassa a bassa intensità di carbonio proveniente dalle foreste. Per quanto riguarda tale sostituzione occorre prendere in considerazione l'intero ciclo di vita di tali materiali, dalla produzione di materie prime alla trasformazione e alle fasi di produzione. La bioeconomia, compresa la sostituzione dei materiali, come nel settore delle costruzioni, e la bioenergia, svolgono un ruolo importante nella transizione verso un'economia priva di combustibili fossili.** Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci **e in linea con l'accordo di Parigi**, sono fondamentali **una gestione sostenibile delle foreste e delle risorse e la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. Poiché il settore LULUCF è caratterizzato da un orizzonte temporale lungo, sono necessarie strategie a lungo termine affinché siano possibili investimenti sostenibili nel lungo periodo.**

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- (6 bis) **L'Unione dovrebbe diventare un leader globale nella promozione e nell'esportazione di ricerca e investimenti in prassi, tecniche e idee sostenibili, avanzate e innovative nel settore LULUCF, come anche nella diffusione di tecnologie verdi, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e preservando nel contempo la produzione alimentare, dando così l'esempio ai suoi partner internazionali, compresi i paesi in via di sviluppo. In questo contesto, dovrebbero essere rafforzate la cooperazione e la compartecipazione effettive con attori del settore privato, in particolare le piccole e medie imprese.**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 10****Proposta di regolamento****Considerando 6 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Ponendo l'accento sulla priorità da dare al finanziamento delle attività di ricerca nel settore del cambiamento climatico si rafforzerebbe il ruolo del settore LULUCF in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. In particolare attraverso il rilancio del programma di ricerca e innovazione dell'Unione previsto per il 2021 fino al 2028, nel settore LULUCF si contribuirebbe, tra l'altro, ad approfondire e a diffondere le conoscenze scientifiche e delle comunità locali delle prestazioni del settore, ad accelerare le innovazioni sostenibili, a promuovere la transizione verso l'era digitale, a modernizzare la formazione e l'istruzione, a rafforzare la resilienza di tale settore e a monitorare la biodiversità e l'intervento umano.

**Emendamento 11****Proposta di regolamento****Considerando 6 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) La ricerca relativa al ruolo del legno morto, in particolare dei detriti legnosi grossolani sopra il terreno e del legno morto sotterrato sia nelle foreste gestite che in quelle non gestite, dovrebbe essere rafforzata, al fine di migliorare la precisione della contabilizzazione del carbonio forestale e del calcolo del bilancio netto del carbonio per gli ecosistemi. Benché esistano prove limitate, le prove disponibili indicano che il legno morto può costituire un ampio comparto di carbonio e che lasciare il legno morto sul sito potrebbe, tra le altre cose, rivestire un ruolo significativo in termini di biodiversità ed essere riconosciuto come avente un ruolo importante in una strategia di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale indicazione è pertinente se si considera che la gestione delle foreste può favorire la rimozione del legno morto, ad esempio a fini energetici, e che qualsiasi decisione sulla corretta mitigazione e adattamento dovrebbe essere una decisione informata e scientificamente fondata. A tale ricerca dovrebbero essere assegnate risorse specifiche per il periodo 2017-2020.

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 quinquies (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*(6 quinquies) L'Unione ha contratto impegni rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che possono essere realizzati solo grazie a una gestione corretta delle foreste, nonché l'impegno di bloccare e invertire il fenomeno della deforestazione, e di promuovere l'imboschimento.*

**Emendamento 13**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 sexies (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*(6 sexies) Dovrebbe essere garantito un approccio olistico al disboscamento tropicale, che tenga conto di tutti i fattori che sono determinanti per il disboscamento, come pure dell'obiettivo contemplato in una dichiarazione rilasciata dalla Commissione nei negoziati UNFCCC di arrestare, al più tardi entro il 2030, la perdita di superfici forestali a livello mondiale e di ridurre, entro il 2020, il disboscamento tropicale lordo di almeno il 50 % rispetto ai livelli attuali.*

**Emendamento 14**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 septies (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*(6 septies) La silvicoltura e le foreste dovrebbero essere gestite in modo responsabile e contribuire effettivamente allo sviluppo economico di un paese, offrendo opportunità economiche sostenibili agli agricoltori, se ciò non porta al disboscamento di ecosistemi sensibili o alla creazione di piantagioni su torbiere, se le piantagioni sono gestite usando tecniche agroecologiche moderne volte a minimizzare gli effetti ambientali e sociali negativi, e se sono rispettati i diritti fondiari, i diritti delle comunità indigene nonché i diritti umani e i diritti dei lavoratori.*

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 15**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 octies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(6 octies) Le pratiche di gestione avanzata e sostenibile possono fornire un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF. Dovrebbero essere promossi lo sviluppo di pratiche innovative e l'uso di pratiche avanzate di gestione da parte dei proprietari terrieri, come l'agricoltura di precisione, la silvicoltura di precisione e la digitalizzazione agricola. Andrebbero incoraggiati il monitoraggio tramite le geoinformazioni e l'osservazione della terra, nonché la condivisione delle migliori prassi in quanto sono potenziali mezzi per aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi.*

**Emendamento 16**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 nonies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(6 nonies) L'agroecologia facilita uno spostamento dai sistemi alimentari lineari ai sistemi circolari che imitano i cicli naturali e potrebbe ridurre le impronte di carbonio ed ecologiche degli alimenti e delle attività agricole. È importante promuovere l'agroecologia e l'agroforestazione dato il loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.*

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 17**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

---

*Testo della Commissione*

- (7) La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup> ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornare e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

---

<sup>(11)</sup> Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

---

*Emendamento*

- (7) La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup> ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornare e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire **in qualsiasi circostanza** gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati, **compresi gli agricoltori e i silvicoltori, inoltre è necessario che tali obblighi siano evitati dagli Stati membri durante l'attuazione del presente regolamento.**

---

<sup>(11)</sup> Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 18****Proposta di regolamento****Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) *L'agricoltura e l'uso del suolo sono settori che hanno un impatto diretto e significativo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici dell'Unione. Per questo motivo, un obiettivo importante delle politiche che si ripercuotono su tali settori è quello di assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'Unione concernenti la strategia in materia di biodiversità. Inoltre esistono altre politiche dell'Unione in grado di incentivare le pratiche che superano i requisiti legali minimi, vanno al di là delle buone prassi standard e contribuiscono a un vero adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché alla manutenzione dei pozzi di carbonio, in quanto fornitura di beni pubblici. Occorre intraprendere misure per attuare e sostenere le attività relative agli approcci in materia di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste e dei terreni agricoli. Nonostante il riconoscimento delle sue limitate potenzialità di riduzione delle emissioni diverse dalla CO<sub>2</sub>, è necessario che l'agricoltura apporti il suo equo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale obiettivo può essere ottenuto incoraggiando, tra l'altro, il miglioramento delle coltivazioni al fine di aumentare il tenore di carbonio organico nel suolo. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che vi sia coerenza tra la PAC e il presente regolamento.*

**Emendamento 19****Proposta di regolamento****Considerando 7 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) *Le zone umide sono gli ecosistemi più efficaci per conservare la CO<sub>2</sub>. Il degrado delle zone umide nell'Unione rappresenta pertanto non solo un problema per la biodiversità, ma è anche un problema cruciale per il clima. Per contro, la protezione e il ripristino delle zone umide potrebbero rafforzare gli sforzi di conservazione e ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF. In tale contesto dovrebbe essere preso in considerazione anche il perfezionamento delle linee guida del 2006 da parte dell'IPCC, previsto per il 2019.*



Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 20**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

---

*Testo della Commissione*

- (8) Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico («linee guida IPCC»), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC.

---

*Emendamento*

- (8) Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico («linee guida IPCC»), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC. ***Data la posizione di leadership dell'Unione in materia climatica, gli Stati membri dovrebbero derogare al periodo predefinito solo nel caso dei terreni imboschiti, e solo in circostanze estremamente limitate giustificate nel quadro delle linee guida IPCC. La possibilità di deroga tiene conto delle circostanze naturali ed ecologici divergenti tra gli Stati membri e pertanto delle diverse caratteristiche dei loro terreni forestali.***

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 21**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9**

---

*Testo della Commissione*

- (9) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per **escludere** gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura **di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare** la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

---

*Emendamento*

- (9) Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti, **che differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro**. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per **affrontare** gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, **come, ad esempio, l'impossibilità di gestire le foreste in Croazia a causa dell'occupazione del suo territorio, della guerra d'indipendenza croata e delle circostanze del periodo bellico e post-bellico**, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. **Le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero inoltre garantire la coerenza ed essere allineate ai requisiti di gestione sostenibile delle foreste della Forest Europe (Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa)**. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura **trasparente affinché gli Stati membri migliorino la verificabilità e** la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

**Emendamento 22**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

- (9 bis) **Le emissioni generate dai prodotti legnosi nel settore LULUCF hanno le potenzialità di sostituire le emissioni nei settori ETS e relativi alla condivisione degli sforzi e il presente regolamento può sia sottolineare che rendere conto di tale aspetto.**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 23**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

- (10) *Se per* l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale **la Commissione sceglie di farsi assistere da** un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016)3301, **essa** dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe **selezionare** un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

*Emendamento*

- (10) **Per** l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale **dovrebbe essere istituito** un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016)3301. **Tale gruppo di esperti** dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe **essere selezionato** un numero sufficiente di esperti degli Stati membri. **Il gruppo di esperti dovrebbe consultare il comitato permanente forestale istituito dalla decisione n. 89/367/CEE del Consiglio, nonché le parti interessate e la società civile, per quanto concerne l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale.**

**Emendamento 24**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

- (12) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di **gas a effetto serra nell'atmosfera** e **augmentarne** gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

*Emendamento*

- (12) L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni **mediante l'effetto di sostituzione (se si considerano l'energia e l'intensità di CO<sub>2</sub> in altri settori, la produzione di cemento è ad esempio responsabile di circa l'8% delle emissioni globali di CO<sub>2</sub>) e aumentare** gli assorbimenti **di gas a effetto serra dall'atmosfera**. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di **riconoscere e** incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita **piuttosto che l'uso di prodotti legnosi per finalità energetiche. Onde promuovere ulteriormente e integrare l'effetto positivo di sostituzione, la Commissione dovrebbe includere mediante un atto delegato un maggior numero di prodotti nel calcolo dei prodotti legnosi**. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 25**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13**

---

*Testo della Commissione*

- (13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

---

*Emendamento*

- (13) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. ***Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a investire in azioni preventive, come le pratiche di gestione sostenibile, per ridurre i rischi associati alle perturbazioni naturali, evitando in questo modo gli impatti negativi sul pozzo di carbonio forestale.*** Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 26**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

- (14) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

*Emendamento*

- (14) In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici **senza compromettere il livello di ambizione generale degli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter usare fino a 280 milioni di tonnellate di assorbimenti netti complessivi risultanti dalla contabilizzazione combinata delle categorie relative ai terreni disboscati, ai terreni imboschiti, alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti, alle zone umide gestite, ove applicabile, e, in funzione dell'atto delegato da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) [2017/...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030, ai terreni forestali gestiti., al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti a norma del regolamento (UE) [2017/...].**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 27****Proposta di regolamento****Considerando 15***Testo della Commissione*

- (15) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della **governance** dell'Unione dell'energia **riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta entro la fine del 2016**.

*Emendamento*

- (15) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della **proposta di regolamento sulla governance** dell'Unione dell'energia **che la Commissione ha presentato il 30 novembre 2016**.

**Emendamento 28****Proposta di regolamento****Considerando 15 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

- (15 bis) **Ai sensi dell'UNFCCC, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e comunicare alla conferenza delle Parti gli inventari nazionali relativi alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti nei pozzi di tutti i gas a effetto serra, utilizzando metodologie comparabili convenute dalla conferenza delle Parti. Gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra sono cruciali per monitorare l'attuazione della dimensione della decarbonizzazione e per valutare la conformità con la legislazione in materia di clima. Gli obblighi degli Stati membri quanto alla creazione e gestione degli inventari nazionali sono enunciati nella proposta di regolamento della Commissione sulla governance dell'Unione dell'energia.**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 29**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17**

---

*Testo della Commissione*

- (17) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra) per la raccolta di dati. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

---

*Emendamento*

- (17) Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere **appositamente** inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey), Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra), **in particolare attraverso Sentinel-2**, per la raccolta di dati, **e i sistemi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS, che possono essere impiegati a sostegno del monitoraggio dell'uso del suolo**. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 30**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

---

*Testo della Commissione*

(18) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

---

*Emendamento*

(18) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi **sulla base delle più recenti linee guida IPCC adottate, comprese le linee guida IPCC supplementari del 2013 sulle zone umide per gli inventari nazionali sulle emissioni di gas a effetto serra e le linee guida UNFCCC**, e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento **(UE) n. .../...** relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.



Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 31**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

---

*Testo della Commissione*

(19) Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

---

*Emendamento*

(19) ***Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC del 2018, la Commissione dovrebbe pubblicare una comunicazione che valuti la coerenza tra gli atti legislativi dell'Unione in materia di clima ed energia e gli obiettivi dell'accordo di Parigi.*** Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

**Emendamento 32**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

***Il presente regolamento non stabilisce obblighi in materia di contabilizzazione o di comunicazione per i privati, compresi gli agricoltori e i silvicoltori.***

**Emendamento 33**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 — comma 1 ter (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

***Il presente regolamento contribuisce al conseguimento da parte dell'Unione degli obiettivi dell'accordo di Parigi.***

**Emendamento 34**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

***(e bis) dal 2026, zone umide gestite: uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni.***

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 35****Proposta di regolamento****Articolo 2 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. **Gli** Stati membri hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 le zone umide gestite, **intese come uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni.** Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite in conformità del presente regolamento.

*Emendamento*

2. **Durante il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 gli** Stati membri hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 le zone umide gestite. Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite in conformità del presente regolamento.

**Emendamento 36****Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

**(f bis) «livello di riferimento per le foreste», la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030;**

**Emendamento 37****Proposta di regolamento****Articolo 4 — comma 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**Per il periodo successivo al 2030, gli Stati membri si impegnano ad aumentare gli assorbimenti affinché superino le loro emissioni. La Commissione propone un quadro di riferimento per tali obiettivi dopo il 2030, che prevede un aumento degli assorbimenti, in linea con gli obiettivi climatici a lungo termine dell'Unione e gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi.**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 — paragrafo 1**

---

*Testo della Commissione*

---

1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

---

*Emendamento*

---

1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2, **conformemente alle linee guida in materia di comunicazione adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi per il periodo 2021-2030**. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

**Emendamento 39**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 — paragrafo 4**

---

*Testo della Commissione*

---

4. Gli Stati membri contabilizzano, per ciascuna categoria contabile, qualsiasi variazione della riserva di carbonio nei comparti di carbonio di cui all'allegato I, sezione B. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni delle riserve di carbonio se il comparto di carbonio in questione non è una sorgente, salvo per la biomassa epigea e i prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti.

---

*Emendamento*

---

4. Gli Stati membri contabilizzano, per ciascuna categoria contabile, qualsiasi variazione della riserva di carbonio nei comparti di carbonio di cui all'allegato I, sezione B. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni delle riserve di carbonio se il comparto di carbonio in questione non è una sorgente, salvo per la biomassa epigea, **il legno morto (epigeo e sotterraneo) nei terreni forestali gestiti** e i prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti.

**Emendamento 40**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 — paragrafo 2**

---

*Testo della Commissione*

---

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione.

---

*Emendamento*

---

2. In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione, **se opportunamente giustificato sulla base delle linee guida IPCC**.

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 41****Proposta di regolamento****Articolo 6 — paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**3 bis.** *Le attività di imboscimento realizzate nel periodo compreso tra il 2017 e il 2030 nelle zone umide, incluse le torbiere, nella rete Natura 2000 e negli habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, con particolare riferimento a formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere alte, torbiere basse, paludi basse e altre zone umide, compresi i terreni torbosi, ai sensi delle regole di contabilizzazione «lordo-netto» applicate non compaiono nella contabilizzazione dello Stato membro. Tali aree sono contabilizzate, ove applicabile, in riferimento agli assorbimenti o alle emissioni nella categoria dei terreni forestali solo dopo il loro trasferimento nei terreni forestali gestiti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.*

**Emendamento 42****Proposta di regolamento****Articolo 7 — paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro che sceglie di includere le zone umide gestite nell'ambito del proprio impegno a norma dell'articolo 2 ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020, **per il periodo 2021-2025, e entro il 31 dicembre 2025, per il periodo 2026-2030.**

3. Lo Stato membro che sceglie di includere le zone umide gestite nell'ambito del proprio impegno a norma dell'articolo 2 **per il periodo 2021-2025** ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020.

**Emendamento 43****Proposta di regolamento****Articolo 7 — paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri **che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2** contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi **tra il 2021 e il 2025 e/o** tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

4. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 44****Proposta di regolamento****Articolo 7 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

*Gli Stati membri che hanno deciso di includere le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.*

**Emendamento 45****Proposta di regolamento****Articolo 7 — paragrafo 4 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

*4 bis. Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che non hanno scelto di includere le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 comunicano tuttavia alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite.*

**Emendamento 46****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 1***Testo della Commissione**Emendamento*

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste. **Il livello di riferimento per le foreste è la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.**

1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste.

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 47****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5 % delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.

*Emendamento*

2. Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5 % delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III. **Gli Stati membri possono aggiungere al 3,5 % l'ammontare degli assorbimenti netti per la contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti provenienti dai pannelli di legno, dal legno segato e dal legno morto, secondo le condizioni stabilite al secondo, al terzo e al quarto comma del presente paragrafo.**

**Emendamento 48****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**Gli assorbimenti netti derivanti dai pannelli di legno di cui all'articolo 9, lettera b), e dal legno segato di cui alla lettera c) di tale articolo, possono essere contabilizzati separatamente al di fuori e in aggiunta all'importo degli assorbimenti netti per le contabilizzazioni relative ai terreni forestali gestiti fino a un livello massimo del 3 % delle emissioni dello Stato membro nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III, moltiplicato per cinque.**

**Emendamento 49****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**Gli assorbimenti netti della categoria del comparto del carbonio relativa al legno morto possono essere contabilizzati separatamente al di fuori e in aggiunta alla cifra degli assorbimenti netti per la contabilità relativa ai terreni forestali gestiti fino al livello del 3 % delle emissioni dello Stato membro nel suo anno di riferimento o nel periodo specificato all'allegato III, moltiplicato per cinque.**

Mercoledì 13 settembre 2017

## Emendamento 50

## Proposta di regolamento

## Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*L'importo combinato degli assorbimenti netti del 3,5 % di cui al primo comma più gli assorbimenti netti per le contabilizzazioni relative ai terreni forestali gestiti derivanti da pannelli di legno, legno segato e legno morto non superano insieme il 7 % delle emissioni dello Stato membro nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III, moltiplicato per cinque.*

## Emendamento 65

## Proposta di regolamento

## Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include **una proposta di** nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche **e dell'intensità** attuali di gestione forestale, quali documentate tra il **1990** e il **2009** per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente l'anno.

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include **un** nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche attuali di gestione forestale, **conformemente migliori dati a disposizione**, quali documentate tra il **2000** e il **2012** per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente l'anno.

*Un aumento del raccolto da parte di uno Stato membro, sulla base di pratiche sostenibili di gestione forestale e di politiche nazionali adottate fino alla data di presentazione dei livelli di riferimento per le foreste, rispetta le seguenti condizioni:*

- a) i terreni forestali gestiti rimangono un pozzo di gas a effetto serra; e
- b) le modalità per mantenere o migliorare i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra entro il 2050, al fine di realizzare l'obiettivo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, ovvero il conseguimento di un equilibrio tra emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di gas ad effetto serra nella seconda metà di questo secolo, sono definite in una strategia a basse emissioni a lungo termine.

*La Commissione può concedere una deroga rispetto al periodo di riferimento 2000-2012, su presentazione di una richiesta motivata da parte di uno Stato membro che giustifichi l'assoluta necessità di tale deroga per motivi di disponibilità dei dati, come ad esempio il calendario degli inventari forestali.*

Mercoledì 13 settembre 2017

## Emendamento 52

## Proposta di regolamento

## Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*In deroga al paragrafo 2, il livello di riferimento per le foreste per la Croazia può essere calcolato per tenere conto dell'occupazione di una parte del suo territorio dal 1991 al 1998 e degli effetti della guerra e delle sue conseguenze sulle pratiche di gestione forestale sul suo territorio escludendo nel contempo l'impatto delle politiche sullo sviluppo dei pozzi forestali.*

## Emendamento 53

## Proposta di regolamento

## Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica.

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato, **anche tramite pubblicazione via Internet**, e sottoposto a consultazione pubblica.

## Emendamento 54

## Proposta di regolamento

## Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

4. Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. **I dati utilizzati consistono nella contabilizzazione verificata più recente dell'uso del suolo e delle condizioni delle foreste.** Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza, **e per comunicare i contributi positivi in conseguenza di una politica di gestione sostenibile delle foreste in vigore al momento della sua determinazione.**



Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 55****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. **La** Commissione esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti **se necessario per assicurare la conformità con** i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

*Emendamento*

5. **Un gruppo di esperti, istituito in conformità della decisione C(2016)3301 della Commissione e comprendente rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, esamina, in consultazione con il comitato permanente forestale e il gruppo di dialogo civile sulle foreste e il sughero,** i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste, nuovi o corretti, **fissati dagli Stati membri** sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 **del presente articolo**, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti **solo qualora non siano stati rispettati** i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 **del presente articolo**, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. **La Commissione elabora una relazione di sintesi e la rende disponibile al pubblico.**

**Emendamento 56****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 5 — comma 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per effettuare il riesame e la valutazione di cui al primo comma.**

Mercoledì 13 settembre 2017

## Emendamento 57

## Proposta di regolamento

## Articolo 8 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame **svolto** in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore **dell'atto delegato** i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

Emendamento

6. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame **e della valutazione svolti dal gruppo di esperti** in conformità del paragrafo 5 **del presente articolo**, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame.

Fino all'entrata in vigore **degli atti delegati** i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

## Emendamento 58

## Proposta di regolamento

## Articolo 9 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare il presente regolamento aggiornando le categorie di prodotti legnosi con prodotti aggiuntivi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC e garantendo l'integrità dell'ambiente, e aggiornando i valori di emivita predefiniti specificati nell'allegato V per adeguarli al progresso tecnico.**

Mercoledì 13 settembre 2017

**Emendamento 59****Proposta di regolamento****Articolo 10 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Alla fine dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai **terreni imboschiti** e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001-2020, ad esclusione dei valori statisticamente anomali («livello di fondo») calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

*Emendamento*

1. Alla fine dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001-2020, ad esclusione dei valori statisticamente anomali («livello di fondo») calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

**Emendamento 60****Proposta di regolamento****Articolo 11 — paragrafo 5 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**5 bis.** *Nella relazione di cui all'articolo 15 è inclusa una valutazione sull'impatto del meccanismo di flessibilità di cui al presente articolo.*

**Emendamento 61****Proposta di regolamento****Articolo 12 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 12 bis**

**La Commissione riferisce nel 2027 e nel 2032 in merito al saldo cumulativo delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti nell'Unione in relazione alle emissioni e agli assorbimenti medi nel periodo compreso tra il 1990 e il 2009. Se il saldo cumulativo è negativo, la Commissione elabora una proposta per compensare ed eliminare il quantitativo corrispondente dalle assegnazioni di emissione degli Stati membri a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1a)</sup>.**

<sup>(1a)</sup> **Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (GU L ..., ..., pag. ...).**

Mercoledì 13 settembre 2017

### Emendamento 62

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, **9**, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

### Emendamento 63

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 — comma - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione del 2018 nel quadro dell'UNFCCC, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta la coerenza tra gli atti legislativi dell'Unione in materia di clima ed energia e gli obiettivi dell'accordo di Parigi.***

### Emendamento 64

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 15 — comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, ***potendo eventualmente formulare*** proposte.

Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi. ***Le relazioni sono corredate, se del caso, di proposte legislative.***

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0340

**Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2016)0434 — C8-0247/2016 — 2016/0198(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 337/37)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0434),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0247/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0065/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

**P8\_TC1-COD(2016)0198**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi**

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1954.)

---

Mercoledì 13 settembre 2017

P8\_TA(2017)0343

## **Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017: risorse di bilancio dell'iniziativa per l'occupazione giovanile; tabelle dell'organico di ACER e SESAR2**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 che aumenta le risorse di bilancio dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per proseguire la riduzione della disoccupazione giovanile nell'Unione europea e che aggiorna le tabelle dell'organico dell'agenzia decentrata ACER e dell'impresa comune SESAR2 (11812/2017 — C8-0303/2017 — 2017/2078(BUD))**

(2018/C 337/38)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 41,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, definitivamente adottato il 1° dicembre 2016 <sup>(2)</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 <sup>(3)</sup> (regolamento QFP),
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(4)</sup>,
- vista la relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea dal titolo «Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile»,
- vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea <sup>(5)</sup>,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 adottato dalla Commissione il 30 maggio 2017 (COM(2017)0288),
- vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 adottata dal Consiglio il 4 settembre 2017 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno (11812/2017 — C8-0303/2017),
- visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0282/2017),

<sup>(1)</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 51 del 28.2.2017.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

<sup>(4)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

Mercoledì 13 settembre 2017

- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 riguarda l'assegnazione di stanziamenti di impegno supplementari per 500 milioni di EUR all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Youth Employment Initiative — YEI), secondo quanto convenuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel loro accordo sul bilancio 2017, e la modifica delle tabelle dell'organico dell'agenzia decentrata ACER e dell'impresa comune SESAR2, senza modificare il bilancio globale o il numero totale di posti;
- B. considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a proporre un bilancio rettificativo nel 2017 al fine di assegnare alla YEI un importo pari a 500 milioni di EUR nel 2017 finanziato tramite il margine globale per gli impegni, non appena sarà adottato l'adeguamento tecnico previsto dall'articolo 6 del regolamento relativo al QFP;
- C. considerando che, a seguito dell'adozione dell'adeguamento tecnico, la Commissione propone di modificare il bilancio dell'Unione per il 2017 e di aumentare la dotazione dell'articolo 04 02 64 «Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile»;
- D. considerando che, nel contesto della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP), il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso un rafforzamento di 1,2 miliardi di EUR per l'YEI per gli anni 2017-2020 e che il Parlamento europeo ha sottolineato, nella sua dichiarazione collegata alla revisione intermedia del QFP, che tale limite è di natura politica e non ha implicazioni giuridiche;
- E. considerando che, nel contesto della revisione intermedia del QFP, la Commissione ha altresì sottolineato, nella sua dichiarazione, che dovrebbe essere preso in considerazione l'aumento dei finanziamenti per l'YEI oltre l'importo di 1,2 miliardi di EUR concordato, utilizzando i margini disponibili nel quadro del margine globale per gli impegni in conformità dell'articolo 14 del regolamento relativo al QFP.
- F. considerando che il requisito per l'esercizio di riclassificazione 2017 è necessario sia per l'agenzia decentrata ACER che per l'impresa comune SESAR2;
1. sottolinea il carattere prioritario dell'urgente necessità di rafforzare l'impegno finanziario dell'Unione nella lotta alla disoccupazione giovanile attraverso finanziamenti aggiuntivi per l'YEI;
  2. esprime rammarico per il ritardo, dovuto al blocco e all'approvazione tardiva da parte del Consiglio della revisione intermedia del QFP, nella modifica del bilancio dell'Unione per il 2017 al fine di aumentare la dotazione dell'YEI, come deciso nell'ambito della procedura annuale di bilancio 2017;
  3. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 quale presentato dalla Commissione;
  4. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una rapida riprogrammazione dei pertinenti programmi operativi, al fine di garantire che l'intera dotazione supplementare dell'YEI pari a 500 milioni di EUR sia impegnata integralmente e in modo efficace entro la fine del 2017; invita inoltre gli Stati membri a svolgere valutazioni delle carenze e analisi di mercato prima di porre in essere i sistemi previsti, al fine di ottimizzare i benefici dell'YEI;
  5. prende atto delle modifiche delle tabelle dell'organico dell'agenzia decentrata ACER e dell'impresa comune SESAR2; constata che tali modifiche lasciano invariato il numero totale di posti e possono essere finanziate all'interno del bilancio annuale dei due organi per l'esercizio in questione; concorda sul fatto che la riclassificazione del posto AD15 per l'impresa comune SESAR2 è *ad personam* e scadrà al termine del mandato dell'attuale direttore esecutivo;
  6. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017;
  7. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 3/2017 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
  8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali.
-

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0347

## Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi \*\*\*I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615 — C8-0387/2015 — 2015/0278(COD)) <sup>(1)</sup>

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 337/39)

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva

#### Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– *vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 26,*

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva

#### Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità **di** prodotti e servizi accessibili **sul** mercato interno.

(1) La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili. Ciò aumenterà la disponibilità **e migliorerà l'accessibilità e l'aspetto pratico delle informazioni relative a** prodotti e servizi accessibili **nel** mercato interno.

<sup>(1)</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0188/2017).



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 3**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione **europa** il numero di **cittadini** con disabilità **e/o limitazioni funzionali** aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e **facilita** la vita indipendente.

*Emendamento*

(2) La domanda di prodotti e servizi accessibili è elevata, e con l'invecchiamento della popolazione dell'Unione il numero di **persone con limitazioni funzionali, comprese le persone** con disabilità **ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la Convenzione»)**, aumenterà considerevolmente. Un ambiente in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili rende possibile una società più inclusiva e **costituisce una condizione indispensabile per** la vita indipendente.

**Emendamento 4**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2 bis) **L'accessibilità universale, la progettazione per tutti e la prospettiva di genere dovrebbero essere garantite nei prodotti, strumenti, dispositivi e servizi di modo che possano essere correntemente utilizzati dalle persone con disabilità.**

**Emendamento 5**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità **dei** prodotti e **dei** servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla libera circolazione **di tali prodotti e servizi** e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

*Emendamento*

(3) Le disparità esistenti tra le disposizioni legislative e le misure amministrative adottate dagli Stati membri in relazione all'accessibilità **di alcuni** prodotti e servizi per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, creano ostacoli alla **loro** libera circolazione e falsano la concorrenza effettiva nel mercato interno. **Per altri prodotti, si presume che le disparità aumenteranno con l'entrata in vigore della Convenzione.** Gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), risentono in modo particolare di tali ostacoli.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 6**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

- (5) I consumatori di prodotti accessibili e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

*Emendamento*

- (5) I consumatori di prodotti accessibili, **e in particolare delle tecnologie assistive**, e i destinatari di servizi accessibili devono far fronte a prezzi elevati a causa della scarsa concorrenza tra i fornitori. La frammentazione tra le normative nazionali riduce i vantaggi che la condivisione di esperienze con omologhi nazionali e internazionali potrebbe apportare agli sforzi volti a rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

**Emendamento 7**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

- (6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare la **mobilità** e **il commercio transfrontalieri** e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per **rispettare prescrizioni giuridiche frammentarie nell'Unione**.

*Emendamento*

- (6) Il ravvicinamento delle misure nazionali a livello dell'Unione è pertanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno allo scopo di porre fine alla frammentazione del mercato dei prodotti e dei servizi accessibili, creare economie di scala, agevolare **il commercio transfrontaliero**, la **libera circolazione dei prodotti e dei servizi**, **nonché la libera circolazione delle persone, ivi incluse le persone con disabilità**, e aiutare gli operatori economici a concentrare le risorse sull'innovazione anziché impiegarle per **coprire le spese derivanti da una legislazione frammentaria**.

**Emendamento 8**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- (8 bis) **L'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione combatta le discriminazioni fondate sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni. L'articolo 19 TFUE conferisce all'Unione il potere di adottare atti giuridici per combattere tali discriminazioni.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 9**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9**

---

*Testo della Commissione*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione **dell'articolo 26** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

*Emendamento*

(9) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità **e degli anziani** di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità, e intende promuovere l'applicazione **degli articoli 21, 25 e 26** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

**Emendamento 250**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(9 bis) *Una migliore accessibilità dei prodotti e dei servizi contribuirà a migliorare la vita non solo delle persone con disabilità, ma anche di persone con altre limitazioni funzionali, permanenti o temporanee, come le persone anziane, le donne in gravidanza e le persone che viaggiano con bagaglio. Pertanto, è essenziale che la presente direttiva contempli le persone con disabilità nonché le persone con limitazioni funzionali temporanee o permanenti, al fine di garantire vantaggi reali e una vita indipendente per una parte più ampia della società.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 11**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) *Nell'Unione la disabilità è più diffusa tra le donne che tra gli uomini. Le donne con disabilità sono esposte a molteplici forme di discriminazione e sono notevolmente ostacolate nel pieno esercizio dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali, ad esempio a causa di violenze di carattere fisico, emotivo, sessuale, economico e istituzionale e di discriminazioni nell'accesso all'istruzione e al lavoro, che possono portare all'isolamento sociale e a traumi psicologici. Le donne sono anche condizionate dalla disabilità in maniera sproporzionata in quanto responsabili dell'assistenza dei loro familiari con disabilità e sono oggetto di discriminazione per associazione con maggiore frequenza rispetto agli uomini. In considerazione di quanto precede occorre adoperarsi per garantire che la parità di trattamento e le misure e politiche positive a favore delle donne con disabilità e delle madri di bambini con disabilità siano un diritto umano fondamentale e un obbligo etico.*

**Emendamento 12**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10**

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire **è rendere disponibili** i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

(10) L'obiettivo generale della strategia per il mercato unico digitale è fornire i benefici economici e sociali sostenibili che vengono da un mercato unico digitale connesso, **agevolando il commercio e sostenendo l'occupazione nell'Unione**. I consumatori dell'Unione non beneficiano ancora pienamente, in termini di prezzi e possibilità di scelta, dei vantaggi che il mercato unico può offrire, in quanto le operazioni transfrontaliere online sono ancora molto limitate. La frammentazione limita anche la domanda di operazioni transfrontaliere di commercio elettronico. Occorre inoltre un intervento concordato per garantire che i disabili possano accedere integralmente anche ai nuovi contenuti elettronici. È pertanto necessario armonizzare i requisiti di accessibilità in tutto il mercato unico digitale e garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano trarne beneficio, a prescindere dalle loro abilità.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 13**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *L'articolo 4 della Convenzione invita gli Stati parte a intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, nonché a incoraggiare la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, tra cui tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatte alle persone con disabilità. La Convenzione invita altresì a dare priorità alle tecnologie dai costi più accessibili.*

**Emendamento 232**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *Nel settore del trasporto ferroviario, la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1bis)</sup> e il regolamento (UE) n. 1300/2014 <sup>(1 ter)</sup> della Commissione (STI PRM) fanno esplicito riferimento e danno attuazione ai requisiti di accessibilità sanciti dall'articolo 9 della Convenzione. Di conseguenza, l'accessibilità delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel settore del trasporto ferroviario è regolamentata in tali strumenti. Al fine di garantire la coerenza tra la direttiva (UE) 2016/797 e il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, da una parte, e la presente direttiva, dall'altra, qualunque futura revisione delle STI PRM dovrebbe prendere in considerazione anche i requisiti di accessibilità derivanti dall'atto europeo sull'accessibilità.*

<sup>(1bis)</sup> Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

<sup>(1 ter)</sup> Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 233**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13**

---

*Testo della Commissione*

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.

---

*Emendamento*

(13) L'entrata in vigore della Convenzione nell'ordinamento giuridico degli Stati membri comporta la necessità di adottare disposizioni nazionali supplementari sull'accessibilità dei prodotti e dei servizi **nonché sull'ambiente costruito in relazione alla fornitura di beni e servizi** che, in assenza di interventi da parte dell'Unione, porterebbero a un ulteriore aumento delle disparità fra disposizioni nazionali.

**Emendamento 14**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(13 bis) **Oltre ai requisiti sanciti dalla presente direttiva, è opportuno promuovere il rispetto e l'applicazione della legislazione dell'Unione relativa ai diritti dei passeggeri che utilizzano servizi di trasporto aereo, ferroviario, su autobus e per vie navigabili, con particolare riferimento agli aspetti intermodali, così da promuovere un'accessibilità senza barriere che comprenda aspetti quali l'infrastruttura e i veicoli di trasporto.**

**Emendamento 15**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13 ter (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(13 ter) **La Commissione dovrebbe incoraggiare le autorità urbane a integrare l'accessibilità senza barriere nei servizi di trasporto urbano nei loro piani di mobilità urbana sostenibile e a pubblicare regolarmente un elenco delle migliori pratiche in materia di accessibilità senza barriere ai trasporti pubblici urbani e alla mobilità.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 16**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15**

---

*Testo della Commissione*

---

- (15) La **strategia** europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza **barriere** <sup>(33)</sup> in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

<sup>(33)</sup> **COM(2010)0636.**

---

*Emendamento*

---

- (15) La **comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 intitolata «Strategia** europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza **barriere**», in linea con la Convenzione, individua l'accessibilità – **condizione indispensabile per la partecipazione alla società** – come uno degli otto ambiti d'azione e mira a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi.

**Emendamento 17**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 16**

---

*Testo della Commissione*

---

- (16) I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità **e gli anziani**, per i quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.

---

*Emendamento*

---

- (16) I prodotti e i servizi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva sono il risultato di una valutazione eseguita durante la preparazione della valutazione d'impatto che ha individuato quei prodotti e servizi destinati alle persone con disabilità, per **le** quali gli Stati membri hanno adottato o presumibilmente adotteranno requisiti di accessibilità nazionali divergenti.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 227**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* <sup>(1 bis)</sup> *stabilisce una serie di obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi. È pertanto più opportuno includere i requisiti di accessibilità in tale direttiva.*

*Tuttavia, per quanto riguarda i siti web e i servizi basati su dispositivi mobili, la direttiva 2010/13/UE copre unicamente i contenuti di media audiovisivi. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva l'architettura dei siti web e dei servizi basati su dispositivi mobili e tutti i contenuti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2010/13/UE.*

*La presente direttiva dovrebbe coprire i requisiti di accessibilità per le apparecchiature di servizi di telefonia e i siti web. Dovrebbe altresì coprire i requisiti di accessibilità per i servizi di telefonia a meno che non siano oggetto di un altro atto dell'Unione che contempli almeno il medesimo livello di protezione previsto dalla presente direttiva. In quest'ultimo caso, l'atto giuridico dell'Unione in questione dovrebbe prevalere sulla presente direttiva.*

<sup>(1 bis)</sup> *Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).*

**Emendamento 19**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17**

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Ciascun prodotto e servizio *deve* essere conforme ai requisiti di accessibilità **individuati** all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità **e agli anziani**. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.

(17) Ciascun prodotto e servizio *che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva ed è immesso sul mercato dopo la sua entrata in vigore dovrebbe* essere conforme ai requisiti di accessibilità **definiti** all'articolo 3 ed elencati all'allegato I al fine di risultare accessibile alle persone con disabilità. Gli obblighi di accessibilità relativi al commercio elettronico si applicano anche alla vendita online di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a e) della presente direttiva.



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 20**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(17 bis) *Anche se un servizio, o parte di esso, è subappaltato a terzi, non dovrebbe essere compromessa l'accessibilità a tale servizio e i fornitori di servizi dovrebbero rispettare gli obblighi della presente direttiva. I fornitori di servizi dovrebbero inoltre assicurare una formazione appropriata e continua del personale per garantire che esso disponga di una preparazione adeguata sull'utilizzo dei prodotti e dei servizi accessibili. Tale formazione dovrebbe riguardare questioni quali la trasmissione di informazioni, la consulenza e la pubblicità.*

**Emendamento 21**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 18**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(18) È necessario introdurre i requisiti di accessibilità nel modo meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati.

(18) È necessario, **da un lato**, introdurre i requisiti di accessibilità nel modo **più efficace e** meno oneroso possibile per gli operatori economici e gli Stati membri, in particolare includendo nel campo di applicazione solo i prodotti e i servizi che sono stati attentamente selezionati **e immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Dall'altro**, è necessario **permettere agli operatori economici di attuare efficacemente i requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, tenendo conto, in particolare, del ciclo di vita dei terminali self-service, delle macchine per l'emissione di biglietti e dei terminali per il check-in. Si dovrebbe tenere conto anche della posizione specifica delle PMI nel mercato interno europeo. Inoltre, le microimprese, date le loro dimensioni, le loro risorse e la loro natura, non dovrebbero essere tenute a rispettare i requisiti di accessibilità sanciti dalla presente direttiva né essere obbligate a ricorrere alla procedura di cui all'articolo 12 per essere esonerate dagli obblighi della presente direttiva.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 22**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 20 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(20 bis) Per garantire un miglior funzionamento del mercato interno, le autorità nazionali dovrebbero ricorrere ai requisiti di accessibilità sanciti dalla presente direttiva nell'applicare le disposizioni relative all'accessibilità negli atti legislativi dell'Unione menzionati nella stessa. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe modificare la natura obbligatoria o volontaria delle disposizioni contenute in tali atti dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che, quando sono applicati in conformità degli altri atti, i requisiti di accessibilità siano gli stessi in tutta l'Unione.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 23**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21**

---

Testo della Commissione

(21) La **proposta della Commissione di una direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(34)</sup> comprende requisiti di accessibilità per **una serie specifica di siti web** degli enti pubblici. **Essa propone inoltre di stabilire** la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità dei siti web interessati ai requisiti **elencati nella** direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web degli enti pubblici. Al fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della **proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web del settore pubblico**. Le attività di commercio elettronico dei siti web degli enti pubblici non incluse in tale direttiva rientrano nel campo di applicazione della presente **proposta**, al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità e agli anziani, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.

---

<sup>(34)</sup> **Proposta di direttiva** del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, **COM (2012) 721 final**.

---

Emendamento

(21) La **direttiva (UE) 2016/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(34)</sup> comprende requisiti di accessibilità per **i siti web e le applicazioni mobili** degli enti pubblici. **Tuttavia, tale direttiva comprende un elenco specifico di eccezioni, in quanto rendere totalmente accessibili determinati contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili e taluni tipi di siti web e applicazioni mobili rappresenta un onere sproporzionato. Essa stabilisce inoltre** la base di una metodologia di monitoraggio e di rendicontazione sulla conformità **delle applicazioni mobili e** dei siti web interessati ai requisiti **di cui alla** direttiva medesima. Sia i requisiti di accessibilità che la metodologia di monitoraggio e di rendicontazione contenuti in tale direttiva vanno applicati ai siti web **e alle applicazioni mobili** degli enti pubblici. Al fine di garantire, in particolare, che le autorità competenti applichino gli stessi requisiti di accessibilità indipendentemente dal tipo di **applicazione mobile o** sito web regolamentato, i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva andrebbero allineati a quelli della direttiva **(UE) 2016/2102**. Le attività di commercio elettronico dei siti web **e delle applicazioni mobili** degli enti pubblici non incluse in tale direttiva rientrano nel campo di applicazione della presente **direttiva**, al fine di garantire che la vendita online di prodotti e servizi sia accessibile alle persone con disabilità e agli anziani, a prescindere dal fatto che la vendita sia pubblica o privata.

---

<sup>(34)</sup> **Direttiva (UE) 2016/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 26 ottobre 2016**, relativa all'accessibilità dei siti web **e delle applicazioni mobili** degli enti pubblici (**GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1**).

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 24**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 22 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) *Determinati elementi dei requisiti di accessibilità stabiliti dalla presente direttiva, in particolare quelli di cui all'allegato I relativi alla fornitura di informazioni, sono già oggetto di atti legislativi in vigore nell'Unione nel settore dei trasporti. Tali atti comprendono il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1 bis)</sup>, il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione<sup>(1 ter)</sup> e il regolamento (UE) n. 454/2011<sup>(1 quater)</sup> della Commissione per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1 quinquies)</sup> per quanto riguarda il trasporto effettuato con autobus e il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1 sexies)</sup> per quanto riguarda il trasporto marittimo. Al fine di garantire la coerenza normativa e la prevedibilità per gli operatori economici contemplati da tali atti, i requisiti pertinenti della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatti se le parti pertinenti di tali atti sono state rispettate. Tuttavia, qualora i requisiti di accessibilità non siano contemplati da tali atti, ad esempio l'obbligo di rendere accessibili i siti web delle compagnie aeree, dovrebbe applicarsi la presente direttiva.*

<sup>(1 bis)</sup> Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

<sup>(1 ter)</sup> Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

<sup>(1 quater)</sup> Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11).

<sup>(1 quinquies)</sup> Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

<sup>(1 sexies)</sup> Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 25**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 22 ter (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(22 ter) *La presente direttiva mira a integrare la vigente legislazione settoriale dell'Unione, coprendo aspetti non ancora disciplinati da tale legislazione.*

**Emendamento 26**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 22 quater (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(22 quater) *La definizione del campo di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo, su strada, ferroviario e per vie navigabili di passeggeri dovrebbe basarsi sulla legislazione settoriale vigente in materia di diritti dei passeggeri. Qualora la presente direttiva non si applichi a determinati tipi di servizi di trasporto, gli Stati membri dovrebbero poter incoraggiare i fornitori di servizi ad applicare i requisiti di accessibilità pertinenti previsti dalla presente direttiva.*

**Emendamenti 223 e 228**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 23**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(23) In alcune situazioni, **requisiti comuni di accessibilità** dell'ambiente costruito **agevolerebbero la libera circolazione dei servizi connessi** e delle persone con disabilità. La presente direttiva **consente perciò agli** Stati membri **di** includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X.

(23) In alcune situazioni, **l'accessibilità** dell'ambiente costruito **costituisce una condizione necessaria per l'effettiva fruizione da parte** delle persone con disabilità **dei servizi connessi**. La presente direttiva **dovrebbe pertanto obbligare gli** Stati membri **a** includere l'ambiente costruito utilizzato per fornire i servizi nel campo di applicazione della presente direttiva, in modo da garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato X. **Detti requisiti di accessibilità dovrebbero essere applicati in caso di costruzione di nuove infrastrutture o di ristrutturazioni importanti.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 28**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 23 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**(23 bis) Non occorre che la presente direttiva modifichi gli atti legislativi vigenti che prevedono un carattere volontario dei requisiti di accessibilità, le disposizioni non dovrebbero essere modificate dalla presente direttiva.**

**Emendamento 29**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 24**

Testo della Commissione

Emendamento

(24) È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale **è il caso, ad esempio, della** direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(35)</sup>, **della** direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(36)</sup> e **della** direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(37)</sup>, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della «progettazione per tutti».

<sup>(35)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

<sup>(36)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>(37)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(24) È necessario stabilire che, per gli atti legislativi dell'Unione che istituiscono obblighi in materia di accessibilità senza indicare specifiche o requisiti, l'accessibilità sia definita con riferimento ai requisiti di accessibilità della presente direttiva. Tale **atti comprendono la** direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(35)</sup>, **la** direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(36)</sup> e **la** direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(37)</sup>, che stabiliscono che le specifiche tecniche e i requisiti tecnici o funzionali delle concessioni, dei lavori o dei servizi che rientrano nel loro campo d'applicazione tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o per gli utenti in base al principio della «progettazione per tutti».

<sup>(35)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

<sup>(36)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>(37)</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 30**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 24 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) *L'obbligo di garantire l'accessibilità delle infrastrutture di trasporto della rete transeuropea dei trasporti è stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1 bis)</sup>. I requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche ad alcuni elementi dell'infrastruttura di trasporto disciplinati da detto regolamento, nella misura in cui i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva siano interessati e le infrastrutture e l'ambiente costruito connessi a tali servizi siano destinati a essere utilizzati dai passeggeri.*

<sup>(1 bis)</sup> *Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).*

**Emendamento 31**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 24 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) *Non è tuttavia opportuno che la presente direttiva modifichi la natura obbligatoria o volontaria delle disposizioni di altri atti legislativi dell'Unione, quali l'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE sui criteri di aggiudicazione degli appalti, a cui possono ricorrere le amministrazioni aggiudicatrici per determinare quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Se ritenuti connessi all'oggetto dell'appalto in questione, è possibile che siano inclusi potenziali aspetti sociali. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che, quando sono applicati in conformità degli altri atti legislativi dell'UE, i requisiti di accessibilità siano gli stessi in tutta l'Unione.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 32**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della «progettazione per tutti». L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.

Emendamento

(25) L'accessibilità dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della «progettazione per tutti». **Secondo la Convenzione, con tale approccio si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. In linea con la Convenzione, la progettazione universale non esclude i dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza.** L'accessibilità non dovrebbe escludere l'applicazione di soluzioni appropriate se richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione.

**Emendamento 33**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 25 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) **Il fatto che un prodotto o servizio rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva non significa automaticamente che tale prodotto o servizio rientra nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE<sup>(1bis)</sup> del Consiglio.**

<sup>(1bis)</sup> **Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).**

**Emendamento 34**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 25 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) **Nell'individuare e classificare i bisogni delle persone con disabilità che il prodotto o servizio è destinato a soddisfare, è auspicabile che il principio della progettazione universale sia interpretato in base all'osservazione generale n. 2(2014) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sull'articolo 9 della Convenzione.**



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 35**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

- (27) La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(38)</sup> in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione.

<sup>(38)</sup> Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e che abroga la decisione del Consiglio 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

*Emendamento*

- (27) La presente direttiva dovrebbe basarsi sulla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(38)</sup> in quanto riguarda prodotti già oggetto di altri atti dell'Unione, assicurando così la coerenza della legislazione dell'Unione. **Tuttavia, le disposizioni in materia di sicurezza di tale decisione, come quelle relative ai richiami, non dovrebbero essere incluse nella presente direttiva, poiché un prodotto non accessibile non è un prodotto pericoloso.**

<sup>(38)</sup> Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, e che abroga la decisione del Consiglio 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

**Emendamento 36**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

- (28) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

*Emendamento*

- (28) Tutti gli operatori economici che **rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che** intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. È necessario ripartire in modo chiaro e proporzionato gli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

**Emendamento 37**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

- (29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da **garantire un elevato livello di protezione dell'accessibilità** e una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

*Emendamento*

- (29) Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti e dei servizi in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da **migliorare l'accessibilità e garantire** una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 38**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 30**

---

*Testo della Commissione*

---

(30) Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la **procedura completa di valutazione** della conformità. **Gli obblighi** di valutazione **della conformità dovrebbero incombere** al fabbricante.

---

*Emendamento*

---

(30) Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la **valutazione** completa della conformità. **Tuttavia, la responsabilità di tale valutazione non dovrebbe incombere esclusivamente** al fabbricante. **Un'autorità rafforzata di vigilanza del mercato potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella procedura di valutazione.**

**Emendamento 39**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32**

---

*Testo della Commissione*

---

(32) Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, **e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato** adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.

---

*Emendamento*

---

(32) Gli importatori dovrebbero garantire che i prodotti originari di paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di accessibilità della presente direttiva, **fornendo tutte le informazioni necessarie all'autorità di vigilanza del mercato competente ai fini dello svolgimento delle** adeguate procedure di valutazione della conformità di tali prodotti.

**Emendamento 40**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 36**

---

*Testo della Commissione*

---

(36) Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità **dovrebbero applicarsi soltanto se e in quanto non impongano** un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati.

---

*Emendamento*

---

(36) Per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità **non dovrebbero imporre** un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o non richiedano un cambiamento dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale conformemente ai criteri specificati. **Occorrono tuttavia meccanismi di controllo per verificare la legittimità della deroga all'applicabilità dei requisiti di accessibilità.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 41**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 36 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) *Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato agli operatori economici, si dovrebbe tener conto delle dimensioni, delle risorse e della natura di tali operatori economici, nonché della stima dei costi e dei benefici della conformità rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilità. Tale analisi costi-benefici dovrebbe tener conto tra l'altro della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico, inclusi il numero stimato di persone con disabilità che utilizzano il prodotto o servizio specifico, la durata di vita dell'infrastruttura e dei prodotti utilizzati nella prestazione di un servizio, nonché l'esistenza di alternative offerte gratuitamente anche dai prestatori di servizi di trasporto di passeggeri. Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato, è opportuno tenere conto soltanto dei motivi legittimi. La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenze non dovrebbe costituire un motivo legittimo.*

**Emendamento 42**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 39**

Testo della Commissione

Emendamento

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(39)</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

(39) Per facilitare la valutazione della conformità ai requisiti **di accessibilità** applicabili è necessario introdurre una presunzione di conformità per i prodotti e i servizi conformi alle norme armonizzate volontarie adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(39)</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali requisiti. La Commissione ha già formulato alle organizzazioni europee di normazione una serie di richieste di normazione in materia di accessibilità che sarebbero rilevanti per la preparazione delle norme armonizzate.

<sup>(39)</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

<sup>(39)</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 43**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 39 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) *Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni formali alle norme armonizzate che non sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.*

**Emendamento 44**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 40**

Testo della Commissione

Emendamento

(40) *In mancanza di norme armonizzate e ove necessario ai fini dell'armonizzazione del mercato, la Commissione dovrebbe essere in grado di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni per i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva.*

(40) *Le norme europee dovrebbero essere orientate al mercato, tenere conto dell'interesse pubblico nonché degli obiettivi strategici chiaramente formulati nella richiesta rivolta dalla Commissione a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate, e dovrebbero basarsi su un consenso. Il ricorso a specifiche tecniche dovrebbe pertanto costituire una soluzione di ultima istanza. La Commissione dovrebbe poter adottare specifiche tecniche, ad esempio, quando il processo di normazione è bloccato a causa della mancanza di consenso tra le parti interessate e tale situazione crea ritardi ingiustificati nella definizione di un requisito, come l'interoperabilità, che sarebbe impossibile applicare senza l'adozione di una norma appropriata. La Commissione dovrebbe lasciare tempo sufficiente tra l'adozione di una richiesta a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate e l'adozione di una specifica tecnica relativa allo stesso requisito di accessibilità. La Commissione non dovrebbe poter adottare una specifica tecnica senza avere precedentemente tentato di garantire la copertura dei requisiti di accessibilità da parte del sistema europeo di normazione. La Commissione non dovrebbe ricorrere alla procedura di adozione di specifiche tecniche per eludere il sistema europeo di normazione.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 45**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 40 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**(40 bis)** *Nell'ottica di istituire norme armonizzate e specifiche tecniche che rispettino nel modo più efficace possibile i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe, ove possibile, coinvolgere nel processo decisionale le organizzazioni europee di coordinamento che rappresentano le persone con disabilità e tutte le altre parti interessate.*

**Emendamento 46**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 42 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**(42 bis)** *Nell'effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero riesaminare la valutazione in collaborazione con le persone con disabilità e le organizzazioni che rappresentano tali persone e i loro interessi.*

**Emendamento 47**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 44**

Testo della Commissione

Emendamento

**(44)** *La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva, è la conseguenza visibile di un processo complessivo che comprende la valutazione della conformità in senso lato.* La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali che disciplinano *la marcatura CE del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(40)</sup>, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.*

<sup>(40)</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

**(44)** La presente direttiva dovrebbe seguire i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(40)</sup>, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. *Oltre alla dichiarazione di conformità, il fabbricante dovrebbe informare i consumatori, in modo efficace sotto il profilo dei costi, sull'accessibilità dei prodotti apponendo una nota sull'imballaggio.*

<sup>(40)</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 48**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 45**

---

*Testo della Commissione*

---

(45) *In conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, apponendo la marcatura CE sul prodotto il fabbricante dichiara la conformità del prodotto a tutti i requisiti di accessibilità applicabili e se ne assume la piena responsabilità.*

---

*Emendamento*

---

(45) *La non conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità previsti di cui all'articolo 3 non dovrebbe costituire di per sé un rischio grave ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.*

**Emendamento 49**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 48**

---

*Testo della Commissione*

---

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V.

---

*Emendamento*

---

(48) Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità di vigilanza del mercato verifichino la conformità degli operatori economici ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 3, in conformità al capo V **e che esse consultino periodicamente le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.**

**Emendamento 50**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 48 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

---

*Emendamento*

---

(48 bis) *L'istituzione di banche dati nazionali contenenti tutte le informazioni pertinenti sul livello di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui alla presente direttiva consentirebbe una migliore inclusione delle persone con disabilità e delle relative organizzazioni nella vigilanza del mercato.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 51**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 49**

*Testo della Commissione*

- (49) Gli Stati membri **sono tenuti a** garantire che le autorità competenti **di cui all'articolo 22** comunichino alla Commissione l'uso delle eccezioni di cui all'articolo 22, **paragrafo 1, e includano la valutazione di cui al paragrafo 2 in conformità al capo VI.**

*Emendamento*

- (49) Gli Stati membri **dovrebbero** garantire che le autorità competenti comunichino alla Commissione l'uso delle eccezioni di cui all'articolo 22. **La valutazione iniziale effettuata dalle autorità competenti interessate dovrebbe essere trasmessa alla Commissione su sua richiesta. Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato alle autorità competenti, occorre tener conto delle dimensioni, delle risorse e della natura di tali autorità competenti, nonché della stima dei costi e dei benefici della conformità in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità. Tale analisi costi-benefici dovrebbe tener conto tra l'altro della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico, inclusi il numero stimato di persone con disabilità che utilizzano il prodotto o servizio specifico, la durata di vita dell'infrastruttura e dei prodotti utilizzati nella prestazione di un servizio, nonché la portata delle alternative offerte gratuitamente anche dai prestatori di servizi di trasporto passeggeri. Nel valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato, è opportuno tener conto soltanto dei motivi legittimi. La mancanza di priorità, di tempo o di conoscenza non dovrebbe essere considerata un motivo legittimo.**

**Emendamento 52**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 50**

*Testo della Commissione*

- (50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

*Emendamento*

- (50) È opportuno istituire una procedura di salvaguardia, da applicare solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro, in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. Tale procedura dovrebbe consentire alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione **con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità** e con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 53**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 51 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(51 bis) *Al fine di garantire la corretta applicazione del principio di proporzionalità in relazione agli obblighi concernenti l'identificazione degli operatori economici e i criteri da utilizzare nella valutare se la conformità a un obbligo di cui alla presente direttiva imporrebbe un onere sproporzionato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione del periodo durante il quale gli operatori economici devono essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito loro un prodotto o ai quali essi hanno fornito un prodotto, nonché di precisare i criteri specifici da tenere in considerazione per tutti i prodotti e si servizi coperti dalla presente direttiva nel valutare se l'onere deve essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri. Tale periodo dovrebbe essere specificato in proporzione al ciclo di vita del prodotto. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione tenga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni avvengano in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016<sup>(1bis)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.*

<sup>(1bis)</sup> GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 54**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 51 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(51 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire che esistano mezzi idonei ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva e stabilire pertanto adeguati meccanismi di controllo, quali il controllo a posteriori da parte delle autorità di vigilanza del mercato, al fine di verificare la legittimità della deroga all'applicazione dei requisiti di accessibilità. In sede di esame dei ricorsi riguardanti l'accessibilità, gli Stati membri dovrebbero rispettare il principio generale di buona amministrazione, e in particolare l'obbligo dei funzionari di garantire che sia adottata una decisione su ciascun ricorso entro un termine ragionevole.*

**Emendamento 55**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 52 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(52 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori relativamente al fatto che un determinato appalto rientri nel campo di applicazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Visto il quadro normativo esistente in materia di ricorsi nei settori contemplati dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tali settori dovrebbero essere esclusi dalle disposizioni della presente direttiva relative all'applicazione e alle sanzioni. Tale esclusione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri derivanti dai trattati di adottare tutte le misure atte a garantire l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 56**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 53 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(53 bis) I requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione dopo la data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva, compresi i prodotti usati e di seconda mano importati da un paese terzo e immessi sul mercato dell'Unione dopo tale data.*

**Emendamento 57**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 53 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(53 ter) Tuttavia, gli appalti pubblici di forniture, lavori o servizi soggetti alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE, e che sono stati aggiudicati precedentemente alla data di applicazione della presente direttiva, dovrebbero continuare a essere realizzati in ottemperanza ai requisiti di accessibilità, se presenti, specificati nei relativi contratti di appalto.*

**Emendamento 58**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 53 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(53 quater) Al fine di accordare ai fornitori di servizi un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, è necessario prevedere un periodo transitorio durante il quale i prodotti utilizzati per la fornitura di servizi non sono tenuti a rispettare i requisiti di accessibilità di cui alla presente direttiva. In considerazione del costo e del lungo ciclo di vita degli sportelli automatici, delle macchine per l'emissione di biglietti e dei terminali per il check-in, è opportuno stabilire che, quando tali macchine sono utilizzate nel quadro della fornitura di servizi, esse possono continuare ad essere utilizzate fino al termine della loro vita economica utile.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 59**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 54 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*(54 bis) L'utilizzo di applicazioni che forniscono informazioni basate sui servizi di dati territoriali contribuisce alla circolazione indipendente e sicura delle persone con disabilità. I dati territoriali utilizzati da tali applicazioni dovrebbero consentire di fornire informazioni adattate alle specifiche esigenze delle delle persone con disabilità.*

**Emendamento 60**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo - 1 (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**Articolo - 1**  
**Oggetto**

*La presente direttiva ha lo scopo di eliminare e prevenire gli ostacoli derivanti da requisiti di accessibilità divergenti per la libera circolazione dei prodotti e dei servizi oggetto della presente direttiva negli Stati membri. Essa è altresì intesa a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda i requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi.*

**Emendamento 61**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 — paragrafo 1 — parte introduttiva**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti:

1. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti prodotti **immessi sul mercato dopo ... [the date of application of this Directive]:**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 62****Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a***Testo della Commissione*

---

a) hardware e sistemi operativi informatici **generici**;

*Emendamento*

---

a) hardware **generici** e **relativi** sistemi operativi informatici **incorporati destinati a essere utilizzati dai consumatori**;

**Emendamento 63****Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

---

**iii bis) terminali di pagamento;**

**Emendamento 64****Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera c***Testo della Commissione**Emendamento*

---

c) apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate** per consumatori relative a servizi telefonici;

---

c) apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi telefonici;

**Emendamento 65****Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera d***Testo della Commissione**Emendamento*

---

d) apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate** per consumatori relative a servizi di media audiovisivi.

---

d) apparecchiature terminali per consumatori relative a servizi di media audiovisivi;

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 66****Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

---

***d bis) lettori di libri elettronici (e-book).*****Emendamento 67****Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 2 — parte introduttiva**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

---

2. I capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi:

---

2. ***Fatto salvo l'articolo 27***, i capi I, da II a V, e VII si applicano ai seguenti servizi ***forniti dopo ... [the date of application of this Directive]***:

**Emendamento 68****Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera -a (nuova)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

---

***-a) sistemi operativi che non sono installati sull'hardware e sono forniti come proprietà intangibile ai consumatori;*****Emendamento 69****Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera a**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

---

a) servizi telefonici e relative apparecchiature terminali ***con capacità informatiche avanzate*** per consumatori;

---

a) servizi telefonici e relative apparecchiature terminali per consumatori;

Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamento 70

## Proposta di direttiva

## Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

b) servizi di media audiovisivi *e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori*;

Emendamento

b) *siti web e servizi basati su dispositivi mobili dei* servizi di media audiovisivi;

## Emendamenti 235, 236, 237, 238, 239 e 253

## Proposta di direttiva

## Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili;

Emendamento

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e per vie navigabili *e servizi di mobilità e relativa connessione intermodale, compreso il trasporto pubblico urbano, come metropolitana, treno, tram, filobus e autobus, per quanto riguarda:*

- i) i terminali self-service nel territorio dell'Unione, tra cui macchine per l'emissione di biglietti, terminali di pagamento e terminali per il check-in;*
- ii) siti web, servizi per dispositivi mobili, sistemi di biglietteria intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale;*
- iii) veicoli, la relativa infrastruttura e l'ambiente costruito, compreso l'accesso senza gradini a tutte le stazioni pubbliche;*
- iv) le flotte di taxi e di auto a noleggio che dispongono di una quota adeguata di veicoli adattati.*

## Emendamento 71

## Proposta di direttiva

## Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

d) servizi bancari;

Emendamento

d) servizi bancari *per i consumatori*;

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 72**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera e**

---

*Testo della Commissione*

e) libri elettronici (e-book);

---

*Emendamento*e) libri elettronici (e-book) **e apparecchiature connesse, utilizzate dal fornitore per la fornitura di tali servizi, e accesso ad esse;**

**Emendamento 240**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera f bis (nuova)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento***f bis) servizi turistici, compresa la fornitura di alloggio e ristorazione.**

**Emendamento 73**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera a**

---

*Testo della Commissione*a) appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE<sup>(42)</sup>, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE;

---

*Emendamento*a) appalti pubblici e concessioni soggetti alla direttiva 2014/23/UE, alla direttiva 2014/24/UE e alla direttiva 2014/25/UE, **progettati o costruiti dopo ... [the date of application of this Directive];**

---

<sup>(42)</sup> *Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).*

Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamento 74

## Proposta di direttiva

## Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b

## Testo della Commissione

b) preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio **recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca** <sup>(43)</sup> e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(44)</sup>;

<sup>(43)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>(44)</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

## Emendamento

b) preparazione e attuazione di programmi nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(43)</sup> e del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(44)</sup>, **adottati o attuati dopo ... [data di applicazione della presente direttiva]**;

<sup>(43)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>(44)</sup> Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (**GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470**).

## Emendamento 75

## Proposta di direttiva

## Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera c

## Testo della Commissione

c) procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(45)</sup>;

<sup>(45)</sup> Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

## Emendamento

c) **contratti di servizio pubblico che, dopo ... [data di applicazione della presente direttiva], sono aggiudicati tramite procedure di gara concorrenziali o tramite aggiudicazione diretta** per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(45)</sup>.

<sup>(45)</sup> Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 76****Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera d***Testo della Commissione*

d) infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 **del Parlamento europeo e del Consiglio** <sup>(46)</sup>.

<sup>(46)</sup> **Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).**

*Emendamento*

d) infrastrutture di trasporto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, **progettate o costruite dopo...** [data di applicazione della presente direttiva].

**Emendamento 79****Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 3 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**3 bis. La presente direttiva non si applica ai seguenti contenuti di siti web e applicazioni basate su dispositivi mobili:**

- a) **formati di file per ufficio pubblicati prima ...** [the date of application of this Directive];
- b) **carte e servizi di cartografia online, a condizione che per le carte per la navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;**
- c) **contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'operatore economico o dall'autorità competente interessata né sottoposti al suo controllo;**
- d) **contenuti di siti web e applicazioni basate su dispositivi mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo ...** [data di applicazione della presente direttiva].

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 80**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**Articolo 1 bis**

**Esclusione delle microimprese**

**La presente direttiva non si applica alle microimprese che fabbricano, importano o distribuiscono i prodotti e i servizi che rientrano nel suo campo di applicazione.**

**Emendamento 81**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 — comma 1 — punto 1**

Testo della Commissione

Emendamento

(1) «prodotti e servizi accessibili»: i prodotti e i servizi che **sono percepibili, utilizzabili e comprensibili per le persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri;**

(1) «prodotti e servizi accessibili»: i prodotti e i servizi che **possono essere percepiti, utilizzati e compresi da parte delle persone con disabilità e sono sufficientemente solidi da poter essere utilizzati da queste persone;**

**Emendamento 82**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 — comma 1 — punto 2**

Testo della Commissione

Emendamento

(2) **«progettazione universale», chiamata anche «progettazione per tutti» («design for all»): la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «progettazione universale» non esclude dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza;**

**soppresso**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 83****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**5 bis) «servizio»: un servizio quale definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1 bis)</sup>;**

<sup>(1 bis)</sup> Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

**Emendamento 84****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 5 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**5 ter) «prestatore di servizi»: una persona fisica o giuridica che offre o fornisce un servizio destinato al mercato dell'Unione;**

**Emendamento 85****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**16 bis) «PMI»: una piccola o media impresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione <sup>(1 bis)</sup>;**

<sup>(1 bis)</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 86****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 19**

Testo della Commissione

(19) *«richiamo»: qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;*

Emendamento

soppresso

**Emendamento 87****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 20 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**20 bis)** *«servizi bancari per i consumatori»: i servizi che consentono ai consumatori di aprire e utilizzare conti di pagamento con funzioni di base nell'Unione ai sensi della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1bis)</sup>;*

<sup>(1bis)</sup> *Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).*

**Emendamento 88****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 21**

Testo della Commissione

(21) *«commercio elettronico»: la vendita online di prodotti e servizi.*

Emendamento

(21) *«commercio elettronico»: la vendita online di prodotti e servizi **dalle imprese ai consumatori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** <sup>(1 bis)</sup>.*

<sup>(1 bis)</sup> *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 89****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 21 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**21 bis)** «servizi di trasporto aereo di passeggeri»: i servizi forniti dai vettori aerei, dagli operatori turistici e dai gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1 bis)</sup>;

<sup>(1 bis)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1);

**Emendamento 90****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 21 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**21 ter)** «servizi di trasporto di passeggeri su autobus»: i servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 181/2011;

**Emendamento 91****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 21 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**21 quater)** «servizi di trasporto ferroviario di passeggeri»: tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007;

**Emendamento 92****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 21 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**21 quinquies)** «servizi di trasporto passeggeri per vie navigabili»: i servizi di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 337****Proposta di direttiva****Articolo 2 — comma 1 — punto 21 *sexies* (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**21 *sexies*)** *«tecnologia assistiva»: qualsiasi elemento, parte di apparecchiatura o sistema di prodotti utilizzato per accrescere, mantenere o migliorare le capacità funzionali delle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità;*

**Emendamento 93****Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 3**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti *e* i terminali per il check-in devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

3. I seguenti terminali self-service: gli sportelli automatici, le macchine per l'emissione di biglietti, i terminali per il check-in *e i terminali di pagamento* devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione II dell'allegato I.

**Emendamento 94****Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 4**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali *con capacità informatiche avanzate per consumatori*, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.

4. I servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione III dell'allegato I.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 95**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 — paragrafo 5**

---

*Testo della Commissione*

5. I servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature **con capacità informatiche avanzate per consumatori** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

---

*Emendamento*

5. I **siti web e i servizi basati su dispositivi mobili dei** servizi di media audiovisivi e le relative apparecchiature devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato I.

**Emendamento 244**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 — paragrafo 6**

---

*Testo della Commissione*

6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, **ferroviari e** per vie navigabili, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service, le macchine **per l'emissione di biglietti e i terminali** per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri **devono essere** conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I.

---

*Emendamento*

6. I servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, per vie navigabili **e intermodali, compresi i servizi relativi al trasporto urbano, alla mobilità e all'ambiente costruito**, i siti web, i servizi per dispositivi mobili, la bigliettazione intelligente, i terminali d'informazione in tempo reale nonché i terminali self-service **come** le macchine di **pagamento, le macchine** per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, **servizi relativi al turismo, tra cui servizi di alloggio e servizi di ristorazione, sono** conformi ai relativi requisiti di cui alla sezione V dell'allegato I, **unicamente qualora questi requisiti non siano già previsti dalla seguente legislazione settoriale: in relazione al trasporto ferroviario, il regolamento (CE) n. 1371/2007, il regolamento (UE) n. 1300/2014 e il regolamento (UE) n. 454/2011, in relazione al trasporto effettuato con autobus, il regolamento (UE) n. 181/2011, in relazione al trasporto marittimo e per vie navigabili interne, il regolamento (UE) n. 1177/2010 e in relazione al trasporto aereo il regolamento (CE) n. 1107/2006.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 97****Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 7***Testo della Commissione*

7. I servizi bancari, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

*Emendamento*

7. I servizi bancari **per i consumatori**, i siti web, i servizi bancari per dispositivi mobili e i terminali self-service, compresi **i terminali di pagamento** e gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di **tali** servizi bancari, devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato I.

**Emendamento 98****Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 8***Testo della Commissione*

8. I libri elettronici (e-book) devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.

*Emendamento*

8. I libri elettronici (e-book) **e le apparecchiature connesse** devono essere conformi ai requisiti di cui alla sezione VII dell'allegato I.

**Emendamento 224****Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 10***Testo della Commissione*

10. Gli Stati membri **possono decidere, alla luce delle circostanze nazionali**, che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità**.

*Emendamento*

10. Gli Stati membri **garantiscono** che l'ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi l'ambiente gestito da fornitori di servizi e da operatori di infrastrutture e quello utilizzato dai clienti di servizi bancari **per i consumatori** nonché i negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da operatori telefonici, si conformino, **per quanto riguarda la costruzione di nuove infrastrutture o le ristrutturazioni sostanziali di infrastrutture esistenti**, ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone con disabilità. **Ciò lascia impregiudicati gli atti giuridici dell'Unione e la legislazione nazionale per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.**



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 100**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 — comma 1**

---

*Testo della Commissione*

---

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti e servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

---

*Emendamento*

---

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato nel loro territorio di prodotti **conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità. Gli Stati membri non ostacolano la prestazione di** servizi conformi alla presente direttiva per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

**Emendamento 101**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 — paragrafo 1**

---

*Testo della Commissione*

---

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3.

---

*Emendamento*

---

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili di cui all'articolo 3, **a meno che tali requisiti non siano realizzabili poiché l'adattamento del prodotto interessato richiederebbe una modifica sostanziale della natura stessa del prodotto o imporrebbe un onere sproporzionato per il fabbricante interessato come previsto dall'articolo 12.**

**Emendamento 102**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2**

---

*Testo della Commissione*

---

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità **e appongono la marcatura CE.**

---

*Emendamento*

---

Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili **di cui all'articolo 3** sia stata dimostrata con tale procedura **di valutazione della conformità**, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità **che indichi chiaramente che il prodotto è accessibile.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 103**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 — paragrafo 4**

---

*Testo della Commissione*

---

4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi **e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.**

---

*Emendamento*

---

4. I fabbricanti tengono un registro dei reclami **e** dei prodotti non conformi.

**Emendamento 104**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 — paragrafo 7**

---

*Testo della Commissione*

---

7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni **e informazioni sulla sicurezza** in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

---

*Emendamento*

---

7. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

**Emendamento 105**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 — paragrafo 8**

---

*Testo della Commissione*

---

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, qualora il prodotto **presenti un rischio connesso all'accessibilità**, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

---

*Emendamento*

---

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto **non sia conforme alla presente direttiva**, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 106**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 — paragrafo 9**

---

*Testo della Commissione*

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato e** garantire la conformità **ai requisiti di cui all'articolo 3.**

---

*Emendamento*

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità **alla presente direttiva.**

**Emendamento 107**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera a**

---

*Testo della Commissione*

a) fornire a un'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta **motivata** tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;

---

*Emendamento*

a) fornire a un'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto;

**Emendamento 108**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b**

---

*Testo della Commissione*

b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che rientrano nel loro mandato.

---

*Emendamento*

b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che rientrano nel loro mandato **alla presente direttiva.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 109**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 — paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato II, che il prodotto **rechi il marchio CE e** sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

*Emendamento*

2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità stabilita all'allegato II. Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta da tale allegato, che il prodotto sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

**Emendamento 110**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 — paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **presenta un rischio**, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

*Emendamento*

3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

**Emendamento 111**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 — paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni **e informazioni** in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

*Emendamento*

5. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli utenti finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 112**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 — paragrafo 7**

---

*Testo della Commissione*

---

7. Gli importatori tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi **e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.**

---

*Emendamento*

---

7. I fabbricanti tengono un registro dei reclami **e** dei prodotti non conformi.

**Emendamento 113**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 — paragrafo 8**

---

*Testo della Commissione*

---

8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme **ai requisiti di cui all'articolo 3** adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, quando il prodotto **presenta un rischio**, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

---

*Emendamento*

---

8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme **alla presente direttiva** adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, quando il prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

**Emendamento 114**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 — paragrafo 9**

---

*Testo della Commissione*

---

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta **motivata** di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che hanno immesso sul mercato.

---

*Emendamento*

---

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato **ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 115**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 — paragrafo 2**

---

*Testo della Commissione*

---

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso **rechi la marcatura CE**, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

---

*Emendamento*

---

2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso **sia conforme alla presente direttiva**, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

**Emendamento 116**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 — paragrafo 3**

---

*Testo della Commissione*

---

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **presenta un rischio**, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

---

*Emendamento*

---

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre quando un prodotto **non è conforme alla presente direttiva**, il distributore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

**Emendamento 117**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 — paragrafo 5**

---

*Testo della Commissione*

---

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo **o richiamarlo**. Inoltre, quando il prodotto **presenta un rischio**, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

---

*Emendamento*

---

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno reso disponibile sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, quando il prodotto **non sia conforme alla presente direttiva**, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 118**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 — paragrafo 6**

---

*Testo della Commissione*

---

6. I distributori, a seguito della richiesta **motivata** di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **eliminare i rischi presentati dai** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

---

*Emendamento*

---

6. I distributori, a seguito della richiesta di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per **garantire la conformità dei** prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato **ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3**.

**Emendamento 119**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 — paragrafo 2**

---

*Testo della Commissione*

---

2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo **di dieci** anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto **e per un periodo di dieci anni dal momento** in cui essi abbiano fornito il prodotto.

---

*Emendamento*

---

2. Gli operatori economici sono in grado di presentare le informazioni di cui al paragrafo 1 per un **certo** periodo, **pari almeno a cinque** anni, dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto **o** in cui essi abbiano fornito il prodotto.

**Emendamento 120**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

---

*Emendamento*

---

**2 bis.** *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare la presente direttiva per specificare il periodo di cui al paragrafo 2. Tale periodo è proporzionale al ciclo di vita del prodotto.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 121**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 — paragrafo 2**

---

*Testo della Commissione*

2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in **forma scritta e orale, anche in** modo da essere accessibili a **persone con limitazioni funzionali, comprese le** persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

---

*Emendamento*

2. I fornitori di servizi preparano le informazioni necessarie in conformità all'allegato III spiegando come i **loro** servizi soddisfino i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in modo da essere accessibili a persone con disabilità. I fornitori di servizi conservano le informazioni finché il servizio è operativo.

**Emendamento 122**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 — paragrafo 4**

---

*Testo della Commissione*

4. I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta **motivata** di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.

---

*Emendamento*

4. I fornitori di servizi, a seguito di una richiesta di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per rendere il servizio conforme a tali requisiti.

**Emendamento 339**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera b**

---

*Testo della Commissione*

b) stima dei costi e dei benefici per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

---

*Emendamento*

b) stima dei costi e dei benefici **aggiuntivi** per gli operatori economici in rapporto al beneficio previsto per **le persone con limitazioni funzionali, incluse** le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 123**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 — paragrafo 4**

---

*Testo della Commissione*

---

4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore.

---

*Emendamento*

---

4. L'onere non è considerato sproporzionato laddove sia compensato da finanziamenti provenienti da fonti, pubbliche o private, diverse dalle risorse dell'operatore **rese disponibili al fine di migliorare l'accessibilità.**

**Emendamento 124**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 — paragrafo 5**

---

*Testo della Commissione*

---

5. Il compito di valutare se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.

---

*Emendamento*

---

5. Il compito di valutare **in prima battuta** se la conformità ai requisiti di accessibilità riguardanti prodotti o servizi imponga una modifica sostanziale o un onere sproporzionato spetta all'operatore economico.

**Emendamento 230**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 — paragrafo 5 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

---

*Emendamento*

---

**5 bis.** *La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il paragrafo 3 del presente articolo precisando ulteriormente i criteri di cui si deve tenere conto per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva al fine di valutare se l'onere debba essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri.*

*Al momento di precisare ulteriormente tali criteri, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali vantaggi non solo per le persone con disabilità, ma anche per quelle con limitazioni funzionali.*

*La Commissione adotta il primo di tali atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 126**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 — paragrafo 6**

---

*Testo della Commissione*

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. **Tale notifica include** la valutazione di cui al paragrafo 3. Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.

---

*Emendamento*

6. Qualora gli operatori economici si siano avvalsi dell'eccezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o servizio specifico, essi lo notificano all'autorità di vigilanza competente del mercato dello Stato membro nel cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. La valutazione di cui al paragrafo 3 **è presentata all'autorità di vigilanza del mercato su sua richiesta**. Le microimprese sono esentate dall'obbligo di notifica, ma devono essere in grado di fornire la documentazione pertinente su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato competente.

**Emendamento 127**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 — paragrafo 6 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**6 bis.** *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].*

**Emendamento 128**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 — paragrafo 6 ter (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**6 ter.** *È istituito un dialogo strutturato tra le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, e le autorità di vigilanza del mercato per garantire che siano stabiliti principi adeguati per la valutazione delle eccezioni onde assicurarne la coerenza.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 129****Proposta di direttiva****Articolo 12 — paragrafo 6 quater (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**6 quater.** *Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi e orientamenti alle microimprese per facilitare l'attuazione della presente direttiva. Le procedure e gli orientamenti sono definiti in consultazione con le parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.*

**Emendamento 130****Proposta di direttiva****Capo IV — titolo**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

Norme armonizzate, specifiche tecniche **comuni** e conformità dei prodotti e dei servizi

Norme armonizzate, specifiche tecniche e conformità dei prodotti e dei servizi

**Emendamento 131****Proposta di direttiva****Articolo 13 — comma 1**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

I prodotti e i servizi **conformi alle** norme armonizzate o **a** parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di tali norme o parti di esse **di cui all'articolo 3.**

**1.** I prodotti e i servizi **che soddisfano le** norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità, di **cui all'articolo 3, contemplati da** tali norme o parti di esse.

Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamento 132

## Proposta di direttiva

## Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione chiede, conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per ciascuno dei requisiti di accessibilità dei prodotti di cui all'articolo 3. La Commissione adotta tali richieste entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].

## Emendamento 133

## Proposta di direttiva

## Articolo 13 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. Tuttavia la Commissione procede in tal senso soltanto quando sono riunite le seguenti condizioni:

- a) in assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- b) la Commissione ha adottato una richiesta a norma del paragrafo 2; e
- c) la Commissione nota indebiti ritardi nella procedura di normazione.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione consulta le parti interessate, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 134****Proposta di direttiva****Articolo 13 — paragrafo 1 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**1 quater.** *In assenza di riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, i prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 1ter o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali specifiche tecniche o parti di esse.*

**Emendamento 135****Proposta di direttiva****Articolo 14**

Testo della Commissione

Emendamento

**Articolo 14****soppresso****Specifiche tecniche comuni**

**1.** *In assenza di riferimenti a norme armonizzate pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 e laddove per l'armonizzazione del mercato fosse necessario un maggiore livello di dettaglio dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche tecniche comuni («STC») per i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della presente direttiva.*

**2.** *I prodotti e i servizi conformi alle STC di cui al paragrafo 1 o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 contemplati da tali STC o parti di esse.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 136**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 — paragrafo 2**

---

*Testo della Commissione*

---

2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le **micro**, piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

---

*Emendamento*

---

2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE. Essa contiene gli elementi specificati all'allegato II della presente direttiva ed è regolarmente aggiornata. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere sproporzionato per le piccole e medie imprese. La dichiarazione è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.

**Emendamento 137**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 — paragrafo 3**

---

*Testo della Commissione*

---

3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata **un'unica** dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

---

*Emendamento*

---

3. Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata **la** dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

**Emendamento 138**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 — paragrafo 4 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

---

*Emendamento*

---

**4 bis.** *Oltre alla dichiarazione UE di conformità, il fabbricante include una nota sull'imballaggio per informare i consumatori in modo efficace sotto il profilo dei costi, semplice e preciso che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 139**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16**

---

*Testo della Commissione*

**Articolo 16**

**Principi generali della marcatura CE dei prodotti**

*La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.*

---

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 140**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo - 17 (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**Articolo - 17**

**Banca dati nazionale**

*Ogni Stato membro istituisce una banca dati accessibile al pubblico in cui sono registrati i prodotti non accessibili. I consumatori possono consultare e registrare le informazioni sui prodotti non accessibili. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i consumatori o altre parti interessate della possibilità di presentare reclami. È previsto un sistema interattivo tra le banche dati nazionali, se possibile sotto la responsabilità della Commissione o delle pertinenti organizzazioni rappresentative, in modo che le informazioni sui prodotti non accessibili possano essere diffuse in tutta l'Unione.*

**Emendamento 141**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 2**

---

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta, tali autorità mettono a disposizione le informazioni in formati accessibili.

---

*Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che il pubblico sia informato dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità di cui al primo comma. Su richiesta **di membri del pubblico interessato**, tali autorità mettono a disposizione le informazioni **sul proprio operato e sulle decisioni che hanno adottato** in formati accessibili.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 142****Proposta di direttiva****Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1***Testo della Commissione*

Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **comporti un rischio connesso ad aspetti legati all'accessibilità di cui** alla **presente direttiva**, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.

*Emendamento*

Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto contemplato dalla presente direttiva **non sia conforme** alla **stessa**, effettuano una valutazione del prodotto interessato in rapporto a tutti i requisiti **pertinenti** stabiliti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.

**Emendamento 143****Proposta di direttiva****Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 2***Testo della Commissione*

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti **oppure di ritirarlo o di richiamarlo** dal mercato entro un termine ragionevole **e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi**.

*Emendamento*

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto **in questione** conforme ai suddetti requisiti. **Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive del caso, le autorità di vigilanza del mercato chiedono all'operatore economico di ritirare il prodotto** dal mercato entro un termine ragionevole.

**Emendamento 144****Proposta di direttiva****Articolo 19 — paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato **o per richiamarlo**. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

*Emendamento*

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale **o** per ritirarlo da tale mercato. Esse informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 145****Proposta di direttiva****Articolo 19 — paragrafo 5 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità **e i rischi connessi**, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

*Emendamento*

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

**Emendamento 146****Proposta di direttiva****Articolo 19 — paragrafo 5 — lettera a***Testo della Commissione*

a) alla mancata rispondenza del prodotto ai requisiti **connessi a quelli** di cui all'articolo 3 **della presente direttiva**, o

*Emendamento*

a) alla mancata rispondenza del prodotto ai **pertinenti** requisiti di cui all'articolo 3, o

**Emendamento 147****Proposta di direttiva****Articolo 19 — paragrafo 8***Testo della Commissione*

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio **le** opportune **misure restrittive** in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro mercato.

*Emendamento*

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio **misure restrittive** opportune **e proporzionate** in relazione al prodotto in questione, ad esempio il ritiro del prodotto dal loro mercato.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 148****Proposta di direttiva****Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 1***Testo della Commissione*

Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione **ritenga** che una misura nazionale **sia** contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.

*Emendamento*

Qualora, in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione **abbia elementi di prova ragionevoli che suggeriscano** che una misura nazionale è contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o no giustificata.

**Emendamento 149****Proposta di direttiva****Articolo 20 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 20 bis****Gruppo di lavoro**

1. **La Commissione istituisce un gruppo di lavoro.**

**Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e delle parti interessate, comprese le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.**

2. **Il gruppo di lavoro svolge i compiti seguenti:**

- a) **agevolare lo scambio d'informazioni e migliori pratiche tra le autorità di vigilanza del mercato;**
- b) **garantire la coerenza nell'applicazione dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3;**
- c) **esprimere un parere sulle eccezioni ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 nei casi considerati necessari, dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 151**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 21 — lettera c**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*c) nello stabilire requisiti di accessibilità relativi ai criteri sociali e di qualità stabiliti dalle autorità competenti per le procedure di gara per i servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007;*

*soppresso*

**Emendamenti 247 e 281**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 21 — comma 1 — lettera d bis (nuova)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*d bis) ove del caso, a tutta la pertinente legislazione dell'Unione o alle disposizioni della legislazione dell'Unione riguardanti l'accessibilità per le persone con disabilità;*

**Emendamento 282**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 21 — comma 1 — lettera d ter (nuova)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*d ter) quando l'Unione cofinanzia progetti infrastrutturali accessibili e privi di barriere nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni, nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa, dei fondi strutturali o del FEIS, è opportuno dare priorità ai progetti che sostengono o includono elementi di accessibilità.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 152**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 22 — paragrafo 1**

---

*Testo della Commissione*

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti ai fini di tale articolo.

---

*Emendamento*

1. I requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 si applicano nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato per le autorità competenti **o per gli operatori da esse ingaggiati** ai fini di tale articolo.

**Emendamenti 226 e 257**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera b**

---

*Testo della Commissione*

b) stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto al beneficio previsto per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

---

*Emendamento*

b) stima dei costi e dei benefici per le autorità competenti interessate in rapporto al beneficio previsto per le persone con **limitazioni funzionali e le persone con** disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso del prodotto o servizio specifico.

**Emendamento 153**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 22 — paragrafo 3**

---

*Testo della Commissione*

3. La valutazione se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.

---

*Emendamento*

3. La valutazione **in prima battuta volta a stabilire** se la conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 21 imponga un onere sproporzionato viene effettuata dalle autorità competenti interessate.

Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamento 231

## Proposta di direttiva

## Articolo 22 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**3 bis.** La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il paragrafo 2 del presente articolo precisando ulteriormente i criteri di cui si deve tenere conto per tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla presente direttiva al fine di valutare se l'onere debba essere considerato sproporzionato, senza modificare tali criteri.

Al momento di precisare ulteriormente tali criteri, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali vantaggi non solo per le persone con disabilità, ma anche per quelle con limitazioni funzionali.

La Commissione adotta il primo di tali atti delegati per tutti i prodotti e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

## Emendamento 155

## Proposta di direttiva

## Articolo 22 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La **notifica include la** valutazione di cui al paragrafo 2.

4. Qualora un'autorità competente si sia avvalsa dell'eccezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio specifico, essa ne dà comunicazione alla Commissione. La valutazione di cui al paragrafo 2 è **presentata alla Commissione su sua richiesta**.

## Emendamento 156

## Proposta di direttiva

## Articolo 22 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**4 bis.** Se la Commissione ha motivo di dubitare della decisione dell'autorità competente interessata, può chiedere al gruppo di lavoro di cui all'articolo 20 di esaminare la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di esprimere un parere.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 157****Proposta di direttiva****Articolo 22 — paragrafo 4 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

4 ter. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modello di notifica ai fini del paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 1 bis. La Commissione adotta il primo di tali atti di esecuzione entro ... [two years after the date of entry into force of this Directive].

**Emendamento 158****Proposta di direttiva****Capo VII — titolo***Testo della Commissione**Emendamento*

COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

**ATTI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI****Emendamento 159****Proposta di direttiva****Articolo 23 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 23 bis****Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, e all'articolo 22, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [date of entry into force of this Directive].

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, e all'articolo 22, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.*

5. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

6. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 bis, dell'articolo 12, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 22, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

**Emendamento 160****Proposta di direttiva****Articolo 24 — paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**1 bis.** *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

**Emendamento 161****Proposta di direttiva****Articolo 25 — paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono:

*(Non concerne la versione italiana)*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 162****Proposta di direttiva****Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera a***Testo della Commissione*

- a) **disposizioni in base alle quali un consumatore può, a norma della legislazione nazionale**, adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;

*Emendamento*

- a) **la possibilità, per il consumatore che risenta direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio, di** adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate;

**Emendamento 163****Proposta di direttiva****Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera b***Testo della Commissione*

- b) **disposizioni in base alle quali** gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate **possono**, a norma della legislazione nazionale, **adire i** i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto dei consumatori per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate.

*Emendamento*

- b) **la possibilità, per** gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, **di adire** a norma della legislazione nazionale i tribunali o gli organi amministrativi competenti per conto dei consumatori per garantire che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano rispettate. **L'interesse legittimo può essere il fatto di rappresentare consumatori che risentano direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio;**

**Emendamento 164****Proposta di direttiva****Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

- b bis) la possibilità, per il consumatore che risenta direttamente della non conformità di un prodotto o di un servizio, di avvalersi di un meccanismo di reclamo; tale meccanismo potrebbe essere gestito da un organo esistente, come il difensore civico nazionale.**



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 165****Proposta di direttiva****Articolo 25 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**2 bis.** *Gli Stati membri assicurano che siano disponibili meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie che consentano di risolvere i presunti casi di non conformità alla presente direttiva denunciati per mezzo del meccanismo di reclamo di cui al paragrafo 1, lettera b bis), prima che vengano aditi i tribunali o gli organi amministrativi competenti a norma del paragrafo 2, lettere a) e b).*

**Emendamento 166****Proposta di direttiva****Articolo 25 — paragrafo 2 ter (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**2 ter.** *Il presente articolo non si applica ai contratti disciplinati dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.*

**Emendamento 288****Proposta di direttiva****Articolo 26 — paragrafo 2**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, *ma non fungono da alternativa all'adempimento, da parte degli operatori economici, dell'obbligo di rendere accessibili i loro prodotti o servizi. Le sanzioni sono inoltre accompagnate da efficaci misure correttive in caso di inosservanza da parte dell'operatore economico.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 168**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 26 — paragrafo 4**

---

*Testo della Commissione*

---

4. Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, **compreso** il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.

---

*Emendamento*

---

4. Le sanzioni tengono conto dell'entità della non conformità, **compresi la sua gravità e** il numero di unità di prodotti o servizi non conformi interessati, nonché del numero di persone colpite.

**Emendamento 169**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 27 — paragrafo 2**

---

*Testo della Commissione*

---

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date — **six** years after the entry into force of this Directive].

---

*Emendamento*

---

2. Essi applicano tali disposizioni a partire da [... insert date — **five** years after the entry into force of this Directive].

**Emendamento 170**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 27 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

---

*Emendamento*

---

**2 bis.** *Fatto salvo il paragrafo 2 ter, gli Stati membri prevedono un periodo transitorio di cinque anni a decorrere da ... [six years after the date of entry into force of this Directive] durante il quale i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che avevano utilizzato in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi simili.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 171****Proposta di direttiva****Articolo 27 — paragrafo 2 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**2 ter.** *Gli Stati membri possono stabilire che i terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la prestazione di servizi prima di ... [sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] possono continuare ad essere utilizzati per la fornitura di servizi simili fino al termine della loro vita economica utile.*

**Emendamento 172****Proposta di direttiva****Articolo 27 — paragrafo 5***Testo della Commissione**Emendamento*

5. Gli Stati membri **che si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 3, paragrafo 10**, comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano **a tal fine** e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.

5. **Se del caso**, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano **ai fini dell'articolo 3, paragrafo 10**, e riferiscono alla Commissione in merito ai progressi compiuti nella loro attuazione.

**Emendamento 173****Proposta di direttiva****Articolo 28 — comma 1***Testo della Commissione**Emendamento*

Entro [...**insert date** — **five** years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

**-1.** Entro ... [**three** years after the application of this Directive], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 174**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 28 — paragrafo 1**

---

*Testo della Commissione*

1. Alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, **la relazione esamina, tra l'altro**, l'evoluzione dell'accessibilità dei prodotti e servizi e l'impatto sugli operatori economici e sulle persone con disabilità, individuando, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

---

*Emendamento*

1. **Tali relazioni, redatte sulla base delle notifiche ricevute a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, e dell'articolo 22, paragrafo 4 valutano se la presente direttiva abbia raggiunto gli obiettivi in essa stabiliti, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della libera circolazione di prodotti e servizi accessibili. Inoltre**, alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, **le relazioni esaminano** l'evoluzione dell'accessibilità dei prodotti e servizi, **la necessità di includere nuovi prodotti e servizi nel campo di applicazione della direttiva oppure la necessità di escluderli da esso, nonché** l'impatto **della direttiva** sugli operatori economici e sulle persone con disabilità, individuando, ove possibile, gli ambiti in cui è possibile ridurre gli oneri, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

**Emendamento 175**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 28 — paragrafo 2**

---

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere **tale relazione**.

---

*Emendamento*

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere **tali relazioni**.

**Emendamento 176**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 28 — paragrafo 3**

---

*Testo della Commissione*

3. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità **e le persone anziane**.

---

*Emendamento*

3. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 177**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione I — Parte A (nuova)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**A. Sistemi operativi**

1. *La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla parte C e deve includere:*
  - (a) *informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità; e*
  - (b) *informazioni elettroniche, compresi i siti web necessari per la prestazione del servizio.*

**Emendamento 178**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione I — Parte B (nuova)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**B. Hardware generici e relativi sistemi operativi incorporati**

**Emendamento 180**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione I — punto 2**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

[...]

**soppresso**

Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamento 181

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione I — Parte C (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

## C. Requisiti funzionali di prestazione

Al fine di renderne accessibili la progettazione e l'interfaccia utente, i prodotti e servizi sono progettati, se del caso, come segue:

## (a) Utilizzo non visivo

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la visione.

## (b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto con una visione limitata; per esempio fornendo la possibilità di regolare il contrasto e la luminosità, un ingrandimento flessibile senza perdita di contenuti o funzionalità, modalità flessibili per separare e controllare gli elementi visivi del contenuto informativo (foreground) da quelli dello sfondo e un controllo flessibile del campo visivo richiesto.

## (c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede la percezione del colore da parte dell'utente.

## (d) Utilizzo non uditivo

Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto offre, come minimo, una modalità di funzionamento che non richiede l'udito.

## (e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora offra modalità di funzionamento uditive, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento con caratteristiche audio migliorate; per esempio per il controllo del volume da parte dell'utente e modalità flessibili per distinguere il contenuto informativo (foreground) rispetto al suono di fondo nei casi in cui voce e suono di fondo siano disponibili come tracce audio separate.

## (f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora richieda un intervento vocale da parte dell'utente, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che non richiede un intervento vocale da parte dell'utente. Un intervento vocale include suoni orali quali parole, fischi o clic.

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

**(g) Utilizzo con manipolazione o sforzo limitati**

*Qualora richieda interventi manuali, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che consente agli utenti di utilizzare il prodotto tramite modalità alternative di funzionamento che non richiedono il controllo della motricità fine, la manipolazione o la forza della mano o il funzionamento di più di un controllo allo stesso tempo.*

**(h) Utilizzo con portata limitata**

*Qualora i prodotti siano isolati o installati, i loro elementi funzionali sono a portata di tutti gli utenti.*

**(i) Riduzione al minimo del rischio di stimoli luminosi suscettibili di scatenare crisi epilettiche**

*Qualora offra modalità di funzionamento visive, il prodotto evita modalità di funzionamento che possano scatenare crisi epilettiche.*

**(j) Utilizzo con capacità cognitive limitate**

*Il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che semplifica e facilita l'utilizzo del prodotto.*

**(k) Riservatezza**

*Qualora includa funzionalità che garantiscono l'accessibilità, il prodotto offre almeno una modalità di funzionamento che tutela la riservatezza al momento dell'utilizzo di dette funzionalità.*

**Emendamento 182****Proposta di direttiva****Allegato I — Sezione I — Parte D (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

**D. Servizi di assistenza**

*Se disponibili, i servizi di assistenza forniscono informazioni sull'accessibilità dei prodotti e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili per le persone con disabilità.*

Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamenti 183 e 291

## Proposta di direttiva

## Allegato I — sezione II — titolo

Testo della Commissione

Sezione II — Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in

Emendamento

Sezione II — Terminali self-service: sportelli automatici, macchine per l'emissione di biglietti, terminali per il check-in e **terminali di pagamento**

## Emendamenti 184, 291, 299 e 342

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione II — punto 1

Testo della Commissione

## 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

**(i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

**(ii) devono essere comprensibili;**

**(iii) devono essere percepibili;**

**(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**

Emendamento

## 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità, devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C. A tale proposito, non è necessario che una caratteristica di accessibilità dei prodotti sia attivata affinché un utente che ha bisogno di tale caratteristica possa attivarla.**

**La progettazione e la produzione di prodotti devono essere rese accessibili, tra l'altro mediante:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);



Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità, ad esempio consentendo l'utilizzo di cuffie personali, qualora il tempo di risposta sia limitato, allertando l'utente attraverso più di un canale sensoriale e dando la possibilità di prolungare il tempo consentito nonché disponendo di un adeguato contrasto nonché di tasti e comandi riconoscibili a livello tattile;**

(d) **l'interfaccia del prodotto con i** dispositivi assistivi.

(d) **se del caso, la compatibilità con** dispositivi e tecnologie assistivi **disponibili a livello di Unione, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito.**

#### Emendamento 185

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione II — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

**soppresso**

#### Emendamento 186

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — sezione III — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate per consumatori**

Servizi telefonici, compresi i servizi di emergenza e le relative apparecchiature terminali

#### Emendamenti 187, 292 e 300

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione III — Parte A — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

Giovedì 14 settembre 2017

## Testo della Commissione

- (a) **garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati** per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui **al punto B «Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori»;**
- (b) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**
- (i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**
- (ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**
- (iii) **le informazioni** elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, **devono essere fornite conformemente alla lettera c);**
- (c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
- (d) **fornendo informazioni accessibili** al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
- (e) **includendo funzioni**, prassi, politiche e procedure, **nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali.**

## Emendamento

- (a) **i prodotti utilizzati dai fornitori di servizi** per la prestazione del servizio **interessato**, in conformità alle norme di cui **alla presente sezione, parte B;**
- (b) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio **interessato** nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;
- (b bis) **informazioni** elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio **interessato;**
- (c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.
- (c bis) **applicazioni basate su dispositivi mobili;**
- (d) **informazioni** al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
- (e) funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità ed a garantire l'interoperabilità; ciò deve essere conseguito supportando le comunicazioni audio, video e testuali in tempo reale, singolarmente o in combinazione (conversazione totale) tra due utenti, o tra un utente e un servizio di emergenza.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 344****Proposta di direttiva****Allegato I — Sezione III — parte A — punto 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***1 bis. Servizi di assistenza**

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.*

**Emendamenti 188 e 292****Proposta di direttiva****Allegato I — sezione III — Parte B — titolo***Testo della Commissione**Emendamento*

B. Relative apparecchiature terminali **con capacità informatiche avanzate** usate dai consumatori

B. Relative apparecchiature terminali usate dai consumatori

**Emendamenti 189, 292 e 301****Proposta di direttiva****Allegato I — Sezione III — Parte A — punto 1***Testo della Commissione**Emendamento*

1. Progettazione e produzione

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

- |  |  |
|--|--|
| <p>(i) <b>devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;</b></p> <p>(ii) <b>devono essere comprensibili;</b></p> <p>(iii) <b>devono essere percepibili;</b></p> <p>(iv) <b>devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;</b></p> <p>(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);</p> <p>(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, <b>che devono essere conformi a quanto segue:</b></p> <p>(i) <b>il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;</b></p> <p>(ii) <b>le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;</b></p> <p>(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) <b>conformemente al punto 2;</b></p> <p>(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con <b>limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;</b></p> <p>(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.</p> | <p>(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);</p> <p>(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;</p> <p>(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);</p> <p>(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con <b>disabilità e a garantire l'interoperabilità; ciò deve essere conseguito supportando un audio ad alta fedeltà, una risoluzione video che consenta la comunicazione mediante la lingua dei segni, la comunicazione testuale in tempo reale singolarmente o in combinazione con la comunicazione audio e video oppure garantendo una connessione senza fili efficace a tecnologie uditive;</b></p> <p>(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.</p> |
|--|--|

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 190**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione III — Parte B — punto 2**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

[...]

**soppresso**

**Emendamento 346/rev**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione III — Parte B — punto 2 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**2 bis. Servizi di assistenza**

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relay e servizi di formazione) devono fornire informazioni sull'accessibilità del prodotto e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.*

**Emendamento 191**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione IV — titolo**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**Servizi** di media audiovisivi e relative apparecchiature **con capacità informatiche avanzate** per consumatori

**Siti web e applicazioni online** di **servizi** media audiovisivi e relative apparecchiature per consumatori

**Emendamento 192**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione IV — Parte B — titolo**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**A. Servizi****A. Siti web e applicazioni online**

Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamento 193

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione IV — Parte A — punto 1

## Testo della Commissione

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui al punto B «Relative apparecchiature terminali con capacità informatiche avanzate usate dai consumatori»;**

(b) **fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) **le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera c);**

(c) **rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.**

## Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità, deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) **siti web resi accessibili in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.**

(b) **applicazioni basate su dispositivi mobili.**

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

- (d) **fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;**
- (e) **includendo funzioni, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali.**

## Emendamento 194

## Proposta di direttiva

## Allegato I — sezione IV — Parte B — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

B. Relative apparecchiature **con capacità informatiche avanzate** per consumatori

B. Relative apparecchiature per consumatori

## Emendamenti 195 e 293

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione IV — Parte B — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Progettazione e produzione

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

(i) **devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere comprensibili;**

(iii) **devono essere percepibili;**

(iv) **devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione	Emendamento
(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);	(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);
(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, <b>che devono essere conformi a quanto segue:</b>	(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;
(i) <b>il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;</b>	
(ii) <b>le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;</b>	
(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) <b>conformemente al punto 2;</b>	(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);
(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con <b>limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;</b>	(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con <b>disabilità; per esempio supportando la possibilità di selezionare, personalizzare e visualizzare i servizi di accesso quali i sottotitoli per non udenti e ipoudenti, descrizione audio, sottotitoli parlati e lingua dei segni internazionale, fornendo strumenti di connessione senza fili efficace a tecnologie uditive o fornendo agli utenti dispositivi di controllo per attivare i servizi di accesso allo stesso livello dei controlli dei media primari;</b>
(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.	(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

#### Emendamento 196

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione IV — Parte B — punto 2

Testo della Commissione	Emendamento
[...]	<b>soppresso</b>



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamenti 197 e 308****Proposta di direttiva****Allegato I — Sezione V — titolo***Testo della Commissione*

Servizi di trasporto passeggeri aerei, su strada, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri;

*Emendamento*

Servizi di trasporto passeggeri aerei, su **autobus e pullman**, ferroviari e su vie navigabili; siti web utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto passeggeri; servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale; terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, **di mobilità e turistici**.

**Emendamenti 198, 294/rev, 303, 311, 315 e 316****Proposta di direttiva****Allegato I — Sezione IV — Parte A — punto 1***Testo della Commissione*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

*Emendamento*

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(a bis) **occorre indicare e spiegare in che modo utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio, inclusa l'accessibilità dei veicoli e delle infrastrutture circostanti nonché dell'ambiente costruito, come pure fornire informazioni sull'assistenza, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2006, del regolamento (UE) n. 1177/2010, del regolamento (CE) n. 1371/2007 e del regolamento (UE) n. 181/2011;**

Giovedì 14 settembre 2017

## Testo della Commissione

- (iii) **le informazioni** elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);
- (b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, **anche per quanto riguarda** l'adattabilità della presentazione **del contenuto** e dell'interazione con **lo stesso**, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; **e** con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
- (c) includendo funzioni, prassi, politiche **e** procedure, **nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

## Emendamento

- (a *ter*) **informazioni** elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio **interessato**, devono essere fornite conformemente alla lettera b);
- (b) rendendo accessibili i siti web, **includere le applicazioni online necessarie per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, turistici, di alloggio e di ristorazione**, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti; **ciò include** l'adattabilità della presentazione **dei contenuti** e dell'interazione con **gli stessi**, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, con modalità **valide** che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
- (b *bis*) **rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;**
- (c) includendo funzioni, prassi, politiche, procedure **e** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità, in particolare rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile, e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.**
- Ciò concerne servizi quali i sistemi di biglietteria intelligente (prenotazione elettronica, prenotazione di biglietti ecc.), l'informazione dei passeggeri in tempo reale (orari, informazioni su perturbazioni del traffico, servizi di collegamento, connessioni con altri mezzi di trasporto, ecc.) e le informazioni sui servizi addizionali (ad esempio, personale delle stazioni, ascensori guasti o servizi temporaneamente indisponibili).
- (c *bis*) **servizi per dispositivi mobili, sistemi di biglietteria intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 199**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione IV — Parte B**

---

Testo della Commissione

---

Emendamento

**B. Siti web utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri**

**soppresso**

- (a) *rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*

**Emendamento 200**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione V — Parte C**

---

Testo della Commissione

---

Emendamento

**C. Servizi per dispositivi mobili, bigliettazione intelligente (smart ticketing) e informazioni in tempo reale;**

**soppresso**

**I. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) *fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:*

(i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) *le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);*

(b) *rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*

#### Emendamento 201

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione V — Parte D — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

D. Terminali self-service, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri

D. Terminali self-service, **compresi i terminali di pagamento**, macchine per l'emissione di biglietti e terminali per il check-in utilizzati per la prestazione di servizi di trasporto passeggeri

#### Emendamenti 202 e 327

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione V — Parte D — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Progettazione e produzione

1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

- |  |  |
|--|--|
| <p>(i) <i>devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;</i></p> <p>(ii) <i>devono essere comprensibili;</i></p> <p>(iii) <i>devono essere percepibili;</i></p> <p>(iv) <i>devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;</i></p> <p>(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) <b>conformemente al punto 2;</b></p> <p>(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con <b>limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;</b></p> <p>(d) <b>l'interfaccia</b> del prodotto con <b>i</b> dispositivi <b>assistivi</b>.</p> | <p>(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);</p> <p>(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con <b>disabilità;</b></p> <p>(d) <b>la compatibilità</b> del prodotto con dispositivi <b>e tecnologie assistivi, incluse le tecnologie uditive, quali ausili uditivi, telecoil, impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito. Il prodotto consente inoltre l'utilizzo di cuffie personali.</b></p> |
|--|--|

## Emendamento 352

## Proposta di direttiva

## Allegato I — sezione V — Parte D — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**1 bis. Servizi di assistenza**

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.*

Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamento 203

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione V — Parte D — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

## Emendamento 204

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione VI — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Servizi bancari; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari

Servizi bancari **per i consumatori**; siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari; servizi bancari per dispositivi mobili; terminali self-service, compresi **i terminali di pagamento** e gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari

## Emendamenti 205, 295 e 304

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione VI — Parte A — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati** per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui **al punto D;**

(b) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso **ragionevolmente** prevedibile da parte di persone con **disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:**

(a) **i prodotti utilizzati dai fornitori di servizi** per la prestazione del servizio **interessato**, in conformità alle norme di cui **alla presente sezione, parte D;**

(b) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità. **Le informazioni devono essere comprensibili, senza oltrepassare un livello di complessità superiore al livello B2 (intermedio alto) del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;**

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

- (ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**
- (iii) le informazioni elettroniche, **comprese** le relative applicazioni online **necessarie** per la prestazione del servizio, **devono essere fornite conformemente alla lettera c);**
- (c) **rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.**
- (d) **includendo funzioni**, prassi, politiche e procedure, **nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali.**
- (b bis) le informazioni elettroniche, **compresi i relativi siti web e** le relative applicazioni online **necessari** per la prestazione del servizio **interessato, ivi incluse le informazioni relative all'identificazione elettronica, alla sicurezza e ai metodi di pagamento;**
- (d) **funzioni**, prassi, politiche, procedure e modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità;**
- (d bis) **servizi bancari per dispositivi mobili.**

## Emendamento 206

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione VI — Parte B

Testo della Commissione

Emendamento

**B. Siti web utilizzati per la prestazione di servizi bancari****soppresso**

**La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

- (a) **rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 207**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione VI — Parte C**

Testo della Commissione

Emendamento

C. Servizi bancari per dispositivi mobili

soppresso

1. *La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:*

(a) *fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:*

(i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;*

(ii) *devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;*

(iii) *le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);*

(b) *rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*

**Emendamento 208**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione VI — Parte D — titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

D. Terminali self-service, compresi gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari

D. Terminali self-service, compresi **i terminali di pagamento** e gli sportelli automatici utilizzati per la prestazione di servizi bancari **per i consumatori**



Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamento 209

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione VI — Parte D — punto 1

## Testo della Commissione

## 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone con disturbi legati all'età, devono essere realizzate rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che**

**(i) devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;**

**(ii) devono essere comprensibili;**

**(iii) devono essere percepibili;**

**(iv) devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;**

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) **conformemente al punto 2;**

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;**

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

## Emendamento

## 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **disabilità devono essere realizzate rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni **e** avvertenze);

(b) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);

(c) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità;**

(d) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.

## Emendamento 356

## Proposta di direttiva

## Allegato I — sezione VI — Parte D — punto 1 bis (nuovo)

## Testo della Commissione

## Emendamento

## 1 bis. Servizi di assistenza

**Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del prodotto e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 210**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione VI — Parte D — punto 2**

Testo della Commissione	Emendamento
[...]	<b>soppresso</b>

**Emendamento 211**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — Sezione VII — titolo**

Testo della Commissione	Emendamento
Libri elettronici (e-book)	E-book ed apparecchiature collegate

**Emendamento 305**  
**Proposta di direttiva**  
**Allegato I — sezione VII — Parte A — punto 1**

Testo della Commissione	Emendamento
<p>1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con <b>limitazioni funzionali, comprese le persone con</b> disabilità, deve essere realizzata:</p> <p>(a) <b>garantendo l'accessibilità dei</b> prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui <b>al punto B «Prodotti»;</b></p> <p>b) <b>fornendo</b> informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità <b>come segue:</b></p> <p>(i) <b>il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;</b></p> <p>(ii) <b>devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;</b></p>	<p>1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso <b>ragionevolmente</b> prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata <b>rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla presente direttiva e deve includere:</b></p> <p>(a) <b>i</b> prodotti utilizzati <b>dai fornitori di servizi</b> per la prestazione del servizio <b>interessato</b>, in conformità alle norme di cui <b>alla presente sezione, parte B;</b></p> <p>(b) informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità <b>e fornendo informazioni accessibili (metadati) sulle caratteristiche di accessibilità dei prodotti e dei servizi;</b></p>

Giovedì 14 settembre 2017

## Testo della Commissione

## Emendamento

- (iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online **necessarie** per la prestazione del servizio, **devono essere fornite conformemente alla lettera c)**;
- (c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
- (d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
- (e) includendo funzioni, prassi, politiche **e** procedure, **nonché** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.
- (b bis) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online **nonché i dispositivi e-book necessari** per la prestazione del servizio **interessato**;
- (c) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale;
- (d) fornendo informazioni accessibili al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;
- (e) includendo funzioni, prassi, politiche, procedure, **e** modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità; ciò deve essere conseguito garantendo la navigazione in tutto il documento, ad esempio mediante formati dinamici, la possibilità di sincronizzare i contenuti testo e audio, la tecnologia da testo a voce, consentendo una resa alternativa del contenuto e la sua interoperabilità con una varietà di tecnologie assistive, in modo tale da essere percepibile, comprensibile e utilizzabile, e di massimizzare la compatibilità con i programmi utente**.

## Emendamento 358

## Proposta di direttiva

## Allegato I — sezione VII — Parte B — punto 1

## Testo della Commissione

## Emendamento

## 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità **e le persone con disturbi legati all'età**, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi** seguenti:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che

## 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, devono essere realizzate **nel rispetto dei** seguenti **requisiti di accessibilità**:

- (a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), che **sono fornite in molteplici formati accessibili e che**

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione	Emendamento
(i) <b>devono essere</b> disponibili attraverso più di un canale sensoriale;	(i) <b>sono</b> disponibili attraverso più di un canale sensoriale;
(ii) <b>devono essere</b> comprensibili;	(ii) <b>sono</b> comprensibili;
(iii) devono essere percepibili;	(iii) <b>sono</b> percepibili;
(iv) <b>devono essere</b> disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;	(iv) <b>sono</b> disponibili in caratteri di dimensioni adeguate, <b>con un sufficiente contrasto tra i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da ottimizzarne la leggibilità</b> nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;
(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);	(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento) <b>e un'indicazione della marca, del nome e del tipo di prodotto, che:</b>
	(i) <b>sono conformi ai requisiti di cui alla lettera a);</b>
	(ii) <b>informano i consumatori in modo semplice e preciso del fatto che il prodotto è dotato di caratteristiche di accessibilità ed è compatibile con la tecnologia assistiva;</b>
(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, che devono essere conformi a quanto segue:	(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, <b>fornite separatamente o integrate nel prodotto</b> , che devono essere conformi a quanto segue:
(i) <b>il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;</b>	(i) <b>sono messe a disposizione in un formato web accessibile e sotto forma di documento elettronico dal formato non-web, che siano percepibili e utilizzabili;</b> e
(ii) <b>le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;</b>	(ii) <b>il fabbricante elenca e spiega come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del prodotto e la sua compatibilità con le tecnologie assistive;</b>
(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;	(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) conformemente al punto 2;

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;

(f) **l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.**

(f) **se del caso, la compatibilità con dispositivi e tecnologie assistivi.**

#### Emendamento 214

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione VII — Parte B — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

**soppresso**

#### Emendamenti 215, 296, 306 e 359

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione VIII — Parte A — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:

(a) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(a) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio **interessato** nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

(iii) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

(a bis) le informazioni elettroniche, comprese le relative applicazioni online **e le informazioni relative all'identificazione elettronica, alla sicurezza e ai metodi di pagamento**, necessarie per la prestazione del servizio **interessato**, devono essere fornite conformemente alla lettera b);

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

Emendamento

(b) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

**(b bis) servizi di commercio elettronico basati su dispositivi mobili.**

### Emendamento 360

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — sezione VIII — Parte A — punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**1 bis. Servizi di assistenza: se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.**

### Emendamento 335

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione VIII bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

#### SEZIONE VIII bis

#### Servizi di alloggio

#### Servizi

**1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, è realizzata:**

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

- (a) *fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità come segue:*
- (i) *il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in un formato web accessibile, rendendole percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide conformemente alla lettera b);*
  - (ii) *le informazioni elencano e spiegano come utilizzare le caratteristiche di accessibilità del servizio e la sua compatibilità con una gamma di tecnologie assistive;*
- (b) *rendendo accessibili i siti web e le applicazioni online necessarie per la prestazione del servizio in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*
- (c) *rendendo accessibili i servizi basati su dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili necessarie per la prestazione dei servizi di commercio elettronico, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità solide che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.*
- (d) *rendendo i metodi di identificazione elettronica, sicurezza e pagamento necessari per la prestazione del servizio comprensibili, percepibili, utilizzabili e solidi senza pregiudicare la sicurezza e la privacy dell'utente;*

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

(e) *rendendo l'ambiente costruito accessibile alle persone con disabilità in conformità dei requisiti di cui alla sezione X, tra cui:*

(i) *tutti gli spazi comuni (reception, ingresso, spazi ricreativi, sale conferenza, ecc.);*

(ii) *i locali, conformemente ai requisiti di cui alla sezione X; il numero minimo di locali accessibili per struttura è:*

— *1 locale accessibile per strutture con meno di 20 locali in totale;*

— *2 locali accessibili per strutture con più di 20 ma meno di 50 locali in totale;*

— *1 locale accessibile supplementare per ogni 50 locali supplementari.*

## 2. Servizi di assistenza

*Se disponibili, i servizi di assistenza (punti di contatto, centri di assistenza telefonica, assistenza tecnica, servizi relè e servizi di formazione) forniscono informazioni sull'accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie e i servizi assistivi, secondo modalità di comunicazione accessibili per gli utenti con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.*

### Emendamento 216

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione IX — Parte A — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

#### 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e le persone** con disturbi legati all'età, devono essere realizzate **rendendo accessibili gli elementi seguenti:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze), **che:**

#### 1. Progettazione e produzione

La progettazione e la produzione di prodotti al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **disabilità o** con disturbi legati all'età devono essere realizzate **rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e includono:**

(a) le informazioni sull'uso del prodotto riportate sul prodotto stesso (etichettatura, istruzioni, avvertenze);



Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

- |  |  |
|--|--|
| <p>(i) <b>devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale;</b></p> <p>(ii) <b>devono essere comprensibili;</b></p> <p>(iii) <b>devono essere percepibili;</b></p> <p>(iv) <b>devono essere disponibili in caratteri di dimensioni adeguate nelle condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili;</b></p> <p>(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);</p> <p>(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto, <b>che devono essere conformi a quanto segue:</b></p> <p>(i) <b>il contenuto delle istruzioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;</b></p> <p>(ii) <b>le istruzioni devono fornire alternative al contenuto non testuale;</b></p> <p>(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output) <b>conformemente al punto 2;</b></p> <p>(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con <b>limitazioni funzionali, conformemente al punto 2;</b></p> <p>(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.</p> | <p>(b) l'imballaggio del prodotto, comprese le informazioni ivi riportate (apertura e chiusura, uso, smaltimento);</p> <p>(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento del prodotto;</p> <p>(d) l'interfaccia utente del prodotto (gestione, comandi e feedback, input e output);</p> <p>(e) la funzionalità del prodotto, mettendo a disposizione funzioni volte a rispondere alle esigenze delle persone con <b>disabilità;</b></p> <p>(f) l'interfaccia del prodotto con i dispositivi assistivi.</p> |
|--|--|

## Emendamenti 217 e 297/rev

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione IX — Parte A — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

**soppresso**

Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamento 218

## Proposta di direttiva

## Allegato I — Sezione IX — Parte B — punto 1

## Testo della Commissione

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con **limitazioni** funzionali, **comprese le persone con disabilità, deve essere realizzata:**

(a) **rendendo accessibile l'ambiente** costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;

(b) **rendendo accessibili le** strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:

(i) **rendendo conforme lo** spazio costruito ai requisiti di cui alla parte C per quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la circolazione e l'utilizzo;

(ii) **rendendo disponibili le informazioni in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(iii) **fornendo alternative al contenuto non testuale;**

(c) **garantendo l'accessibilità dei** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui alla parte A;

(d) **fornendo informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità **come segue:**

(i) **il contenuto delle informazioni deve essere disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi e attraverso più di un canale sensoriale;**

(ii) **devono essere fornite alternative al contenuto non testuale;**

## Emendamento

1. La prestazione dei servizi, al fine di ottimizzarne l'uso ragionevolmente prevedibile da parte di persone con disabilità deve essere realizzata rispettando i requisiti funzionali di prestazione di cui alla sezione I, parte C, e include:

(a) **l'ambiente** costruito in cui è prestato il servizio, comprese le infrastrutture di trasporto, conformemente alla parte C, fatta salva la legislazione nazionale e dell'Unione per la protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico;

(b) **le** strutture, compresi i veicoli, i mezzi e le attrezzature necessari per la prestazione del servizio come segue:

(i) **lo** spazio costruito **deve essere conforme** ai requisiti di cui alla parte C per quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la circolazione e l'utilizzo;

(c) **i** prodotti utilizzati per la prestazione del servizio, in conformità alle norme di cui alla parte A;

(d) **informazioni** in merito al funzionamento del servizio nonché alle relative strutture e caratteristiche di accessibilità;

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

(iii) **le informazioni elettroniche, comprese le relative domande online necessarie per la prestazione del servizio, devono essere fornite conformemente alla lettera e);**

(e) rendendo accessibili i siti web in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(f) **fornendo informazioni accessibili** al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(g) **includendo funzioni**, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **limitazioni funzionali**.

(e) rendendo accessibili i siti web **e i dispositivi mobili** in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, fornendo ove necessario un'alternativa elettronica accessibile; e con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive disponibili a livello di Unione e internazionale.

(f) **informazioni** al fine di agevolare la complementarità con i servizi assistivi;

(g) **funzioni**, prassi, politiche e procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, mirate a rispondere alle esigenze delle persone con **disabilità**.

#### Emendamento 219

##### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione IX — Parte C — punto 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'accessibilità alle persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità, dell'ambiente costruito per un uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

1. L'accessibilità alle persone con disabilità dell'ambiente costruito per un uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

#### Emendamento 220

##### Proposta di direttiva

#### Allegato I — Sezione X — punto 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'accessibilità alle persone con **limitazioni funzionali, comprese le persone con** disabilità, dell'ambiente costruito in cui è fornito il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per il suo uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

L'accessibilità alle persone con disabilità dell'ambiente costruito in cui è fornito il servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per il suo uso prevedibile in modo indipendente, deve comprendere i seguenti aspetti delle zone destinate all'accesso del pubblico:

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 221**

**Proposta di direttiva**

**Allegato II — paragrafo 4 — punto 4.1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE di cui alla presente direttiva a ogni singolo prodotto che soddisfa i requisiti applicabili della presente direttiva.**

**soppresso**

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0352

**Accordo tra l'Unione europea e il Cile sul commercio di prodotti biologici \*\*\*****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (05530/2017 — C8-0144/2017 — 2016/0383(NLE))****(Approvazione)**

(2018/C 337/40)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05530/2017),
  - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (05551/2017),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0144/2017),
  - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0257/2017),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Cile.
-

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0353

### **Protocollo dell'accordo di associazione UE-Cile (adesione della Croazia) \*\*\***

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06750/2017 — C8-0225/2017 — 2017/0042(NLE))**

**(Approvazione)**

(2018/C 337/41)

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto di decisione del Consiglio (06750/2017),
  - visto il terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06905/2017),
  - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0225/2017),
  - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0277/2017),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Cile.
-

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0355

**Proroga del programma statistico europeo fino al 2020 \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (COM(2016)0557 — C8-0367/2016 — 2016/0265(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2018/C 337/42)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0557),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0367/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il protocollo n. 1 ai trattati sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,
  - visto il protocollo n. 2 ai trattati sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016 <sup>(1)</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0158/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

**P8\_TC1-COD(2016)0265**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1951.)*

---

<sup>(1)</sup> GU C 75 del 10.3.2017, pag. 53.

Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0356

## **Fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016)0461 — C8-0320/2016 — 2016/0221(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2018/C 337/43)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0461),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0320/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere della Banca centrale europea del 12 settembre 2016 <sup>(1)</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016 <sup>(2)</sup>,
  - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0120/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

### **P8\_TC1-COD(2016)0221**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 settembre 2017 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale**

*(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1991.)*

---

---

<sup>(1)</sup> GU C 394 del 26.10.2016, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 75 del 10.3.2017, pag. 48.



Giovedì 14 settembre 2017

P8\_TA(2017)0357

## Piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock \*\*\*I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre 2017, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (COM(2016)0493 — C8-0336/2016 — 2016/0238(COD))<sup>(1)</sup>

(Procedura legislative ordinaria: prima lettura)

(2018/C 337/44)

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

Emendamento

- (4) La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca **per garantire che gli stock delle specie pescate siano ricostituiti e mantenuti al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY)** e applicare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (4 bis) **Per l'uso delle risorse biologiche marine, il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce esplicitamente l'obiettivo di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, il corrispondente tasso di sfruttamento deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock e successivamente mantenuto.**

<sup>(1)</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0263/2017).

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

---

*Testo della Commissione*

- (5) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

---

*Emendamento*

- (5) Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, **nel pieno rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili.**

**Emendamento 5**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6**

---

*Testo della Commissione*

- (6) Conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.

---

*Emendamento*

- (6) Conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, obiettivi e misure di salvaguardia, **obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 15 del medesimo regolamento di evitare e ridurre nella maggior misura possibile le catture accidentali.**

**Emendamento 6**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

- (6 bis) **Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire riserve di ricostituzione.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 7**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(9 bis) *Alcuni stock di interesse comune sono sfruttati anche da paesi terzi, pertanto è molto importante che l'Unione consulti detti paesi terzi per assicurarsi che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile. In assenza di un accordo formale, l'Unione dovrebbe compiere ogni sforzo in vista della conclusione di pattuizioni comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, assicurando, applicando e promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.*

**Emendamento 8**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(10) Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, in particolare a **conseguire** e mantenere **l'MSY per gli stock considerati**, contribuendo all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e all'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca.

(10) Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, in particolare a **ricostituire** e mantenere **gli stock ittici al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile**, contribuendo all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura **nonché all'applicazione e alla realizzazione degli aspetti socioeconomici della PCP e contribuendo** all'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca **minimizzando l'impatto negativo della pesca sull'ecosistema marino**.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Il presente piano dovrebbe inoltre contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico, come stabilito nella direttiva 2008/56/CE, e di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat, come richiesto, rispettivamente, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1 bis)</sup> e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(1 ter)</sup>.*

<sup>(1 bis)</sup> *Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).*

<sup>(1 ter)</sup> *Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).*

**Emendamento 10**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

Testo della Commissione

Emendamento

(11) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi specifici stabiliti nei piani pluriennali.

(11) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi specifici **di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento e conformemente agli obiettivi, ai calendari e ai margini** stabiliti nei piani pluriennali.

**Emendamento 11**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock gestiti congiuntamente con paesi terzi, devono essere gestiti nella misura del possibile nel quadro di accordi congiunti conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di suddetto regolamento. Inoltre, a tali accordi dovrebbero applicarsi gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 nonché le definizioni di cui all'articolo 4 dello stesso.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

---

*Testo della Commissione*

(14) Ove non siano disponibili obiettivi specifici relativi **all'MSY si dovrebbe applicare l'**approccio precauzionale.

---

*Emendamento*

(14) Ove non siano disponibili obiettivi specifici relativi **al rendimento massimo sostenibile, il piano pluriennale dovrebbe stabilire misure sulla base dell'**approccio precauzionale **in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure devono garantire un grado di conservazione degli stock in questione che sia almeno comparabile ai tassi di sfruttamento secondo il rendimento massimo sostenibile, come previsto all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.**

**Emendamento 13**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(14 bis) **La pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere dati sui quantitativi catturati nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, conformemente alle prescrizioni giuridiche in materia di raccolta di dati. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto negativo rilevante sulle risorse, il piano dovrebbe prevedere la possibilità di decidere circa misure di gestione specifiche in linea con il principio di proporzionalità. Le eventuali misure tecniche e di gestione concernenti la pesca ricreativa a livello di Unione dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 14**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16**

Testo della Commissione

- (16) Per le unità funzionali di scampo per le quali sono disponibili, è opportuno utilizzare **i seguenti** livelli limite di abbondanza: abbondanza minima (Abundancebuffer), **che corrisponde al valore di riferimento Bbuffer definito dal Consiglio consultivo del Mare del Nord nel piano di gestione a lungo termine per lo scampo del Mare del Nord**<sup>(42)</sup>, e abbondanza limite (Abundancelimit), **che corrisponde all'abbondanza MSY Btrigger (equivalente a Blim) quale definita** dal CIEM<sup>7</sup>.

<sup>(42)</sup> *A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops (Piano di gestione a lungo termine per lo scampo del Mare del Nord)*

Emendamento

- (16) Per le unità funzionali di scampo per le quali sono disponibili, è opportuno utilizzare come livelli limite di abbondanza **i livelli di** abbondanza minima (Abundancebuffer) e **di** abbondanza limite (Abundancelimit) **raccomandati** dal CIEM:

**Emendamento 15**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17**

Testo della Commissione

- (17) È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento

- (17) È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i **migliori** pareri scientifici **disponibili** segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 16**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

- (19) È opportuno *che il TAC per lo scampo nelle zone CIEM IIa e IV sia fissato a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno di tale zona TAC. Tuttavia, ciò non osta all'adozione di misure* volte a proteggere *specifiche* unità funzionali.

*Emendamento*

- (19) **Per ogni unità funzionale** è opportuno stabilire **ogni qualvolta possibile un TAC separato per lo scampo. Occorre eventualmente adottare misure separate** volte a proteggere **le rispettive** unità funzionali.

**Emendamento 17**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

- (20) Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di **gestione supplementari**.

*Emendamento*

- (20) Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere **altre** misure di **conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti in mare, tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, o per ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.**

**Emendamento 18**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

- (25) È opportuno stabilire, per gli stock demersali, soglie al di sopra delle quali i pescherecci sono tenuti a sbarcare le catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento, in modo da garantire un controllo efficace **degli stock disciplinati** dal presente regolamento.

*Emendamento*

- (25) È opportuno stabilire, per gli stock demersali, soglie al di sopra delle quali i pescherecci sono tenuti a sbarcare le catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento, in modo da garantire un controllo efficace **dello sbarco delle catture disciplinato** dal presente regolamento.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 19**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

---

*Testo della Commissione*

(26) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano sulla base dei pareri scientifici; il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni. Questo periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

---

*Emendamento*

(26) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano sulla base dei **migliori** pareri scientifici **disponibili**; il piano dovrebbe essere valutato **entro ... [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente** ogni cinque anni. Questo periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

**Emendamento 20**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 — paragrafo 1**

---

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il «piano») per gli stock demersali nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV («Mare del Nord») e per le attività di pesca che sfruttano tali stock.

---

*Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il «piano») per gli stock demersali nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV («Mare del Nord» **si riferisce a tali tre zone**) e per le attività di pesca, **inclusa la pesca ricreativa**, che sfruttano tali stock.

**Emendamento 22**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**2 bis. Qualora, sulla base dei pareri scientifici o di una richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione ritenga che l'elenco di cui all'articolo 2 debba essere adeguato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.**



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 23****Proposta di regolamento****Articolo 1 — paragrafo 2 ter (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**2 ter.** *Il presente regolamento fissa inoltre i dettagli per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per tutte le specie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 diverse dagli stock già citati al paragrafo 1 del presente articolo.*

**Emendamento 24****Proposta di regolamento****Articolo 2 — comma 1 — punto 1**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

(1) «Stock demersali»: le specie di pesce tondo, pesce piatto *e* scampo che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

1) «Stock demersali»: le specie di pesce tondo, pesce piatto, **pesce cartilagineo**, scampo (*Nephrops norvegicus*) *e gambero boreale* (*Pandalus borealis*) che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

**Emendamento 25****Proposta di regolamento****Articolo 2 — comma 1 — punto 1 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**1 bis)** «**Migliori pareri scientifici disponibili**»: *i pareri scientifici che sono stati riesaminati dal CIEM e dallo CSTEP e si basano sui più recenti dati disponibili che soddisfano tutti i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare all' articolo 25.*

Giovedì 14 settembre 2017

## Emendamento 26

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 — comma 1 — punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter) «Intervalli di valori  $F_{MSY}$ »: intervalli di valori calcolati dal CIEM che intendono garantire che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al rendimento massimo sostenibile. La norma raccomandata dal CIEM («advice rule») indica che, quando la biomassa dello stock riproduttivo è inferiore al proprio punto di riferimento minimo ( $MSY B_{trigger}$ ),  $F$  va ridotto a un valore che non superi il valore limite superiore che corrisponde al valore del punto  $F_{MSY}$  moltiplicato per la biomassa dello stock riproduttivo nell'anno TAC diviso per  $MSY B_{trigger}$ .

## Emendamento 27

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 — comma 1 — punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater) « $MSY F_{lower}$ » e « $MSY F_{upper}$ »: rispettivamente il valore minimo e il valore massimo all'interno dell'intervallo  $F_{MSY}$ .

## Emendamento 28

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 — comma 1 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) «Gruppo 1»: gli stock demersali di seguito indicati, per i quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli  $F_{MSY}$  e misure di salvaguardia collegate alla biomassa:

a) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nella sottozona IV e nelle divisioni VIIId e IIIa ovest (**Mare del Nord, Manica orientale, Skagerrak**), di seguito denominato «merluzzo bianco **del Mare del Nord**»;

b) eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest (**Mare del Nord, acque ad ovest della Scozia, Skagerrak**), di seguito denominato «eglefino»;

2) «Gruppo 1»: gli stock demersali di seguito indicati, per i quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli  $F_{MSY}$  e misure di salvaguardia collegate alla biomassa, **come elencato agli allegati I e II:**

a) merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nella sottozona IV (**Mare del Nord**) e nelle divisioni VIIId (**Manica orientale**) e IIIa ovest (Skagerrak), di seguito denominato «merluzzo bianco **nella sottozona IV e nelle divisioni VIIId e IIIa ovest**»;

b) eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) nella sottozona IV (**Mare del Nord**) e nelle divisioni VIa (**acque ad ovest della Scozia**) e IIIa ovest (Skagerrak), di seguito denominato «eglefino **nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest**»;

Giovedì 14 settembre 2017

## Testo della Commissione

- c) passera di mare (*Pleuronectes platessa*) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nella divisione IIIa (Skagerrak), di seguito denominata «passera **del Mare del Nord**»;
- d) merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*) nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa (**Mare del Nord, Rockall e acque ad ovest della Scozia**, Skagerrak e Kattegat), di seguito denominato «merluzzo carbonaro»;
- e) sogliola (*Solea solea*) nella sottozona IV (Mare del Nord), di seguito denominata «sogliola **del Mare del Nord**»;
- f) sogliola (*Solea solea*) nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24 (**Skagerrak e Kattegat**, Mar Baltico occidentale), di seguito denominata «sogliola **del Kattegat**»;
- g) merlano (*Merlangius merlangus*) nella sottozona IV e nella divisione VIIId (**Mare del Nord e Manica orientale**), di seguito denominato «merlano **del Mare del Nord**».

## Emendamento

- c) passera di mare (*Pleuronectes platessa*) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nella divisione IIIa (Skagerrak), di seguito denominata «passera di mare **nella sottozona IV e nella divisione IIIa**»;
- d) merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*) nelle sottozone IV (**Mare del Nord**) e VI (**acque ad ovest della Scozia e Rockall**) e nella divisione IIIa (Skagerrak e Kattegat), di seguito denominato «merluzzo carbonaro **nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa**»;
- e) sogliola (*Solea solea*) nella sottozona IV (Mare del Nord), di seguito denominata «sogliola **nella sottozona IV**»;
- f) sogliola (*Solea solea*) nella divisione IIIa (**Skagerrak e Kattegat**) e nelle sottodivisioni 22-24 (Mar Baltico occidentale), di seguito denominata «sogliola **nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24**»;
- g) merlano (*Merlangius merlangus*) nella sottozona IV (**Mare del Nord**) e nella divisione VIIId (Manica orientale), di seguito denominato «merlano **nella sottozona IV e nella divisione VIIId**»;
- g bis) rana pescatrice (*Lophius piscatorius*) nella divisione IIIa (Skagerrak e Kattegat) e nella sottozona IV (Mare del Nord) e VI (acque ad ovest della Scozia e Rockall);**
- g ter) gambero boreale (*Pandalus borealis*) nelle divisioni IVa est e IIIa;**

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di modificare l'elenco degli stock del gruppo 1, come stabilito al primo paragrafo del presente punto e negli allegati I e II del presente regolamento, nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili.*

## Emendamento 29

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 — comma 1 — punto 3 — parte introduttiva

## Testo della Commissione

- 3) «Gruppo 2»: le unità funzionali (FU) di scampo (*Nephrops norvegicus*) di seguito indicate, per le quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate all'abbondanza:

## Emendamento

- 3) «Gruppo 2»: le unità funzionali (FU) di scampo (*Nephrops norvegicus*) di seguito indicate, per le quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate all'abbondanza, **come definito agli allegati I e II:**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 32****Proposta di regolamento****Articolo 2 — comma 1 — punto 8 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**8 bis) Si apportano modifiche agli stock interessati soltanto sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.**

**Emendamento 33****Proposta di regolamento****Articolo 2 — comma 1 — punto 10**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

10. «MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine *l'MSY*.

10. «MSY Btrigger»: il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine **il rendimento massimo sostenibile**.

**Emendamento 34****Proposta di regolamento****Articolo 2 — comma 1 — punto 10 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**10 bis) «Pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 35****Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantengano le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

*Emendamento*

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, **definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, favorisce un equo tenore di vita per coloro che dipendono dalle attività della pesca, tenendo conto degli aspetti socioeconomici**, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantengano le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. **Il tasso di sfruttamento in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile deve essere gradualmente e progressivamente raggiunto quanto prima, e comunque entro il 2020, e successivamente mantenuto in tutte le circostanze e per tutti gli stock ai quali si applica il presente regolamento. Per gli stock per i quali non sono disponibili pareri e dati scientifici, devono essere soddisfatti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che prevedono la garanzia di conservazione degli stock interessati a un livello almeno comparabile agli obiettivi per il rendimento massimo sostenibile.**

**Emendamento 37****Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. **Esso** è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

*Emendamento*

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, **in particolare sugli habitat vulnerabili e le specie protette, inclusi mammiferi e uccelli marini**, siano ridotti al minimo. **Il piano è complementare e coerente con l'approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca, definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 9), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con gli obiettivi e le disposizioni della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE. Inoltre, il piano prevede misure volte a mitigare gli effetti socioeconomici negativi e a consentire agli operatori economici di acquisire maggiore visibilità a lungo termine.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 38****Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

*3 bis. Il piano contribuisce a far sì che gli stock sfruttati in gestione congiunta con i paesi terzi, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, siano gestiti conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e che le possibilità di pesca non superino in totale gli intervalli di valore enunciati all'allegato I del presente regolamento.*

**Emendamento 39****Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 3 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

*3 ter. Il piano tiene conto delle relazioni bilaterali dell'Unione con i paesi terzi. I futuri accordi bilaterali con paesi terzi tengono conto del piano.*

**Emendamento 40****Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 4 — lettera b***Testo della Commissione**Emendamento*

b) **contribuire alla** realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

b) **la** realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 41****Proposta di regolamento****Articolo 3 — paragrafo 4 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**4 bis.** *Tutte le misure nel quadro del piano sono adottate in linea con i migliori pareri scientifici disponibili conformemente all'articolo 2, punto 1 bis, del presente regolamento. I migliori pareri scientifici disponibili sono riesaminati dal CIEM o dallo CSTEP al più tardi nel momento in cui la Commissione propone le suddette misure a norma degli articoli 4, 5, 6 e 18 del presente regolamento e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.*

**Emendamento 42****Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 1***Testo della Commissione**Emendamento*

1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock dei gruppi 1 e 2, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I.

1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock dei gruppi 1 e 2, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I **nonché corrispondere agli obiettivi indicati all'articolo 3, paragrafo 1.**

**Emendamento 43****Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 2***Testo della Commissione**Emendamento*

2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, **e dell'articolo 17** del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca **sono stabilite in conformità degli obiettivi e degli obiettivi specifici del piano nonché dei migliori pareri scientifici disponibili, e** rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 44****Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli definiti all'allegato I, **colonna A**.

*Emendamento*

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli definiti all'allegato I.

**Emendamenti 83 e 99****Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. *In deroga ai paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A:*

*Emendamento*

*soppresso*

(a) *se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;*

(b) *se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure*

(c) *per limitare a un massimo del 20 % le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro.*



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 48****Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*4 bis. Le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa dello stock riproduttore ( $B_{lim}$ ) definito in particolare all'allegato II, colonna B.*

**Emendamento 49****Proposta di regolamento****Articolo 4 — paragrafo 4 ter (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

*4 ter. Qualora, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, la Commissione ritenga che gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti all'allegato I non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, essa può presentare d'urgenza una proposta ai fini della modifica di tali intervalli.*

**Emendamento 50****Proposta di regolamento****Articolo 5 — paragrafo 1**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

1. Le possibilità di pesca per gli stock dei gruppi 3 e 4 sono conformi ai pareri scientifici relativi al rendimento massimo sostenibile.

1. Le possibilità di pesca per gli stock dei gruppi 3 e 4 sono conformi ai **migliori** pareri scientifici **disponibili** relativi al rendimento massimo sostenibile.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 51****Proposta di regolamento****Articolo 5 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. In mancanza di pareri scientifici sul tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca sono **conformi ai pareri scientifici intesi a garantire la sostenibilità degli stock** in linea con l'approccio precauzionale.

*Emendamento*

2. In mancanza di pareri **e dati** scientifici sul tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca **e le misure** sono **stabilite** in linea con l'approccio precauzionale **in materia di gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.**

**Emendamento 52****Proposta di regolamento****Articolo 6 — comma 1***Testo della Commissione*

Gli stock del gruppo 5 sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale in linea con i pareri scientifici.

*Emendamento*

Gli stock del gruppo 5 sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale in **materia di gestione della pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in linea con i migliori pareri scientifici disponibili e con gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento. La mancanza di dati scientifici adeguati non giustifica il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle risorse biologiche marine.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 53****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Quando i pareri scientifici indicano che per un dato anno la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 è inferiore all'MSY Btrigger o che l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 è inferiore all'Abundance buffer di cui all'allegato II, colonna A, vengono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna A, tenendo conto del calo della biomassa o dell'abbondanza.

*Emendamento*

1. Quando i **migliori** pareri scientifici **disponibili** indicano che per un dato anno la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 è inferiore all'MSY Btrigger o che l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 è inferiore all'Abundance buffer di cui all'allegato II, colonna A, vengono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di pesca sono fissate a livelli **che, in proporzione alla diminuzione della biomassa e in conformità della norma raccomandata dal CIEM, sono** compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna A, tenendo conto del calo della biomassa o dell'abbondanza. **Si applica la norma raccomandata dal CIEM di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1 ter.**

**Emendamento 54****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al Blim o che l'abbondanza di una delle unità funzionali di scampo è inferiore all'Abundancelimit di cui all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, tali misure correttive comprendono, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

*Emendamento*

2. Quando i **migliori** pareri scientifici **disponibili** indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al Blim o che l'abbondanza di una delle unità funzionali di scampo è inferiore all'Abundancelimit di cui all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, tali misure correttive comprendono, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 55****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*2 bis. Quando i migliori pareri scientifici disponibili indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva di uno degli stock alla quale si applica il presente regolamento è inferiore all' $MSY B_{trigger}$ , sono adottate tutte le azioni correttive opportune per garantire che lo stock torni rapidamente al livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile, e la mortalità per pesca è ridotta in modo lineare in proporzione al calo della biomassa e in conformità della norma raccomandata dal CIEM. Si applica la norma raccomandata dal CIEM di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1 ter.*

**Emendamento 56****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*2 ter. Quando i migliori pareri scientifici disponibili indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock ai quali si applica il presente regolamento è inferiore al  $B_{lim}$  o a un valore limite pertinente, sono adottate azioni correttive supplementari per garantire che lo stock torni rapidamente al di sopra del livello idoneo a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, le azioni correttive possono comprendere un'adeguata riduzione delle possibilità di pesca o la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione.*

**Emendamento 57****Proposta di regolamento****Articolo 8 — paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*2 quater. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:*

- a) misure di emergenza conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013;*

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

b) misure di cui agli articoli 11 e 11 bis del presente regolamento.

*La scelta tra le misure previste al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa dello stock riproduttore è inferiore ai livelli di cui al paragrafo 1.*

#### Emendamento 58

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure specifiche di conservazione **per i gruppi da 3 a 7**

Misure specifiche di conservazione

#### Emendamento 84

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Quando i pareri scientifici indicano che è **necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali dei gruppi da 3 a 7 o quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 o l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione di cui all'allegato II, colonna A, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:**

Quando i pareri scientifici indicano che **sono necessarie ulteriori azioni per garantire che una delle attività di pesca a cui si applica il presente regolamento sia gestita conformemente all'articolo 3 del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, la Commissione può adottare atti delegati anche in mancanza di una raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi. Tali atti delegati comprendono misure concernenti:**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 60****Proposta di regolamento****Articolo 9 — comma 1 — lettera a***Testo della Commissione*

- a) **le** caratteristiche **degli** attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

*Emendamento*

- a) **la definizione delle** caratteristiche **e delle specifiche relative agli** attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività, **segnatamente per ridurre le catture accidentali;**

**Emendamento 61****Proposta di regolamento****Articolo 9 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Articolo 9 bis****Identificazione delle zone di deposito delle uova e delle riserve di ricostituzione degli stock ittici**

**Entro e non oltre il 2020 gli Stati membri identificano le zone di deposito delle uova e le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e formulano raccomandazioni comuni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici cui si applica il presente regolamento.**

**Emendamento 62****Proposta di regolamento****Articolo 10 — titolo***Testo della Commissione**Emendamento***Totale ammissibile di catture****Possibilità di pesca**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 63****Proposta di regolamento****Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**1 bis.** *In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri tengono conto di criteri oggettivi e trasparenti in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.*

**Emendamento 64****Proposta di regolamento****Articolo 10 — paragrafo 1 ter (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

**1 ter.** *Nella gestione congiunta degli stock condivisi con paesi terzi, gli Stati membri consentono lo scambio di contingenti, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.*

**Emendamento 65****Proposta di regolamento****Articolo 10 — paragrafo 2**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

2. **Fatto salvo l'articolo 8, il TAC** per lo stock di scampo nelle zone CIEM IIa e IV **corrisponde alla somma dei** limiti di cattura **delle** unità funzionali e **dei** rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

2. Per lo stock di scampo nelle zone CIEM IIa e IV **sono stabiliti** limiti di cattura **per le singole** unità funzionali e **un TAC comune per i** rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 66**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 10 bis (nuovo)**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

---

**Articolo 10 bis**

***Impatto della pesca ricreativa***

1. *Tutti i dati disponibili sulle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa sono esaminate al fine di valutarne il probabile impatto sugli stock delle specie regolamentate.*

2. *Il Consiglio esamina la valutazione di cui al primo paragrafo. Per quanto riguarda gli stock per i quali le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa sono ritenute significative, al momento della definizione delle possibilità di pesca, il Consiglio tiene conto delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, tra l'altro:*

- a) prendendo in considerazione il totale delle stime delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa, ottenute dai migliori pareri scientifici disponibili, e i migliori pareri scientifici disponibili sulle opportunità di pesca commerciale in quanto cattura totale corrispondente ai tassi-obiettivo di mortalità per pesca;*
- b) imponendo restrizioni sulla pesca ricreativa, tra cui limitazioni delle catture giornaliere e il fermo stagionale; o*
- c) altri mezzi ritenuti opportuni.*

**Emendamento 67**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 — titolo**

---

*Testo della Commissione*

---

*Emendamento*

---

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco **per i gruppi da 1 a 7**

---

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco



Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 68****Proposta di regolamento****Articolo 11 — comma 1 — lettera a***Testo della Commissione*

a) le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali **prove scientifiche** dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

*Emendamento*

a) le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali **i migliori pareri scientifici disponibili** dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

**Emendamento 69****Proposta di regolamento****Articolo 11 — comma 1 — lettera c***Testo della Commissione*

c) le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare **al fine di monitorare l'attuazione** dell'obbligo di sbarco, e

*Emendamento*

c) le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare **a fini di monitoraggio e controllo onde garantire condizioni di parità assicurando il pieno rispetto** dell'obbligo di sbarco, e

**Emendamento 70****Proposta di regolamento****Articolo 11 — comma 1 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

**Le misure di cui al primo comma del presente articolo contribuiscono a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, in particolare a proteggere il novellame e i pesci in riproduzione.**

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 71**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

---

**Articolo 11 bis**

**Misure tecniche**

1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardo alle seguenti misure tecniche:*
  - a) *l'indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;*
  - b) *l'indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari per gli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, per ridurre le catture indesiderate o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;*
  - c) *le limitazioni o i divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e delle attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, oppure per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema; e*
  - d) *la fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento, per garantire la protezione del novellame.*
2. *Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.*

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 97**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 — paragrafo 2**

---

*Testo della Commissione*

---

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri possono altresì presentare dette raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1° luglio dell'anno precedente.

---

*Emendamento*

---

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri possono altresì presentare dette raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1° luglio dell'anno precedente.

***Fatto salvo l'articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può adottare atti delegati anche in mancanza di una raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi.***

**Emendamento 74**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 — comma 1**

---

*Testo della Commissione*

---

Entro **cinque** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

---

*Emendamento*

---

Entro **tre** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock, **valuta in che misura siano stati rispettati gli obiettivi del presente regolamento, compresa la ricostituzione degli stock ittici, portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e verifica i progressi verso un buono stato ecologico.** La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. **Se ritenuto necessario, la Commissione può presentare la relazione a una data anteriore.**

Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

*La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e alla situazione degli stock ittici con riferimento alle acque e agli stock oggetto del presente regolamento, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione. Detta relazione è allegata alla relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013.*

*La relazione contiene:*

- a) i pareri scientifici esaustivi sulla base dei quali sono state stabilite le possibilità di pesca; e*
- b) una giustificazione scientifica della conformità delle possibilità di pesca stabilite con gli obiettivi e le disposizioni del presente regolamento, con particolare riferimento ai tassi-obiettivo di mortalità per pesca.*

#### Emendamento 75

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

#### Articolo 18 bis

*Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*

*Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.*

(Questo articolo dovrebbe essere incluso nel capo X)

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 85**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato I**

*Testo della Commissione*

1. Gruppo 1

Stock	Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile ( $F_{MSY}$ )	
	Colonna A	Colonna B
Merluzzo bianco <i>del Mare del Nord</i>	0,22 — 0,33	0,33 — 0,49
Eglefino	0,25 — 0,37	0,37 — 0,52
Passera <i>del Mare del Nord</i>	0,13 — 0,19	0,19 — 0,27
Merluzzo carbonaro	0,20 — 0,32	0,32 — 0,43
Sogliola <i>del Mare del Nord</i>	0,11 — 0,20	0,20 — 0,37
Sogliola <i>del Kattegat</i>	0,19 — 0,22	0,22 — 0,26
Merlano <i>del Mare del Nord</i>	<i>da fissare</i>	<i>da fissare</i>

2. Gruppo 2

Unità funzionali di scampo (FU)	Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile ( $F_{MSY}$ ) (tasso di prelievo)	
	Colonna A	Colonna B
<i>Divisione IIIa FU 3 e 4</i>	0,056 — 0,079	0,079 — 0,079
<i>Farn Deeps FU 6</i>	0,07 — 0,081	0,081 — 0,081
<i>Fladen Ground FU 7</i>	0,066 — 0,075	0,075 — 0,075
<i>Firth of Forth FU 8</i>	0,106 — 0,163	0,163 — 0,163
<i>Moray Firth FU 9</i>	0,091 — 0,118	0,118 — 0,118

*Emendamento*

1. Gruppo 1

***I dati indicati nella tabella provengono dal CIEM riguardo alla più recente richiesta specifica, la «Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli  $F_{MSY}$  per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico»***

STOCK	Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile ( $F_{MSY}$ )	
Merluzzo bianco <i>nella sottozona IV e nelle divisioni VIII e IIIa ovest</i>	$FMSY_{lower}$ — $FMSY$	

Giovedì 14 settembre 2017

Eglefino <i>nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
Passera di mare <i>nella sottozona IV e nella divisione IIIa</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
Merluzzo carbonaro <i>nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
Sogliola <i>nella sottozona IV</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
Sogliola <i>nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
Merlano <i>nella sottozona IV e nella divisione VIIId</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
Rana pescatrice <i>nella divisione IIIa e nelle sottozone IV e VI</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
Gambero boreale <i>nelle divisioni IVa est e IIIa</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	

## 2. Gruppo 2

*I dati indicati nella tabella provengono dal CIEM riguardo alla più recente richiesta specifica, la «Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli  $F_{MSY}$  per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico»*

Unità funzionali di scampo (FU)	Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile ( $F_{MSY}$ ) (tasso di prelievo)	
	Colonna A	
<i>Divisione IIIa FU 3 e 4</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
<i>Farn Deepes FU 6</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
<i>Fladen Ground FU 7</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
<i>Firth of Forth FU 8</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	
<i>Moray Firth FU 9</i>	$FMSY_{lower} — FMSY$	

Giovedì 14 settembre 2017

**Emendamento 77**  
**Proposta di regolamento**  
**Allegato 2**

<i>Testo della Commissione</i>			<i>Emendamento</i>		
Allegato II			Allegato II		
VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE			VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE		
(di cui all'articolo 7)			(di cui all'articolo 7)		
1. Gruppo 1			1. Gruppo 1		
Stock	Valore di riferimento della biomassa minima dello stock riproduttore (in tonnellate) (MSY Btrigger)	Valore di riferimento della biomassa limite (in tonnellate) (Blim)	Stock	Valore di riferimento della biomassa minima dello stock riproduttore (in tonnellate) (MSY Btrigger)	Valore di riferimento della biomassa limite (in tonnellate) (Blim)
				<b>Colonna A</b>	<b>Colonna B</b>
Merluzzo bianco <i>del Mare del Nord</i>	165 000	118 000	Merluzzo bianco <i>nella sottozona IV e nelle divisioni VII d e III a ovest</i>	165 000	118 000
Eglefino	88 000	63 000	Eglefino <i>nella sottozona IV e nelle divisioni VI a e III a ovest</i>	88 000	63 000
Passera <i>del Mare del Nord</i>	230 000	160 000	Passera di mare <i>nella sottozona IV e nella divisione III a</i>	230 000	160 000
Merluzzo carbonaro	<b>200 000</b>	106 000	Merluzzo carbonaro <i>nelle sottozone IV e VI e nella divisione III a</i>	<b>150 000</b>	106 000
Sogliola <i>del Mare del Nord</i>	37 000	26 300	Sogliola <i>nella sottozona IV</i>	37 000	26 300
Sogliola <i>del Kattegat</i>	2 600	1 850	Sogliola <i>nella divisione III a e nelle sottodivisioni 22-24</i>	2 600	1 850
Merlano <i>del Mare del Nord</i>	da fissare	da fissare	Merlano <i>nella sottozona IV e nella divisione VII d</i>	da fissare	da fissare
			<i>Rana pescatrice nella divisione III a e nelle sottozone IV e VI</i>	<i>da fissare</i>	<i>da fissare</i>
			<i>Gambero boreale nelle divisioni IV a est e III a</i>	<i>da fissare</i>	<i>da fissare</i>

Giovedì 14 settembre 2017

<i>Testo della Commissione</i>			<i>Emendamento</i>		
2. Gruppo 2			2. Gruppo 2		
Unità funzionali di scampo (FU)	Valore di riferimento dell'abbondanza minima (in milioni) (Abundancebuffer)	Valore di riferimento dell'abbondanza limite (in milioni) (Abundancelimit)	Unità funzionali di scampo (FU)	Valore di riferimento dell'abbondanza minima (in milioni) (Abundancebuffer)	Valore di riferimento dell'abbondanza limite (in milioni) (Abundancelimit)
				<b>Colonna A</b>	<b>Colonna B</b>
Divisione IIIa e 4	non specificato	non specificato	Divisione IIIa e 4	non specificato	non specificato
Farn Deeps FU 6	999	858	Farn Deeps FU 6	999	858
Fladen Ground FU 7	3 583	2 767	Fladen Ground FU 7	3 583	2 767
Firth of Forth FU 8	362	292	Firth of Forth FU 8	362	292
Moray Firth FU 9	262	262	Moray Firth FU 9	262	262

**Emendamento 78****Proposta di regolamento****Allegato II bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***Allegato II bis****Specie vietate**

- a) *Razza stellata (Amblyraja radiata);*
- b) *le seguenti specie di pesce sega:*
  - i) *pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);*
  - ii) *pesce sega nano (Pristis clavata);*
  - iii) *pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);*
  - iv) *pesce sega comune (Pristis pristis);*
  - v) *pesce sega verde (Pristis zijsron);*
- c) *squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias);*
- d) *complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis);*



Giovedì 14 settembre 2017

Testo della Commissione

Emendamento

- e) *sagrì nano* (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV e della divisione CIEM IIIa;
- f) *manta della barriera corallina* (*Manta alfredi*);
- g) *manta gigante* (*Manta birostris*);
- h) le seguenti specie di *mobule*:
  - i) *diavolo di mare* (*Mobula mobular*);
  - ii) *Mobula rochebrunei*;
  - iii) *diavolo di mare coda spinosa* (*Mobula japanica*);
  - iv) *diavolo di mare coda liscia* (*Mobula thurstoni*);
  - v) *diavolo di mare pigmeo* (*Mobula eregoodootenkee*);
  - vi) *razza di Munk* (*Mobula munkiana*);
  - vii) *diavolo di mare cileno* (*Mobula tarapacana*);
  - viii) *diavolo di mare pinna corta* (*Mobula kuhlii*);
  - ix) *diavolo di mare minore* (*Mobula hypostoma*);
- i) *razza chiodata* (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
- j) *pesci violino* (*Rhinobatidae*);
- k) *squadro* (*Squatina*);
- l) *salmone atlantico* (*Salmo salar*) e *trota di mare* (*Salmo trutta*) nella pesca praticata con reti trainate nelle acque situate oltre il limite di sei miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nella sottozona CIEM II e IV (acque dell'Unione);
- m) *femmine mature dell'aragosta* (*Palinuridae spp.*) e *femmine mature dell'astice* (*Homarus gammarus*), salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto.





ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**